




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



**CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA
IN ITALIA E NEI PAESI EUROPEI,
CON RIFERIMENTO AL LUPO E AL CINGHIALE**

n. 32

18 aprile 2023



SERVIZIO STUDI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

TEL. 06 6760-3610 – ✉ st_agricoltura@camera.it

SERVIZIO BIBLIOTECA – Osservatorio della legislazione straniera

TEL 066760-2278 – ✉ bib_segreteria@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0014.docx

INDICE

Presentazione e sintesi della ricerca	3
Quadro normativo in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica nell'ordinamento italiano	6
Misure di conservazione e contenimento del <i>canis lupus</i> nell'ordinamento italiano	11
Legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022 – articolo 1, commi 447-449	17
Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01, "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat"	21
J. Tack – J. Williams – “Le popolazioni di cinghiale (<i>sus scrofa</i>) in Europa: un' analisi scientifica sulle tendenze della popolazione e le conseguenze sulla gestione”	131
Tabella riepilogativa di comparazione degli Stati europei	187
Risposte integrali fornite dai Servizi di documentazione degli Stati europei consultati.....	189
Focus sugli ordinamenti di Francia e Spagna (a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera).....	281

PRESENTAZIONE E SINTESI DELLA RICERCA

L'**analisi comparatistica** della normativa e delle politiche in materia di **controllo e contenimento della fauna selvatica** nei **Paesi europei**, con specifico riguardo al **lupo** (*canis lupus*) e al **cinghiale** (*sus scrofa*), denota significativi punti di convergenza, in larga parte derivanti dai vincoli europei e internazionali cui subito si farà cenno, ma anche talune peculiarità.

Ai fini di un più agevole raffronto e per ragioni di completezza, si allega anche, a titolo preliminare, la pertinente **documentazione relativa all'ordinamento italiano**. In particolare:

- una scheda che ricostruisce il **quadro normativo in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica (doc. 1)**;
- una scheda che approfondisce le **misure di conservazione e contenimento del canis lupus (doc. 2)**;
- la scheda **sull'art. 1, commi 447-449 della legge di bilancio 2023** che rappresenta il più recente intervento normativo in materia (**doc. 3**).

- Prendendo le mosse, **in via generale**, dai **vincoli comuni** ai diversi Stati membri dell'UE, essi discendono principalmente da **due fonti**:

1) a livello europeo, dalla **Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992**, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva "*Habitat*"), la quale, oltre a imporre, come da titolo, la conservazione di determinati ambienti ed ecosistemi, reca anche un elenco di specie particolarmente protette (Allegato IV), per le quali il contenimento e l'abbattimento soggiacciono a condizioni particolari (cfr. art. 16 della Direttiva). Fra tali specie rientra il *canis lupus*, non anche il *sus scrofa*.

In allegato (**doc. 4**), la recente **Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01**, intitolata "**Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva *Habitat***" che oltre a chiarire i vincoli discendenti dalla direttiva, anche con riferimento al tema in esame, contiene alle pp. 87 ss. un approfondimento proprio sulla gestione della popolazione dei lupi nei diversi Stati europei. Mancano invece riferimenti al cinghiale, che non risulta fra le specie particolarmente protette ai sensi della normativa europea; è tuttavia disponibile uno **studio scientifico comparato**, pure accluso al presente appunto (**doc. 5**);

2) a livello internazionale, viene in rilievo la **Convenzione di Berna** (ratificata dall'Italia con L. 5/8/1981, n. 503) cui aderiscono molti Stati europei. La Convenzione indica fra le specie protette, oltre al *canis lupus*,

anche una particolare famiglia di cinghiale, il *sus scrofa meridionalis*, presente in aree limitate quali Sardegna e Corsica.

- Entro la cornice sopra delineata, si è proceduto a interpellare i **Servizi di documentazione parlamentare dei principali Paesi europei** con riferimento a 5 quesiti. E' stato chiesto in primo luogo se e in quali Paesi esista la problematica della proliferazione della fauna selvatica, con particolare riguardo al *canis lupus* e al *sus scrofa* e dei conseguenti danni all'agricoltura, agli allevamenti e all'incolumità delle persone e, in caso affermativo, quali politiche ed iniziative volte al controllo e al contenimento del fenomeno siano state adottate. Si è inoltre domandato in che modo è stata data attuazione, all'interno degli altri Stati dell'UE, alla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e alla Convenzione di Berna con particolare riferimento alle parti relative al controllo, al contenimento e all'eventuale abbattimento delle specie faunistiche sopra ricordate e, con specifico riferimento all'art. 16 della Direttiva 92/43/CEE, come è stato regolato e gestito il regime delle deroghe ai vincoli di protezione della fauna e degli habitat del *canis lupus* ed eventualmente del *sus scrofa*. L'ultimo quesito, infine, ha riguardato una richiesta volta a conoscere la ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra i diversi livelli di governo territoriale in materia di controllo, contenimento e abbattimento delle specie faunistiche considerate.

Le **risposte fornite** sono state sintetizzate e ordinate in un'apposita **tabella**, qui allegata (**doc. 6**). Si fa presente che nella tabella sono sintetizzati e tradotti i contributi tempestivamente inviati dagli Stati UE entro la scadenza del 6 febbraio 2023. Sono altresì disponibili i **testi completi delle risposte** (in inglese e nelle rispettive lingue) di tutti i Paesi che hanno risposto al questionario, ivi compresi i contributi pervenuti successivamente alla scadenza fissata, non inseriti nella tabella comparativa (**doc. 7**).

Il Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera, inoltre, ha predisposto un approfondimento specifico sulla **Francia** e la **Spagna** (**doc. 8**), in ragione dei numerosi profili di sovrapposibilità con il nostro Paese e del potenziale interesse collegato alle misure adottate in quelli ordinamenti.

In linea di massima – rinviando alla tabella per una disamina analitica – può qui anzitutto osservarsi che il *canis lupus* risulta in tutti i Paesi considerati una specie particolarmente protetta. L'abbattimento è consentito solo in casi eccezionali di minaccia diretta agli allevamenti o alle persone, oppure in caso di pericolo per la biodiversità, in genere entro contingenti definiti (cfr. ad es. Estonia, Finlandia, Francia, Germania). Sulla base delle risposte offerte dai Servizi di documentazione parlamentare straniera, l'ordinamento dove appare maggiormente avvertita la problematica del contenimento dei lupi è quello austriaco: il precedente approccio delle "aree

agricole libere dai lupi” è stato ritenuto non conforme al diritto europeo, e nuove strategie di contenimento sono allo studio per proteggere gli allevamenti, particolarmente colpiti.

Al contrario, il *sus scrofa*, ampiamente diffuso e in significativa proliferazione in quasi tutti i Paesi europei, non gode di particolari regimi di protezione. Di regola, ne è consentita la caccia in determinati periodi dell'anno, con regimi più restrittivi che riguardano, in genere, i cuccioli, e prescrizioni specifiche relative alle tipologie di armi impiegabili. Fra le eccezioni più significative, si segnala che nella Comunità autonoma della Murcia, nel 2019, è stata consentita la caccia al cinghiale durante tutto l'anno senza autorizzazione, essendo sufficiente solo una comunicazione preventiva alla Direzione generale dell'ambiente naturale. In Romania, la caccia agli esemplari maschi è consentita nell'arco dell'intero anno e limitata a periodi circoscritti solo per esemplari femmine e cuccioli. In tutti gli ordinamenti, comunque, l'esigenza di contrastare la recente epidemia di **peste suina africana** ha condotto all'adozione di interventi di controllo e contenimento più incisivi.

Per le **specie aliene invasive** sono previste pressoché ovunque discipline specifiche, basate in prevalenza su approcci e strategie preventive rispetto all'immissione nell'ambiente. In Irlanda, il cinghiale selvatico si ritiene estinto e tutte le specie oggi esistenti sono considerate aliene e invasive.

Dall'esame dei diversi ordinamenti oggetto di comparazione emerge poi come i **piani di abbattimento**, variamente denominati, non costituiscano di regola esercizio di attività venatoria, soggiacendo a regimi speciali e a forme di pianificazione amministrativa. La loro esecuzione è rimessa, di norma, a guardie forestali e operatori pubblici dedicati, oppure a cacciatori o conduttori dei terreni appositamente autorizzati.

I **rimedi atti al contenimento**, come le reti elettrificate, le trappole e i dissuasori sono ampiamente diffusi, ma solo in rari casi, se acquistati o realizzati dai privati, sono oggetto di rimborso o incentivo.

Per i **danni** cagionati dalla fauna selvatica, sono ovunque in vigore **sistemi di risarcimento e indennizzo**.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella L. n. 157 del 1992, e successive modifiche. Tra le più recenti modificazioni si segnalano quelle apportate dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l'articolo 19 (Controllo della fauna selvatica) e che ha aggiunto l'articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).

La **fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato** ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1, comma 1). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (articolo 1, comma 2).

Fanno parte della fauna selvatica da tutelare le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (articolo 2, comma 1).

La legge 157 del 1992 individua **differenti gradi di protezione** della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo (*canis lupus*) e l'orso (*ursus arctos*) l'art. 2, comma 1, lett.a) fa riferimento a specie animali "*particolarmente protette*" - che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali. In altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie "cacciabili" in determinati periodi: in tale categoria rientra **il cinghiale** (*sus scrofa*). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.

Esercizio venatorio

Come sopra premesso l'esercizio dell'attività venatoria è sottoposto a limiti di natura temporale, territoriale, di specie cacciabile e di mezzi da utilizzare.

Con riferimento alla specie *sus scrofa* (**cinghiale**), ai fini dell'esercizio venatorio ne è consentito l'abbattimento nel **periodo** compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio [articolo 18, comma 1, lettera d)].

Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata

l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (articolo 10, comma 3).

Le **regioni**, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, **ripartiscono il territorio** agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (articolo 14, comma 1).

L'attività venatoria è consentita con l'uso del **fucile** con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e **possono** contenere **fino a cinque cartucce** limitatamente all'esercizio della **caccia al cinghiale** (articolo 13, comma 1).

Piani di controllo

Per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e per altre motivazioni (biodiversità, gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela pubblica incolumità e sicurezza stradale) il cinghiale (*Sus scrofa*) può essere sottoposto a **piani di controllo** predisposti dalle **Regioni** e dalle **Province autonome di Trento e Bolzano**. Tale controllo può intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora tali misure si rivelano inefficaci le **Regioni** e le **Province autonome di Trento e Bolzano** possono autorizzare, sentito l'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali attività non costituiscono attività venatoria (articolo 19, comma 2).

Si segnala che le novità introdotte dal nuovo comma 2 dell'articolo 19 in estrema sintesi sono che anche le province autonome di Trento e Bolzano predispongono i piani di controllo e che il controllo della fauna selvatica è ammesso anche:

- per la tutela della biodiversità, della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;
- nelle aree protette e in quelle urbane;
- nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Il personale autorizzato all'abbattimento

Gli attuatori del piano sono:

- cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati

dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale;

- proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (articolo 19, comma 3).

Si segnala che il previgente comma 3 dell'articolo 19 designava quali attuatori dei piani, quindi autorizzati all'abbattimento, le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potevano avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuavano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Con riferimento ai soggetti abilitati a partecipare ai piani di contenimento della fauna selvatica la **Corte Costituzionale** è più volte intervenuta. Di recente, con la sentenza n. 21 del 2021, la stessa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - di una disposizione contenuta nella legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma censurata integrando l'elenco di cui all'art. [19, comma 2](#), della [legge n. 157 del 1992](#), ha quindi incrementato lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale.

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

La legge di bilancio 2023 ha aggiunto l'articolo 19-ter in materia di **Piano straordinario** per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Esso costituisce lo **strumento programmatico**, di **coordinamento** e di **attuazione** dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura ed è di durata quinquennale.

La sua **adozione** avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'**attuazione** del piano è demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tra il **personale autorizzato all'abbattimento** sono ricompresi:

- cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;
- guardie venatorie;
- agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

Il Piano faunistico-venatorio, redatto dalle province e di durata quinquennale (articolo 10, comma 7), stabilisce i criteri per la determinazione del **risarcimento** in favore dei **conduttori dei fondi rustici** per i **danni** arrecati dalla **fauna selvatica** alle **produzioni agricole** e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione).

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23 (articolo 26, comma 1).

In materia di risarcimento dei danni provocati dai cinghiali la Corte di **Cassazione** con una recente ordinanza n. 27931 del 2022, conformemente ad altre precedenti pronunce, ha riconosciuto che i **danni cagionati dalla fauna selvatica** sono risarcibili dalla P.A ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base del principio che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla **Regione**, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.

Con riferimento ai **danni provocati dai cinghiali all'agricoltura**, si ricorda una recente sentenza del Tar Liguria del 16 agosto 2022 che ha accolto il ricorso di un agricoltore avverso il diniego della struttura regionale preposta alla pianificazione degli indirizzi gestionali per lo svolgimento dell'attività venatorie (Ambito territoriale di caccia) della regione Liguria riconoscendo sostanzialmente che un agricoltore possa legittimamente difendere le proprie coltivazioni esercitando l'attività venatoria laddove sussistano situazioni di estrema gravità tali da porre in pericolo l'attività agricola e condizioni di urgenza tali da non consentire dilazioni temporali.

Misure per il contenimento della peste suina africana (PSA)

A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia della sanità animale, della tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, delle esportazioni e quindi del sistema produttivo nazionale e della relativa filiera sono state approvate alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022). A tal fine è stato nominato un Commissario straordinario che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a **10 milioni di euro** per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-*bis*, D.L. n. 9/2022).

Si ricorda che a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) è stato emanato il D.M. 28/07/2022 che ripartisce risorse pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse).

Nell'ambito delle misure di contenimento del cinghiale, giova ricordare anche la recente adozione del **Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023** che prevede, - tra l'altro, la riduzione della circolazione virale anche attraverso l'installazione di barriere artificiali o il rafforzamento di barriere naturali al fine di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus nei loro spostamenti.

MISURE DI CONSERVAZIONE E CONTENIMENTO DEL *CANIS LUPUS* NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Il lupo (o più propriamente *canis lupus*) è una specie animale che riceve una particolare protezione da parte delle Convenzioni internazionali, della normativa europea, nonché dalle disposizioni di rango nazionale. Per inquadrare le dimensioni del fenomeno, giova ricordare che l'Italia, secondo quanto riportato da uno studio recentemente aggiornato “*Sull’attuale stato di conservazione del lupo in Europa e in Italia*” svolto dalla Commissione *Species Survival* dello IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), ospita una considerevole popolazione di *canis lupus* stimabile (dato del 2021) in circa **3.300 esemplari**.

L’ambito internazionale

A **livello internazionale**, il *canis lupus* è protetto dalla **Convenzione di Berna** “*Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei*” siglata nel 1979 alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l’Unione Europea e ratificata dall’Italia con [legge. n. 503/1981](#). Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati. La Convenzione si compone di IV Allegati: l’Allegato I include le “specie vegetali strettamente protette”, l’Allegato II riguarda le “specie animali strettamente protette” (tra queste si annovera il lupo e si prevede a sua tutela una speciale protezione per questa specie animale proibendosi, in particolare, la cattura, l’uccisione, la detenzione e il commercio), l’Allegato III riguarda le “specie animali protette”, mentre l’Allegato IV si riferisce agli “strumenti e ai metodi di uccisione cattura o altro tipo di sfruttamento vietati”.

Si ricorda, in proposito, che il **Comitato permanente della Convenzione di Berna**, riunitosi lo scorso 22 dicembre a Strasburgo, ha **respinto a maggioranza** la proposta – avanzata dal Dipartimento federale dell’Ambiente della Svizzera – di declassare il *canis lupus* da “specie strettamente protetta” a “specie protetta”. Il suddetto declassamento, se accolto, avrebbe comportato lo spostamento di tale specie dall’Allegato II all’Allegato III e ad un conseguente allentamento della sua protezione.

A livello internazionale, rileva anche la **Convenzione di Washington** sul “*Commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione*” (**CITES**) siglata nel 1973 da diversi Stati e ratificata in Italia con la [legge n. 874 del 1975](#). Il *canis lupus* è inserito nell’Appendice II della richiamata Convenzione che vieta l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’esposizione a fini commerciali, l’uso a scopo di lucro, l’alienazione, nonché

la detenzione, l'offerta o il trasporto di esemplari della specie. Il Regolamento CEE di applicazione della CITES (Reg. 338/1997 del 9 dicembre 1996) include il *canis lupus* nell'Allegato A, che vieta il commercio e la detenzione delle specie inserite.

L'ambito eurounitario

In **ambito eurounitario** è di particolare interesse la **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (**Direttiva habitat**) che, oltre a imporre la conservazione di determinati ambienti ed ecosistemi, reca un elenco di specie particolarmente protette. Il *canis lupus* è ricompreso sia nell'**Allegato II** (tra le specie prioritarie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) sia **nell'Allegato IV** (tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).

In relazione alle specie di cui all'Allegato IV, gli Stati membri, ai sensi dell'art. 12 della richiamata Direttiva sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari ad istituire un regime di "**rigorosa tutela**" nella propria area di ripartizione naturale che comprende, tra l'altro, anche il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione. Al suddetto regime di tutela sono previste le **deroghe** descritte dall'art. 16 della stessa Direttiva che operano soltanto nelle ipotesi in cui non ci sia altra soluzione valida e sempre che **la deroga non pregiudichi** il mantenimento, in uno "**stato di conservazione soddisfacente**", delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale e, in ogni caso, al fine di tutelare uno degli interessi elencati.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato **soddisfacente** quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino; 3) esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (art. 1, lett. e) Direttiva habitat).

L'interpretazione dei sopra citati art. 12 e 16 della direttiva habitat ed, in particolare, della nozione di **stato di conservazione soddisfacente** sono stati oggetto della **sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, del 10 ottobre 2019** che ha riconosciuto il carattere "eccezionale" del potere di abbattimento del *canis lupus* nell'ambito di una controversia insorta tra la Commissione europea e la Finlandia. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in contrasto con la direttiva habitat la prassi amministrativa finlandese di autorizzare, in via preventiva, la possibilità di cacciare alcuni esemplari senza previa verifica dello stato di conservazione della specie e senza fornire precise motivazioni in ordine alla

possibilità di adottare soluzioni alternative. Più in generale, la Corte ha riconosciuto che affinché la **deroga** al regime di massima protezione sia **legittima** devono essere rispettati i seguenti criteri: analisi puntuale della popolazione faunistica interessata, valutazione delle misure alternative, dimostrazione della necessità ed efficacia della soluzione adottata, valutazione preventiva degli effetti della cattura/abbattimento sulla dinamica della stessa specie faunistica interessata.

Di recente è intervenuta la [Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01](#), "*Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat*" che oltre a chiarire i vincoli discendenti dalla direttiva, contiene un approfondimento proprio sulla gestione della popolazione dei lupi nei diversi Stati europei.

L'ambito nazionale

Il **quadro normativo interno** in materia di **tutela del *canis lupus*** coerentemente con quello sovranazionale, prevede, un peculiare sistema di **protezione** del lupo dando priorità alla conservazione della suddetta specie animale come "popolazione" rispetto alla tutela dei singoli individui. Tale sistema di protezione si completa con la previsione di specifiche **deroghe** che richiedono il coinvolgimento dell'amministrazione statale.

Il legislatore italiano riconosce la **fauna selvatica** come **patrimonio faunistico dello Stato** e demanda alle **Regioni** e alle Province autonome una larga parte delle **competenze** in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, repressione degli illeciti, realizzazione di piani di controllo. In proposito, la [legge n. 157 del 1992](#) recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" stabilisce, **art. 1**, che la **fauna selvatica** è **patrimonio indisponibile dello Stato** ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'**art. 2** indica il ***canis lupus*** tra le specie di mammiferi **particolarmente protette** anche sotto il profilo sanzionatorio.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 447, della legge n. 197 del 2022 (**legge di bilancio 2023**) ha modificato la disciplina vigente in materia di **controllo e contenimento della fauna selvatica**, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il [D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357](#) "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato ed integrato dal **D.P.R. n. 120 del 2003**, ha dato attuazione alla sopra ricordata **direttiva habitat** ed ha inserito il ***canis lupus*** nell'Allegato D tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

L'**art. 8** del suddetto DPR recante disposizioni in materia di tutela delle specie faunistiche stabilisce specifici **divieti** a tutela del ***canis lupus***

riguardanti: a) la **cattura** o l'**uccisione** di tali esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) il **disturbo** di tali specie animale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) il **possesso**, il **trasporto**, lo **scambio** e la **commercializzazione** di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

La stessa disposizione, ai successivi commi 4 e 5, attribuisce alle **Regioni e alle Province autonome** il compito di effettuare un sistema di **monitoraggio** continuo delle catture o delle uccisioni accidentali del *canis lupus* e delle altre specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), al fine di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

L'art. 11 del sopra citato **DPR n. 357 del 1997** disciplina le **deroghe** al regime di protezione del *canis lupus*. Secondo tale disposizione il **Ministero dell'ambiente**, sentiti il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA (Istituto nazionale per la fauna selvatica), **può autorizzare le deroghe** al sistema di protezione sopra indicato *“a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale,* per le seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per **prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento**, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

Il Ministero dell'ambiente, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 11, è tenuto a trasmettere alla Commissione europea, ogni due anni, una **relazione** sulle deroghe concesse, che dovrà indicare le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative.

Con riferimento a tale disposizione si ricorda che la **Corte Costituzionale** con sentenza n. 215 del 2019 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle **leggi** n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle **Province autonome di Trento e Bolzano** che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell'Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di lupi (e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall'art. 11 del DPR sopra richiamato ossia l'inesistenza di valide soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

L'art. 12 dello stesso D.P.R richiede il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del Ministero dell'Ambiente anche nelle ipotesi di immissioni in natura.

Ulteriori disposizioni in materia di fauna selvatica riguardano la previsione di **fondi regionali** destinati alla prevenzione e ai risarcimenti dei **danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola** e al pascolo dalla fauna selvatica (art. 26 della legge sopra citata n. 157 del 1992) lo svolgimento di funzioni di controllo sulla fauna selvatica da parte di Regioni e Province autonome (art. 19 e ss. della legge n. 157 del 1992 sopra citato); l'attribuzione agli Ente Parco nazionali della competenza a provvedere alla conservazione e alla gestione della fauna e, in particolare, ad indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco (art. 15, comma 3, della legge 394 del 1991 "Legge quadro sulle aree protette").

La questione delle deroghe al sistema di protezione del *canis lupus* e al conflitto tra la sua presenza sul territorio e lo svolgimento di attività antropiche è affrontato nel "[Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia](#)" del 2019 redatto dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica con la collaborazione delle Regioni, delle Province autonome e dell'ISPRA. Obiettivo del richiamato piano è quello di guidare la gestione e la conservazione del lupo in Italia attraverso il coordinamento delle azioni da intraprendere ai diversi livelli istituzionali (unionale, nazionale e regionale) e di individuare soluzioni e misure volte a minimizzare l'impatto della specie sulle attività umane.

In tale studio si è evidenziato che i danni arrecati del *canis lupus* hanno essenzialmente ad oggetto le **attività zootecniche** e che tali danni, monitorati dalle Regioni, sono considerevolmente differenti nelle diverse zone del Paese in relazione a svariati fattori quali la densità e la specie degli animali allevati, i sistemi di custodia del bestiame e la diversità degli stessi sistemi di monitoraggio, che non risultano essere uniformati su scala nazionale. Nel suddetto documento si fa presente anche che nonostante i danni economici causati dal lupo sono, in assoluto, notevolmente inferiori a quelli causati da altre specie selvatiche come il cinghiale, essi tendono a concentrarsi

localmente e ad aumentare in assenza di predisposizione di efficaci misure di contrasto, arrecando agli allevatori perdite di bestiame talvolta molto consistenti.

**LEGGE DI BILANCIO 2023 - L. N. 197/2022 –
ARTICOLO 1, COMMI 447-449**

L'**articolo 1, comma 447**, modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con la novella dell'articolo 19 sul controllo della fauna selvatica, è conferita alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al **controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia**. Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura**, che sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa adeguata formazione e coordinamento con gli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari dei terreni sui quali si attuano i piani medesimi, purché adeguatamente formati, con l'eventuale supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Più in dettaglio, l'**articolo 1, comma 447**, novella l'**articolo 19** della legge n. 157 del 1992, che disciplina il **controllo della fauna selvatica** assegnando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la **possibilità di vietare o ridurre** per periodi prestabiliti **la caccia a determinate specie** di fauna selvatica, indicate all'articolo 18 della citata legge n. 157, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono inoltre al **controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate**

alla caccia, comprese le **aree protette** e le **aree urbane** anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

La finalità di detta attività mira alla **tutela della biodiversità**, per una **migliore gestione del patrimonio zootecnico** e della selezione biologica, per la **tutela del suolo**, del **patrimonio storico-artistico**, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della **pubblica incolumità e sicurezza stradale**, nonché per motivi sanitari.

Qualora i predetti **metodi** si rivelino **inefficaci**, le Regioni e le Province autonome possono **autorizzare**, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico** mediante **abbattimento o cattura**. La norma stabilisce che **tali attività** di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica **non costituiscono esercizio di attività venatoria**.

Viene previsto che i **piani** siano attuati dai **cacciatori** iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e siano **coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali**. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì **avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi** sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di **licenza** per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali **abbattuti durante le attività dei controlli** sono sottoposti **all'analisi igienico sanitaria** e, in caso negativo, sono destinati al **consumo alimentare**.

Viene inoltre prevista una clausola di **invarianza finanziaria** per cui le **modifiche all'ordinamento** del controllo e contenimento della fauna selvatica di cui al comma in esame sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

A monte dell'attività di controllo e della eventuale pianificazione regionale, l'**articolo 19-ter** della legge n. 157 del 1992, inserito dall'**articolo 1, comma 448**, introduce il **Piano straordinario (nazionale) per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**, di durata quinquennale, prevedendone l'adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.**

Il Piano straordinario costituisce lo **strumento programmatico**, di **coordinamento** e di **attuazione** dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. La norma specifica che **le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano non costituiscono esercizio di attività venatoria** e possono essere attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e di divieto. Il Piano è **attuato** e **coordinato** dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

L'**articolo 1, comma 449**, incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, per i danni causati da ungulati.

Si rammenta che la [Direttiva 92/43/CEE](#) (cd. direttiva "*Habitat*") mira a garantire la biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli *habitat* naturali nonché la flora e la fauna selvatiche. La direttiva ha istituito la rete [Natura 2000](#) che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità. La rete Natura 2000 è costituita da **siti mirati** per la conservazione degli *habitat* e delle specie che sono dettagliatamente elencati rispettivamente negli allegati I e II. Tali siti sono le **Zone speciali di Conservazione (ZSC)** designate dagli Stati membri sulla base di un elenco dei Siti di importanza comunitaria redatto dalla Commissione europea secondo la procedura disciplinata dagli articoli 4 e 5 e sulla base dei criteri indicati nell'allegato III.

Una volta designate le ZSP, i paesi dell'UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati, attraverso piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo al fine di garantire la conservazione degli *habitat* delle zone designate ed evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie (articolo 6). Per quanto concerne in particolare la **protezione delle specie animali**, l'articolo 12 della direttiva impone agli Stati membri di istituire un

regime di rigorosa tutela nei confronti di quelle di interesse comunitario che lo richiedono (elencate all'allegato IV) vietando tra l'altro:

- qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata nell'ambiente naturale;
- il deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- l'utilizzo di mezzi non selettivi per il prelievo, la cattura o l'uccisione (allegato V);
- il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale.

Agli Stati membri è inoltre vietato perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione nonché distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di instaurare un **sistema di monitoraggio** delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV e notificare ogni sei alla Commissione europea le misure adottate.

L'articolo 16 consente tuttavia una **deroga a tali disposizioni** a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La deroga è quindi ammessa nei seguenti casi:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante.

Ogni due anni gli Stati membri informano la Commissione europea sulle deroghe concesse fornendo informazioni sulle specie coinvolte, i mezzi di cattura o uccisione utilizzati, le autorità coinvolte, le circostanze di tempo e di luogo e i risultati ottenuti. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con [DPR 8 settembre 1997, n. 357](#)

Si segnala che con la [Strategia per la biodiversità per il 2030](#) pubblicata nel maggio 2020, la Commissione europea si è posta, tra l'altro, l'obiettivo di ampliare la rete Natura 2000, nonché obiettivi ambiziosi per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai
sensi della direttiva Habitat**

(2021/C 496/01)

INDICE

	<i>Pagina</i>
INTRODUZIONE GENERALE	3
1. CONTESTO	4
2. ARTICOLO 12	5
2.1 Considerazioni giuridiche generali	6
2.2 Provvedimenti necessari per un regime di rigorosa tutela	8
2.2.1 Provvedimenti atti a istituire e attuare in modo efficace un regime di rigorosa tutela	8
2.2.2 Provvedimenti atti a garantire uno stato di conservazione soddisfacente	10
2.2.3 Provvedimenti relativi alle situazioni descritte nell'articolo 12	11
2.2.4 Disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), in relazione alle attività continuative	14
2.3 Disposizioni specifiche di tutela di cui all'articolo 12	19
2.3.1 Cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie di cui all'allegato IV, lettera a)	19
2.3.2 Perturbazione deliberata delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione	21
2.3.3 Distruzione o raccolta deliberata di uova nell'ambiente naturale	24
2.3.4 Deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo	24
2.3.5 Possesso, trasporto, commercializzazione, ovvero scambio e offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale	34
2.3.6 Sistema di sorveglianza delle catture e delle uccisioni accidentali delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a)	34
3. ARTICOLO 16	38
3.1 Considerazioni giuridiche generali	38
3.1.1 Obbligo di garantire il pieno, chiaro e preciso recepimento dell'articolo 16	38
3.1.2 Applicazione generale appropriata delle deroghe	40
3.2 Un sistema scrupolosamente controllato per la concessione di deroghe: le tre prove	41
3.2.1 Dimostrazione di una delle motivazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a e) (prova 1)	43

	3.2.2	Assenza di un'altra soluzione valida (prova 2)	53
	3.2.3	Impatto di una deroga sullo stato di conservazione (prova 3)	55
3.3		Considerazioni aggiuntive	59
	3.3.1	Il ruolo dei piani d'azione per le specie	59
	3.3.2	Valutazione d'impatto per piani/progetti e tutela delle specie	59
	3.3.3	Il ruolo delle misure di compensazione	61
	3.3.4	Deroghe multispecie	61
	3.3.5	«Carattere temporaneo»: come affrontare la colonizzazione dei siti in via di sviluppo da parte delle specie elencate nell'allegato IV	61
3.4		Monitoraggio e comunicazione e delle deroghe	63
	3.4.1	Monitoraggio degli impatti delle deroghe	63
	3.4.2	Obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3	64
ALLEGATO I:		RIFERIMENTI DEI CASI GIUDIZIARI	65
ALLEGATO II:		ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI CONTEMPLATE DAGLI ALLEGATI II, IV E V	67
ALLEGATO III:		ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA HABITAT - LESEMPIO DEL LUPO	87

INTRODUZIONE GENERALE

Perché un documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali?

Il primo documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat ⁽¹⁾ è stato pubblicato nel 2007. Il suo obiettivo era quello di aiutare a comprendere meglio le disposizioni per la tutela delle specie e i termini specifici utilizzati.

In seguito al controllo dell'adeguatezza delle direttive UE sulla tutela della natura (2014-2016), la Commissione europea ha adottato il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ⁽²⁾ allo scopo di promuovere un'attuazione delle direttive migliore, più intelligente e più efficace sotto il profilo dei costi. L'azione 1 del piano d'azione richiedeva un aggiornamento di questo documento di orientamento. Ciò è stato ritenuto necessario alla luce delle ultime sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e per garantire una migliore coerenza con i più ampi obiettivi socioeconomici.

Il presente documento di orientamento è il risultato del processo di revisione: tiene conto dell'esperienza pratica acquisita dall'attuazione delle disposizioni in materia di tutela delle specie della direttiva Habitat negli anni successivi alla pubblicazione del primo documento di orientamento.

Scopo del documento di orientamento

Il presente documento si concentra sugli obblighi derivanti dagli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat. Essi stabiliscono un regime di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva, pur ammettendo deroghe a tali disposizioni in determinate condizioni. Il documento si basa principalmente su sentenze pertinenti della CGUE e su esempi di sistemi di tutela delle specie in vigore in vari Stati membri.

Il documento è destinato alle autorità nazionali, regionali e locali, agli organismi di conservazione e ad altre organizzazioni responsabili dell'attuazione della direttiva Habitat o coinvolte in essa, nonché ai portatori di interessi. Il suo scopo è di assisterli nell'elaborazione di modalità efficaci e pragmatiche di applicazione delle disposizioni, garantendo nel contempo il pieno rispetto del quadro giuridico. Gli Stati membri e i principali portatori di interessi sono stati consultati su varie bozze del documento e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Limiti del documento di orientamento

Il presente documento di orientamento illustra l'interpretazione della Commissione delle disposizioni pertinenti della direttiva, ma non è di per sé un testo legislativo; non introduce nuove norme ma fornisce indicazioni sull'applicazione di quelle esistenti. Solo la CGUE è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell'UE.

Il documento di orientamento, che sarà ulteriormente aggiornato a intervalli regolari, dovrebbe essere letto alla luce della giurisprudenza emergente su questo argomento e anche dell'esperienza derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 16 negli Stati membri.

Struttura del documento

Il documento è suddiviso in tre capitoli principali. Il capitolo 1 esamina il luogo di tutela delle specie nell'ambito del regime generale della direttiva Habitat. Il capitolo 2 esamina più approfonditamente le disposizioni giuridiche pertinenti dell'articolo 12 della direttiva. Il capitolo 3 esamina le possibilità di deroga ai sensi dell'articolo 16.

I punti chiave derivanti dalle analisi sono sintetizzati (in corsivo) all'inizio di ogni sezione. Nell'allegato I figurano i riferimenti completi ai procedimenti giudiziari citati nel testo. L'allegato II riporta l'elenco delle specie animali oggetto delle disposizioni sulla tutela delle specie. L'allegato III fornisce un esempio, nel caso del lupo, di come il documento di orientamento può essere applicato.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

1. CONTESTO

1.1. Conservazione delle specie ai sensi della direttiva 92/43/CEE

(1-1) L'articolo 2, paragrafo 1, definisce l'obiettivo generale della direttiva Habitat, che è di «contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato».

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, le misure adottate a norma della direttiva «sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario». Tali misure, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, «tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali»⁽³⁾.

Pertanto l'obiettivo primario della direttiva Habitat è il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di tutti gli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. L'articolo 1, lettera i), della direttiva definisce cosa si intende per «stato di conservazione soddisfacente» per le specie⁽⁴⁾.

(1-2) Per raggiungere questo obiettivo, la direttiva contiene due serie principali di disposizioni. La prima riguarda la conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie (articoli da 3 a 11), e la seconda la tutela delle specie (articoli da 12 a 16).

(1-3) Le disposizioni relative alla tutela delle specie (articoli da 12 a 16) si applicano all'intera area di ripartizione naturale delle specie presenti negli Stati membri, sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000. Queste disposizioni sono complementari a quelle che regolano i siti Natura 2000, che si concentrano sulla protezione degli habitat naturali e delle aree essenziali degli habitat delle specie protette elencate nell'allegato II della direttiva.

(1-4) Una direttiva è vincolante per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei metodi per raggiungerlo. La giurisprudenza consolidata chiarisce che il recepimento nel diritto nazionale deve essere chiaro e preciso, fedele e caratterizzato da efficacia cogente incontestabile (cfr. CGUE, cause C-363/85, C-361/88, C-159/99 punto 32, C-415/01 punto 21, C-58/02, C-6/04 punti 21, 25 e 26, C-508/04 punto 80).

(1-5) L'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della direttiva dovrebbero anche tener conto del **principio della precauzione**, come stabilito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che mira a garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente attraverso decisioni preventive in caso di rischio.

(1-6) È anche importante sottolineare che l'attuazione delle disposizioni sulla tutela delle specie della direttiva richiede **un approccio per specie**. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare sempre le loro misure di attuazione alla luce dell'obiettivo da raggiungere, delle specie interessate e delle circostanze relative a ciascun caso.

(1-7) Questi concetti di flessibilità e proporzionalità non devono essere fraintesi. Essi non riducono l'obbligo degli Stati membri di agire in modo efficace, ma concedono invece alle autorità un margine di manovra sufficiente per adattare le loro modalità di attuazione alle circostanze specifiche (in termini di stato di conservazione, ma anche sotto il profilo sociale, economico e culturale).

⁽³⁾ L'articolo 2, paragrafo 3, si riflette, per esempio, nelle disposizioni dell'articolo 16, che prevede una possibilità di deroga al rigoroso regime di tutela delle specie, tra l'altro, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. L'articolo 2, paragrafo 3, non fornisce tuttavia una base giuridica supplementare per derogare alle disposizioni obbligatorie della direttiva. Si veda, nell'ambito della scelta dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, la sentenza del 7 novembre 2000, *First Cooperate Shipping*, C-371/98, ECLI:EU:C:2000:600, punto 25.

⁽⁴⁾ Cfr. anche *Reporting under Article 17 of the Habitats Directive — Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013–2018*, pag. 7, https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

(1-8) Secondo la Corte, «gli art[icoli] 12, 13 e 16 della direttiva [H]abitat formano un complesso coerente di norme volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate, di modo che ogni deroga incompatibile con tale direttiva costituirebbe una violazione sia dei divieti posti dagli art[icoli] 12 o 13 di essa, sia della norma secondo cui le deroghe possono essere consentite in conformità all'art[icolo] 16 della stessa direttiva»⁽⁵⁾. La Corte ha inoltre precisato che «gli art[icoli] 12-14 e 15, lett[ere] a) e b), della direttiva costituiscono un complesso coerente di norme che impongono agli Stati membri di istituire regimi di tutela rigorosi delle specie animali e vegetali interessate»⁽⁶⁾. Qualunque sia l'approccio adottato per l'attuazione di queste disposizioni, sarà necessario rispettare l'obiettivo generale della direttiva, vale a dire garantire la biodiversità e mantenere o ripristinare, in uno stato soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di interesse comunitario.

L'area di ripartizione naturale di specie e habitat: un concetto dinamico

(1-9) L'area di ripartizione naturale descrive a grandi linee i limiti territoriali entro i quali si trova l'habitat o la specie. Essa non coincide con le località precise (l'area effettivamente occupata) o il territorio in cui un habitat, una specie o una sottospecie è presente in modo permanente. Tali località o territori effettivi potrebbero essere frammentati o disgiunti (ossia gli habitat e le specie potrebbero non essere distribuiti uniformemente) all'interno della loro area di ripartizione naturale. Se la ragione della disgiunzione risulta essere naturale, ossia è causata da fattori ecologici, le località isolate non dovrebbero essere considerate come un'area di ripartizione naturale continua. Per esempio, per una specie alpina, l'area può essere costituita dalle Alpi e dai Pirenei ma non dalle pianure situate tra di loro. L'area di ripartizione naturale include tuttavia aree che non sono utilizzate in modo permanente: ad esempio, per le specie migratrici l'area di ripartizione comprende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o soggiorna temporaneamente, o che attraversa o sorvola in un momento qualunque della sua normale rotta migratoria⁽⁷⁾.

(1-10) Un'area di ripartizione naturale non è statica ma dinamica: può ridursi ed espandersi. Un'area di ripartizione naturale può costituire uno degli aspetti per la valutazione delle condizioni di un habitat o di una specie. Se l'area di ripartizione naturale non è di dimensioni sufficienti a consentire l'esistenza a lungo termine di quell'habitat o di quella specie, gli Stati membri sono invitati a definire un valore di riferimento per un'area di ripartizione naturale che consenta condizioni soddisfacenti e ad adoperarsi a tale scopo, per esempio favorendo l'espansione dell'area attuale.

(1-11) Quando una specie o un habitat si diffonde autonomamente in una nuova area o un nuovo territorio, o quando una specie è stata reintrodotta nella sua precedente area di ripartizione naturale (in conformità delle norme di cui all'articolo 22 della direttiva Habitat), tale territorio deve essere considerato parte dell'area di ripartizione naturale. Allo stesso modo, ripristinare o ricreare o gestire aree di habitat, come pure certe pratiche agricole e silvicole, può contribuire all'espansione di un'area di ripartizione naturale di un habitat o di una specie. Tuttavia gli esemplari o le popolazioni selvatiche di una specie animale introdotti deliberatamente o accidentalmente dall'uomo in luoghi in cui non hanno mai vissuto naturalmente, o dove non si sarebbero diffusi naturalmente in un futuro prevedibile, dovrebbero essere considerati al di fuori della loro area di ripartizione naturale e di conseguenza esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

2. ARTICOLO 12

Testo dell'articolo 12

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

⁽⁵⁾ Sentenza del 20 ottobre 2005, *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, punto 112, e sentenza del 10 gennaio 2006, *Commissione/Germania*, causa C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3, punto 66.

⁽⁶⁾ Sentenza del 10 maggio 2007, *Commissione/Repubblica d'Austria*, causa C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274, punto 109.

⁽⁷⁾ Cfr. anche l'articolo 1 della convenzione di Bonn.

(2-1) L'articolo 12 riguarda la tutela delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a). L'articolo si applica in tutta l'area di ripartizione naturale delle specie all'interno dell'UE e mira ad affrontare le minacce dirette a loro, piuttosto che ai loro habitat, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

(2-2) L'allegato IV, lettera a), comprende un'ampia varietà di specie, dai grandi vertebrati ampiamente diffusi ai piccoli invertebrati con aree di ripartizione molto ridotte. Alcune specie sono inoltre elencate nell'allegato II e quindi beneficiano anche di misure volte alla conservazione dei loro habitat all'interno di zone speciali di conservazione (articoli da 3 a 10). Altre, tuttavia, figurano solo nell'allegato IV, lettera a), il che significa che per loro l'articolo 12 (per le specie animali) e l'articolo 13 (per le specie vegetali) stabiliscono le principali disposizioni per raggiungere l'obiettivo di conservazione della direttiva indicato nell'articolo 2.

(2-3) Prima di esaminare in dettaglio le disposizioni dell'articolo 12, vale la pena ricordare alcune considerazioni giuridiche generali che sono state formulate dalla CGUE.

2.1. Considerazioni giuridiche generali

Il recepimento dell'articolo 12 nel diritto nazionale deve essere completo, chiaro e preciso. Le disposizioni nazionali devono essere sufficientemente specifiche per soddisfare i requisiti della direttiva.

(2-4) L'attuazione effettiva dell'**articolo 12 della direttiva Habitat richiede un recepimento completo, chiaro e preciso da parte degli Stati membri**. Secondo la giurisprudenza consolidata, «le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto» ⁽⁸⁾.

(2-5) Secondo la Corte, «è vero che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale del suo contenuto in una disposizione di legge espressa e specifica e può trovare realizzazione, in forza del suo contenuto, in una situazione giuridica generale, ma solo a condizione che quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa» ⁽⁹⁾. La Corte ha costantemente affermato che, per garantire l'esigenza di certezza del diritto, i singoli dovrebbero poter contare su una situazione giuridica chiara e precisa, che consenta loro di sapere esattamente quali sono i loro diritti e di difenderli, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali ⁽¹⁰⁾.

La legislazione può sancire vari tipi di restrizioni in forme diverse. Tuttavia, qualunque sia la forma utilizzata, questa deve essere sufficientemente chiara, precisa e rigorosa. Per esempio, il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari laddove è probabile che produca effetti nocivi sull'equilibrio della natura è stato ritenuto non esprimere, in modo sufficientemente chiaro, preciso e rigoroso, la necessità di vietare il deterioramento dei siti di riproduzione o delle aree di riposo degli animali tutelati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ⁽¹¹⁾.

(2-6) Qualsiasi disposizione che stabilisca un quadro di tutela rigorosa dovrebbe riferirsi specificamente alle specie di cui all'allegato IV e soddisfare tutte le prescrizioni di cui all'articolo 12. La Corte ⁽¹²⁾ ne ha sottolineato l'importanza nella causa *Caretta caretta* (tartaruga marina). Il governo ellenico, invitato dalla Corte a precisare le disposizioni vigenti del proprio ordinamento giuridico «che riteneva idonee a soddisfare le esigenze imposte dall'art[icolo] 12 [...] si è limitato ad elencare una serie di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi, senza indicare alcuna specifica disposizione idonea a soddisfare le dette esigenze».

⁽⁸⁾ Cfr. in particolare la sentenza del 20 ottobre 2005, *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, punto 27, ma anche le sentenze seguenti: 30 maggio 1991, *Commissione/Germania*, causa C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, punti 18 e 24; 19 settembre 1996, *Commissione/Grecia*, causa C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341, punto 13; 19 maggio 1999, *Commissione/Francia*, causa C-225/97, ECLI:EU:C:1999:252, punto 37; 10 maggio 2001, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-144/99, ECLI:EU:C:2001:257, punto 21; 17 maggio 2001, *Commissione/Italia*, causa C-159/99, ECLI:EU:C:2001:278, punto 32.

⁽⁹⁾ A titolo di esempio: *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, ECLI:EU:C:2005:372, punto 21.

⁽¹⁰⁾ Cfr. a tale proposito: causa 29/84, *Commissione/Germania*, ECLI:EU:C:1985:229, punto 23; causa 363/85, *Commissione/Italia*, ECLI:EU:C:1987:196, paragrafo 7; e causa C-57/89, *Commissione/Germania*, ECLI:EU:C:1991:225, paragrafo 18.

⁽¹¹⁾ *Commissione/Germania*, causa C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3, punti 67 e 68.

⁽¹²⁾ Cfr. sentenza del 30 gennaio 2002, *Commissione/Grecia*, causa C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60, punto 29.

Dato il carattere specifico dell'articolo 12, la Corte ha stabilito che le disposizioni legislative o amministrative di carattere generale, ad esempio una semplice ripetizione della formulazione dell'articolo 12 nella legislazione nazionale, non sempre soddisfano le esigenze di protezione delle specie o garantiscono l'effettiva attuazione dell'articolo 12. Il recepimento formale dell'articolo 12 nella legislazione nazionale non è di per sé sufficiente a garantire la sua efficacia. Deve essere completato da ulteriori disposizioni di attuazione per garantire una rigorosa tutela basata sulle particolarità, le minacce e i problemi specifici affrontati dalle specie o dai gruppi di specie di cui all'allegato IV.

(2-7) Nel recepire la direttiva gli Stati membri devono rispettare il significato dei termini e dei concetti utilizzati dalla stessa per garantirne l'uniformità di interpretazione e applicazione⁽¹³⁾. Ciò implica anche che le misure nazionali di recepimento dovrebbero garantire la piena applicazione della direttiva senza modificarne i termini, applicare selettivamente le sue disposizioni o aggiungere deroghe o condizioni supplementari non previste dalla direttiva⁽¹⁴⁾.

Come ha osservato la Corte, «l'accuratezza del recepimento è particolarmente importante in un caso, come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, agli Stati membri [...]. Ne consegue che, nell'ambito della direttiva [H]abitat, che stabilisce norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa»⁽¹⁵⁾.

Per esempio, si ritiene che il recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), che vieta solo il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo che sono «chiaramente percepibili» o «perfettamente noti e identificati come tali», o che vieta solo il deterioramento o la distruzione deliberati dei siti di riproduzione o delle aree di riposo⁽¹⁶⁾, modifichi la sostanza dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e ne limiti l'ambito di applicazione. Questa disposizione impone agli Stati membri di proibire la distruzione, deliberata o meno, di *tutti* i siti di riproduzione e di riposo, e non solo quelli ben noti. Essa esclude inoltre l'esenzione degli atti leciti dal divieto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Questo tipo di recepimento è quindi incompatibile con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), poiché non vieta la distruzione, deliberata o meno, di *tutti* i siti di riproduzione e di riposo.

(2-8) Inoltre semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo imposto agli Stati membri, destinatari di una direttiva, dall'articolo 189 del trattato⁽¹⁷⁾. Un altro procedimento giudiziario ha rafforzato tale decisione⁽¹⁸⁾. La sola esistenza di una giurisprudenza nazionale, senza una specifica disposizione di legge, non può essere considerata un valido adempimento dell'obbligo di recepire pienamente una direttiva. Per contro, «un inadempimento può derivare dall'esistenza di una prassi amministrativa che viola il diritto comunitario, anche se la normativa nazionale vigente è, di per sé, compatibile con tale diritto»⁽¹⁹⁾.

1 — Giurisprudenza della CGUE: la causa *Caretta caretta* (tartaruga marina) di Zante

Quella nella causa *Caretta caretta* (Commissione/Grecia, causa C-103/00) è stata la prima sentenza sull'applicazione dell'articolo 12 della direttiva Habitat per una specie specifica. Prima di tale sentenza, la Corte non aveva mai dato un'interpretazione sull'applicazione e la portata di tale articolo.

La tartaruga marina (*Caretta caretta*) figura negli allegati II e IV della direttiva Habitat quale specie animale di interesse comunitario che richiede una rigorosa tutela. Il golfo di Laganas, sull'isola di Zante, è il più importante sito di riproduzione di questa tartaruga nel Mediterraneo ed è anche un sito Natura 2000.

Nel 1998 varie organizzazioni non governative hanno denunciato i molteplici problemi che incombono sulla specie a Zante, compresi l'uso incontrollato delle spiagge dell'isola e del mare circostante per attività legate al turismo, la costruzione abusiva di edifici, l'uso di ciclomotori sulle spiagge e altre attività con impatti potenzialmente negativi su queste tartarughe.

⁽¹³⁾ Ad esempio, sentenza del 28 marzo 1990, procedimento penale contro G. Vessoso e G. Zanetti, cause riunite C-206/88 e C-207/88, ECLI:EU:C:1990:145.

⁽¹⁴⁾ Sentenza del 13 febbraio 2003, *Commissione/Lussemburgo*, causa C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95, punto 28.

⁽¹⁵⁾ Cfr., ad esempio, *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, ECLI:EU:C:2005:372, punti 25 e 26, e *Commissione/Germania*, causa C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3, punti 59 e 60.

⁽¹⁶⁾ Cfr. anche *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, ECLI:EU:C:2005:372, punto 79.

⁽¹⁷⁾ A titolo di esempio: sentenza del 23 febbraio 1988, *Commissione/Italia*, causa 429/85, ECLI:EU:C:1988:83, punto 12; sentenza dell'11 novembre 1999, *Commissione/Italia*, causa C-315/98, ECLI:EU:C:1999:551, punto 10; sentenza del 13 febbraio 2003, *Commissione/Lussemburgo*, causa C-75/01, punto 28, ECLI:EU:C:2003:95.

⁽¹⁸⁾ *Commissione/Austria*, causa C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274, punto 80; sentenza del 15 marzo 2012, *Commissione/Polonia*, causa C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146, punto 28.

⁽¹⁹⁾ Sentenza del 14 giugno 2007, *Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punto 22.

La Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire informazioni sui provvedimenti presi per proteggere la specie sull'isola. Sulla base di queste informazioni e delle constatazioni dei servizi della Commissione durante le visite di ispezione, è stata avviata una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in quanto la Grecia non aveva adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva Habitat. Nel corso del procedimento precontenzioso, le autorità greche hanno sostenuto che erano stati adottati o stavano per essere adottati e attuati tutti i provvedimenti atti a garantire la tutela della tartaruga.

A seguito di una valutazione aggiornata da parte della Commissione nel 1999, la situazione è stata ritenuta ancora inadeguata e il caso è stato deferito alla Corte di giustizia. Più specificamente, la Commissione ha sostenuto che la Grecia aveva violato l'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva Habitat, in primo luogo non adottando un quadro giuridico volto a garantire la rigorosa tutela della *Caretta caretta* da qualsiasi perturbazione deliberata durante il periodo di riproduzione e da qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione e, in secondo luogo, non adottando provvedimenti concreti ed efficaci sul campo per evitare tali problemi.

Il 30 gennaio 2002 la Corte ha accolto le argomentazioni della Commissione e ha condannato la Grecia per non aver istituito e attuato un regime efficace di rigorosa tutela della tartaruga marina *Caretta caretta* a Zante. In particolare, le autorità greche non avevano adottato i provvedimenti necessari per evitare la perturbazione della specie nel periodo di riproduzione e per impedire attività potenzialmente in grado di deteriorare o distruggere i suoi siti di riproduzione.

Dopo la seconda sentenza è stato istituito un nuovo consiglio di gestione per sorvegliare le spiagge di riproduzione e fare da collegamento con le autorità locali (prefettura, comuni, polizia, autorità portuale, autorità per i terreni pubblici). Sono stati inoltre firmati dei codici di condotta con le ONG, gli operatori economici e i proprietari terrieri. In seguito alla valutazione dei nuovi provvedimenti adottati per tutelare la specie, la Commissione ha ritenuto che la Grecia si fosse conformata alla sentenza della Corte e il 27 giugno 2007 ha deciso di archiviare il procedimento.

2.2. Provvedimenti necessari per un regime di rigorosa tutela

(2-9) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat obbliga gli Stati membri ad adottare «i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime [efficace] di rigorosa tutela» delle specie di cui all'allegato IV nella loro area di ripartizione naturale. La formulazione impiegata solleva diversi dubbi circa la definizione di alcuni termini. Pur stabilendo chiaramente i divieti, la direttiva non definisce in dettaglio per esempio cosa si intende per provvedimenti «necessari» o per un «regime» di rigorosa tutela.

(2-10) È dunque importante ricordare che l'interpretazione e l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), dovrebbero tenere conto dell'obiettivo della direttiva quale stabilito all'articolo 2. La direttiva concede quindi un certo margine di manovra agli Stati membri nell'istituire un «regime» di rigorosa tutela delle specie elencate nell'allegato IV. Tuttavia questo potere discrezionale è soggetto a limitazioni e deve rispettare una serie di requisiti minimi, come illustrato di seguito.

2.2.1. Provvedimenti atti a istituire e attuare in modo efficace un regime di rigorosa tutela

La piena ed efficace applicazione dell'articolo 12 richiede: 1) l'istituzione di un quadro giuridico coerente per il regime di rigorosa tutela; 2) provvedimenti concreti per garantirne l'effettivo rispetto sul campo; e 3) l'applicazione di un insieme di provvedimenti coerenti e coordinati di natura preventiva.

(2-11) La piena ed efficace **applicazione dell'articolo 12 richiede**, da un lato, **l'istituzione di un quadro giuridico coerente**, ossia l'adozione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specifiche per vietare effettivamente le attività indicate all'articolo 12, e, dall'altro, **l'applicazione di provvedimenti concreti per garantire il rispetto di queste disposizioni** sul campo ai fini della tutela delle specie elencate nell'allegato IV. Questa doppia garanzia è fondamentale per l'applicazione dell'articolo 12.

La Corte ha confermato tale approccio nelle cause C-103/00 (relativa alla tutela della *Caretta caretta* a Zante ⁽²⁰⁾), C-518/04 (relativa alla tutela della *Vipera schweizeri* a Milo ⁽²¹⁾), C-183/05 (relativa alla tutela di diverse specie dell'allegato IV in Irlanda ⁽²²⁾), C-383/09 (relativa alla tutela del *Cricetus cricetus* in Francia ⁽²³⁾) e C-504/14 (relativa alla tutela della *Caretta caretta* nella zona di Kyparissia ⁽²⁴⁾).

(2-12) Quindi l'articolo 12, paragrafo 1, richiede sia l'istituzione sia l'attuazione di un regime di rigorosa tutela che vieti effettivamente le attività ivi elencate. Un adeguato regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV richiede quindi anche **un insieme di provvedimenti coerenti e coordinati di natura preventiva**. Ciò dovrebbe valere anche, se del caso, per il coordinamento transfrontaliero tra Stati membri limitrofi, in particolare quando condividono la stessa popolazione di una specie protetta.

Nella causa *Cricetus cricetus* (C-383/09) la Corte ha dichiarato che la trasposizione della disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), impone, oltre all'adozione di un contesto normativo completo, l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche e l'adozione di misure di prevenzione coerenti e coordinate ⁽²⁵⁾ (cfr. anche la causa C-518/04 ⁽²⁶⁾ e la causa C-183/05 ⁽²⁷⁾). Un tale regime di rigorosa tutela deve quindi consentire di evitare efficacemente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat (cfr. causa C-103/00 ⁽²⁸⁾).

Nella causa *Skydda Skogen* (C-473/19 e C-474/19), la Corte ha confermato che è effettivamente importante, ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva Habitat, che le autorità competenti siano in grado di prevedere le attività che sarebbero dannose per le specie protette da tale direttiva, indipendentemente dal fatto che l'oggetto dell'attività in questione consista o meno nell'uccisione o nella perturbazione di tali specie ⁽²⁹⁾.

(2-13) Ciò deriva direttamente dall'espressione «regime di rigorosa tutela» e tiene anche conto della necessità di stabilire un legame tra i provvedimenti adottati e gli obiettivi dell'articolo 12 e della direttiva in generale. **Tali provvedimenti devono contribuire all'obiettivo di conservare la specie a lungo termine o di ripristinarne la popolazione nel suo habitat, e devono essere fatti rispettare efficacemente.**

Questa interpretazione è confermata dai considerando 3 ⁽³⁰⁾ e 15 ⁽³¹⁾ della direttiva, che fanno riferimento alla promozione delle attività umane e alle misure di gestione come necessarie per mantenere o ripristinare le specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Di per sé, i considerando non hanno alcun effetto giuridico vincolante e non possono mai prevalere sulle disposizioni sostanziali della direttiva, ma danno una chiara indicazione degli intenti. Così, anche se la Corte non li utilizza per fondare direttamente una sentenza, visti e considerando sono comunque spesso utilizzati come aiuto nell'interpretazione delle disposizioni sostanziali del diritto secondario ⁽³²⁾.

(2-14) La necessità di provvedimenti concreti, coerenti e coordinati di natura preventiva per attuare il requisito di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV non implica necessariamente la creazione di nuove strutture o procedure di autorizzazione a livello nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda i progetti che potrebbero interessare una specie di cui all'allegato IV, gli Stati membri possono adattare le procedure di pianificazione esistenti affinché soddisfino le prescrizioni dell'articolo 12. Ciò significa che, in uno Stato membro, la valutazione dell'impatto sulle specie e sui loro siti di riproduzione e aree di riposo può essere integrata nei processi decisionali esistenti a vari livelli, comprese, per esempio, le decisioni di riassetto del territorio o le procedure di valutazione dell'impatto ambientale per piani e progetti.

⁽²⁰⁾ *Commissione/Grecia*, causa C-103/00. Cfr. anche la sentenza del 17 gennaio 1991, *Commissione/Italia*, causa C-157/89, ECLI:EU:C:1991:22, punto 14, che riguarda l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli).

⁽²¹⁾ Sentenza del 16 marzo 2006, *Commissione/Grecia*, causa C-518/04, ECLI:EU:C:2006:183.

⁽²²⁾ Sentenza dell'11 gennaio 2007, *Commissione/Irlanda*, causa C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14.

⁽²³⁾ Sentenza del 9 giugno 2011, *Commissione/Francia*, causa C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369.

⁽²⁴⁾ Sentenza del giovedì 10 novembre 2016, *Commissione/Grecia*, causa C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847.

⁽²⁵⁾ *Commissione/Francia*, causa C-383/09, punti 19 e 20.

⁽²⁶⁾ *Commissione/Grecia*, causa C-518/04, punto 16.

⁽²⁷⁾ *Commissione/Irlanda*, causa C-183/05, punti 29 e 30.

⁽²⁸⁾ *Commissione/Grecia*, causa C-103/00, punto 39.

⁽²⁹⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 76.

⁽³⁰⁾ «[Considerando] che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane».

⁽³¹⁾ «[C]onsiderando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni».

⁽³²⁾ Ad esempio, *Commissione/Germania*, causa C-57/89.

Per quanto riguarda le attività continuative, gli Stati membri possono utilizzare procedure di pianificazione, normative o codici di migliori pratiche (che devono essere sufficientemente dettagliati e chiari) come strumenti per attuare le disposizioni dell'articolo 12. Tuttavia, come esposto nella sezione 2.3.4., tali approcci e strumenti vanno a integrare, piuttosto che a sostituire, la tutela legale formale.

2 — Esempi di buone pratiche Autorizzazione ambientale dei progetti, valutazione dell'impatto e rigorosa tutela delle specie in Francia

Dal 2017 il codice ambientale francese (articolo L181-1) prevede che per i progetti che hanno un impatto sull'ambiente sia necessario ottenere un'autorizzazione ambientale (la nomenclatura indica i tipi di progetti interessati). L'obiettivo dell'autorizzazione è garantire che i progetti siano conformi alle normative ambientali pertinenti (acqua, rischi ambientali, biodiversità, paesaggio ecc.), comprese le disposizioni sulla rigorosa tutela delle specie ai sensi della direttiva Habitat.

In questo contesto, è necessaria una valutazione dell'impatto, basata su studi ecologici, che può a sua volta aiutare a definire i provvedimenti necessari per evitare e ridurre gli impatti sulle specie protette. Di fatto, il primo obiettivo è quello di rispettare i divieti relativi alle specie protette. Se questo non è possibile, ed è dunque necessaria una deroga al regime di rigorosa tutela, deve essere condotto uno studio approfondito che dimostri il rispetto delle condizioni per la concessione di una deroga. Il caso è valutato dal consiglio nazionale per la tutela della natura. L'autorizzazione ambientale può essere concessa solo se il progetto è pienamente conforme a tutte le normative ambientali pertinenti.

Una volta autorizzato, il progetto è sottoposto a controlli amministrativi e sul campo, per verificare che le disposizioni dell'autorizzazione siano rispettate.

2.2.2. Provvedimenti atti a garantire uno stato di conservazione soddisfacente

I provvedimenti di rigorosa tutela adottati ai sensi dell'articolo 12 devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale della direttiva, ossia il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.

(2-15) L'interpretazione dell'articolo 12 deve prendere in considerazione l'obiettivo della direttiva Habitat di cui all'articolo 2, che si applica indistintamente agli habitat e alle specie elencati in tutti gli allegati. Di conseguenza **i provvedimenti di rigorosa tutela adottati ai sensi dell'articolo 12 dovrebbero garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV, oppure contribuire a detto mantenimento o ripristino.**

(2-16) L'articolo 12 deve inoltre essere interpretato alla luce dell'articolo 1, lettera i), che definisce lo stato di conservazione soddisfacente di una specie. Ciò implica che i provvedimenti da adottare devono essere decisi in base alle circostanze particolari di ogni situazione e tenendo conto della specificità di ogni specie. Per esempio, le caratteristiche di una specie, come il suo stato di conservazione, possono giustificare provvedimenti di tutela più specifici o intensi.

Nella causa *Cricetus cricetus* (C-383/09, punti 37 e 25), la Corte ha dichiarato che i provvedimenti attuati «non erano sufficienti ad evitare concretamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo del criceto comune». La Corte ha ritenuto che «[n]onostante l'applicazione dei provvedimenti indicati nel progetto di ripristino in favore del [criceto comune] (2007-2011) e nonostante gli impegni di ognuna delle parti coinvolte nella salvaguardia della specie, i risultati biologici ottenuti ad oggi sono insufficienti ai fini della salvaguardia di tale specie in Francia». Pertanto «è tassativo che le disposizioni in favore del criceto comune siano nettamente e rapidamente migliorate al fine di ottenere a breve termine risultati biologici che attestino il ripristino della specie». Ciò significa che il regime di rigorosa tutela deve essere adattato alle necessità e allo stato di conservazione della specie.

3 — Orientamenti complementari: piani d'azione dell'UE per specie selezionate

Dal 2008 la Commissione europea ha sostenuto lo sviluppo di diversi piani d'azione dell'UE per specie selezionate elencate nella direttiva Habitat. I piani sono destinati a essere utilizzati come strumento per individuare e rendere prioritari i provvedimenti atti a ripristinare le popolazioni di queste specie in tutta la loro area di ripartizione all'interno dell'UE. Essi forniscono informazioni sullo stato, l'ecologia, le minacce e le attuali misure di conservazione per ogni specie ed elencano le azioni chiave che sono necessarie per migliorare il loro stato di conservazione negli Stati membri dell'UE e per conformarsi ad altre normative dell'UE pertinenti. Ogni piano è il risultato di un ampio processo di consultazione con i singoli esperti dell'UE:

- piano d'azione per la conservazione del rospo ostetrico comune nell'UE;
- piano d'azione per la conservazione della farfalla *Colias myrmidone* nell'UE;
- piano d'azione per la conservazione dello scoiattolo di terra europeo nell'UE;
- piano d'azione per la conservazione di tutte le specie di pipistrelli nell'UE (2018-2024);
- piano d'azione paneuropeo per lo storione.

I piani sono destinati ad assistere gli Stati membri nella conservazione di queste specie, anche se non sono documenti giuridicamente vincolanti e non impongono agli Stati membri impegni supplementari rispetto a quelli legali previsti dalla direttiva.

I piani d'azione preparati sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/index_en.htm

4 — Buone pratiche: conservazione dell'orso cantabrico in Spagna

In Spagna esistono tre grandi carnivori: la lince iberica (*Lynx pardinus*), l'orso bruno (*Ursus arctos*) e il lupo (*Canis lupus*). Come in altri paesi europei, le ultime due specie sono perseguitate da secoli.

A metà del XX secolo la popolazione di orsi della cordigliera cantabrica era composta da appena 60-70 esemplari, divisi in due sottopopolazioni. Un'altra piccola popolazione di 20-30 esemplari viveva nei Pirenei. La strategia spagnola per la conservazione dell'orso cantabrico è stata adottata nel 1999 e aggiornata nel 2019. La strategia per le popolazioni di orsi dei Pirenei (reintrodotta nei Pirenei francesi con alcuni esemplari anche sul versante spagnolo) è stata approvata nel 2007. Tra le altre cose, queste strategie includono misure di attuazione dell'articolo 12 della direttiva Habitat.

Nel 1992 è stato approvato il primo progetto LIFE per il recupero delle due sottopopolazioni della cordigliera cantabrica. Da allora su tutta l'area di distribuzione nel nord della penisola iberica sono stati condotti 26 progetti incentrati direttamente o indirettamente sugli orsi. Questi progetti riguardavano per lo più la cordigliera cantabrica e la Galizia, e alcuni i Pirenei. L'obiettivo era quello di migliorare l'habitat, porre fine al bracconaggio, ottenere il sostegno e il coinvolgimento delle popolazioni e degli attori locali attraverso la sensibilizzazione, migliorare la connettività tra le popolazioni, lottare contro l'avvelenamento e incoraggiare l'espansione delle popolazioni.

Grazie all'appoggio del governo nazionale, di quello regionale e delle ONG, i progetti nella cordigliera cantabrica hanno avuto un notevole successo. Anche l'atteggiamento degli abitanti nei confronti dell'orso è migliorato e il bracconaggio è ormai quasi completamente scomparso. La popolazione attuale è stimata a 270-310 orsi ⁽³³⁾ ed è in crescita.

2.2.3. Provvedimenti relativi alle situazioni descritte nell'articolo 12

I provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 12 sono limitati dal contenuto dei divieti e degli altri obblighi prescritti da tale articolo. Ciò può includere l'adozione e l'attuazione di misure preventive che anticipano e affrontano le minacce e i rischi che una specie può incontrare.

⁽³³⁾ Per ulteriori informazioni, cfr.:

Estrategia para la conservación del oso pardo Ursus arctos en la Cordillera Cantábrica, <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-oso-cantabrico.aspx>;

Estrategia para la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en los Pirineos, <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estr-oso-pirineos.aspx>

(2-17) La portata e il tipo di provvedimenti adottati per istituire un regime di rigorosa tutela sono limitati dall'elenco dei divieti e degli altri obblighi di cui all'articolo 12 (si veda anche la sezione 2.3). Di conseguenza i provvedimenti adottati devono riguardare azioni che minacciano le specie stesse [articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), e articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4] o elementi definiti dei loro habitat [articolo 12, paragrafo 1, lettera d)]. L'articolo 12, paragrafo 1, non obbliga, da solo o in combinazione con l'articolo 2, gli Stati membri ad adottare misure proattive di gestione degli habitat ⁽³⁴⁾, ma si limita a imporre l'adozione di provvedimenti atti a vietare efficacemente tutte le attività elencate nello stesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, «gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione».

(2-18) Per le diverse specie elencate nell'allegato IV, e per situazioni diverse, possono essere necessari tipi di provvedimenti diversi, che possono variare in funzione delle diverse esigenze ecologiche delle specie e dei problemi specifici e delle minacce che interessano le specie o i gruppi di specie. **Spetta alle autorità nazionali definire i provvedimenti necessari per attuare efficacemente i divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e per garantire una rigorosa tutela delle specie.**

(2-19) Gli Stati membri hanno quindi l'obbligo sia di introdurre un divieto nella legislazione (in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1), sia di far rispettare e attuare efficacemente tale divieto, anche mediante misure preventive (come la sensibilizzazione sui divieti in vigore, la sorveglianza ecc.). È anche evidente dalla formulazione dell'articolo 12 e dell'articolo 1, lettera i), come pure dall'obiettivo di «mantenere» uno stato di conservazione soddisfacente, che gli Stati membri sono vincolati dai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12 anche prima che sia stata confermata una riduzione dei numeri delle specie o che il rischio di scomparsa di una specie protetta sia diventato realtà ⁽³⁵⁾. Anche se lo stato di conservazione di una specie è soddisfacente ed è probabile che lo rimanga in un futuro prevedibile, **gli Stati membri dovrebbero anche adottare misure preventive per proteggere la specie** dalle attività elencate nell'articolo 12.

In effetti la CGUE ha chiarito che «l'attuazione del regime di protezione prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva "Habitat" non è subordinata alla condizione che una determinata attività possa avere un impatto negativo sullo stato di conservazione della specie animale interessata» ⁽³⁶⁾ e che «la protezione offerta da tale disposizione non cessa di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente» ⁽³⁷⁾. Inoltre «l'attuazione del regime di protezione prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, non dipendendo dal numero di esemplari della specie interessata, non può essere subordinata [...] al rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione di tale specie» ⁽³⁸⁾.

(2-20) Questo punto di vista è sostenuto dalle cause C-103/00, C-518/04, C-183/05 e C-383/09, nelle quali la Corte ha sottolineato l'importanza del carattere preventivo dei provvedimenti adottati ⁽³⁹⁾. La Corte ha respinto l'argomentazione del governo greco secondo cui era necessario provare una diminuzione del numero di nidi per dimostrare l'assenza di una rigorosa tutela della *Caretta caretta*. Secondo la Corte, «[l]a circostanza che non risulti una diminuzione del numero di nidi di tale specie nel corso degli ultimi 15 anni non è, di per sé, ad inficiare tale constatazione», ossia l'assenza di un regime di rigorosa tutela per la *Caretta caretta*.

La Corte ha sostenuto che la trasposizione dell'articolo 12 impone agli Stati membri non solo l'adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l'attuazione di misure di tutela pratiche e specifiche in tal senso e che il regime di rigorosa tutela presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo ⁽⁴⁰⁾. Un tale regime di rigorosa tutela deve quindi consentire di evitare efficacemente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat (cfr., a tal fine, la causa C-103/00, *Commissione/Grecia*, raccolta della giurisprudenza 2002, pagina I-1147, punto 39).

(2-21) Tale approccio si fonda anche sull'articolo 191 TFUE, secondo il quale «[l]a politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela», nonché sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Le misure preventive anticipano e affrontano le minacce e i rischi che una specie può incontrare. Di conseguenza, per alcune specie, queste dovrebbero anche rientrare tra i «provvedimenti necessari» per istituire il regime di rigorosa tutela.

⁽³⁴⁾ In uno specifico sito Natura 2000 possono tuttavia essere necessarie misure di gestione attiva se la specie interessata figura anche nell'allegato II della direttiva in linea con l'articolo 6, paragrafo 1.

⁽³⁵⁾ Cfr. in particolare la causa C-504/14 *Caretta caretta*, conclusioni dell'avvocato generale, punto 43, e sentenza, punto 31, come pure la causa C-518/04 *Vipera schweizeri*, punto 21.

⁽³⁶⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 57.

⁽³⁷⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 78.

⁽³⁸⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 84.

⁽³⁹⁾ Questa soluzione era già stata applicata nella sentenza del 2 agosto 1993, *Commissione/Spagna*, causa C-355/90, ECLI:EU:C:1993:331, punto 15.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza del 15 marzo 2012, *Commissione/Cipro*, causa C-340/10, ECLI:EU:C:2012:143, paragrafi 60 e 61.

5 — Orientamenti complementari: esempi di misure preventive che sostengono l'effettiva attuazione «sul campo» dei divieti dell'articolo 12

- Campagne d'informazione per sensibilizzare il pubblico in generale o un pubblico mirato (per esempio i proprietari terrieri) sui requisiti di tutela di certe specie e del loro habitat, nonché dei luoghi in cui si trovano i siti di riproduzione e le aree di riposo di tali specie.
- Azione per garantire che le attività economiche pertinenti (per esempio l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca) che possono avere un impatto sulle specie dell'allegato IV tengano conto delle considerazioni legate alla tutela delle specie per evitare gli impatti negativi di alcune pratiche di utilizzo del territorio o del mare. Nell'ambito di tale azione possono rientrare attività di formazione, codici di condotta, documenti di orientamento, l'adattamento dei piani silvicoli o agricoli o delle pratiche di pesca e le migliori pratiche o procedure amministrative.
- Prevenzione attiva di probabili perturbazioni (ad esempio limitando l'accesso alle grotte di pipistrelli durante i periodi sensibili per evitare perturbazioni o atti vandalici, oppure modificando o limitando le pratiche agricole, silvicole o di pesca).
- Individuazione di attività particolarmente dannose che devono essere soggette a permessi specifici o al controllo locale.
- Individuazione di attività potenzialmente dannose che devono essere oggetto di sorveglianza.
- Integrazione, nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di requisiti per valutare gli impatti dei progetti e dei piani sulle specie dell'allegato IV e sui loro siti di riproduzione e aree di riposo.
- Ispezioni e impiego di guardie forestali per la sorveglianza.
- Preparazione di piani nazionali di conservazione, che potrebbero stabilire in dettaglio le misure menzionate sopra e fornire orientamenti pratici alle autorità locali/regionali, ai gruppi di interesse coinvolti ecc. sull'attuazione efficace di queste disposizioni per specie specifiche.

6 — Esempi di buone pratiche: piano nazionale di conservazione dell'orca in Spagna

Nel 2017 la Spagna ha adottato un piano di conservazione dell'orca (*Orcinus orca*) per lo Stretto di Gibilterra e il Golfo di Cadice, i due luoghi in cui la specie è presente nelle acque spagnole. È il primo piano di conservazione di una specie marina approvato in Spagna. Lo stato della popolazione di orche nello Stretto di Gibilterra e nel Golfo di Cadice è descritto come «vulnerabile» nel catalogo spagnolo delle specie minacciate (CEEa), ma è stato giudicato come soddisfacente dalla Spagna nella sua ultima relazione ai sensi dell'articolo 17. Il piano prevede azioni per ridurre le minacce alle orche nella zona, con l'obiettivo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente.

Le principali minacce sono la riduzione delle prede a causa della pesca eccessiva, l'interazione con le imbarcazioni e l'inquinamento acustico e chimico. Il piano comprende quindi misure come il divieto di prospezione di petrolio e gas mediante studi sismici in alcune zone, la regolamentazione delle attività di osservazione dei cetacei, la riduzione dello sforzo di pesca per garantire risorse alimentari sufficienti per la popolazione di cetacei, la riduzione dell'inquinamento nella zona e la sorveglianza della popolazione.

Sono stati adottati anche altri atti giuridici riguardanti la protezione dei cetacei. Il regio decreto 1727/2007 istituisce misure di tutela dei cetacei che riguardano, tra l'altro, le attività di osservazione dei cetacei. Il regio decreto 699/2018 designa il corridoio di migrazione dei cetacei nel Mediterraneo come area marina protetta. Esso approva inoltre un regime di tutela preventiva e propone l'inclusione del corridoio di migrazione nell'elenco delle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea nel quadro della Convenzione di Barcellona.

Esistono inoltre progetti mirati, come il progetto LIFE IP Intemares, che attuano misure di conservazione dei cetacei, come l'analisi del traffico marino e della distribuzione dei cetacei, per ridurre la mortalità dovuta a collisione nelle acque intorno alle isole Baleari e alle Canarie. Inoltre sono state predisposte azioni per controllare le attività ricreative che comportano l'avvicinamento ai cetacei e misure per promuovere la riduzione del rumore in mare ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴¹⁾ Per ulteriori informazioni, cfr.:

Estrategias marinas (Strategie marine),

<http://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/>;

LIFE IP Intemares, <https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares>, Sociedad Española de cetáceos (Società spagnola per i cetacei) <https://cetaceos.com/>

7 — Buone pratiche: tutela delle grotte di pipistrelli in Romania

I monti Pădurea Craiului, Bi-hor e Trascău, in Romania, sono costellati di spettacolari grotte sotterranee di varie dimensioni. Tali grotte ospitano importanti colonie di diverse specie di pipistrelli che sono tutelate dalla direttiva Habitat. I pipistrelli sono molto vulnerabili a qualsiasi forma di perturbazione, specialmente durante i loro periodi di sosta e ibernazione.

Per salvaguardare i posatoi esistenti dalle perturbazioni causate dai turisti, nel 2010 è stato avviato un progetto LIFE ⁽⁴²⁾ per chiudere le entrate di 15 grotte che ospitano importanti posatoi di pipistrelli (100 000 pipistrelli nella sola grotta Huda lui Păpară). A tal fine all'ingresso delle grotte è stata installata una griglia appositamente progettata o una recinzione, in modo tale da controllare l'accesso umano pur consentendo ai pipistrelli di accedervi agevolmente.

È ancora possibile effettuare visite guidate a queste grotte in piccoli gruppi, ma occorre seguire un codice di condotta per evitare di disturbare i pipistrelli. All'ingresso delle grotte sono stati collocati anche dei pannelli informativi per spiegare perché le grotte sono state chiuse e quali tipi di pipistrelli vengono protetti.

2.2.4. Disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dell'articolo 12, paragrafo 4, in relazione alle attività continuative

Per le attività continuative, come l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca, la sfida è quella di applicare le disposizioni di tutela delle specie di cui all'articolo 12 in modo tale da prevenire innanzitutto qualsiasi conflitto. L'uso di strumenti come la pianificazione, i codici di condotta e le informazioni e gli orientamenti pratici possono potenzialmente soddisfare le esigenze di conservazione, tenendo conto nel contempo anche delle esigenze economiche, sociali e culturali. Tuttavia questi strumenti devono essere accompagnati da un quadro giuridico che assicuri un'adeguata applicazione da parte delle autorità di regolamentazione in caso di non conformità. In caso di perturbazione non deliberata o di uccisione accidentale di singoli esemplari durante le attività continuative si deve applicare l'articolo 12, paragrafo 4.

(2-22) Mentre l'applicazione delle normative di tutela può essere chiaramente collegata alle procedure di approvazione dei progetti (ad esempio per progetti di edilizia e infrastrutture), la loro applicazione nel caso di attività ricorrenti e diffuse, come **agricoltura, silvicoltura o pesca** ⁽⁴³⁾, può essere una questione più complessa.

La direttiva si applica comunque anche a queste attività. Di fatto la CGUE ha chiarito che i divieti dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva Habitat possono applicarsi a un'attività, come la silvicoltura o l'uso del suolo, il cui scopo sia chiaramente diverso dalla cattura o dall'uccisione, oppure dalla perturbazione di specie animali o dalla distruzione o raccolta deliberata di uova ⁽⁴⁴⁾. Per analogia, lo stesso vale per il divieto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Habitat.

Gli Stati membri devono quindi garantire il rispetto dei loro obblighi di tutela delle specie di cui all'allegato IV anche nel caso di attività continuative. Questo non significa necessariamente che devono essere introdotte nuove strutture o procedure di autorizzazione a livello nazionale. È molto probabile che negli Stati membri siano in vigore procedure di pianificazione, normative o codici di buone pratiche che potrebbero essere adattati al fine di integrare le disposizioni dell'articolo 12. Tuttavia, indipendentemente dall'approccio scelto per applicare le prescrizioni dell'articolo 12 alle attività continuative (creazione di un nuovo meccanismo o adeguamento dei meccanismi esistenti), gli Stati membri devono garantire che i requisiti di rigorosa tutela siano adeguatamente soddisfatti. Poiché l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca differiscono significativamente su questo punto, ognuna di esse è discussa separatamente di seguito.

⁽⁴²⁾ <http://www.batlife.ro/>

⁽⁴³⁾ In quanto attività molto diffuse, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sono esaminate in dettaglio in questo capitolo. Tuttavia, mentre il livello di controllo previsto dalla legge sulle attività continuative può variare, i principi esposti in questo capitolo dovrebbero essere considerati come generalmente applicabili anche ad altre attività continuative (ad esempio la manutenzione delle vie di circolazione, l'acquacoltura, l'estrazione di materie prime, il turismo, le attività di manutenzione ecc.)

⁽⁴⁴⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 53.

(2-23) Per quanto riguarda l'**agricoltura** ⁽⁴⁵⁾, alcuni Stati membri hanno optato per misure preventive per garantire il rispetto dell'articolo 12. Tra queste possono figurare, per esempio, l'elaborazione di **orientamenti e codici di condotta** (anche se non sono giuridicamente vincolanti) che siano sufficientemente dettagliati e chiari. È utile osservare che le norme di base sulle pratiche agricole spesso includono la tutela di alcuni elementi paesaggistici (come siepi, stagni ecc.) che potrebbero anche costituire habitat per le specie elencate nell'allegato IV. La gamma di specie interessate è tuttavia molto ampia e, in alcuni casi, gli Stati membri hanno ritenuto opportuno redigere orientamenti più dettagliati per specie specifiche.

La direttiva impone tuttavia che **tali approcci e strumenti vadano a integrare, piuttosto che a sostituire, la tutela legale formale**, vale a dire che se questi strumenti (ad esempio i codici di condotta, le migliori pratiche) sono ignorati o non adeguatamente attuati, devono esistere procedure giuridiche per far rispettare efficacemente il regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'articolo 12.

(2-24) In questo contesto occorre sottolineare che la presenza di specie protette nei terreni agricoli è spesso il risultato di un riassetto e di pratiche agricole tradizionali, di solito di natura estensiva. Laddove le pratiche di riassetto del territorio sono chiaramente favorevoli allo stato di conservazione di una specie in esame, è ovvio che la continuazione di tali pratiche dovrebbe essere incoraggiata. Oltre alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, occorre sorvegliare e valutare la cattura o l'uccisione accidentale di specie animali protette legate a tali attività continuative ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4.

(2-25) L'applicazione dell'articolo 12 alla **silvicoltura** è per certi aspetti più complessa, in quanto è più probabile che gli alberi da raccogliere costituiscano essi stessi l'habitat (sito di riproduzione o area di riposo) delle specie dell'allegato IV interessate. Le caratteristiche specifiche del settore, ossia i lunghi cicli di produzione e, di conseguenza, la necessità di una pianificazione a lungo termine, si aggiungono alle sfide speciali della conservazione delle specie nelle foreste.

Nella ricerca di pratiche di gestione forestale sostenibile che siano coerenti con i requisiti di conservazione, per far fronte alla questione gli Stati membri hanno adottato approcci di vario tipo, che spaziano dalla pianificazione silvicola dettagliata e l'approvazione preventiva dei piani di gestione delle foreste, o dei codici generali di buone pratiche, fino alla notifica preventiva delle proposte di abbattimento per permettere alle autorità ambientali di intervenire laddove possono essere coinvolte popolazioni note di specie protette.

Come nel caso delle pratiche agricole, questi approcci preventivi possono garantire la tutela delle specie interessate, a condizione che siano comunicati efficacemente e attuati con buona volontà e risorse sufficienti. Gli incentivi economici possono aiutare a promuovere l'accettazione di un tale approccio, come nel caso dei sistemi di certificazione delle foreste, che possono richiedere il rispetto di alcune disposizioni di protezione ambientale, compresa la tutela della biodiversità e delle specie. Naturalmente gli approcci possono dover essere adattati per conformarsi ai requisiti di tutela delle specie dell'allegato IV. Tali approcci non forniscono tuttavia una garanzia assoluta, tranne quando è obbligatoria la piena approvazione preventiva dei piani di gestione delle foreste, e devono quindi (come indicato sopra) essere supportati da un regime di tutela legale applicabile.

(2-26) **Le misure silvicole sarebbero anche conformi all'articolo 12, se pianificate in modo da evitare l'insorgere di una delle situazioni specificate in tale articolo.** Un approccio preventivo adeguato che esclude qualsiasi pratica silvicola dannosa quando la specie è più vulnerabile, per esempio durante la riproduzione, potrebbe evitare conflitti con i divieti dell'articolo 12. Al di fuori del periodo riproduttivo, i provvedimenti richiesti dall'articolo 12 dovrebbero essere individuati caso per caso, in base alle esigenze ecologiche delle specie, idealmente nel quadro dei piani di gestione delle foreste ⁽⁴⁶⁾ e con l'obiettivo di evitare qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

⁽⁴⁵⁾ Per quanto riguarda il rapporto tra agricoltura e tutela dell'ambiente, la riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 è significativa per due aspetti chiave. In primo luogo, ha spezzato il legame tra le sovvenzioni dell'UE e la produttività dei terreni agricoli. Da allora la maggior parte degli agricoltori riceve un pagamento unico per azienda non più legato alla produttività. L'incentivo per gli agricoltori ad aumentare la produttività è determinato unicamente da considerazioni di natura economica stabilite dai prezzi di mercato. In secondo luogo, una condizione per ricevere i pagamenti unici per azienda e qualsiasi altro sostegno nell'ambito della PAC è il rispetto di una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO), comprese le norme UE in materia di sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali; benessere degli animali; e ambiente dell'UE, nonché l'osservanza di una serie di norme di base sulle pratiche agricole (buone condizioni agronomiche e ambientali, BCAA). In base a una di queste norme, la BCAA 7, gli agricoltori devono garantire il mantenimento di elementi paesaggistici come muri, siepi, rive, corsi d'acqua e alberi, portando benefici a catena per la biodiversità (cfr. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_it). Cfr. la valutazione sull'inverdimento della Commissione europea, pubblicata nel dicembre 2017 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_it#indicator), e la relazione della Corte dei conti europea dal titolo *L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale*, pubblicata nel dicembre 2017 (<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?id=9338>).

⁽⁴⁶⁾ *Föreningen Skydda Skogen*, cause riunite C-473/19 e C-474/19, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 alle misure silvicole.

La CGUE ha chiarito che le attività forestali dovrebbero basarsi su un approccio preventivo che tenga conto delle esigenze di conservazione delle specie interessate ed essere programmate e realizzate in modo da non violare i divieti derivanti dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva Habitat, pur tenendo conto, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, delle esigenze economiche, sociali, culturali, regionali e locali ⁽⁴⁷⁾. Per analogia, lo stesso vale per il divieto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Habitat.

8 — Esempi di buone pratiche: conservazione dei pipistrelli nelle foreste, Germania

Nel 2000 l'associazione tedesca per la conservazione del paesaggio (un'organizzazione ombrello in cui gli utilizzatori dei terreni, come agricoltori e silvicoltori, cooperano con ambientalisti e politici locali) ha svolto un progetto di ricerca e sviluppo sull'ecologia dei pipistrelli nelle foreste, coinvolgendo 50 esperti a livello nazionale. I risultati del progetto sono stati trasformati in una serie di raccomandazioni per i gestori delle foreste che è stata pubblicata dall'ente federale per la conservazione della natura. Una delle raccomandazioni, per esempio, riguarda la necessità di offrire un numero sufficiente di posatoi a una comunità naturale di specie di pipistrelli per cui si raccomanda che un popolamento forestale commerciale di 120 anni deve fornire in modo permanente da 25 a 30 cavità di alberi per ettaro di bosco adatto. Ciò equivale a una densità media di 7-10 alberi posatoio per ettaro.

Da allora diversi Länder (Baviera, Berlino, Saarland, Schleswig-Holstein) hanno anche raccomandato, come buona pratica, la conservazione di fino a 10 vecchi alberi per ettaro.

9 — Esempi di buone pratiche: protezione dei pipistrelli in Castiglia e León, Spagna

Dal 1997 al 2000 il governo regionale della Castiglia e León ha svolto un progetto LIFE per la tutela di diverse specie di pipistrelli (LIFE96 NAT/E/003081). I risultati principali sono stati un inventario e una mappatura della distribuzione dei pipistrelli nella regione, insieme all'installazione di 5 000 rifugi artificiali per i pipistrelli della foresta e l'integrazione della conservazione dei pipistrelli in altre attività socioeconomiche. Come seguito di questo progetto, il governo regionale ha redatto due manuali: uno per la conservazione delle singole specie e un secondo che elenca i provvedimenti che devono essere applicati affinché la gestione delle foreste sia compatibile con la conservazione degli uccelli e dei pipistrelli associati alle foreste. Nel 2011 è stata adottata una seconda guida metodologica sulla pianificazione delle foreste nei siti Natura 2000.

Il manuale di «gestione compatibile» include misure quali:

- 1) nelle aree forestali utilizzate come rifugio da specie di pipistrelli della foresta deve essere lasciato un ambiente di tutela minimo di 15 ettari, che deve includere il gruppo di alberi selezionati dai pipistrelli che vengono poi protetti;
- 2) nelle aree in cui vi sono prove della presenza di queste specie, gli alberi che potrebbero essere o diventare potenziali rifugi per pipistrelli devono essere censiti, contrassegnati e conservati;
- 3) la presenza di esemplari di pipistrelli della foresta deve essere verificata prima delle operazioni di marcatura;
- 4) il mosaico di foreste e habitat associati deve essere mantenuto al livello del paesaggio, considerando che le foreste a prevalenza di latifoglie sono le più adatte alla conservazione dei pipistrelli, così come i gruppi di alberi maturi di 10-15 ettari.

Nel 2015 è stata adottata un'ordinanza (ORDEN FYM/775/2015) in cui sono stati approvati i piani di conservazione di tutti i siti Natura 2000, insieme ai piani per i loro tipi di habitat e specie, compresi i piani individualizzati per ogni specie di pipistrello ⁽⁴⁸⁾.

10 — Giurisprudenza della CGUE: causa *Skydda Skogen* — disboscamento

Cause riunite C-473/19 e C-474/19

⁽⁴⁷⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 77.

⁽⁴⁸⁾ Progetto LIFE. Quirópteros/Castilla León — *Priority actions to protect bats in Castilla y León Community interesting zones* (LIFE96 NAT/E/003081): http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=424

Una dichiarazione di abbattimento riguardante un'area forestale nel comune svedese di Härryda veniva depositata presso il Consiglio Nazionale delle Foreste. L'area forestale interessata dalla dichiarazione in questione è l'habitat naturale di diverse specie protette, tra cui numerose specie di uccelli e la rana campestre, *Rana arvalis* (specie che figurano nell'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat). L'attività di disboscamento prevista in quest'area avrebbe comportato la perturbazione o l'uccisione di esemplari di queste specie protette.

Il Consiglio ha ritenuto che, a condizione che il parere fornito fosse rispettato, l'attività non avrebbe violato i divieti stabiliti nell'articolo 12 della direttiva Habitat come recepito nel decreto svedese sulla protezione delle specie. Tre associazioni di conservazione hanno chiesto, senza successo, alla Prefettura della regione di intervenire nei confronti della dichiarazione di abbattimento e del parere del Consiglio, per poi presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale.

Il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione delle direttive Uccelli e Habitat, in particolare dell'articolo 12 della direttiva Habitat:

- una delle questioni poneva, in sostanza, la domanda se i termini «uccidere/perturbare/distruggere deliberatamente» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva Habitat debbano essere interpretati in modo che qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), i divieti di cui all'articolo 12 si applicano solo qualora sussista il rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie in questione;
- un'altra questione era in sostanza se i termini «distruggere/deteriorare» per quanto riguarda i siti di riproduzione della fauna di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Habitat debbano essere interpretati nel senso che il divieto si applica solo se lo stato di conservazione della specie interessata o lo stato della sua popolazione locale interessata rischia il deterioramento.

Inoltre il giudice nazionale ha chiesto se la rigorosa tutela contenuta nelle direttive cessi di essere applicabile alle specie per le quali l'obiettivo della direttiva (stato di conservazione soddisfacente) sia stato raggiunto.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 12 della direttiva Habitat, la CGUE ha risposto che:

- i divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), si applicano a tutte le attività, comprese quelle il cui scopo è chiaramente diverso dalla cattura o dall'uccisione di specie animali;
- tali divieti si applicano a livello di singoli esemplari e non sono subordinati alla condizione che una determinata attività comporti il rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione della specie animale interessata;
- il divieto relativo al deterioramento o alla distruzione dei siti di riproduzione, disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), si applica indipendentemente dal numero di esemplari della specie interessata presenti nella zona interessata e non può essere subordinato al rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione di tale specie;
- la rigorosa tutela delle specie ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), si applica a tutte le specie dell'allegato IV, indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto o meno uno stato di conservazione soddisfacente.

(2-27) Un altro esempio di attività ricorrenti è la **manutenzione delle infrastrutture pubbliche**. Le misure di manutenzione possono essere concepite in modo da contribuire a tutelare e collegare gli habitat di specie oggetto di rigorosa tutela, come la lucertola degli arbusti (*Lacerta agilis*) sulle linee ferroviarie (ad esempio, un'attenta manutenzione del verde ai bordi delle strade, delle massicciate ferroviarie e della vegetazione fluviale). Gli Stati membri possono redigere orientamenti sulle buone pratiche per tali misure di manutenzione per aiutare a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva Habitat.

(2-28) Gli Stati membri **potrebbero anche ricorrere a misure volontarie**, come i contratti per i servizi silvoambientali e climatici e la conservazione delle foreste nell'ambito della politica agricola comune, per contribuire all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12. Tali misure hanno il potenziale per combinare con successo l'approccio preventivo con la gestione proattiva (volontaria) dell'habitat. **Tuttavia possono solo integrare, ma non sostituire, una tutela legale formale.**

(2-29) L'applicazione dell'articolo 12 alla **pesca** richiede la regolamentazione delle attività di pesca per evitare effetti negativi sulle specie oggetto di rigorosa tutela, come il deterioramento dei loro luoghi di riproduzione o delle aree di riposo, la cattura o l'uccisione deliberata di queste specie, oppure la loro cattura accessoria causata dagli attrezzi da pesca. Le misure preventive necessarie potrebbero essere applicate attraverso strumenti di pianificazione come i piani di gestione della pesca o attraverso licenze di pesca che prevedono requisiti specifici. Per garantire una tutela adeguata ed efficace, dovrebbero essere basate su una buona conoscenza dei rischi posti da certi tipi di attrezzi da pesca. Inoltre un'attenzione specifica dovrebbe essere prestata alle aree in cui sussiste il rischio di interazioni con conseguenti catture accidentali.

Poiché la conservazione delle risorse biologiche marine è di competenza esclusiva dell'Unione europea nell'ambito della politica comune della pesca, l'attuazione dei provvedimenti necessari deve avvenire attraverso questo quadro politico. Le norme di base che si applicano sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁹⁾, che applica alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi con l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale e garantire la coerenza con la normativa ambientale. Diversi strumenti di gestione della pesca possono essere utilizzati per attuare le misure di prevenzione necessarie, ad esempio quelli previsti dal «regolamento sulle misure tecniche» (regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁰⁾).

Nel quadro del processo di regionalizzazione previsto da tale regolamento, gli Stati membri devono presentare alla Commissione raccomandazioni comuni per l'adozione di atti delegati contenenti le misure necessarie. Come regola generale, gli Stati membri possono applicare le norme e le misure preventive necessarie alle flotte da pesca che battono la loro bandiera. Per le altre flotte che pescano nel territorio marino degli Stati membri, le misure devono essere attuate attraverso gli atti delegati della Commissione. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza applicabili a tutte le imbarcazioni in determinate condizioni, al fine di fronteggiare un grave rischio per le specie. Gli stessi possono inoltre adottare misure non discriminatorie nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, applicabili a tutte le imbarcazioni a certe condizioni.

Considerando che, secondo le conoscenze attuali, le catture accessorie sono una delle principali pressioni esercitate sulle specie marine protette, in particolare i cetacei, le tartarughe e gli uccelli marini, è molto importante adottare e attuare misure preventive efficaci per le attività di pesca pertinenti. A tal fine si dovrebbero utilizzare i meccanismi disponibili nell'ambito della politica comune della pesca, e più specificamente del regolamento sulle misure tecniche [regolamento (UE) 2019/1241]. Le misure preventive possono, per esempio, prevedere modifiche o restrizioni per certi tipi di attrezzi da pesca, la regolamentazione spaziotemporale delle attività di pesca (per esempio il divieto totale di usare certe attrezzature da pesca in una zona in cui tali attrezzi rappresentano una minaccia per lo stato di conservazione delle specie in quella zona o una minaccia per i loro habitat) o lo sviluppo di attrezzi alternativi.

11 — Orientamenti complementari: regolamento (UE) 2019/1241

Il regolamento (UE) 2019/1241 («regolamento sulle misure tecniche»), entrato in vigore nel 2019, prevede tra l'altro l'adozione di misure tecniche per evitare o mitigare gli impatti degli attrezzi da pesca sulle specie protette dalla direttiva Habitat e sui loro habitat. In particolare:

- vieta alcuni attrezzi da pesca e il loro uso, come le reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km che non sono selettive e potrebbero pertanto essere dannose per la vita marina;
- vieta la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all'allegato IV della direttiva Habitat, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell'articolo 16 della stessa direttiva. Se catturato accidentalmente, l'esemplare non deve essere danneggiato e deve essere immediatamente rilasciato in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che ciò sia consentito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva;
- vieta la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva Habitat e di uccelli marini contemplati dalla direttiva Uccelli. Se catturati, gli esemplari non devono essere danneggiati e devono essere prontamente rilasciati.

Inoltre, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all'utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie protette dall'UE. Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Inoltre rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.

⁽⁴⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

L'allegato XIII elenca le misure di mitigazione che si applicano, tra cui l'uso obbligatorio, nelle zone specificate nell'allegato, di dispositivi acustici di dissuasione attivi su alcuni tipi di attrezzi da pesca per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 m. In questi casi gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca e nelle zone interessate. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni contenenti le misure necessarie che modificano, integrano o abrogano le misure tecniche stabilite nell'allegato XIII, o derogano ad esse, ai fini dell'adozione da parte della Commissione sotto forma di atti delegati.

Per quanto riguarda gli habitat delle specie protette, in diverse zone elencate nell'allegato II del regolamento sono vietate talune attività di pesca. Se i migliori pareri scientifici raccomandano una modifica dell'elenco, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente alle norme stabilite dal regolamento.

(2-30) La conclusione generale che si può trarre da questa sezione è che le attività continuative dovrebbero idealmente essere intraprese in modo tale da evitare innanzitutto l'insorgere di conflitti con le disposizioni di tutela delle specie. Un tale approccio presenta anche il vantaggio di proteggere (vale a dire proteggere da eventuali azioni penali) la persona che si impegna in un'attività, nella misura in cui tale persona si attiene a queste misure. Strumenti come quelli di pianificazione, i sistemi di consenso preventivo, i codici di condotta e le informazioni o gli orientamenti pratici sono opzioni utili per conseguire tale scopo. Queste misure dovrebbero:

- a) far parte dei «provvedimenti necessari» ai sensi dell'articolo 12 per «istituire [ed attuare] un regime [efficace] di rigorosa tutela»;
- b) incorporare le prescrizioni di rigorosa tutela;
- c) garantire che qualsiasi azione dannosa tenga pienamente conto delle esigenze di conservazione delle specie o delle popolazioni interessate, ed essere accompagnate da un quadro giuridico di rigorosa tutela che assicuri un'adeguata applicazione da parte delle autorità di regolamentazione in caso di non conformità (gli aspetti di certezza giuridica sono soddisfatti); e
- d) contribuire a definire livelli appropriati di sorveglianza (obbligatori a norma dall'articolo 11 della direttiva) e il modo in cui questi dovrebbero essere finanziati.

2.3. Disposizioni specifiche di tutela di cui all'articolo 12

2.3.1. Cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie di cui all'allegato IV, lettera a)

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie di cui all'allegato IV, lettera a), nell'ambiente naturale. Esso impone l'attuazione di provvedimenti chiari, efficaci e ben monitorati per prevenire l'uccisione o la cattura deliberata. Informazioni e orientamenti validi da parte delle autorità competenti contribuiscono all'attuazione pratica di queste disposizioni. La CGUE interpreta il termine «deliberato» come qualcosa che va oltre l'«intenzione diretta». Le azioni «deliberate» devono essere intese come azioni di una persona o di un organismo che sa che la sua azione porterà molto probabilmente a commettere un reato nei confronti di una specie, ma intende commetterlo o, almeno, accetta coscientemente i prevedibili risultati della sua azione.

(2-31) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione ⁽⁵¹⁾ deliberata nell'ambiente naturale di esemplari di specie di cui all'allegato IV, lettera a). Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, questo divieto è valido per tutte le fasi della vita degli animali. Secondo l'articolo 1, lettera m), per esemplare si intende «qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento».

⁽⁵¹⁾ Nella sua sentenza del 18 maggio 2006 (*Commissione/Spagna*, causa C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329, punto 69), la Corte ha chiarito che, dalla lettura delle diverse versioni linguistiche emerge che il carattere intenzionale si riferisce sia alla cattura che alla uccisione delle specie animali protette.

(2-32) Nella causa C-103/00 (*Caretta caretta*), al punto 37, la Corte ha fatto riferimento all'elemento di «intenzione», osservando che: «la circolazione di ciclomotori sulle spiagge di riproduzione era vietata ed erano stati collocati su tali spiagge cartelli segnaletici indicanti la presenza di nidi di tartaruga. Quanto alla zona marittima di Gerakas e di Daphni, essa era stata classificata come zona di tutela assoluta, oggetto di una segnaletica specifica». Secondo la Corte il fatto che, nonostante le informazioni disponibili al pubblico sulla necessità di proteggere queste zone, sulla spiaggia venissero utilizzati ciclomotori e nella zona marina circostante fossero presenti pedalò e piccole imbarcazioni ⁽⁵²⁾ costituiva una perturbazione deliberata delle tartarughe durante il loro periodo di riproduzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Pertanto la Corte sembra interpretare il termine «deliberatamente» nel senso di una «consapevole accettazione delle conseguenze» ⁽⁵³⁾.

(2-33) Nella causa C-221/04 ⁽⁵⁴⁾ il ragionamento della Corte è stato più specifico. In questo caso la Commissione ha proposto un ricorso alla Corte poiché, a causa dell'autorizzazione da parte delle autorità della Castiglia e León all'utilizzo di lacci in diverse riserve private di caccia, la Spagna non aveva rispettato l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la protezione della lontra (*Lutra lutra*). La Corte ha ricordato le conclusioni della causa *Caretta caretta* e ha dichiarato che «**[p]erché il requisito dell'intenzionalità, previsto all'art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] a), della direttiva, sia soddisfatto, occorre la prova del fatto che l'autore dell'atto ha voluto la cattura o l'uccisione di un esemplare di una specie animale protetta o che, quanto meno, ha accettato la possibilità di una tale cattura o uccisione**» ⁽⁵⁵⁾.

Questo è stato usato come un «element[o] richiest[o]» dalla Corte, che, in quel caso, ha constatato che l'autorizzazione contestata riguardava la caccia alla volpe e quindi non era di per sé destinata a consentire la cattura delle lontre. La Corte ha inoltre sottolineato che, non essendo formalmente accertata la presenza della lontra nella zona, non sussisteva nemmeno la prova del fatto che le autorità spagnole, rilasciando la controversa autorizzazione per la caccia alla volpe, sapessero di rischiare di mettere in pericolo la lontra. La Corte ha quindi concluso che gli elementi richiesti per appurare l'intenzionalità della cattura o dell'uccisione di un esemplare di una specie animale protetta non ricorrevano ⁽⁵⁶⁾.

Nella causa C-340/10, la Corte ha dichiarato che Cipro era venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 12, paragrafo 1, avendo tollerato attività che compromettevano seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni, non avendo adottato i provvedimenti di tutela necessari per mantenere la popolazione della specie *Natrix natrix cypriaca* (natrice o biscia dal collare di Cipro) e non avendo adottato i provvedimenti necessari per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di tale specie.

(2-34) Sulla base dell'approccio adottato dalla Corte nelle cause C-103/00 e C-221/04, le azioni «deliberate» devono essere intese come azioni compiute da una persona che è consapevole che tali azioni porteranno alla cattura o all'uccisione di una specie elencata nell'allegato IV, o che accetta consapevolmente la possibilità di tale reato.

In altre parole, **la disposizione si applica non solo a una persona che ha la piena intenzione di catturare o uccidere un esemplare di una specie protetta, ma anche a una persona che è sufficientemente informata e consapevole delle conseguenze che la sua azione molto probabilmente produrrà e tuttavia compie lo stesso l'azione, provocando la cattura o l'uccisione di esemplari** (ad esempio come effetto collaterale indesiderato ma accettato) (intenzione condizionale).

Le autorità nazionali dovrebbero ricorrere a tutti i mezzi appropriati per diffondere proattivamente informazioni sulla presenza di specie protette e sulle norme vigenti per la loro tutela. I cartelli collocati sulla spiaggia per indicare la presenza di nidi di tartaruga in loco nella causa *Caretta caretta* ne sono un esempio.

(2-35) Questa necessità di fornire informazioni è estremamente importante anche per le specie catturate accidentalmente durante le operazioni di pesca condotte in violazione delle norme di pesca. L'UE ha adottato alcune norme per tutelare i cetacei dalla cattura e dall'uccisione negli attrezzi da pesca. Il regolamento (UE) 2019/1241 vieta a certi pescherecci di utilizzare taluni tipi di attrezzi da pesca in zone specifiche se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione, che possono impedire che le focene rimangano impigliate nelle reti da pesca (cfr. anche la sezione 2.3.6). In questi casi gli Stati membri devono non solo assicurare che l'uso di dissuasori acustici sia efficacemente controllato e applicato, ma anche che i pescatori siano pienamente informati di tale obbligo.

⁽⁵²⁾ Dal momento che la Corte ha sottolineato il fatto che sia la guida di ciclomotori che la presenza di piccole imbarcazioni non erano eventi isolati, in termini pratici sembra che il carattere reiterato delle violazioni sia stato decisivo per provare l'esistenza di una perturbazione deliberata.

⁽⁵³⁾ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-6/04, punto 118.

⁽⁵⁴⁾ Commissione/Spagna, causa C-221/04.

⁽⁵⁵⁾ Commissione/Spagna, causa C-221/04, punto 71.

⁽⁵⁶⁾ Commissione/Spagna, causa C-221/04, punti da 72 a 74.

12 — Esempi di buone pratiche: lavorare con i pescatori per il recupero della foca *Monachus monachus* in Grecia

La foca monaca (*Monachus monachus*) è una specie prioritaria secondo la direttiva Habitat e figura in entrambi gli allegati II e IV. Da vent'anni in Grecia è in corso un programma sia per la sua conservazione, che prevede misure per il salvataggio e la riabilitazione degli esemplari feriti, sia per la creazione di aree protette e per la gestione, la sorveglianza, la sensibilizzazione del pubblico, l'educazione ambientale e l'istituzione di un quadro giuridico appropriato. Un elemento chiave di questi sforzi di conservazione è il lavoro fatto con i pescatori.

La società greca per lo studio e la tutela della foca monaca (MOM) ha messo in atto una serie di misure volte a migliorare il rapporto spesso conflittuale tra pescatori e foche monache, elaborando nel 2009 un piano d'azione per la mitigazione delle interazioni tra foca monaca e attività di pesca in Grecia che individua numerose misure legislative, gestionali e tecniche che limitano i rischi per la specie e proteggono la sua fonte di cibo. Un aspetto di particolare importanza è che queste misure limitano anche l'onere finanziario per i pescatori derivante dai danni causati ai loro attrezzi da pesca e alle loro catture di pesce.

È stata condotta un'ampia ricerca sulle preferenze alimentari della foca monaca, combinata con una ricerca incentrata sui punti critici conosciuti («hotspot», ossia le aree con una presenza significativa di foche monache) in termini di tonnaggio e densità di pescherecci, uso di attrezzi da pesca e impatto sulla pesca. Le imprese di pesca e altri portatori di interessi, come la polizia portuale, i servizi incaricati della pesca e i proprietari di allevamenti ittici, sono stati direttamente coinvolti nella ricerca. I pescatori hanno inoltre ricevuto una formazione su come comportarsi in caso di foche monache intrappolate e sono stati testati metodi di pesca sperimentali in collaborazione con loro. Il settore della pesca, inoltre, è stato oggetto di una campagna di comunicazione su misura⁽⁵⁷⁾. Tutto questo ha portato a una riduzione significativa del numero di foche monache catturate o uccise accidentalmente dai pescatori e a un costante miglioramento nella popolazione di foche monache in Grecia.

2.3.2. *Perturbazione deliberata delle specie di cui allegato IV, lettera a), segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione*

(2-36) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), vieta di perturbare deliberatamente le specie di cui all'allegato IV, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, quando le specie sono più vulnerabili⁽⁵⁸⁾. L'articolo 12, paragrafo 3, afferma che tale divieto è valido per tutte le fasi della vita delle specie interessate.

2.3.2.a) *Perturbazione deliberate*

Qualsiasi perturbazione deliberata che possa incidere sulle possibilità di sopravvivenza, il successo riproduttivo o la capacità riproduttiva di una specie protetta, o che porti a una riduzione dell'area occupata o al trasferimento o allo spostamento della specie, dovrebbe essere considerata come una «perturbazione» ai sensi dell'articolo 12.

(2-37) Né l'articolo 12 né l'articolo 1 della direttiva Habitat contengono una definizione del termine «perturbazione»⁽⁵⁹⁾. La disposizione non è esplicitamente limitata alle perturbazioni «significative», come nel caso dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, ma la sua portata deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo generale della direttiva.

⁽⁵⁷⁾ LIFE MOFI:

<https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/2592>

Action Plan for the mitigation of the negative effects of monk seal-fisheries interactions in Greece — summary report in English (<https://www.monachus-guardian.org/library/mom09a.pdf>)

National Strategy and Action Plan for the Conservation of the Mediterranean Monk Seal in Greece, 2009-2015

(<https://www.monachus-guardian.org/library/notarb09b.pdf> www.mom.gr).

⁽⁵⁸⁾ Nella causa *Commissione/Lussemburgo*, C-75/01, punti 53 e 54, la Corte ha dichiarato che il Lussemburgo non aveva garantito il pieno e completo recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), poiché nel periodo di migrazione non era vietata la perturbazione deliberata delle specie.

⁽⁵⁹⁾ Tuttavia gli orientamenti dell'articolo 6 contengono alcune informazioni utili sul termine in relazione agli habitat. Cfr. «Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)» (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_it.pdf).

Come già menzionato sopra, l'attuazione del regime di protezione prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva Habitat «non è subordinata alla condizione che una determinata attività possa avere un impatto negativo sullo stato di conservazione della specie animale interessata»⁽⁶⁰⁾ e «la protezione offerta da tale disposizione non cessa di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente»⁽⁶¹⁾.

È chiaro che **qualsiasi attività che perturbi deliberatamente una specie nella misura in cui può incidere sulle possibilità di sopravvivenza, il successo riproduttivo o la capacità riproduttiva della stessa, o che porti a una riduzione dell'area occupata o al trasferimento o allo spostamento della specie, dovrebbe essere considerata come una «perturbazione»** ai sensi dell'articolo 12.

(2-38) Considerando il loro specifico ciclo vitale (in particolare la loro strategia riproduttiva o la mobilità) e le interazioni sociali spesso complesse di alcuni animali, la perturbazione di singoli esemplari può spesso avere effetti sui livelli di popolazione. Ciò varrebbe, ad esempio, se si arrecasse perturbazione a una femmina incinta o si separasse la madre dal suo cucciolo nel caso di animali grandi, longevi e molto mobili con bassa fecondità, come i mammiferi marini.

(2-39) In generale l'intensità, la durata e la frequenza con cui si ripetono le perturbazioni sono parametri importanti quando si valuta il loro impatto su una specie. Specie diverse avranno sensibilità o risposte diverse allo stesso tipo di perturbazione, un fatto di cui occorre tenere conto. I fattori che causano perturbazioni per una specie potrebbero non crearne per un'altra. Inoltre la sensibilità di un singolo esemplare di una certa specie potrebbe variare in funzione della stagione o di certi periodi del suo ciclo di vita (per esempio il periodo di riproduzione).

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), tiene conto di questa possibilità, sottolineando che le perturbazioni deliberate dovrebbero essere vietate, in particolare durante i periodi sensibili di riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione. Occorre inoltre considerare che non necessariamente la perturbazione (per esempio da rumore o fonte di luce) influisce sempre direttamente sull'integrità fisica di una specie. Può anche avere un effetto negativo indiretto sulla specie (per esempio costringendola a usare molta energia per fuggire: per esempio, se i pipistrelli sono perturbati durante il letargo la loro temperatura corporea aumenta e prendono il volo, quindi hanno meno probabilità di sopravvivere all'inverno a causa dell'elevato dispendio di risorse energetiche).

(2-40) **È quindi necessario un approccio caso per caso.** Le autorità competenti dovranno riflettere attentamente sul livello di perturbazione da considerare dannoso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle specie interessate e della situazione, come spiegato sopra. Per esempio, la perturbazione ripetuta dei cetacei da parte delle barche che svolgono attività di osservazione di questi animali potrebbe provocare impatti significativi sui singoli esemplari, con conseguenze negative per la popolazione locale. D'altra parte, le perturbazioni sporadiche senza alcun probabile impatto negativo sul singolo animale o sulla popolazione locale, come per esempio spaventare un lupo per evitare che entri in un recinto di pecore, non dovrebbero essere considerate come perturbazioni ai sensi dell'articolo 12.

(2-41) Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), la perturbazione deve anche essere «deliberata» (per la definizione di «deliberata», cfr. sezione 2.3.1). Sempre nella causa C-103/00 (*Caretta caretta*) la Corte ha analizzato ciascuna delle varie attività sulle spiagge di riproduzione al fine di stabilire un nesso di causalità tra queste attività e la perturbazione della specie. Essa ha constatato, innanzitutto, che guidare i ciclomotori su una spiaggia di riproduzione della *Caretta caretta* può perturbare questa specie, soprattutto a causa del rumore, in particolare durante il periodo di deposizione, incubazione e schiusa delle uova e quando le giovani tartarughe si dirigono verso il mare. Anche la presenza di piccole imbarcazioni vicino alle spiagge di riproduzione costituiva una minaccia per la vita e il benessere delle tartarughe. Agli occhi della Corte, ciò è apparso sufficiente a costituire, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), una perturbazione deliberata della specie in questione durante il suo periodo di riproduzione.

⁽⁶⁰⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punti 57 e 84.

⁽⁶¹⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 78.

13 — Giurisprudenza della CGUE: perturbazione della tartaruga marina (*Caretta caretta*) nella zona di Kyparissia

La tartaruga marina (*Caretta caretta*) figura negli allegati II e IV della direttiva Habitat e richiede pertanto una rigorosa tutela. Il Mar Mediterraneo è un vivaio per i giovani, così come un luogo popolare per gli adulti nei mesi primaverili ed estivi. Con oltre 3 000 nidi all'anno, la Grecia è il sito di nidificazione più popolare lungo il Mediterraneo. Il golfo di Laganas a Zante ospita la più grande area di nidificazione del Mediterraneo, seguito dal golfo di Kyparissia [un sito Natura 2000 (GR2550005)], che vanta un sistema di dune ben conservato e una foresta costiera, ma è minacciato da sviluppi incontrollati.

Due procedimenti giudiziari (causa C-103/00 e causa C-504/14) hanno trattato l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), relativamente all'istituzione e all'attuazione di un efficace regime di rigorosa tutela della tartaruga marina in queste zone. Non attuando idonei provvedimenti per evitare la perturbazione della specie durante il suo periodo di riproduzione e il deterioramento o la distruzione dei suoi siti di riproduzione, la Corte ha concluso che la Grecia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù delle disposizioni della direttiva.

In assenza di un quadro legislativo nazionale integrato e coerente, compresa la mancanza di un piano di gestione approvato, la Corte ha stabilito che la rigorosa tutela della tartaruga marina e dei suoi siti di riproduzione non può essere garantita. Non basta che un regime di rigorosa tutela istituisca un insieme frammentario di misure isolate che riguardano la protezione dell'ambiente in generale, ma che non sono destinate ad impedire, con mezzi specifici, ogni perturbazione deliberata della specie interessata durante il periodo di riproduzione e ogni attività suscettibile di provocare il deterioramento o la distruzione dei suoi siti di riproduzione ⁽⁶²⁾.

14 — Orientamenti complementari: affrontare l'impatto del rumore subacqueo di origine antropica sui cetacei

Tra le attività che possono causare perturbazioni alle specie marine oggetto di rigorosa tutela, come i cetacei, rientrano la navigazione o i parchi eolici offshore per via del rumore e delle attività di costruzione continui, la prospezione di petrolio e gas o le attività militari per via del rumore impulsivo. Le conseguenze per i cetacei vanno dalla perturbazione e dal mascheramento dei suoni usati per la comunicazione al deterioramento dell'udito a breve e lungo termine, alle lesioni fisiche e persino alla morte. In combinazione con gli effetti aggiuntivi di stress, confusione e panico, ciò può essere devastante per i singoli animali e per intere popolazioni.

Per quanto riguarda la navigazione, gli Stati membri possono prendere in considerazione una vasta gamma di misure preventive, tra cui la riduzione della velocità delle navi o il dirottamento del traffico. Quanto all'uso di cannoni ad aria compressa per studi sismici o all'infissione di piloni per costruzioni in mare aperto: si tratta di attività che di solito richiedono dei permessi. Pertanto, per tali piani e progetti, è possibile proporre le necessarie misure preventive nel contesto delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le direttive sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Le difficoltà nel definire misure di mitigazione appropriate sono state riconosciute a livello internazionale e sono state adottate linee guida metodologiche al riguardo, ad esempio da Accobams ⁽⁶³⁾ e Ascobans ⁽⁶⁴⁾ per quanto riguarda i cetacei, mentre la convenzione sulle specie migratorie ha stilato linee guida sulle valutazioni dell'impatto ambientale per le attività marine che generano rumore. Questi documenti di orientamento forniscono un quadro molto utile per garantire il rispetto delle norme della direttiva Habitat. La loro applicazione, tuttavia, dovrebbe sempre tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche e specialistiche in materia e dovrebbe essere basata su considerazioni dettagliate di ogni attività specifica e dei suoi effetti su specie particolari.

⁽⁶²⁾ Fonti: <https://rm.coe.int/threats-to-marine-turtles-in-thines-kiparissias-greece-complainant-rep/168073e91b> sentenza della CGUE (C-504/14) (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-504/14>).

⁽⁶³⁾ <https://accobams.org/>

⁽⁶⁴⁾ <https://www.ascobans.org/>

15 — Orientamenti complementari: la prospezione sismica e il suo potenziale impatto sui mammiferi marini, Irlanda

L'Irlanda ha predisposto un solido regime normativo e di gestione per la prospezione sismica al fine di evitare impatti potenzialmente significativi su tutte le specie di mammiferi marini sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000. Nel 2014 il ministero per le Arti, il patrimonio e le aree di lingua irlandese ha pubblicato un documento di orientamento completo su come gestire il rischio per i mammiferi marini derivante dalle fonti sonore di origine antropica nelle acque irlandesi ⁽⁶⁵⁾. La guida descrive i tipi di rischi che possono sorgere (per esempio dal dragaggio, dalla perforazione, dall'infissione di piloni, dalle indagini acustiche geofisiche, dalle esplosioni) e spiega come effettuare una valutazione del rischio, supportata da esempi concreti. Procede poi con la descrizione delle risposte normative che dovrebbero essere date (ad esempio rifiuto dell'autorizzazione, autorizzazione a determinate condizioni ecc.).

2.3.2.b) Periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione

I periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione sono considerati periodi particolarmente sensibili in relazione alle perturbazioni. Tali periodi possono essere definiti solo con un approccio specie per specie, per via delle differenze ecologiche, biologiche e comportamentali tra queste.

(2-42) I periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione sono considerati **periodi particolarmente sensibili per una specie in relazione alle perturbazioni**. Tuttavia non esiste una definizione di questi termini nella direttiva Habitat. Poiché l'allegato IV, lettera a), della direttiva include una gamma molto ampia di specie, che sono molto diverse dal punto di vista ecologico, biologico e comportamentale, è necessario utilizzare, ancora una volta, un approccio «specie per specie» nel definire i periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione (se questi periodi sono di fatto applicabili).

(2-43) Ai fini dell'articolo 12 è opportuno applicare le definizioni indicate di seguito.

- *Periodo di riproduzione e di allevamento*: questo periodo può includere (se del caso) il periodo di corteggiamento, accoppiamento, costruzione del nido o selezione del sito di deposizione delle uova o parto, parto o deposizione delle uova, o produzione della prole quando la riproduzione è asessuata, sviluppo e schiusa delle uova e allevamento dei piccoli.
- *Periodo di ibernazione*: l'ibernazione è un periodo di tempo in cui un animale diventa inattivo e rimane in uno stato di sonno, di torpore o di riposo, di solito durante l'inverno. Di norma questo stato è accompagnato da un abbassamento della temperatura corporea e da un rallentamento del battito cardiaco e della respirazione. L'ibernazione permette a un animale di sopravvivere a condizioni difficili usando meno energia rispetto a quella che userebbe se fosse attivo (per esempio alcuni pipistrelli, roditori, anfibi o rettili).
- *Periodo di migrazione*: la migrazione è lo spostamento periodico di esemplari da una zona all'altra come parte naturale del loro ciclo vitale, di solito in risposta ai cambiamenti stagionali o ai cambiamenti nella disponibilità di cibo.

2.3.3. Distruzione o raccolta deliberata di uova nell'ambiente naturale

(2-44) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), è vietato distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale.

2.3.4. Deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo

(2-45) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), costituisce una disposizione a sé stante. A differenza degli altri divieti dell'articolo 12, non riguarda direttamente gli esemplari, ma mira invece a proteggere elementi importanti dei loro habitat poiché vieta il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. Inoltre mentre nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene utilizzato il concetto di «deliberato», questo termine non compare nella lettera d).

⁽⁶⁵⁾ https://www.npws.ie/sites/default/files/general/Underwater%20sound%20guidance_Jan%202014.pdf

2.3.4.a) Conseguenze della mancata inclusione del concetto di «deliberato» nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Il fatto che nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non sia utilizzato il concetto di «deliberato» sottolinea l'importanza dell'azione preventiva degli Stati membri per evitare ogni probabile deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo a opera dell'uomo. I casi di deterioramento o distruzione derivanti da cause naturali (ossia non direttamente la conseguenza di attività umane, ad esempio catastrofi naturali), o causati da eventi imprevedibili, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

(2-46) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono vietati e devono essere impediti solo gli atti deliberati, mentre ai sensi della lettera d) non è richiesto un atto deliberato come presupposto necessario ⁽⁶⁶⁾. **L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), impone il divieto di tutti gli atti che provocano il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, indipendentemente dal fatto che siano deliberati o meno** ⁽⁶⁷⁾.

La Corte ha inoltre confermato che «[i]l legislatore comunitario, non avendo limitato il divieto di cui all'art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] d), della direttiva ad atti dolosi, contrariamente a quanto fatto per gli atti di cui alle lett[ere da] a) [a] c) del suddetto articolo, ha dimostrato la sua volontà di conferire ai siti di riproduzione o alle aree di riposo una protezione accresciuta contro gli atti causanti il loro deterioramento o la loro distruzione. Data l'importanza degli obiettivi di protezione della biodiversità che la direttiva intende realizzare, non è affatto sproporzionato che il divieto di cui all'art[icolo] 12, [lettera] 1, lett[era] d), non sia limitato agli atti dolosi» ⁽⁶⁸⁾.

(2-47) Nel diritto penale si fa una distinzione tra atti intenzionali o deliberati e atti non intenzionali. Il concetto di «deliberato» si applica anche alle situazioni in cui il risultato non è direttamente voluto, ma la persona avrebbe dovuto prendere in considerazione le conseguenze che potevano derivare dall'azione. Ciò indica chiaramente che, nell'omettere il concetto di «deliberato» dalla lettera d), l'intenzione era di includere anche gli atti non deliberati che portano al deterioramento o alla distruzione nell'ambito di questa disposizione. Quanto precede attribuisce a questa disposizione una qualità speciale: il deterioramento e la distruzione dei luoghi di riproduzione o delle aree di riposo devono essere effettivamente vietati, ossia evitati.

(2-48) Ciò non significa tuttavia che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva imponga misure proattive di gestione degli habitat (per esempio, la gestione attiva di un prato per le farfalle). Tuttavia per tutelare i siti di riproduzione o le aree di riposo dal deterioramento o dalla distruzione non basta un semplice divieto in un testo giuridico, ma occorre un adeguato meccanismo di applicazione che lo sostenga, anche con misure preventive. In un regime di rigorosa tutela, **gli Stati membri dovrebbero prevedere le minacce cui i siti possono essere esposti a causa dell'azione umana** e adottare provvedimenti per garantire che coloro che potrebbero commettere un reato (intenzionalmente o meno) siano consapevoli del divieto in vigore e agiscano di conseguenza.

(2-49) Nella prima causa *Caretta caretta* ⁽⁶⁹⁾, la Corte ha dichiarato che la presenza di edifici su una spiaggia utilizzata dalla specie per la riproduzione poteva portare al deterioramento o alla distruzione del sito di riproduzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva ⁽⁷⁰⁾. È significativo che per la Corte non fosse necessario che si trattasse di edifici «illegali». Per la Corte il semplice fatto che gli edifici erano stati costruiti lì ed erano suscettibili di causare deterioramento e distruzione ha costituito l'argomento dominante. Pertanto la costruzione di edifici su una spiaggia classificata come «zona di tutela assoluta» nonché, in particolare, «oggetto di una segnaletica specifica», è sufficiente a costituire una violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

⁽⁶⁶⁾ Rileva osservare che questo punto costituisce una delle differenze tra la direttiva Habitat e la convenzione di Berna. Mentre in questa parte specifica dell'articolo 12 manca il concetto di «deliberato», questo appare nella formulazione comparabile dell'articolo 6 della convenzione di Berna.

⁽⁶⁷⁾ Nella sua sentenza del 20 ottobre 2005 (*Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, Raccolta pag. 9017, punto 79), la Corte ha osservato che «vietando solo il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie interessate, la normativa applicabile a Gibilterra non soddisfa i requisiti posti dal detto art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] d)». La Corte ha seguito lo stesso approccio nella sua sentenza dell'11 gennaio 2007 (*Commissione/Irlanda*, causa C-183/05, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47): «l'art[icolo] 23, [paragrafo] 7, lett[era] b), del Wildlife Act, prevedendo che non costituiscono infrazione gli atti non intenzionali che perturbino o distruggano i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie selvatiche, non risponde ai requisiti dettati dall'art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] d), della direttiva 92/43 che vieta atti di tal genere, indipendentemente dalla loro intenzionalità o meno».

⁽⁶⁸⁾ Cfr. sentenza del 10 gennaio 2006, *Commissione/Germania*, causa C-98/03, Raccolta p.53, punto 55.

⁽⁶⁹⁾ *Commissione/Grecia*, causa C-103/00.

⁽⁷⁰⁾ Come si legge al punto 38 della sentenza, «[è] fuor di dubbio [...] che la presenza di costruzioni su una spiaggia di riproduzione come quella di Daphni è atta a determinare un deterioramento o una distruzione del sito di riproduzione ai sensi dell'art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] d), della direttiva».

(2-50) La Corte ha inoltre chiarito, nella causa C-441/17 (relativa alla tutela di taluni coleotteri saproxilici di cui all'allegato IV, ossia *Buprestis splendens*, *Cucujus cinnaberinus*, *Phryganophilus ruficollis* e *Pytho kolwensis*, nella foresta di Białowieża, in Polonia ⁽⁷¹⁾), che i divieti di cui all'articolo 12 della direttiva Habitat valgono indipendentemente dal numero di esemplari delle specie rientranti nell'ambito della rigorosa tutela. Più di recente la Corte ha ribadito che «l'attuazione del regime di tutela prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [non dipende] dal numero di esemplari della specie interessata» ⁽⁷²⁾. In altre parole, il fatto che una specie possa avere una forte presenza in un dato luogo e che la sua sopravvivenza nella zona non sia minacciata non diminuisce gli obblighi di rigorosa tutela delle specie. Questi fatti dovrebbero invece essere presi in considerazione nel processo di deroga. È vero anche lo scenario opposto, ossia che il fatto che una zona costituisca un sito di riproduzione o un'area di riposo solo per uno o pochi esemplari di una specie elencata nell'allegato IV, lettera a), non riduce l'obbligo di tutelare questa zona da azioni che possano deteriorarla o distruggerla.

(2-51) D'altra parte vi saranno occasioni in cui il deterioramento degli habitat naturali avviene naturalmente (anche attraverso la successione naturale dopo la cessazione di un certo uso del suolo, come l'agricoltura) o è causato da eventi imprevedibili, così che l'habitat non è più un luogo di riproduzione o un'area di riposo adatta per talune specie. In questo caso, se non è stato commesso alcun atto per provocare il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, ma se ciò è avvenuto per cause naturali, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non si applica ⁽⁷³⁾.

16 — Giurisprudenza della CGUE: mancata garanzia della rigorosa tutela di alcuni coleotteri saproxilici

Il sito Natura 2000 Puszcza Białowieńska (PLC 200004 foresta di Białowieża) comprende il parco nazionale di Białowieża e le foreste sottoposte a gestione di tre distretti forestali (Białowieża, Browsk e Hajnówka). È una delle foreste naturali di latifoglie e miste meglio conservate d'Europa, caratterizzata da grandi quantità di legno morto e di vecchi alberi. È un punto critico unico per la biodiversità e un'importante fonte di conoscenza scientifica, in particolare per i processi ecologici.

Per via della propagazione costante del bostrico tipografo (causata, tra le altre cose, dal cambiamento delle condizioni climatiche), nel 2016 il ministro dell'Ambiente polacco ha approvato una modifica del piano di gestione forestale del 2012. In questo modo sono state autorizzate una raccolta di legname di quasi tre volte superiore per il periodo dal 2012 al 2021 nel solo distretto forestale di Białowieża e l'esecuzione di alcune attività forestali in aree escluse dalle attività economiche, come i tagli sanitari o la rigenerazione artificiale. Successivamente, nel 2017, il direttore generale dell'Ufficio delle foreste demaniali ha adottato, per i tre distretti forestali di Białowieża, Browsk e Hajnówka, una decisione riguardante l'abbattimento e la rimozione degli alberi colonizzati dal bostrico tipografo per motivi di sicurezza pubblica e per ridurre il rischio di incendio in tutte le classi di età della foresta. È stato così avviato il lavoro di rimozione degli alberi secchi e degli alberi colonizzati dal bostrico tipografo da questi tre distretti forestali su circa 34 000 ettari, mentre nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieńska l'estensione era di circa 63 147 ettari.

La Commissione europea ha ritenuto che le autorità polacche non si erano assicurate che dette misure di gestione forestale non avrebbero pregiudicato l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieńska. La Commissione ha quindi presentato un ricorso alla Corte di giustizia nel luglio 2017 affinché fosse dichiarato che la Polonia non aveva adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva Habitat. Nella sentenza del 17 aprile 2018 ⁽⁷⁴⁾, la CGUE ha dichiarato che non era stata effettuata in modo corretto alcuna «opportuna valutazione» e che il governo della Polonia era venuto meno ai suoi obblighi di tutela della foresta di Białowieża. La Corte ha inoltre sottolineato che esiste una diatriba scientifica sulle misure più appropriate per contenere la propagazione del bostrico tipografo. Di conseguenza le autorità polacche non avrebbero dovuto aumentare il volume di legname sfruttabile, poiché non vi era alcuna certezza scientifica in merito all'assenza di effetti pregiudizievoli duraturi delle operazioni di gestione forestale attiva per l'integrità della foresta Białowieża e per le specie protette (tra cui i coleotteri saproxilici).

⁽⁷¹⁾ Sentenza del 17 aprile 2018, *Commissione/Polonia*, causa C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255.

⁽⁷²⁾ Cause C-473/19 e C-474/19, punto 84.

⁽⁷³⁾ Lo strumento appropriato per affrontare il deterioramento dovuto a cause naturali o eventi imprevedibili è l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, che, tuttavia, si applica solo ai siti Natura 2000. Nella sentenza del 20 ottobre 2005 (*Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, Raccolta p.9017, punto 34), la Corte ha dichiarato che «ai fini dell'attuazione dell'art[icolo] 6, [paragrafo] 2, della direttiva [H]abitat, può essere necessario adottare sia misure dirette ad ovviare ai danni e alle perturbazioni provenienti dall'esterno e causati dall'uomo, sia misure per neutralizzare evoluzioni naturali che potrebbero comportare un degrado dello stato di conservazione delle specie e degli habitat nelle ZSC».

⁽⁷⁴⁾ Sentenza del 17 aprile 2018, *Commissione/Polonia*, causa C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255.

La Corte ha inoltre chiarito che i divieti di cui all'articolo 12 della direttiva Habitat valgono indipendentemente dal numero di esemplari della specie oggetto del regime di rigorosa tutela. In altre parole, il fatto che una specie possa avere una forte presenza in un dato luogo e che la sua sopravvivenza nella zona non sia minacciata non esime dagli obblighi di rigorosa tutela delle specie. Questo aspetto dovrebbe piuttosto essere preso in considerazione nel processo di deroga.

17 — Esempi di buone pratiche: mappatura della sensibilità di uccelli e pipistrelli ai parchi eolici delle Fiandre (Belgio)

Le mappe della sensibilità di flora e fauna selvatiche sono riconosciute come uno strumento efficace per individuare le aree in cui lo sviluppo dell'energia rinnovabile potrebbe colpire comunità sensibili di piante e animali selvatici, e quindi dovrebbe essere evitato. Possono essere utilizzate per identificare in una fase iniziale del processo di pianificazione le aree contenenti comunità ecologiche sensibili agli sviluppi dell'energia eolica. Le mappe della sensibilità di flora e fauna selvatiche tipicamente orientano le decisioni di pianificazione strategica durante la fase iniziale di selezione del sito del processo di sviluppo e quindi sono destinate a operare a livello di paesaggio, spesso con una copertura regionale, nazionale o multinazionale.

La mappatura della sensibilità di uccelli e pipistrelli ai parchi eolici delle Fiandre ha lo scopo di indicare le aree in cui l'installazione delle turbine eoliche può rappresentare un rischio per gli uccelli o i pipistrelli. Il suo obiettivo è quello di orientare e guidare la pianificazione strategica e valutazioni più a livello di sito. È un esempio di mappatura della sensibilità multispecie e dimostra come gruppi dissimili possano essere valutati nell'ambito di un unico strumento.

La mappa suddivide la regione in quattro categorie di rischio: alto, medio, possibile e basso/nessun dato. Include una mappa di vulnerabilità basata su GIS per gli uccelli, che è composta da diverse mappe componenti che includono informazioni sulle aree importanti per gli uccelli e le rotte di migrazione. Le mappe della sensibilità e gli orientamenti di accompagnamento sono frequentemente utilizzati nelle Fiandre nelle decisioni relative alla scelta del sito. I promotori dei progetti e le società di consulenza le usano per la pianificazione strategica e come «punto di partenza» per valutazioni di progetto più dettagliate a livello di sito. Le autorità locali e regionali le impiegano per lo stesso scopo e per controllare se i promotori dei progetti e i consulenti hanno fatto bene il loro lavoro.

La mappa include anche informazioni sui pipistrelli, ma differisce dalle mappe tematiche per gli uccelli in quanto si basa sull'individuazione di un habitat adatto (utilizzando fotografie aeree e l'inventario sulla copertura del suolo), utilizzata come predittore della presenza dei pipistrelli. Tuttavia va notato che il livello di dati disponibili sui pipistrelli è molto inferiore a quello degli uccelli. Di conseguenza si dovrebbe procedere con maggiore cautela nell'interpretare le previsioni di sensibilità per i pipistrelli.

Fonte: Wildlife sensitivity manual, <https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wildlife%20manual%20final.pdf>

2.3.4.b) Individuazione dei «siti di riproduzione» e delle «aree di riposo»

I siti di riproduzione e le aree di riposo devono essere tutelati rigorosamente in quanto sono cruciali per il ciclo di vita degli animali e sono elementi vitali dell'intero habitat di una specie. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), dovrebbe quindi essere inteso come volto a tutelare la funzionalità ecologica continuativa di tali siti e aree, garantendo che continuino a fornire tutti gli elementi necessari all'animale per riposare o riprodursi con successo. Se questi siti sono utilizzati regolarmente, la tutela vale tutto l'anno.

(2-52) Alla luce degli obiettivi della direttiva, i siti di riproduzione e le aree di riposo richiedono una rigorosa tutela in quanto sono cruciali per il ciclo di vita degli animali e sono elementi molto importanti dell'intero habitat di una specie ⁽⁷⁵⁾, necessari per garantirne la sopravvivenza. La loro tutela è direttamente collegata allo stato di conservazione di una specie. **La disposizione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), va quindi intesa come volta a preservare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e delle aree di riposo.** Pertanto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), dispone che tali siti e aree non debbano essere danneggiati o distrutti dalle attività umane così che possano continuare a fornire tutto ciò che è necessario a un determinato animale per riposare o per riprodursi con successo.

⁽⁷⁵⁾ L'articolo 1, lettera f), definisce «habitat di una specie» solo l'«ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico».

(2-53) Nella causa C-383/09, l'avvocato generale Kokott ha interpretato «i siti di riproduzione e le aree di riposo» come estesi non alle sole tane ma anche agli habitat circostanti. La Corte ha ritenuto che costituissero un inadempimento degli obblighi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non solo la distruzione diretta delle tane, ma anche i processi di urbanizzazione e i cambiamenti nella struttura delle colture in aree più ampie ⁽⁷⁶⁾.

(2-54) Pertanto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), si evince che tali siti di riproduzione e aree di riposo devono essere tutelati anche quando sono utilizzati solo occasionalmente o sono addirittura abbandonati ⁽⁷⁷⁾ ma sussistono ragionevolmente forti probabilità che la specie in questione faccia ritorno negli stessi siti e aree. Se, per esempio, una certa grotta è utilizzata ogni anno da un certo numero di pipistrelli per l'ibernazione (perché la specie ha l'abitudine di tornare ogni anno allo stesso posatoio invernale), la funzionalità di questa grotta come sito di ibernazione dovrebbe essere tutelata anche in estate in modo che i pipistrelli possano riutilizzarla in inverno.

(2-55) L'individuazione di criteri generali per i siti di riproduzione e le aree di riposo è difficile, in quanto l'allegato IV, lettera a), elenca specie di molti taxa con molte strategie di vita diverse. Non è possibile fornire una definizione rigida di «sito di riproduzione» e «aree di riposo» che si applichi a tutti i taxa. Qualsiasi interpretazione dei concetti di «siti di riproduzione» e «aree di riposo» deve quindi tenere conto di questa varietà e riflettere le diverse condizioni esistenti. Le definizioni generali seguenti mirano a fornire alcune indicazioni a questo proposito e si basano sul presupposto che i siti in questione possono essere individuati e ragionevolmente delimitati. Sono intese per essere usate come una lista di controllo degli elementi da considerare, poiché non tutti questi elementi saranno applicabili a tutte le specie. In questa sede è inoltre possibile identificare le lacune nella conoscenza delle specie. Le due definizioni che seguono sono illustrate in dettaglio in sezioni separate, anche se in pratica saranno spesso collegate e sovrapposte e quindi potrebbero essere considerate insieme.

(2-56) Ai fini dell'articolo 12, si applicano le definizioni che seguono.

— *Siti di riproduzione*

La riproduzione è qui definita come l'accoppiamento, il parto (compresa la deposizione di uova) o la generazione di prole quando la riproduzione è asessuata. Un sito di riproduzione è qui definito come le aree necessarie per l'accoppiamento e il parto e, quando la prole dipende da tali siti, copre anche le vicinanze del nido o del sito del parto. Per alcune specie un sito di riproduzione includerà anche strutture associate necessarie per la definizione e la difesa del territorio. Per le specie che si riproducono asessualmente, un sito di riproduzione è definito come l'area necessaria per generare la prole. I siti di riproduzione utilizzati regolarmente, sia nel corso di uno stesso anno che da un anno all'altro, devono essere tutelati anche quando non sono occupati.

Il sito di riproduzione può quindi includere aree necessarie per:

- 1) il corteggiamento;
- 2) l'accoppiamento;
- 3) la costruzione del nido o la scelta del sito di deposizione delle uova o parto;
- 4) i luoghi utilizzati per il parto o per la deposizione delle uova o per la generazione della prole quando la riproduzione è asessuata;
- 5) i luoghi di sviluppo e schiusa delle uova;
- 6) i siti di nidificazione o parto quando occupati da giovani esemplari che dipendono da tale sito; e
- 7) gli habitat più ampi che rendono possibile la riproduzione, compresi i terreni in cui trovare nutrimento.

— *Aree di riposo*

Le aree di riposo sono qui definite come le aree essenziali per sostenere un animale o un gruppo di animali quando non sono attivi. Per le specie che hanno uno stadio sessile, l'area di riposo è definita come il sito di attacco. Le aree di riposo includono le strutture create dagli animali per fungere da aree di riposo, come posatoi, tane o nascondigli. Le aree di riproduzione utilizzate regolarmente, sia nel corso di uno stesso anno che da un anno all'altro, devono essere tutelate anche quando non sono occupate.

⁽⁷⁶⁾ Sentenza del 9 giugno 2011, *Commissione/Francia*, causa C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369.

⁽⁷⁷⁾ Nella causa pendente C-477/19, la CGUE si pronuncerà sulla questione se il concetto di «area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Habitat debba essere interpretato nel senso di includere anche ex aree di riposo nel frattempo abbandonate.

Le aree di riposo essenziali per la sopravvivenza possono includere una o più strutture e caratteristiche dell'habitat necessarie per:

- 1) la termoregolazione, ad esempio per la *Lacerta agilis* (lucertola degli arbusti);
- 2) riposarsi, dormire o recuperare, ad esempio i posatoi del *Nyctalus leisleri* (nottola minore);
- 3) nascondersi, ripararsi o rifugiarsi, ad esempio le tane del *Macrothele calpeiana*; e
- 4) l'ibernazione, ad esempio i dormitori dei pipistrelli e i nascondigli del *Muscardinus avellanarius* (moscardino).

(2-57) **Una corretta applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), richiede una buona conoscenza dell'ecologia** (biologia, habitat, dimensione, distribuzione e dinamica della popolazione) e del comportamento delle specie (ciclo vitale, organizzazione, interazione all'interno e tra le specie).

Esempio di siti di riproduzione e aree di riposo

	Sito di riproduzione	Area di riposo
<i>Triturus cristatus</i> (tritone crestato)	Lo stagno utilizzato per l'accoppiamento ha territori individuali maschili all'interno dei quali avvengono il corteggiamento e l'accoppiamento. Le uova sono deposte singolarmente su piante emergenti e maturano in un periodo di 12-18 giorni. Le giovani larve emergono e nuotano liberamente. Lo stagno è quindi il sito di riproduzione.	<p>Durante la fase terrestre della sua vita, il <i>Triturus cristatus</i> fa uso di rifugi come pietre, posatoi di alberi e tronchi per nascondersi durante il giorno. Simili rifugi sono utilizzati per i periodi di ibernazione (nelle regioni fredde) o di estivazione (nelle regioni calde). Durante la fase acquatica della loro vita, gli adulti e le larve fanno uso della vegetazione sommersa ed emergente come luogo di rifugio.</p> <p>Il <i>Triturus cristatus</i> si disperde in pozze adiacenti. Le popolazioni sane di <i>Triturus cristatus</i> utilizzano una serie di pozze, muovendosi tra di esse e disperdendosi in un habitat terrestre adeguato e interconnesso. I singoli esemplari possono spostarsi di circa 1 km dalla loro pozza natale.</p> <p>Le aree di riposo del <i>Triturus cristatus</i> sono quindi gli stagni che essi abitano e l'habitat terrestre adiacente che li sostiene durante la fase terrestre del loro ciclo vitale.</p>
<i>Nyctalus leisleri</i> (nottola minore)	Nel periodo della riproduzione i maschi vivono separati dalle femmine. I maschi scelgono i territori per l'accoppiamento nei buchi degli alberi, in autunno; l'accoppiamento avviene nel tardo autunno e le femmine ritardano la fecondazione fino alla primavera. I giovani esemplari nascono in un posatoio di maternità e dipendono dalla madre fino allo svezzamento in estate. I territori di riproduzione e i posatoi di maternità sono quindi siti di riproduzione. Questa applicazione rigorosa della definizione omette i posatoi per l'ibernazione invernale, che rientrano nelle «aree di riposo» dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).	<p>Per l'ibernazione</p> <p>Il <i>Nyctalus leisleri</i> è un pipistrello che vive principalmente sugli alberi e va in letargo durante l'inverno. In inverno si posa nei buchi degli alberi, negli edifici e occasionalmente in grotte e gallerie che forniscono un microclima adatto. Utilizza anche cassette adibite a posatoi artificiali. Sugli alberi, i posatoi sono stati trovati in parchi, aree urbane e boschi di latifoglie e conifere. Questi posatoi devono essere in una posizione relativamente indisturbata perché i pipistrelli, se svegliati dal loro torpore, bruciano preziose riserve di energia che non possono essere reintegrate in inverno.</p> <p>I posatoi diurni durante il loro periodo attivo (in primavera) sono anche essenziali per tutte le specie di pipistrelli, e richiedono un sito relativamente indisturbato durante le ore diurne, sempre nelle crepe e nelle fessure di vecchi alberi ed edifici. In funzione della relativa posizione, una colonia può utilizzare diversi posatoi estivi a turno, il più grande dei quali può essere utilizzato come posatoio di maternità, mentre i maschi diventano solitari o vivono in piccoli gruppi.</p>

	Sito di riproduzione	Area di riposo
		<p>Durante la migrazione</p> <p>Il <i>Nyctalus leisleri</i> è noto per migrare in alcune parti della sua area di ripartizione europea: esemplari inanellati in Germania sono stati trovati a svernare in Francia e Svizzera (relazione nazionale 2003 ⁽⁷⁸⁾). I modelli di migrazione esatti non sono noti. Tuttavia altre popolazioni sembrano più sedentarie con entrambi i posatoi, di maternità e invernali, situati nella stessa località. I posatoi utilizzati dal <i>Nyctalus leisleri</i> per riposare durante il giorno e in cui svernare costituiscono aree di riposo.</p>

	Sito di riproduzione	Area di riposo
<p>Maculinea arion (licena azzurra del timo)</p>	<p>Per completare il suo sviluppo, la <i>Maculinea arion</i> ha bisogno di un sito in cui vi siano la pianta utilizzata come nutrimento dal bruco appena nato (una specie di <i>Thymus</i>), una fonte di cibo e un rifugio per i bruchi (formicai della <i>Myrmica</i>). Le uova vengono deposte nella gemma di un fiore di <i>Thymus</i> dove i bruchi si nutrono e si sviluppano. Giunta a un certo stadio, la larva di bruco cade dalla pianta e attira una formica che la raccoglie e la porta nel formicaio. La larva continua il suo sviluppo all'interno del nido, nutrendosi di larve di formica. La formazione della crisalide avviene all'interno del formicaio e gli adulti emergono all'inizio dell'estate.</p> <p>Il sito di riproduzione della <i>Maculinea arion</i> sarà un sito con piante della specie <i>Thymus</i> vicino al sito di emergenza degli adulti e al formicaio di <i>Myrmica</i> dove si sviluppano i bruchi e le crisalidi.</p>	<p>Questa specie non ha aree di riposo ben definite se non quelle necessarie per lo sviluppo larvale e la formazione della crisalide. Queste fasi di vita rientrano nella definizione di sito di riproduzione, sulla sinistra.</p>
<p>Osmoderma eremita (scarabeo eremita)</p>	<p>Per l'<i>Osmoderma eremita</i>, l'area di riposo e il sito di riproduzione sono in effetti sinonimi.</p> <p>Questa specie saproxilica vive per la maggior parte della sua vita nelle cavità piene di marciume di alberi decidui maturi, di solito della specie <i>Quercus</i>. Un'alta percentuale di esemplari non lascia l'albero natale. L'accoppiamento avviene all'interno del substrato e le uova vengono depositate in profondità nel substrato. Lo sviluppo da uovo a scarabeo richiede diversi anni. Le pupe si sviluppano in autunno; gli adulti emergono nella tarda primavera o all'inizio dell'estate.</p> <p>Essendo utilizzati dalla specie, gli alberi decidui maturi e sostanzialmente cavi, con marciume centrale, di solito della specie di <i>Quercus</i>, rappresentano l'area di riposo dell'<i>Osmoderma eremita</i>.</p>	

(2-58) L'esempio della specie *Triturus cristatus* (si veda il riquadro sopra) illustra che per alcune specie che vivono in **aree di ripartizione naturale ristrette**, i siti di riproduzione e le aree di riposo possono sovrapporsi. In questi casi è importante proteggere un'area funzionalmente sostenibile e coerente per la specie che includa sia le aree di riposo e i siti di riproduzione, sia altre aree considerate necessarie per mantenerne la funzionalità ecologica. La definizione della popolazione «locale» di tale specie potrebbe essere utile per definire tale area.

⁽⁷⁸⁾ http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.20-National%20Implementation%20Report%20of%20Germany.pdf

(2-59) Occorre inoltre valutare in che modo trattare le **specie con aree di ripartizione estese** nel contesto dell'articolo 12. Il particolare problema posto dalle specie con aree di ripartizione estese è già riconosciuto nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. In questo caso può essere consigliabile limitare la definizione di sito di riproduzione e di area di riposo a un luogo che può essere chiaramente delimitato: ad esempio i posatoi dei pipistrelli, le tane invernali degli orsi o quelle delle lontre, oppure altre aree che possono essere chiaramente identificate come importanti per la riproduzione o il riposo.

(2-60) Nella causa *Caretta caretta* la Corte non ha fornito alcuna definizione di siti di riproduzione e di aree di riposo per le specie, seguendo un approccio caso per caso/specie per specie. Nel caso in questione la Corte ha sottolineato l'importanza del golfo di Laganas come «regione essenziale per la riproduzione della specie protetta *Caretta caretta*»⁽⁷⁹⁾. Questa zona presentava i fattori fisici e biologici necessari per la riproduzione della specie (area marina e spiagge di nidificazione). È difficile stabilire una definizione generale di «siti di riproduzione» e «aree di riposo» a causa della vasta gamma di differenze nelle caratteristiche ecologiche delle specie. Occorre pertanto considerare le conoscenze aggiornate sull'ecologia e sul comportamento delle specie.

2.3.4.c) Concetto di «deterioramento»

Il deterioramento può essere definito come il degrado fisico che interessa un sito di riproduzione o un'area di riposo. Contrariamente alla distruzione, tale degrado potrebbe anche verificarsi lentamente e gradualmente e ridurre così la funzionalità del sito o dell'area. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), si applica se è possibile stabilire una chiara relazione di causa-effetto tra una o più attività umane e il deterioramento di un sito di riproduzione o di un'area di riposo.

(2-61) Né l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), né l'articolo 1 della direttiva Habitat contengono una definizione di «deterioramento», sebbene questo concetto sia presente anche in altre disposizioni della direttiva (ad esempio l'articolo 6, paragrafo 2).

(2-62) In generale il deterioramento può essere definito come il degrado fisico che interessa un habitat (in questo caso un sito di riproduzione o un'area di riposo). Contrariamente alla distruzione, **il degrado può verificarsi lentamente e gradualmente e ridurre la funzionalità del sito** o dell'area. Il deterioramento può quindi non portare immediatamente a una perdita di funzionalità di un sito o di un'area. Tuttavia potrebbe influire negativamente sulla funzionalità in termini di qualità o quantità degli elementi ecologici presenti e potrebbe, in un certo periodo di tempo, portare alla sua completa perdita. Data la grande varietà di specie elencate nell'allegato VI, lettera a), la valutazione del deterioramento di un particolare sito di riproduzione o una particolare area di riposo deve essere effettuata caso per caso.

(2-63) Nel cercare di individuare ed evitare le cause che portano al deterioramento o persino alla perdita di funzionalità di riproduzione o di riposo, è importante stabilire una chiara **relazione causa-effetto** tra una o più attività umane e il deterioramento o la distruzione di un sito di riproduzione o di un'area di riposo. Ovviamente le cause del deterioramento possono trovarsi all'interno o all'esterno del luogo di riproduzione o dell'area di riposo in esame, ed eventualmente anche a una certa distanza da tale luogo o area. Occorre quindi controllare dette cause e attività in modo da evitare il deterioramento e la distruzione. Solo una chiara visione delle cause permetterà alle autorità di agire di conseguenza ed evitare un deterioramento o una distruzione ulteriori o futuri.

(2-64) Pertanto il fatto che siano tollerate attività che degradano o danneggiano, direttamente o indirettamente, l'habitat delle specie protette può costituire una violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, come riconosciuto dalla Corte nella causa C-340/10. In essa la Corte ha concluso che il pompaggio eccessivo di acqua e altre attività dannose in prossimità del lago di Paralimni potevano avere conseguenze negative considerevoli sull'habitat della nutrice o biscia dal collare e sulla conservazione di tale specie, in particolare durante i periodi di siccità. Avendo tollerato quel tipo di operazioni, Cipro è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 12, paragrafo 1.

(2-65) Per definire i limiti di ciò che si può considerare un «deterioramento» è indispensabile un'analisi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), nel suo insieme. Lo scopo dell'articolo 12 è di introdurre un regime di rigorosa tutela per le specie di cui all'allegato IV, lettera a). L'esplicita protezione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo, oltre alla tutela della specie in quanto tale, senza la qualifica «deliberata», dimostra l'importanza attribuita a questi siti dalla direttiva. Tale tutela specifica contro il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo è evidentemente legata alla funzione vitale di questi siti, che devono continuare a fornire tutti gli elementi necessari a un determinato animale (o gruppo di animali) per riprodursi o riposare.

⁽⁷⁹⁾ Commissione/Grecia, causa C-103/00, punto 27.

(2-66) Esempi di attività che possono portare al **deterioramento** ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d):

- **riempimento** di parti di **zone di deposizione delle uova** del tritone crestato (*Triturus cristatus*) o di altri anfibi oggetto di rigorosa tutela, riducendone così (in sintesi) la funzione come sito di riproduzione;
- **deterioramento** della funzione di parti di una **tana di criceto** come luogo di riproduzione e di riposo a causa di un'aratura profonda;
- **opere di ingegneria** lungo il tratto di un **fiume** che è un sito di riposo e riproduzione per lo storione (*Acipenser sturio*) o altri pesci oggetto di rigorosa tutela;
- **drenaggio dei terreni** o altre attività che causano cambiamenti nell'idrologia e che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche dell'habitat e influenzano la popolazione di *Natrix natrix cypriaca* (natrice o biscia dal collare di Cipro, si veda la sezione 2.33);
- **abbattimento/rimozione di alberi morti o moribondi** che costituiscono habitat importanti per talune specie di coleotteri saproxilici oggetto di rigorosa tutela in base all'allegato IV ⁽⁸⁰⁾ (*Buprestis splendens*, *Cucujus cinnaberinus*, *Phryganophilus ruficollis* e *Pytho kolwensis*);
- costruzione di case, strutture turistiche, strade e altre **infrastrutture**, nonché **inquinamento luminoso** o attività di **pesca** all'interno o nelle immediate vicinanze dei siti di riproduzione della tartaruga marina (*Caretta caretta*) ⁽⁸¹⁾.

18 — Esempi di buone pratiche: un programma strategico per lo storione nel Danubio

Lo storione costituisce una parte importante del patrimonio naturale del bacino del Danubio e del Mar Nero. La sua presenza è un **eccellente indicatore di buona qualità delle acque e degli habitat**. Attualmente quattro delle sei specie sono in pericolo critico di estinzione, una è considerata vulnerabile e una è estinta. Tutte sono **ora protette ai sensi della direttiva Habitat dell'UE**.

Nel giugno 2011 la strategia dell'UE per la regione danubiana ha fissato tra i suoi obiettivi (obiettivo del settore prioritario 6) «salvaguardare le popolazioni vitali di storioni del Danubio e di altre specie ittiche autoctone entro il 2020». L'anno seguente, nel gennaio 2012, è stata creata una **task force per lo storione del Danubio** incaricata di determinare come collaborare al raggiungimento di questo obiettivo. La task force era composta da esperti in materia di storioni, delegati di ONG e rappresentanti della commissione internazionale per la protezione del Danubio, della strategia danubiana e dei governi nazionali.

Una delle prime azioni della task force è stata la stesura del programma Sturgeon 2020, concepito come quadro per un'azione concertata. L'attuazione del programma ha richiesto impegno e una complessa cooperazione tra governi, responsabili delle decisioni, comunità locali, portatori di interessi, scienziati e ONG.

Lo strumento più ovvio per dare impulso alle misure proposte dal programma Sturgeon 2020 è il piano di gestione del bacino idrografico del Danubio (DRBMP) insieme al programma comune di misure che lo accompagna. La seconda versione del DRBMP, aggiornata nel 2015, stabilisce come uno dei traguardi a lungo termine e dei suoi obiettivi di gestione «l'adoperarsi affinché le barriere antropogeniche e i deficit di habitat non ostacolino più la migrazione dei pesci e la deposizione delle uova; affinché le specie di storione e le altre specie migratorie specificate siano in grado di accedere al Danubio e ai suoi affluenti; affinché le specie di storione e le altre specie migratorie specificate siano rappresentate da popolazioni autosufficienti nel distretto del bacino idrografico del Danubio secondo la loro distribuzione storica».

Tra le misure individuate per raggiungere questo obiettivo di gestione figurano le seguenti:

- specificare il numero e l'ubicazione dei dispositivi di ausilio alla migrazione dei pesci e altre misure per conseguire/migliorare la continuità fluviale, da attuarsi entro il 2021 da ciascun paese;
- specificare l'ubicazione e la portata delle misure per il miglioramento della morfologia del fiume attraverso interventi di ripristino, conservazione e riqualificazione che saranno attuate entro il 2021 da ciascun paese;
- evitare nuove barriere alla migrazione dei pesci causate da nuovi progetti infrastrutturali; le nuove barriere inevitabili devono integrare, fin dalla concezione del progetto, le dovute misure di mitigazione, come ausili alla migrazione dei pesci o altre misure adeguate;

⁽⁸⁰⁾ Sentenza del 17 aprile 2018, *Commissione/Polonia*, causa C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255, punti da 233 a 236.

⁽⁸¹⁾ Sentenza del 10 novembre 2016, *Commissione/Grecia*, causa C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847, punti 160 e 114.

- colmare le lacune di conoscenza sulla possibilità per lo storione e le altre specie migratorie specificate di risalire e discendere il fiume attraverso le dighe Iron Gate I e II, anche mediante indagini sugli habitat;
- se i risultati di tali indagini sono positivi, si dovrebbero attuare le misure appropriate e condurre uno studio di fattibilità per la diga di Gabčíkovo e il Danubio superiore.

In base al DRBMP, entro il 2021 saranno costruiti nel bacino idrografico **140 ausili alla migrazione dei pesci** (120 sono già stati costruiti dopo il primo piano di gestione), che dovrebbero garantire la migrazione di tutte le specie ittiche, compresi gli storioni, di tutte le classi di età utilizzando le migliori tecniche disponibili. L'attuazione di **altre 330 misure volte a ripristinare la continuità fluviale** è prevista dopo il 2021 (articolo 4, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque). <http://www.dstf.eu>

2.3.4.d) Misure per garantire la funzionalità ecologica continuativa dei siti di riproduzione o delle aree di riposo

Le misure atte a garantire la funzionalità ecologica continuativa di un sito di riproduzione o di un'area di riposo nel caso di progetti e attività con un possibile impatto su tali siti o aree devono avere il carattere di misure di mitigazione (ossia misure che riducano al minimo o persino annullino l'impatto negativo). Possono anche includere misure che migliorano attivamente o gestiscono un certo sito di riproduzione o una data area di riposo in modo tale che non subisca, in alcun momento, una riduzione o perdita di funzionalità ecologica. A condizione che questo presupposto sia soddisfatto e tali processi siano controllati e sorvegliati dalle autorità competenti, non è necessario ricorrere all'articolo 16.

(2-67) **Le misure utilizzate per garantire la funzionalità ecologica continuativa** (qui di seguito denominate «misure FEC») **sono misure preventive volte a ridurre al minimo o persino annullare l'impatto negativo di un'attività sui siti di riproduzione o sulle aree di riposo** delle specie protette. Possono tuttavia anche andare oltre e includere azioni che **migliorano attivamente** un certo sito di riproduzione o una data area di riposo in modo tale che non subisca, in alcun momento, una riduzione o perdita di funzionalità ecologica. Tra le misure in questione potrebbe figurare, per esempio, l'ampliamento del sito o la creazione di nuovi habitat in un sito di riproduzione o un'area di riposo, o in diretta relazione funzionale con tale sito o area, al fine di mantenerne la funzionalità. Naturalmente il mantenimento o il miglioramento della funzionalità ecologica correlato a tali misure per la specie in questione dovrebbe essere chiaramente dimostrato.

(2-68) Tali misure possono essere utilizzate solo in situazioni in cui esiste un regime di autorizzazione o di pianificazione con procedure formali, e in cui le autorità competenti sono in grado di valutare se le misure adottate per preservare la funzionalità «di riproduzione» o «di riposo» di un sito sono sufficienti. Le misure FEC possono essere un'opzione quando un'attività potrebbe interessare solo parti di un sito di riproduzione o di un'area di riposo. Se il sito di riproduzione o l'area di riposo, a seguito delle misure FEC, rimane ancora almeno delle stesse dimensioni (o assume dimensioni maggiori) e conserva la stessa qualità (o diventa di qualità migliore) per la specie in questione, non vi è alcun deterioramento della funzione, della qualità o dell'integrità del sito. È fondamentale che la funzionalità ecologica continuativa del sito sia mantenuta o migliorata. È quindi importante monitorare l'efficacia delle misure FEC.

(2-69) Conformemente al principio di precauzione, se le misure proposte (ad esempio da chi promuove il progetto nel contesto di un progetto) non garantiscono la funzionalità ecologica continuativa di un sito, non dovrebbero essere considerate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Affinché l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), sia rispettato, è **necessario che vi sia un alto grado di certezza circa l'adeguatezza delle misure a evitare qualsiasi deterioramento o distruzione** e la loro attuazione nel momento e nella forma appropriati per evitare qualsiasi deterioramento o distruzione. La valutazione della probabilità di successo deve essere effettuata sulla base di informazioni oggettive e alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato.

(2-70) Misure FEC appropriate, che garantiscano che non vi sarà un deterioramento della funzione, della qualità o dell'integrità del sito, avranno un impatto positivo globale per quanto riguarda la tutela delle specie interessate.

(2-71) Le misure FEC potrebbero essere parte integrante delle specifiche di un'attività o di un progetto; potrebbero inoltre far parte di misure preventive nell'ambito di un regime di rigorosa tutela ai fini del rispetto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

(2-72) Sulla base della definizione di siti di riproduzione e aree di riposo (cfr. sezione 2.3.4.b), l'approccio delineato sopra sembra particolarmente pertinente quando si tratta di animali con aree di ripartizione ristrette, in cui i siti di riproduzione o le aree di riposo sono delimitati come «unità funzionali» (ossia viene utilizzato l'approccio più ampio). In tal caso occorre sottolineare che uno Stato membro deve essere coerente nella definizione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo di una data specie e, di conseguenza, nel provvedere alla loro tutela su tutto il suo territorio.

(2-73) **Le misure FEC sono diverse dalle misure di compensazione in senso stretto** (comprese le misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat). Le misure di compensazione mirano a compensare specifici effetti negativi su una specie e quindi implicano che sono in corso, o sono avvenuti, un deterioramento o una distruzione di un luogo di riproduzione o di un'area di riposo. Non è questo il caso delle misure FEC, che assicurano che la funzionalità ecologica continuativa del sito di riproduzione o dell'area di riposo rimanga perfettamente intatta (in termini quantitativi e qualitativi) dopo che l'attività ha avuto luogo. In caso di deterioramento o distruzione di un sito di riproduzione o di un'area di riposo, è sempre necessaria una deroga ai sensi dell'articolo 16 se le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte. La sezione 3.2.3.b riguarda l'uso di misure di compensazione ai sensi dell'articolo 16.

2.3.5. *Possesso, trasporto, commercializzazione, ovvero scambio e offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale*

I divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, sono validi per tutte le fasi della vita delle specie dell'allegato IV, lettera a).

(2-74) Per le specie dell'allegato IV, lettera a), l'articolo 12, paragrafo 2, afferma che: «gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva». L'articolo 12, paragrafo 3, stabilisce che i divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 12, paragrafo 2, sono validi per tutte le fasi della vita delle specie di cui all'allegato IV, lettera a).

2.3.6. *Sistema di sorveglianza delle catture e delle uccisioni accidentali delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a)*

L'articolo 12, paragrafo 4, impone agli Stati membri di introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali e di intraprendere le ulteriori ricerche o adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che esse non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

(2-75) L'articolo 12, paragrafo 4, impone l'istituzione di un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). **Il sistema di sorveglianza deve essere abbastanza solido da consentire l'acquisizione di dati affidabili sull'impatto di tutte le attività che potrebbero comportare un rischio di cattura e uccisione accidentali per le specie interessate.** Le informazioni raccolte devono poter fornire una stima affidabile delle catture e uccisioni accidentali che, combinata con i risultati della sorveglianza del loro stato di conservazione, possa portare a una decisione informata sulla necessità di misure di conservazione per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulle specie interessate.

Tra gli esempi figurano la sorveglianza delle catture accessorie di cetacei o di tartarughe marine negli attrezzi da pesca, o della loro uccisione a causa degli urti con le navi, la sorveglianza delle morti di pipistrelli intorno alle turbine eoliche o la sorveglianza delle uccisioni su strada (per esempio degli anfibi durante le migrazioni primaverili). Nella causa C-308/08, la Corte ha affrontato la questione dell'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 4, in relazione alla lince iberica (*Lynx pardinus*) in Andalusia, e ha rilevato l'esistenza di un sistema di sorveglianza delle uccisioni accidentali di linci iberiche in relazione alla circolazione stradale (si veda il riquadro sotto).

19 — Esempi di buone pratiche: potenziamento di una strada che attraversa il territorio della lince iberica

La lince iberica (*Lynx pardinus*) è la specie felina più a rischio in tutto il mondo. Preda quasi esclusivamente il coniglio europeo, il che rende la specie ancora più vulnerabile a causa delle sue esigenze ecologiche così specifiche. La lince iberica è in pericolo a causa di una combinazione di minacce: riduzione della base alimentare (nel corso degli anni le popolazioni di conigli sono state colpite da epidemie, come la mixomatosi e la malattia emorragica), collisioni con veicoli (a causa della frammentazione del loro habitat dovuta alla presenza di molte strade di campagna), perdita e degrado dell'habitat (ulteriore sviluppo di infrastrutture come strade, dighe, ferrovie e altre attività umane) e uccisioni illegali (la specie è stata storicamente considerata sia come un attraente trofeo di caccia che come animale molesto). All'inizio del XXI secolo la lince iberica era sull'orlo dell'estinzione, con solo circa 100 esemplari che sopravvivevano in due sottopopolazioni isolate in Andalusia (Spagna), così come in alcune parti del Portogallo. Nel 2019 il numero era salito a più di 600 esemplari maturi in otto sottopopolazioni e con una crescente connessione tra di loro.

Nell'ambito del programma LIFE, l'Unione Europea ha fortemente sostenuto il recupero di questa specie, la cui popolazione è notevolmente aumentata nell'ultimo decennio. Nell'ambito del progetto LIFE Iberlince⁽⁸²⁾, le autorità spagnole hanno predisposto una serie di azioni volte a migliorare la connessione tra i diversi nuclei della popolazione e a ridurre del 30 % il tasso di mortalità della lince iberica legato alle collisioni con i veicoli. Le azioni attuate in questo senso comprendono la costruzione e l'adattamento di passaggi per gli animali, recinzioni mirate, segnaletica e introduzione di limiti di velocità. Il ministero spagnolo dei Lavori pubblici e dei trasporti, che è l'autorità competente per la sicurezza stradale, è divenuto un beneficiario associato del progetto LIFE in questione per favorire l'attuazione di azioni atte a ridurre i rischi di collisione. Potrebbero essere necessari ulteriori sforzi e misure per garantire che le uccisioni accidentali causate da collisioni stradali, e altre cause di mortalità non naturale, siano adeguatamente affrontate e che siano evitati impatti significativi sulla popolazione di lince iberica.

20 — Esempi di buone pratiche: il progetto LIFE Safe-Crossing — prevenire le collisioni tra veicoli e animali

Il progetto LIFE Safe-Crossing si propone di mettere in atto azioni per ridurre l'impatto delle strade su alcune specie prioritarie in quattro paesi europei: l'orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e il lupo (*Canis lupus*) in Italia, la lince iberica (*Lynx pardinus*) in Spagna, e l'orso bruno (*Ursus arctos*) in Grecia e Romania.

Queste specie sono seriamente minacciate dalle infrastrutture stradali, a causa della mortalità diretta e dell'effetto barriera. Per mitigare questi effetti ci si baserà sull'esperienza acquisita in un precedente progetto LIFE, il progetto LIFE Strade, nell'ambito del quale un sistema innovativo per la prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica è stato installato con successo in 17 siti dell'Italia centrale. È stato anche osservato che una delle cause principali degli incidenti è legata alla scarsa attenzione e consapevolezza dei conducenti sul rischio delle collisioni con gli animali selvatici.

Il progetto LIFE Safe-Crossing mira pertanto a conseguire gli obiettivi seguenti:

- dimostrare l'uso di un innovativo sistema di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica (AVC PS, Animal-Vehicle Collision Prevention Systems);
- ridurre il rischio delle collisioni tra i veicoli e le specie bersaglio;
- migliorare la connettività e favorire i movimenti delle popolazioni;
- aumentare l'attenzione dei conducenti nelle aree di progetto sul rischio di incidenti stradali con le specie bersaglio.

Il progetto coinvolge 13 partner tra ONG, società private ed enti pubblici. La partecipazione della provincia di Terni assicurerà il trasferimento dell'esperienza acquisita nel progetto LIFE STRADE nelle nuove aree d'intervento.

⁽⁸²⁾ <http://www.iberlince.eu/index.php/esp/>

L'area del progetto LIFE Safe-Crossing include 29 siti Natura 2000 (SIC). Riducendo la mortalità diretta della fauna e la frammentazione da parte delle strade, il progetto contribuirà ad aumentare sia la biodiversità nei singoli siti Natura 2000 che la connettività tra di loro. La standardizzazione dei metodi e delle pratiche e le attività di divulgazione promuoveranno la replicazione delle migliori pratiche in altre aree. Infine, l'intenso sforzo di sensibilizzazione previsto dal progetto aumenterà anche la conoscenza della rete Natura 2000 da parte delle comunità locali e dei turisti.

<https://life.safe-crossing.eu/>

(<http://www.lifestrade.it/index.php/it/>) (LIFE11BIO/IT/072)

(2-76) **La sorveglianza sistematica e la raccolta di dati affidabili** su catture e uccisioni accidentali è un prerequisito essenziale per l'attuazione di misure di conservazione efficaci. Ad esempio, per quanto riguarda le catture accessorie negli attrezzi da pesca, un sistema di sorveglianza può basarsi sui dati raccolti dagli Stati membri nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati relativi alla pesca. Il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸³⁾ stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi al settore della pesca, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca e della legislazione ambientale. Le moderne tecnologie di controllo, come gli strumenti di monitoraggio elettronico a distanza (REM, Remote Electronic Monitoring) che incorporano la televisione a circuito chiuso e i sensori, presentano un grande potenziale. I recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale possono facilitare la revisione automatica di grandi volumi di dati REM. Questi strumenti di controllo offrono alle autorità un mezzo conveniente e praticabile per sorvegliare le catture accidentali di specie sensibili e renderne conto. Gli strumenti REM sono sempre più utilizzati in tutto il mondo come soluzione a vari problemi di controllo della pesca, in scenari in cui è richiesta una sorveglianza continua ed efficace sotto il profilo dei costi per la raccolta dei dati e per scopi di controllo e di contrasto.

Gli Stati membri sono tenuti a definire piani di lavoro nazionali in conformità del programma pluriennale dell'UE per la raccolta dei dati. Per il periodo 2020-2021 tale programma è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione ⁽⁸⁴⁾ e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione ⁽⁸⁵⁾. Il programma include l'obbligo di raccogliere dati sulle catture accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci protetti in virtù della legislazione dell'Unione e degli accordi internazionali. I dati devono essere raccolti per tutti i tipi di pesca e di imbarcazioni, nel corso di missioni di osservazione sui pescherecci, o dai pescatori stessi nei giornali di pesca.

Se i dati raccolti nel corso di missioni di osservazione non forniscono informazioni sulle catture accidentali sufficienti per le esigenze degli utilizzatori finali, gli Stati membri devono fare ricorso ad altre metodologie, per esempio l'uso del monitoraggio elettronico a distanza (REM) mediante telecamere installate sulle imbarcazioni che registrano il recupero degli attrezzi e le catture. I metodi di raccolta e la qualità dei dati devono essere idonei agli scopi previsti ed essere basati sulle migliori pratiche e sulle pertinenti metodologie raccomandate dagli organismi scientifici competenti. Al fine di fornire una stima affidabile delle catture accessorie, essi dovrebbero coprire una percentuale sufficiente della flotta. La raccolta di dati sulle catture accidentali di specie protette e sensibili secondo i regolamenti e le direttive pertinenti, come pure l'attuazione di misure di conservazione appropriate, richiede una stretta cooperazione intersettoriale e interistituzionale, l'applicazione delle norme e un adeguato sostegno ai e da parte dei pescatori.

⁽⁸³⁾ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1) (<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/dd3dc59f-557f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1>).

⁽⁸⁴⁾ Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 27).

⁽⁸⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 21).

(2-77) **Per le specie con aree di ripartizione naturale estese, come i cetacei che si spostano attraverso le acque degli Stati membri, la cooperazione con altri paesi nell'area di ripartizione naturale della specie è essenziale** perché la sorveglianza e le misure riguardano i pescherecci di diversi paesi. È quindi utile sottolineare che gli obblighi previsti dall'articolo 12 sono una responsabilità condivisa dagli Stati membri. Tale posizione è sostenuta dalla formulazione delle suddette disposizioni e dall'obiettivo sovranazionale della direttiva, che è quello di tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario in tutta la loro area di ripartizione naturale, nonché dal dovere di leale cooperazione previsto dal trattato. Pertanto, anche se la responsabilità principale di attuare l'articolo 12 ricade sullo Stato membro che ospita la specie, gli altri Stati membri devono cooperare se tale cooperazione è necessaria per garantire il rispetto dei loro obblighi legali. Quanto precede vale sia per la sorveglianza che per l'attuazione delle misure di conservazione.

(2-78) In base alle informazioni raccolte attraverso il sistema di sorveglianza, gli Stati membri devono intraprendere le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie **per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione**. È quindi anche essenziale disporre di informazioni affidabili sulla popolazione, l'area di ripartizione e lo stato di conservazione della specie, il che richiede la piena attuazione della sorveglianza come richiesto dall'articolo 11 della direttiva.

(2-79) Sebbene l'articolo 12, paragrafo 4, non fornisca una definizione di «impatto negativo significativo»⁽⁸⁶⁾, si può comprendere che ciò implica un esame dettagliato dell'effetto della cattura e dell'uccisione accidentale sullo stato delle sottopopolazioni e delle popolazioni della specie, e in ultima analisi sul raggiungimento o il mantenimento del suo stato di conservazione soddisfacente. La significatività dell'impatto dovrà essere valutata caso per caso, tenendo conto del ciclo di vita della specie, dell'intensità e della durata dell'impatto negativo e dello stato e della tendenza di conservazione della specie interessata. Ad esempio, l'impatto può essere considerato significativo se una specie si trova in uno stato di conservazione sfavorevole e vi è un'ulteriore riduzione del numero di esemplari a causa di catture e uccisioni accidentali, in particolare se ciò influisce sulle prospettive di recupero futuro. L'impatto dovrebbe essere ritenuto significativo anche se il numero di animali catturati e uccisi accidentalmente è costantemente elevato, il che potrebbe avere ripercussioni su una sottopopolazione o una popolazione locale della specie interessata. **In caso di mancanza di dati sullo stato di conservazione e/o sul livello effettivo di catture e uccisioni accidentali, si dovrebbe applicare il principio di precauzione.**

(2-80) Un'altra attività che può causare l'uccisione accidentale di specie marine oggetto di rigorosa tutela è il traffico marittimo, in particolare attraverso le collisioni di animali con le navi (urti contro le navi). Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione una vasta gamma di misure preventive, tra cui la riduzione della velocità delle navi o il dirottamento del traffico. Tali misure di norma dovranno essere attuate secondo le regole dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). In funzione della portata delle misure proposte e del loro impatto sul normale traffico marittimo, e conformemente alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁷⁾, potrebbe essere necessario procedere in tal senso attraverso una comunicazione dell'UE all'IMO.

(2-81) Alcune attività militari, in particolare l'uso di sonar nell'ambiente marino o lo scarico o la distruzione di munizioni inesplose, potrebbero causare l'uccisione di specie sensibili come i cetacei. Le attività militari non sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 12, dunque le marine militari di vari Stati membri hanno elaborato iniziative politiche per l'uso di sonar militari che tengono conto della necessità di ridurre al minimo i potenziali effetti ambientali. Per esempio, si possono designare delle zone di precauzione in cui l'uso di questi sonar è limitato. Tali iniziative dovrebbero essere definite rispettando la legislazione internazionale vigente, disciplinata principalmente nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, comprese le disposizioni specifiche relative a particolari diritti e obblighi delle navi da guerra.

⁽⁸⁶⁾ L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat fa riferimento alle «incidenze significative». Orientamenti al riguardo sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/IT_art_6_guide_jun_2019.pdf

⁽⁸⁷⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

3. ARTICOLO 16

Testo dell'articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse; d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

(3-1) L'articolo 16 della direttiva prevede la possibilità di deroghe, anche in relazione al regime di rigorosa tutela delle specie animali istituito dall'articolo 12.

(3-2) Il margine previsto dall'articolo 16 per la concessione di deroghe alle restrizioni e ai divieti di cui all'articolo 12 è limitato. Le deroghe non solo devono essere giustificate in relazione all'obiettivo generale della direttiva, ma devono anche rispettare tre condizioni specifiche (si veda la sezione 3.2).

(3-3) Il mancato rispetto di una di dette condizioni rende la deroga nulla. Pertanto, **prima** di concedere una deroga, le autorità degli Stati membri devono esaminare attentamente tutti i requisiti generali e specifici.

3.1. Considerazioni giuridiche generali

3.1.1. Obbligo di garantire il pieno, chiaro e preciso recepimento dell'articolo 16

L'articolo 16 deve essere pienamente e formalmente recepito con efficacia cogente incontestabile. I criteri da rispettare per concedere una deroga devono essere riprodotti in disposizioni nazionali specifiche. Le misure nazionali di recepimento devono garantire la piena applicazione dell'articolo 16, senza modificarne i termini, applicare selettivamente le sue disposizioni o aggiungere tipi di deroghe non previsti dalla direttiva. Le disposizioni amministrative da sole non sono sufficienti.

(3-4) Il recepimento dell'articolo 16 nel diritto nazionale deve garantire l'attuazione delle disposizioni di deroga da parte delle autorità competenti. Va osservato che una direttiva è vincolante per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta del modo in cui raggiungere tale risultato. La Corte ha tuttavia posto dei limiti a questo margine di manovra. Pertanto il recepimento a livello nazionale del regime di deroga di cui all'articolo 16 deve rispettare tutti i principi giuridici fondamentali del diritto dell'UE e una serie di requisiti, come illustrato di seguito.

(3-5) Secondo la giurisprudenza della CGUE ⁽⁸⁸⁾, «**il recepimento in diritto interno di una direttiva** non esige necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma giuridica espressa e specifica; a questo scopo può essere sufficiente, in funzione del contenuto della direttiva stessa, un contesto giuridico generale, a condizione che quest'ultimo **garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso**». Le sole disposizioni amministrative, per natura modificabili dalle autorità e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti agli Stati membri dal TFUE e dalla direttiva ⁽⁸⁹⁾.

(3-6) Di conseguenza l'applicazione delle prescrizioni dell'articolo 16 nella pratica non sostituisce il recepimento formale. Nella causa C-46/11 la Corte ha confermato che la corretta attuazione delle disposizioni di una direttiva non può, da sola, fornire la chiarezza e la precisione necessarie per soddisfare il principio della certezza del diritto. Inoltre **le sole prassi amministrative non possono essere considerate un adempimento dell'obbligo degli Stati membri di trasporre la direttiva** ⁽⁹⁰⁾ **nel diritto nazionale**.

(3-7) Inoltre le **disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile**, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto ⁽⁹¹⁾. La Corte è stata più esplicita nella causa C-339/87, affermando che «i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise, dato che l'esattezza della trasposizione riveste un'importanza particolare in un caso come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per i rispettivi territori, agli Stati membri». Nella sua sentenza del 20 ottobre 2005 la Corte ha applicato questa giurisprudenza alla direttiva Habitat e ha osservato che «nell'ambito della direttiva Habitat, che stabilisce norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa» ⁽⁹²⁾.

(3-8) Come ha sostenuto la Corte, a proposito dell'articolo 16 della direttiva Habitat, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti imposti dalla direttiva devono essere riprodotti senza ambiguità nelle disposizioni del diritto nazionale. Nell'ambito di tale riproduzione l'articolo 16 della direttiva Habitat va interpretato restrittivamente, in quanto esso definisce in maniera precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare agli articoli da 12 a 15 della direttiva ⁽⁹³⁾. La Corte ha ribadito questa posizione nella causa C-46/11 ⁽⁹⁴⁾.

(3-9) Nel recepire l'articolo 16 gli Stati membri devono attenersi al significato dei termini e dei concetti utilizzati dalla direttiva per garantirne l'uniformità di interpretazione e applicazione ⁽⁹⁵⁾. Ciò implica anche che le misure nazionali di recepimento **devono garantire la piena applicazione della direttiva senza modificarne i termini e senza aggiungere condizioni supplementari o deroghe non previste dalla direttiva** ⁽⁹⁶⁾. Per esempio, nella causa C-6/04 ⁽⁹⁷⁾, la Corte ha ritenuto che una deroga che autorizza atti che conducono all'uccisione di specie protette e al deterioramento o alla distruzione dei loro siti di riproduzione o delle loro aree di riposo, purché tali atti siano legali e non possano essere ragionevolmente evitati, «è contraria sia allo spirito e alla finalità della direttiva Habitat che alla lettera del suo [articolo] 16».

Nella causa C-183/05 ⁽⁹⁸⁾ la Corte ha ritenuto che il regime di deroghe previsto dalla normativa irlandese (articolo 23, paragrafo 7, lettera b), del Wildlife Act) fosse incompatibile con gli articoli 12 e 16 della direttiva. Secondo la normativa irlandese, gli atti non intenzionali che perturbano o distruggono i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie selvatiche non costituiscono un reato. La Corte è del parere che non solo questa disposizione non soddisfa i requisiti dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, che vieta tali atti, siano essi intenzionali o meno, ma che vada anche al di là di quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva, la quale stabilisce in modo esaustivo le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. sentenza del 28 febbraio 1991, *Commissione/Germania*, causa 131/88, ECLI:EU:C:1991:87.

⁽⁸⁹⁾ Cfr., ad esempio, *Commissione/Italia*, causa C-315/98, punto 10.

⁽⁹⁰⁾ Sentenza del 15 marzo 2012, *Commissione/Polonia*, causa C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146, punti 28 e 56.

Cfr. anche le conclusioni dell'11 gennaio 2007 dell'avvocato generale nella causa C-508/04, punto 31.

⁽⁹¹⁾ Cfr. in particolare le sentenze seguenti: *Commissione/Germania*, causa C-59/89, punti 18 e 24; *Commissione/Francia*, causa C-225/97, punto 37; 17 maggio 2001; *Commissione/Italia*, causa C-159/99, punto 32; *Commissione/Lussemburgo*, causa C-75/01, punti 28, 87 e 88; *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, punto 27.

⁽⁹²⁾ *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, punti 25 e 26.

⁽⁹³⁾ *Commissione/Austria*, causa C-508/04, punto 110.

Conclusioni dell'avvocato generale dell'11 gennaio 2007 nella causa C-508/04, punto 53.

⁽⁹⁴⁾ *Commissione/Polonia*, causa C-46/11, punto 29.

⁽⁹⁵⁾ Ad esempio, cause riunite C-206 e 207/88 - *Vessoso e G. Zanetti*.

⁽⁹⁶⁾ *Commissione/Lussemburgo*, causa C-75/01, punto 28.

⁽⁹⁷⁾ *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, punti da 109 a 113.

⁽⁹⁸⁾ *Commissione/Irlanda*, causa C-183/05, punti da 47 a 49.

(3-10) **Le disposizioni nazionali devono garantire il recepimento rigoroso e completo di tutte le condizioni previste dall'articolo 16, senza applicare selettivamente solo alcune disposizioni.** Nella causa C-98/03 ⁽⁹⁹⁾ la Corte ha ritenuto che la legge tedesca (articolo 43, paragrafo 4, della legge federale relativa alla protezione della natura) non fosse compatibile con l'articolo 16 in quanto non subordinava le deroghe a tutte le condizioni previste da tale articolo.

Nella causa C-508/04 ⁽¹⁰⁰⁾ la Corte ha chiarito che «le disposizioni nazionali che subordinano la concessione di deroghe ai divieti sanciti dagli art[icoli da] 12[a]14 e [dall'articolo] 15, lett[ere] a) e b), della direttiva non al complesso dei criteri e delle condizioni esposti al suo art[icolo] 16, bensì, in modo incompleto, a taluni elementi di essi, non costituiscono un regime conforme a tale ultimo articolo». Nella causa C-46/11 la Corte ha ritenuto che la legge polacca non fosse compatibile con l'articolo 16 perché non subordinava le deroghe a tutti i criteri e le condizioni di cui a tale articolo.

3.1.2. Applicazione generale appropriata delle deroghe

Le deroghe di cui all'articolo 16 devono essere l'estremo rimedio. Le disposizioni di deroga devono essere interpretate in modo restrittivo: devono rispondere a esigenze precise e riguardare situazioni specifiche. Spetta agli Stati membri garantire che l'effetto combinato di tutte le deroghe concesse sul proprio territorio non produca effetti contrari agli obiettivi della direttiva.

(3-11) La concessione delle deroghe di cui all'articolo 16 deve essere l'estremo rimedio ⁽¹⁰¹⁾. Le autorità nazionali responsabili della concessione di deroghe devono tener conto del fatto che **le deroghe devono essere interpretate e attuate in modo restrittivo per evitare di compromettere l'obiettivo generale e le disposizioni chiave della direttiva** ⁽¹⁰²⁾. Nella causa C-6/04 la Corte ha chiarito che tale principio si applica anche nel contesto dell'articolo 16 ⁽¹⁰³⁾. Nella causa C-674/17 la CGUE ha stabilito che «una deroga basata sull'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat può costituire unicamente un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche» ⁽¹⁰⁴⁾.

(3-12) Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Habitat, è stata sottolineata la necessità di attuare provvedimenti adeguati ed efficaci in modo sufficiente e verificabile. Lo stesso approccio può essere seguito per il regime di deroghe. Se usato correttamente, tale approccio assicura che la concessione di deroghe non contrasti con l'obiettivo della direttiva ⁽¹⁰⁵⁾. Nella causa C-6/04 la Corte ha osservato che «gli art[icoli] 12, 13 e 16 della direttiva [H]abitat formano un complesso coerente di norme volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate, di modo che ogni deroga incompatibile con tale direttiva costituirebbe una violazione sia dei divieti posti dagli art[icoli] 12 o 13 di essa, sia della norma secondo cui le deroghe possono essere consentite in conformità all'art[icolo] 16 della stessa direttiva».

Come regola generale, la rigorosità di qualsiasi condizione o «prova» diverrà maggiore con l'aumentare della gravità dell'impatto potenziale di una deroga su una specie o una popolazione.

(3-13) La concessione di una deroga presuppone che le autorità nazionali competenti abbiano accertato il rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 16. **Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli effetti cumulativi delle deroghe non producano impatti contrari agli obiettivi dell'articolo 12 e della direttiva nel suo insieme** ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽⁹⁹⁾ Commissione/Germania, causa C-98/03, punti da 57 a 62.

⁽¹⁰⁰⁾ Commissione/Austria, causa C-508/04, punto 111.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-10/96, punto 33.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. le sentenze della CGUE seguenti in relazione alle deroghe ai sensi della direttiva Uccelli: sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Repubblica italiana*, causa 262/85, ECLI:EU:C:1987:340; sentenza del 7 marzo 1996, *WWF Italia/Regione Veneto*, causa C-118/94, ECLI:EU:C:1996:86; e sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux and Société d'études ornithologiques/Région Wallonne*, causa C-10/96, ECLI:EU:C:1996:504.

⁽¹⁰³⁾ Commissione/Regno Unito, causa C-6/04, punto 111.

Cfr. anche Commissione/Austria, causa C-508/04, punto 110, nel contesto della disposizione di deroga comparabile di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli).

⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza del 10 ottobre 2019, *Tapiola*, causa C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851, punto 41.

⁽¹⁰⁵⁾ Commissione/Regno Unito, causa C-6/04, punto 112.

⁽¹⁰⁶⁾ Causa C-674/17, punto 59.

(3-14) Spesso, quindi, l'uso delle deroghe è meglio gestito all'interno di un quadro di conservazione nazionale per garantire che, nel complesso, gli impatti cumulativi delle deroghe previste per una particolare specie non siano dannosi per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale e/o biogeografico all'interno di uno Stato membro. In ogni caso, gli Stati membri devono **avere una visione d'insieme delle deroghe e supervisionarne l'uso** a livello nazionale (e, se necessario, avere anche una visione d'insieme che vada oltre le frontiere per le popolazioni transfrontaliere). A tal fine, in funzione della struttura organizzativa di uno Stato membro, può essere necessario che le autorità regionali o locali esaminino gli effetti delle deroghe al di là dei loro territori.

Un esempio di come l'autorità nazionale può inquadrare l'uso delle deroghe concesse nel suo territorio figura nella causa C-342/05. In questo caso la Corte chiarisce che «[q]uanto alla circostanza secondo la quale le decisioni di rilascio dei permessi di caccia al lupo sono anche assoggettate ad una soglia massima regionale di esemplari che possono essere abbattuti nei singoli distretti venatori, essa non può essere ritenuta in contrasto con l'articolo 16, [paragrafo] 1, della direttiva Habitat. Detta soglia, infatti, che è determinata in funzione della quantità di esemplari che possono essere eliminati senza compromettere la conservazione della specie in questione, definisce [...] solo i limiti entro cui i distretti venatori possono rilasciare le licenze di caccia, **qualora sussistano anche i presupposti di cui all'articolo 16, [paragrafo] 1, della direttiva [H]abitat**». ⁽¹⁰⁷⁾ In altre parole, è possibile fissare un limite massimo di esemplari che possono essere uccisi (per evitare un impatto negativo sullo stato di conservazione), ma ciò non elimina la necessità che ogni deroga soddisfi tutte le condizioni dell'articolo 16, paragrafo 1.

3.2. Un sistema scrupolosamente controllato per la concessione di deroghe: le tre prove

(3-15) L'articolo 16 stabilisce **tre prove che devono essere superate** prima della concessione di una deroga:

- 1) dimostrazione di una o più motivazioni tra quelle elencate dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) o per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti [lettera e)];
- 2) assenza di un'altra soluzione valida; e
- 3) garanzia del fatto che una deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente.

La terza prova riflette l'obiettivo generale della direttiva Habitat, che è quello di contribuire alla biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche (articolo 2, paragrafo 1). Le misure adottate devono essere intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche. Devono inoltre tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (articolo 2, paragrafi 2 e 3).


Prima di poter esaminare la seconda e la terza prova, la domanda deve soddisfare la prima prova. In termini pratici, non ha molto senso esaminare la questione delle altre soluzioni valide e dell'impatto sullo stato di conservazione se l'azione non rispetta l'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a e).

(3-16) **Gli Stati membri devono comunque garantire che tutte e tre le prove siano superate.** Spetta alle autorità competenti dimostrare che ogni deroga supera tutte le prove, come esposto dalla Corte nella causa C-342/05: «Poiché [l'articolo 16, paragrafo 1,] prevede un regime di eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull'autorità che decide in merito, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'articolo 16, [paragrafo] 1, della direttiva Habitat» ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Sentenza del 14 giugno 2007, *Commissione/Finlandia*, causa 342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punto 45.

⁽¹⁰⁸⁾ *Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, punto 25.

Diagramma di flusso per la concessione di una deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 1



- 3.2.1. *PROVA 1: dimostrazione di una o più motivazioni tra quelle elencate dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), o per consentire, in **condizioni rigorosamente controllate**, su **base selettiva** e in **misura limitata**, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti [articolo 16, paragrafo 1, lettera e)].*

Nel valutare l'opportunità di una deroga, le autorità nazionali dovrebbero considerare se essa è giustificata da uno dei motivi indicati all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) o lettera e). Per avere la certezza che la deroga sia appropriata, occorre anche considerare il tipo e il peso del motivo in relazione all'interesse delle specie protette nelle circostanze specifiche in questione.

(3-17) Le deroghe sono concesse perché vi sono una situazione o un problema specifici che devono essere affrontati. **Le deroghe devono essere basate su almeno una delle opzioni elencate all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).** Deroghe specifiche non giustificate da nessuna di queste motivazioni/opzioni sono contrarie sia allo spirito e alla finalità della direttiva Habitat che alla lettera del suo articolo 16 ⁽¹⁰⁹⁾.

Nella causa C-508/04 ⁽¹¹⁰⁾ la Corte ha rilevato che la normativa austriaca non era conforme all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, in parte perché i motivi di deroga ai sensi della normativa austriaca (ossia sfruttamento commerciale di natura agricola o forestale, produzione di bevande e costruzione di impianti) non avevano alcuna attinenza con nessuna delle motivazioni/opzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva.

(3-18) Quando si concede una deroga, **l'obiettivo perseguito deve essere comprovato in modo chiaro e preciso e l'autorità nazionale deve dimostrare, alla luce di dati scientifici rigorosi, che le deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo**, giustificare la scelta di una motivazione/opzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a e), e verificare che sussistano le condizioni specifiche ⁽¹¹¹⁾.

a) **Per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali**

(3-19) La prima motivazione per concedere una deroga è la protezione della flora e della fauna selvatiche e la conservazione degli habitat naturali. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non specifica né il tipo di fauna, flora o habitat naturali contemplati né il tipo di minacce. Dato l'obiettivo generale della direttiva, **le specie e gli habitat naturali vulnerabili, rari, in pericolo o endemici** (per esempio quelli elencati negli allegati della direttiva Habitat) hanno maggiori probabilità di rientrare in tale motivazione, che mirerebbe effettivamente a ridurre l'impatto negativo di una data specie su di essi. Sarebbe singolare dare la priorità agli interessi di una specie comune e fiorente rispetto agli interessi di una specie che soddisfa i criteri dell'articolo 1, lettera g), della direttiva.

(3-20) L'autorità competente dovrebbe esaminare a fondo, caso per caso, se gli interessi della protezione di un habitat o di una specie di interesse comunitario possano giustificare l'incidenza su un'altra specie di interesse comunitario, per esempio quando una specie preda potrebbe essere localmente minacciata da una specie carnivora ⁽¹¹²⁾. Prima di considerare l'opportunità di concedere una deroga per proteggere una specie preda, si dovrebbero valutare e affrontare tutte le altre possibili minacce (ad esempio il deterioramento dell'habitat, la caccia eccessiva, la perturbazione, la concorrenza delle specie domestiche). La valutazione dovrebbe riguardare lo stato di conservazione delle specie interessate dalla possibile deroga rispetto allo stato di conservazione di «fauna, flora e habitat» in questione, l'impatto a lungo termine sulle popolazioni interessate, l'efficacia a lungo termine nel ridurre la minaccia ecc. La valutazione dovrebbe seguire il principio di proporzionalità: gli svantaggi causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. anche *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, punti da 109 a 113.

⁽¹¹⁰⁾ *Commissione/Austria*, causa C-508/04, punti 120 e 128.

⁽¹¹¹⁾ Sentenza del 10 ottobre 2019, causa C-674/17.

⁽¹¹²⁾ Kojola, I., Huitu, O., Toppinen, K., Heikkura, K., Heikkinen, S. e Ronkainen, S. (2004). «Predation on European forest reindeer (*Rangifer tarandus*) by wolves (*Canis lupus*) in Finland», *Journal of Zoology*, Londra, volume 263(3), pagg. 229-236.

b) **Per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà**

(3-21) La seconda motivazione per concedere una deroga è per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà. Tale deroga tiene conto degli interessi economici e, come già detto, il danno da prevenire deve essere grave. L'elenco non è tuttavia esaustivo; può includere altre forme di proprietà. La gravità del danno si riferisce a interessi specifici, ossia porta o potrebbe portare, tra l'altro, a una perdita economica e/o finanziaria diretta o indiretta, alla perdita di valore della proprietà o alla perdita di materiale di produzione.

(3-22) Tuttavia, come rilevato dalla Corte nella sua sentenza nella causa C-46/11, **l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), non consente alle autorità di derogare ai divieti stabiliti dall'articolo 12 soltanto perché il rispetto di tali divieti impone un cambiamento nelle attività agricole, silvicole o di piscicoltura**. Nella causa C-46/11 la sentenza della Corte ha stabilito che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), non autorizza a derogare ai divieti dell'articolo 12 per il fatto che il rispetto di tali divieti non permetterebbe l'uso di tecnologie normalmente utilizzate in agricoltura, silvicoltura o piscicoltura ⁽¹¹³⁾.

(3-23) Pronunciandosi sulla procedura di deroga comparabile ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli), la Corte ha osservato che la direttiva non è destinata a prevenire danni di lieve entità, ma solo danni gravi, vale a dire che superano una certa gravità ⁽¹¹⁴⁾. Ne consegue che il semplice disturbo e i normali rischi commerciali non possono costituire motivazioni legittime per la concessione di deroghe. Il danno considerato grave dovrebbe essere valutato **caso per caso quando si presenta il problema**.

(3-24) La Corte ha specificato che «l'art[icolo] 16, [paragrafo] 1, della direttiva [H]abitat non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all'adozione di misure derogatorie» ⁽¹¹⁵⁾. Poiché tale disposizione è destinata a *prevenire* un danno grave, non è necessario che tale danno grave si sia già verificato; la probabilità che si verifichi è sufficiente. Tuttavia **la semplice possibilità che si verifichi un danno non è sufficiente; la probabilità che il danno si verifichi deve essere elevata, così come l'entità del danno**. L'alta probabilità che si verifichi un danno grave deve essere dimostrata da prove sufficienti. Devono inoltre esserci prove sufficienti attestanti che il rischio di danno grave è in gran parte attribuibile alle specie oggetto della deroga e che vi è una forte probabilità che si verifichi un danno grave se non si interviene. L'esperienza passata dovrebbe dimostrare un'alta probabilità del verificarsi del danno.

(3-25) Nel concedere deroghe, **gli Stati membri devono essere in grado di dimostrare che qualsiasi metodo di controllo utilizzato nell'ambito della deroga è efficace e duraturo nel prevenire o limitare i danni gravi**, ad esempio è specificamente mirato al luogo e al momento in cui il danno si sta verificando o può verificarsi e si rivolge agli esemplari che causano il danno ecc. Nella causa C-342/05 ⁽¹¹⁶⁾ la Corte ha constatato che la Finlandia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che fosse accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). Ne consegue che le deroghe dovrebbero essere **limitate alla misura necessaria**, anche a quella di un singolo esemplare (per esempio un singolo orso problematico).

(3-26) Le deroghe per la prevenzione dei danni gravi vengono concesse principalmente per le specie che hanno un impatto significativo su diversi settori, come i grandi carnivori, *Castor fiber* e, in misura minore, *Lutra lutra*. Questi sono esempi di grande attualità di specie la cui presenza ed espansione può condurre a una serie di conflitti con gli interessi umani in diversi Stati membri. Per mitigare questi conflitti potrebbe essere necessario elaborare strategie di conservazione complete e adattare, quando possibile, le pratiche umane che danno origine ai conflitti, al fine di sviluppare una cultura della coesistenza. Potrebbe anche essere necessario definire piani adattati localmente alle caratteristiche specifiche delle specie e delle attività colpite, che possono includere deroghe in linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

⁽¹¹³⁾ Commissione/Polonia, causa C-46/11, punto 31.

⁽¹¹⁴⁾ Sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa C-247/85, ECLI:EU:C:1987:339, punto 56: «[q]uesta disposizione della direttiva non mira a prevenire il pericolo di danni di lieve entità. Infatti, la circostanza che per tale deroga al regime generale di protezione sia necessaria la presenza di danni di una certa gravità corrisponde alla finalità di protezione perseguita dalla direttiva».

⁽¹¹⁵⁾ Commissione/Finlandia, causa C-342/05, punto 40.

⁽¹¹⁶⁾ Commissione/Finlandia, causa C-342/05, punti da 41 a 44 e 47.

(3.27) La Commissione europea ha sostenuto numerosi progetti e iniziative LIFE che hanno elaborato orientamenti sulle buone pratiche per la gestione dei conflitti che coinvolgono le specie protette (ad esempio la piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori ⁽¹¹⁷⁾ descritta nel riquadro sottostante). In diversi Stati membri sono stati prodotti a livello nazionale o regionale orientamenti specifici per le specie ⁽¹¹⁸⁾. Quando si prevede di chiedere una deroga, è consigliabile esaminare le misure, le pratiche e gli strumenti raccomandati in tali orientamenti o sperimentati altrove, al fine di trovare le migliori soluzioni adattate a livello locale per ridurre i danni e i conflitti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

21 — Esempi di buone pratiche: la piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori

Tra i gruppi di specie più complessi in termini di conservazione a livello dell'UE figurano quattro specie di grandi carnivori: orso bruno (*Ursus arctos*), lupo *Canis lupus*, lince eurasiatica (*Lynx lynx*) e ghiottone (*Gulo gulo*). Tale complessità è dovuta al fatto che essi hanno una vasta area di ripartizione che si estende al di là dei confini regionali e nazionali e che possono entrare in conflitto con le attività economiche umane, come l'agricoltura. La questione è ulteriormente complicata dalla diversità che contraddistingue le loro popolazioni, i loro stati di conservazione, i regimi di tutela e gestione di cui sono oggetto e i contesti socioeconomici in cui si inseriscono.

La piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, sostenuta dalla Commissione europea fin dalla sua inaugurazione nel 2014, è un raggruppamento di organizzazioni rappresentanti diversi gruppi di interesse che hanno concordato una missione comune: «promuovere modi e mezzi per ridurre al minimo e, ove possibile, risolvere i conflitti tra gli interessi umani e la presenza di specie di grandi carnivori, attraverso lo scambio di conoscenze e la collaborazione aperta, costruttiva e nel rispetto reciproco». Alle riunioni partecipano rappresentanti di diversi gruppi d'interesse, tra cui cacciatori, proprietari terrieri, allevatori di renne e ONG attive nella protezione della natura.

La piattaforma raccoglie informazioni e buone pratiche provenienti da diversi Stati membri e ne promuove i risultati sul suo sito web e attraverso i suoi canali di informazione. La promozione e il sostegno nei confronti dell'adozione di misure di prevenzione dei danni attraverso i finanziamenti dell'UE destinati allo sviluppo rurale, come pure la raccolta e la valutazione di studi di casi, sono alcune delle attività che da tempo figurano tra i lavori della piattaforma.

Il piano di comunicazione della piattaforma descrive gli insegnamenti tratti fino a oggi. Le attività congiunte hanno più successo perché è più facile coinvolgere una serie di attori diversi se questi ritengono che i loro interessi siano rappresentati. La presenza di rappresentanti internazionali della piattaforma e della Commissione europea agli eventi regionali contribuisce sia al tipo di argomenti trattati che a rassicurare i partecipanti del fatto che le loro preoccupazioni sono ascoltate da un gruppo più ampio. Le dichiarazioni congiunte sono generalmente concordate dopo eventi che definiscono un indicatore per gli eventi futuri, consentendo loro di basarsi sulle attività precedenti ⁽¹¹⁹⁾.

22 — Esempi di buone pratiche: gestione del castoro europeo in Francia

In Francia il castoro europeo è una specie oggetto di rigorosa tutela e il suo stato di conservazione sta migliorando. Tuttavia in alcune zone i castori causano danni alla silvicoltura, rodendo gli alberi che popolano le foreste e inondando le aree boschive con le loro attività di costruzione di dighe.

⁽¹¹⁷⁾ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm

⁽¹¹⁸⁾ Cfr., ad esempio, gli orientamenti per la gestione dei castori in Baviera, elaborati dal ministero bavarese dell'Ambiente: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 2016. *Richtlinien zum Bibermanagement*. (https://www.stmuv.bayern.de/service/recht/naturschutz/doc/bibermanagement_2016/richtlinien_bibermanagement_2016.pdf).

⁽¹¹⁹⁾ Per ulteriori informazioni, cfr.

piattaforma UE (2014), Accordo a partecipare alla piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/IT_Agreement.pdf;

piattaforma UE (2018), piano di comunicazione, versione 2:

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/2014_IC%20Platform%20Communication%20Plan%20v2.pdf;

piattaforma UE (2018b), sito web:

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm.

In seguito al ripetersi regolare di simili danni, le persone e le organizzazioni colpite hanno chiesto alle autorità nazionali di concedere deroghe alla rigorosa tutela della specie. Un conflitto prolungato potrebbe favorire l'uccisione illegale di esemplari o interventi incontrollati sugli habitat della specie (distruzione di dighe), con ripercussioni sul mantenimento delle popolazioni in alcune aree. Per trovare una soluzione soddisfacente, in linea con lo stato di conservazione della specie e il suo significato simbolico, sono state concesse deroghe per spostare gli esemplari in altre aree ove necessario e a fronte dell'insufficienza di altre misure adottate per promuovere la coesistenza con la specie. Tuttavia l'operazione non è semplice e richiede l'accettazione dei portatori di interessi nella nuova area, i quali possono a loro volta temere gli impatti futuri della specie.

Di fronte a questa situazione, l'agenzia nazionale della caccia e della fauna selvatica (ONCFS, *Office national de la chasse et de la faune sauvage*) ha creato una rete tecnica di esperti incentrata sui castori per acquisire conoscenze sulla specie e fornire assistenza sul campo alle persone colpite dai danni causati da questi animali. Attualmente è in corso la stesura di una guida alle buone pratiche, basata sull'esperienza maturata, per prevenire i danni alle piantagioni di alberi e per conciliare il mantenimento della funzionalità ecologica degli habitat della specie con la prevenzione delle inondazioni.

È altresì in corso la definizione progressiva di misure che mirano a ridurre i conflitti, la cui efficacia deve quindi essere valutata a lungo termine. Le misure sono varie e includono: soluzioni tecniche come l'installazione di sistemi che impediscono ai castori di scavare, tubi per castori, dispositivi di controllo del flusso dei castori, protezione meccanica degli alberi e delle colture utilizzando manicotti, palizzate o recinzioni elettrificate, così come l'uso di deroghe per rimuovere, spostare o forare le dighe ecc. Le misure sono adottate caso per caso.

Su una scala più ampia, vengono elaborati piani di gestione locali con settori d'intervento differenziati in funzione del rischio e delle relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione. Tali piani possono prevedere la creazione di aree naturali in cui ripristinare gli habitat dei castori e dove le loro dighe possono creare zone umide. Le misure di gestione comprendono anche la sorveglianza della specie e del suo impatto, come pure le attività di comunicazione e informazione.

c) ***Nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente***

(3-28) La terza motivazione possibile per concedere una deroga è per «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico». La direttiva non definisce questo concetto, ma il paragrafo fa riferimento a motivi di interesse pubblico come la sanità pubblica e la sicurezza pubblica. Il paragrafo si riferisce anche ad altri motivi non precisati, come i motivi di natura sociale o economica, i motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ecc. (l'elenco non è esaustivo).

(3-29) In altri ambiti del diritto dell'UE in cui appaiono concetti simili, per esempio la libera circolazione delle merci, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che esigenze imperative o l'interesse pubblico giustificano misure nazionali che limitano il principio della libertà di circolazione. In questo contesto, ha riconosciuto la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente e il perseguimento di obiettivi legittimi di politica economica e sociale come esigenze imperative.

(3-30) Lo stesso concetto appare anche nell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva. Finora la Corte non ha emesso alcuna giurisprudenza su come interpretare questo concetto specifico, ma si può ritenere che la dimostrazione delle considerazioni relative alle esigenze imperative per un piano o un progetto dovrebbe essere ugualmente applicabile alle deroghe. L'analisi contenuta nella guida della Commissione all'interpretazione dell'articolo 6 ⁽¹²⁰⁾ è utile per spiegare tale concetto.

(3-31) In primo luogo, è chiaro dalla formulazione che **solo gli interessi pubblici**, promossi da enti pubblici o privati, **possono essere contrapposti agli obiettivi di conservazione della direttiva**. Di conseguenza, i progetti di interesse esclusivo delle imprese o degli individui non sono in genere considerati di interesse pubblico.

⁽¹²⁰⁾ Comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018, «Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)», [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125\(07\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07))

(3-32) In secondo luogo, occorre sottolineare il carattere «rilevante» di questo interesse pubblico. Ciò implica che non ogni forma di interesse pubblico di natura sociale o economica è sufficiente, soprattutto se contrapposto al particolare peso degli interessi tutelati dalla direttiva. In questo caso è necessario un attento bilanciamento degli interessi. È anche ragionevole supporre che probabilmente, **nella maggior parte dei casi, l'interesse pubblico sarà rilevante solo se è a lungo termine**: gli interessi a breve termine che producono solo benefici a breve termine non sarebbero sufficienti a prevalere sull'interesse a lungo termine della conservazione delle specie.

(3-33) L'autorità competente deve esaminare a fondo, caso per caso, la natura «rilevante» dell'interesse pubblico e trovare un equilibrio adeguato con l'interesse pubblico generale di raggiungere gli obiettivi della direttiva. Sembra ragionevole ritenere, come per l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), non preveda la necessità che siano già stati cagionati danni alla salute o alla sicurezza umana prima dell'adozione delle misure di deroga. Tuttavia, quando si utilizza tale deroga, gli Stati membri devono essere in grado di dimostrare, con prove sufficienti, un legame tra la deroga e i citati obiettivi di rilevante interesse pubblico.

(3-34) Deroghe di specie per rilevanti interessi pubblici possono essere necessarie per piani o progetti riguardanti i siti Natura 2000, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Le misure preventive, di mitigazione e di compensazione previste dall'articolo 6 dovrebbero quindi prendere in considerazione anche le specie interessate dalle deroghe. Per garantire coerenza e razionalizzare le procedure dell'articolo 16 tenendo conto delle valutazioni dell'articolo 6, è consigliabile razionalizzare anche, se del caso, la verifica delle condizioni di deroga (mancanza di soluzioni alternative soddisfacenti e di effetti negativi sulle specie) nel contesto dell'opportuna valutazione, se applicabile.

23 — Buone pratiche applicate alla concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Sulla base di una panoramica delle relazioni degli Stati membri sulle deroghe, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), «per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico», è una delle motivazioni più utilizzate per concedere una deroga in molti paesi. Tali deroghe sono di norma legate a lavori di costruzione, spesso nel quadro di progetti o piani di sviluppo. Le attività autorizzate comportano spesso la perturbazione delle specie, il deterioramento o la distruzione delle aree di riposo o dei siti di riproduzione, e talvolta l'uccisione di esemplari. Tali deroghe sono nella maggior parte dei casi «multispecie» e spesso riguardano pipistrelli, anfibi e rettili, oltre a insetti e altri mammiferi.

Gli Stati membri hanno stabilito diverse misure da applicare prima della concessione di queste deroghe, sia durante che dopo l'attuazione. Le misure comprendono:

- uno studio di fattibilità su tutte le opzioni alternative, che ne soppesa l'impatto su altre specie o habitat, così come su altri aspetti ecologici/sociali/economici;
- una valutazione dell'effetto dell'attività sulle specie, sia durante che dopo i lavori;
- disposizioni per ridurre al minimo gli impatti negativi (tempi di lavoro, supervisione degli ecologi ecc.);
- misure per aumentare l'attrattiva del sito e l'accessibilità per le specie, dopo i lavori;
- allestimento di rifugi temporanei nel caso in cui l'habitat sia temporaneamente indisponibile;
- misure di compensazione, come un sito sostitutivo vicino all'area del progetto prima dell'inizio dei lavori o all'interno del nuovo complesso al suo completamento;
- monitoraggio dei cambiamenti nell'uso del sito e della risposta della popolazione interessata alle misure adottate;
- un sistema di controllo per sorvegliare l'attuazione della deroga per garantire che tutte le condizioni siano soddisfatte;
- un'indagine sullo stato di conservazione delle specie colpite nella loro area di ripartizione naturale;
- l'applicazione di procedure all'interno di linee guida specifiche per l'esecuzione dei lavori.

Alcune di queste misure sono necessarie per garantire che le deroghe non pregiudichino lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate. Altre vanno oltre le prescrizioni, in quanto hanno anche la capacità di migliorare attivamente le condizioni iniziali del sito o creare habitat nuovi, più ampi o più adatti.

Queste misure sono simili a quelle previste nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Quando le deroghe a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono collegate a progetti o piani soggetti all'articolo 6 (ad esempio, per la distruzione di habitat di specie dell'allegato II/IV all'interno di un sito Natura 2000), è possibile effettuare la valutazione rispetto ai criteri dell'articolo 16 e inquadrare ulteriori misure nell'ambito dell'opportuna valutazione. Questo approccio fa risparmiare tempo ed evita il costo di una doppia valutazione, assicurando la coerenza nel rispettare le prescrizioni di entrambi gli articoli 6 e 16, e producendo un risultato più completo in termini di raggiungimento degli obiettivi di conservazione.

d) ***Per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante***

(3-35) Tali deroghe potrebbero, ad esempio, prevedere la marcatura di alcuni esemplari di una specie a scopo di ricerca (per esempio collari radio) al fine di comprenderne meglio il comportamento, oppure per progetti di conservazione che mirano alla reintroduzione delle specie. I progetti di ricerca devono ovviamente prendere in considerazione anche metodi alternativi. Ad esempio, quando la ricerca comporta l'uccisione di un esemplare, si dovrebbe incoraggiare il ricorso a carcasse e campioni di esemplari uccisi per altri motivi ⁽¹²¹⁾. È inoltre necessario dimostrare che lo scopo di tale ricerca prevale sugli interessi di una rigorosa tutela della specie.

(3-36) La raccolta di uova, la cattura e l'allevamento in cattività, la traslocazione ecc. possono essere ammessi allo scopo di ripopolare le popolazioni erose, aumentare la loro diversità genetica o reintrodurre una specie. Tuttavia, anche se l'obiettivo di queste deroghe è la conservazione delle specie, esse potrebbero avere diversi potenziali impatti negativi su aspetti ecologici, sociali ed economici e sul benessere degli animali. È quindi consigliabile, quando si concedono deroghe di questo tipo, utilizzare i migliori dati, meccanismi e strumenti disponibili (IUCN, *Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations* ⁽¹²²⁾) e le pertinenti esperienze specifiche per la specie, in modo tale da aumentare le possibilità di successo e prevenire possibili rischi per la specie reintrodotta o altre specie.

Quando la specie da ripopolare o reintrodurre è elencata sia nell'allegato IV che nell'allegato II della direttiva Habitat e le aree di destinazione non fanno parte di un sito Natura 2000, le autorità dovrebbero anche valutare l'opportunità/necessità di designare come siti Natura 2000 le principali aree di riproduzione e alimentazione della popolazione della specie ripopolata o reintrodotta, in particolare per le specie prioritarie. Inoltre le possibili alternative alla reintroduzione o alla traslocazione devono essere state precedentemente valutate come meno efficaci o essersi dimostrate un mezzo impraticabile per raggiungere gli obiettivi di conservazione specifici e chiaramente definiti della reintroduzione o traslocazione.

e) ***Per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.***

(3-37) La quinta e ultima motivazione per rilasciare una deroga è quella di catturare o detenere alcuni esemplari delle specie elencate nell'allegato IV, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata.

(3-38) Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), non specifica un obiettivo da perseguire quando si utilizza questa deroga. Tuttavia, **quando si ricorre all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), si deve comunque indicare un obiettivo che deve essere pienamente motivato.** L'obiettivo deve inoltre essere in linea con gli obiettivi generali della direttiva. Nella causa C-674/17 la Corte ha chiarito che «gli obiettivi invocati a sostegno di una deroga devono essere definiti in maniera chiara [e] precisa [...] nella decisione di deroga». La Corte ritiene inoltre che un'esenzione basata sull'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat «può costituire unicamente un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche» ⁽¹²³⁾. È quindi chiaro che deve esistere un obiettivo specifico per concedere una deroga.

⁽¹²¹⁾ Cfr. anche Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani (2008). *Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe*, relazione preparata per la Commissione europea da Large Carnivore Initiative for Europe.

⁽¹²²⁾ Cfr. <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf>

⁽¹²³⁾ Causa C-674/17, punto 41.

(3-39) Nella causa C-674/17 ⁽¹²⁴⁾ la CGUE ha stabilito che «l'obiettivo di una deroga fondata sull'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [H]abitat, in linea di principio, non può confondersi con gli obiettivi delle deroghe basate sull'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), della suddetta direttiva, sicché la prima disposizione può fungere da fondamento per l'adozione di una deroga solo nei casi in cui le seconde disposizioni non siano pertinenti» e che «[l']articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [H]abitat non può dunque costituire una base giuridica generale per la concessione delle deroghe all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, salvo privare le altre ipotesi dell'articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva e detto regime di rigorosa tutela, del loro effetto utile».

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), non costituisce quindi una base giuridica generale per concedere deroghe, ma può essere applicato solo se gli obiettivi perseguiti con la deroga non rientrano nell'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d). Altrimenti, le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), e il regime di rigorosa tutela perderebbero la loro efficacia. In questo caso particolare la CGUE ha affrontato esplicitamente il problema del bracconaggio di una specie protetta, che riconosce come una sfida importante per la conservazione delle specie in pericolo. La Corte ha riconosciuto che, in linea di principio, la lotta al bracconaggio può essere citata come un metodo per contribuire a mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle specie interessate e quindi come un obiettivo coperto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Habitat ⁽¹²⁵⁾.

(3-40) Dalla sentenza nella causa C-674/17 consegue che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), non limita la gamma di obiettivi che possono essere perseguiti legittimamente con una deroga. Oltre alla lotta contro il bracconaggio, altri motivi possono giustificare il ricorso all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), a condizione che l'obiettivo della deroga sia in linea con l'obiettivo generale della direttiva di mantenere e ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle specie interessate.

Tuttavia nella causa C-674/17 la Corte ha anche stabilito che «spetta all'autorità nazionale avvalorare, **sulla base di dati scientifici rigorosi, compresi**, se del caso, dati comparativi relativi alle conseguenze della caccia di gestione sullo stato di conservazione del lupo, l'ipotesi secondo cui l'autorizzazione della caccia di gestione può realmente far diminuire la caccia illegale, e ciò in una misura tale da esplicitare un effetto positivo netto sullo stato di conservazione della popolazione di lupi, tenendo conto nel contempo del numero di deroghe previste e delle stime più recenti del numero di catture illegali» ⁽¹²⁶⁾.

La CGUE ha inoltre sottolineato che «si deve considerare che la mera esistenza di un'attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà incontrate nell'effettuare il controllo su quest'ultima non possono essere sufficienti per dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di garantire la tutela delle specie protette ai sensi dell'allegato IV della direttiva Habitat. In una situazione del genere, esso è al contrario tenuto a privilegiare il controllo rigoroso ed efficace su tale attività illecita, da un lato, e l'applicazione di mezzi che non comportino l'inosservanza dei divieti sanciti dagli articoli da 12 a 14, nonché dall'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva, dall'altro» ⁽¹²⁷⁾.

(3-41) Anche quando è stato dimostrato che una deroga si basa su un obiettivo legittimo che soddisfa le condizioni di cui sopra, essa **può essere concessa solo se soddisfa anche una serie di altri criteri**, in particolare deve riguardare solo un numero limitato di esemplari della specie, deve essere applicata su base selettiva e in misura limitata e deve avvenire in condizioni rigorosamente controllate ⁽¹²⁸⁾. Ognuno di questi criteri è approfondito qui di seguito.

— Numero limitato

(3-42) Si tratta di un criterio relativo che deve essere rapportato al livello di popolazione di una specie e ai suoi tassi annuali di riproduzione e mortalità, e che è direttamente legato al suo stato di conservazione ⁽¹²⁹⁾. Pertanto è fondamentale stabilire una soglia per il numero di esemplari che possono essere catturati/detenuti. Nella causa C-674/17 la CGUE ha chiarito che **questo numero dipende dal livello della popolazione (numero di esemplari), dal suo stato di**

⁽¹²⁴⁾ Cfr. causa C-674/17, punti da 34 a 37.

⁽¹²⁵⁾ Causa C-674/17, punto 43.

⁽¹²⁶⁾ Causa C-674/17, punto 45.

⁽¹²⁷⁾ Causa C-674/17, punto 48.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. causa C-674/17, punto 35.

⁽¹²⁹⁾ In una causa riguardante la disposizione comparabile dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) (sentenza del 27 aprile 1988, *Commissione/Francia*, causa C-252/85, ECLI:EU:C:1988:202), la Corte ha dichiarato che: «emerge inoltre dall'art [icolo] 2, in relazione con l'undicesimo considerando della direttiva, che il criterio delle piccole quantità non ha carattere assoluto, ma si riferisce alla conservazione della popolazione complessiva ed alla situazione riproduttiva della specie in questione».

conservazione e dalle sue caratteristiche biologiche. Il «numero limitato» dovrà essere stabilito, sotto la responsabilità dell'autorità nazionale competente, sulla base di informazioni scientifiche rigorose ottenute da dati geografici, climatici, ambientali e biologici e alla luce dei tassi di riproduzione e della mortalità annua totale dovuta a cause naturali, ma anche sulla base delle perdite dovute ad altre cause, come incidenti, altre deroghe (ad esempio ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)) ed esemplari «mancanti».

Il numero di animali catturati deve anche **garantire che ciò non comporti il rischio di un impatto negativo significativo sulla struttura della popolazione interessata, anche se, di per sé, esso non pregiudicherebbe il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale** ⁽¹³⁰⁾. Il «numero limitato» deve essere chiaramente indicato nelle decisioni di deroga ⁽¹³¹⁾. Il limite dovrebbe essere fissato a livello di popolazione; a tal fine occorre un coordinamento tra tutte le unità di gestione che condividono la popolazione interessata. Per i vertebrati con aree di ripartizione estese e popolazioni transfrontaliere, come i grandi carnivori, gli Stati membri che condividono una popolazione devono coordinarsi per stabilire una posizione comune su ciò che può essere considerato un numero limitato ai fini della concessione di deroghe.

(3-43) Le deroghe non dovrebbero essere concesse quando sussiste il rischio che possano avere un effetto negativo significativo sulla conservazione della popolazione locale interessata in termini quantitativi o qualitativi (ad esempio sulla struttura della popolazione) (cfr. anche la sezione 3.2.3). Dato che tutte le deroghe devono in ogni caso soddisfare la condizione precisa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di non pregiudicare «il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale», il riferimento esplicito dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), al «numero limitato» suggerisce che il legislatore intendeva un livello di restrizione maggiore.

(3-44) **Il concetto di «numero limitato »per le specie oggetto di rigorosa tutela è molto più restrittivo della «quota massima sostenibile» o del «rendimento ottimale sostenibile» per le specie soggette a misure di gestione ed elencate nell'allegato V della direttiva.** La condizione relativa al «numero limitato» è in linea con il grado di protezione richiesto dalla direttiva per le specie non sfruttabili. La condizione è più restrittiva della condizione generale di deroga di assicurare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate. È quindi più restrittiva dell'uso «sostenibile» richiesto per le specie dell'allegato V ai sensi dell'articolo 14, che garantisce che il loro sfruttamento sia compatibile con il mantenimento delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente ⁽¹³²⁾.

(3-45) La soglia del «numero limitato» dovrebbe essere determinata sulla base di criteri specifici per ogni specie, poiché dipende dai requisiti ecologici di ognuna di esse. Tra questi possono figurare la scala spaziale della distribuzione, la frammentazione dell'habitat e del paesaggio, la disponibilità di prede, l'organizzazione sociale della specie, i modelli e i livelli di minaccia, tra cui malattie, inquinamento e contaminanti, mortalità illegale e accidentale e cambiamenti climatici. In tutti i casi, il tetto del «numero limitato» è **«da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi»** ⁽¹³³⁾.

— In condizioni strettamente controllate, su base selettiva e in misura limitata

(3-46) Questa precisazione dimostra chiaramente che il legislatore dell'UE ha voluto porre dei vincoli significativi. Il principio delle condizioni strettamente controllate implica anche che qualsiasi uso di questo tipo di deroga deve comportare autorizzazioni chiare che devono essere legate a esemplari o gruppi di esemplari, luoghi, tempi e quantità particolari. L'espressione «in misura limitata» sostiene questa interpretazione. Implica inoltre la necessità di rigorosi controlli territoriali, temporali e personali per far rispettare le deroghe e garantire la conformità.

⁽¹³⁰⁾ Causa C-674/17, punto 72. Cfr. anche sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378, punti 25 e 29 e sentenza del 21 giugno 2018, *Commissione/Malta*, causa C-557/15, ECLI:EU:C:2018:477, punto 62 nel contesto dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli).

⁽¹³¹⁾ Causa C-674/17, punti da 70 a 72.

⁽¹³²⁾ Ciò è anche coerente con le indicazioni fornite nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la definizione di «piccole quantità». Secondo la guida, per «piccole quantità» si devono intendere una cifra molto più bassa di quelle che caratterizzano il prelievo di uccelli ai sensi dell'articolo 7 e una ancora più bassa per le specie che non devono essere cacciate.

⁽¹³³⁾ Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri/Regione Lombardia*, causa C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378.

(3-47) A sua volta, il principio di **selettività significa che l'attività in questione deve essere altamente specifica nel suo effetto**, rivolgendosi a certi esemplari di una specie o persino a un genere o una classe di età di quella specie (ad esempio, solo i maschi maturi) ed escludendo tutti gli altri. Questo approccio è sostenuto dalla precisazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), che la cattura o la detenzione deve essere limitata a «taluni esemplari». Ciò implica inoltre che alcuni aspetti tecnici del metodo utilizzato devono dimostrare in modo verificabile la selettività.

Nella causa C-674/17 la CGUE ha sottolineato questo aspetto stabilendo che: «[p]er quanto riguarda, poi, le condizioni di selettività e di limitazione della cattura o della detenzione di taluni esemplari delle specie, si deve ritenere che esse impongano che la deroga riguardi un numero di esemplari determinato nel modo più restrittivo, specifico e opportuno possibile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla deroga in questione. Può quindi rendersi necessario, tenuto conto del livello della popolazione della specie di cui trattasi, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche, che la deroga sia limitata non solo alla specie interessata o ai tipi o gruppi di esemplari di quest'ultima, ma anche agli esemplari identificati individualmente» ⁽¹³⁴⁾.

La stessa sentenza ha chiarito che l'espressione «condizioni rigorosamente controllate» implica: «in particolare, che tali condizioni, nonché le modalità con cui si assicura il loro rispetto, consentano di garantire il carattere selettivo e limitato delle catture o della detenzione degli esemplari delle specie interessate. Pertanto, per qualsiasi deroga fondata su tale disposizione, l'autorità nazionale competente deve sincerarsi del rispetto delle condizioni ivi previste prima della sua adozione e **vigilare sul suo impatto a posteriori**. Infatti, la normativa nazionale deve **garantire** che la legittimità delle decisioni che concedono deroghe in base a tale disposizione e le modalità con cui dette decisioni sono applicate, anche per quanto attiene al **rispetto delle condizioni relative a luoghi, date, quantità e tipi di esemplari presi in considerazione, siano sottoposte ad un controllo efficace effettuato tempestivamente**» ⁽¹³⁵⁾.

(3-48) La condizione di «base selettiva» fa eco al divieto di cui all'articolo 15, lettera a), di utilizzare mezzi non selettivi di cattura e uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a), per il prelievo, la cattura o l'uccisione, in deroga, delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a). Il metodo utilizzato per la cattura o l'intrappolamento deve essere selettivo quando si applicano le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).

24 — Giurisprudenza della CGUE: la causa Tapiola. L'uso di deroghe per la caccia al lupo per scopi di gestione della popolazione (causa C-674/17)

Contesto

Nel 2015 il ministero finlandese dell'Agricoltura e delle foreste ha adottato un nuovo piano di gestione nazionale per la popolazione di lupi in Finlandia il cui obiettivo era quello di porre e mantenere la popolazione di lupi in uno stato di conservazione soddisfacente. Il piano ha evidenziato dati che mostravano un'accettazione sociale crescente della caccia illegale ai lupi in determinate circostanze e indicavano una potenziale relazione tra il bracconaggio e le recenti considerevoli variazioni nel numero di lupi.

Su questa base, il ministero ha osservato che non avrebbe raggiunto i suoi obiettivi se non avesse tenuto conto delle esigenze delle persone che vivono e lavorano nei territori dei lupi e ha sostenuto l'uso di deroghe nei confronti di singoli esemplari che arrecavano danno, per prevenire in tal modo l'abbattimento illegale di lupi. Queste deroghe dovevano riguardare aree che ospitavano un gran numero di lupi e non potevano superare un numero massimo di animali che potevano essere catturati, fissato dalle autorità (53 esemplari all'anno per il periodo 2016-2018, al di fuori della zona di gestione del patrimonio rangifero).

Nel dicembre 2015 l'Agenzia finlandese per la fauna selvatica ha concesso due deroghe per abbattere fino a sette lupi nella regione del Savo settentrionale, raccomandando che i titolari del permesso prendessero di mira gli esemplari giovani o recanti disturbo e non i maschi dominanti. Tapiola, un'associazione finlandese per la conservazione della natura, ha contestato tale decisione e ha adito la Corte amministrativa suprema della Finlandia. Quest'ultima ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) indicazioni sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).

Questione n. 1: se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la «caccia di gestione»

⁽¹³⁴⁾ Causa C-674/17, punto 73.

⁽¹³⁵⁾ Causa C-674/17, punto 74.

La CGUE rammenta che il ricorso all'articolo 16, paragrafo 1, costituisce un'eccezione al regime di tutela delle specie della direttiva, e la relativa disposizione deve quindi essere interpretata restrittivamente. Le deroghe possono essere concesse solo se è stato dimostrato che non esiste un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudica il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie nella sua area di ripartizione naturale.

È possibile ricorrere all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), solo se le motivazioni per il rilascio di una deroga ai sensi dell'articolo 1, lettere da a) a d), non sono pertinenti. In questo caso la Corte rileva che, dal contenuto delle decisioni di deroga e dal piano di gestione del lupo, era evidente che il bracconaggio costituiva una sfida importante per il mantenimento o il ripristino del lupo in uno stato di conservazione soddisfacente nella sua area di ripartizione naturale. Essa conclude quindi che, in linea di principio, se si può dimostrare che tali deroghe contribuirebbero effettivamente alla lotta al bracconaggio, si potrebbe considerare questo un obiettivo pertinente contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).

Tuttavia, prima di concedere una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), l'autorità nazionale deve essere in grado di dimostrare, sulla base di dati scientifici rigorosi, che tali deroghe sono effettivamente in grado di ridurre le uccisioni illegali in misura tale da avere un effetto positivo netto sullo stato di conservazione della popolazione del lupo. In questo caso tali prove scientifiche non erano state fornite.

Inoltre le autorità nazionali competenti devono dimostrare che, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame, non esiste nessun'altra soluzione valida che consenta di raggiungere l'obiettivo perseguito. L'Agenzia finlandese per la fauna selvatica non era stata in grado di dimostrarlo.

Infine, la Corte ha sottolineato che la mera esistenza di un'attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà incontrate nell'effettuare il controllo su quest'ultima non possono essere sufficienti per dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di garantire la tutela delle specie. In una situazione del genere lo Stato membro è, al contrario, tenuto a privilegiare la sorveglianza rigorosa ed efficace su tale attività illecita e applicare mezzi per garantire il pieno rispetto dei divieti sanciti dagli articoli da 12 a 14.

Questione n. 2: come debba essere valutato in sede di concessione di deroghe circoscritte a livello regionale il presupposto indicato nell'articolo 16, paragrafo 1, relativo allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie

La Corte osserva che la valutazione dell'impatto di una deroga a livello del territorio di una popolazione locale è generalmente necessaria per determinare il suo impatto sullo stato di conservazione della popolazione in questione su più larga scala. Peraltro lo stato di conservazione di una popolazione su scala nazionale o biogeografica dipende anche dall'impatto cumulativo delle diverse deroghe che riguardano aree locali. Pertanto una deroga del genere non può essere adottata senza che siano stati valutati lo stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché l'impatto che la deroga prevista può avere su quest'ultimo a livello locale nonché a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero.

In linea di principio, un piano di gestione che fissi il numero massimo di esemplari che possono essere abbattuti per un determinato anno venatorio nel territorio nazionale dovrebbe garantire che l'effetto cumulativo annuo delle deroghe individuali non arrechi pregiudizio al mantenimento o al ripristino delle popolazioni della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Tuttavia se il numero fissato è troppo elevato, questo presupposto chiaramente non sarà rispettato.

In questo caso, nell'anno venatorio 2015-2016, oltre il 14 % della popolazione totale di lupi della Finlandia (43 o 44 su 275-310 lupi) è stato ucciso sulla base di deroghe, tra cui numerosi esemplari riproduttori. A questi si sommano inoltre i circa 30 lupi uccisi illegalmente ogni anno (come stimato nel piano di gestione). Infine, sembra che le deroghe abbiano fatto aumentare il numero complessivo di lupi uccisi, con un effetto negativo netto sulla loro popolazione.

Per quanto riguarda l'incidenza dello stato di conservazione non soddisfacente di una specie sulla possibilità di autorizzare deroghe ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, la Corte rammenta che la concessione di tali deroghe rimane possibile *eccezionalmente* quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Una siffatta deroga dovrebbe pertanto risultare neutra per la specie interessata (*Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punto 29).

La Corte ha tuttavia sottolineato che, conformemente al principio di precauzione, se l'esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un'incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarla o dall'attuarla.

3.2.2. PROVA 2: assenza di un'altra soluzione valida

La seconda considerazione è se esiste un'alternativa valida alla deroga, ossia se il problema che l'autorità deve affrontare può essere risolto senza dover ricorrere a una deroga.

(3-49) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, gli Stati membri devono essere certi che non esista un'altra soluzione valida prima di ricorrere a una deroga. Questa è una condizione generale applicabile a tutte le deroghe. La responsabilità di effettuare i confronti necessari e valutare soluzioni alternative spetta alle autorità nazionali competenti. Questo potere discrezionale è tuttavia **soggetto a diversi vincoli**.

(3-50) Sulla base della giurisprudenza della Corte sulla disposizione comparabile dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) ⁽¹³⁶⁾, in particolare nella causa C-10/96, l'analisi per determinare che «non esista un'altra soluzione valida» può essere considerata come costituita da tre elementi: **qual è il problema o la situazione specifica da affrontare? Esistono altre soluzioni?** Se sì, **risolveranno il problema o la situazione specifica** per cui si chiede la deroga? Le osservazioni seguenti si basano sulla giurisprudenza della CGUE sulla disposizione di deroga comparabile dell'articolo 9 della direttiva Uccelli e possono essere applicate per analogia all'articolo 16.

(3-51) L'analisi per determinare che «non esista un'altra soluzione valida» presume l'esistenza di una situazione o un problema specifici che devono essere affrontati. Le autorità nazionali competenti sono chiamate a risolvere tale problema o situazione scegliendo, tra le alternative possibili, quella più appropriata a garantire la migliore tutela della specie risolvendo nel contempo il problema/la situazione. Per garantire la rigorosa tutela delle specie, le alternative devono essere valutate rispetto ai divieti elencati nell'articolo 12. Potrebbero comportare, per esempio, ubicazioni alternative dei progetti, scale di sviluppo o disegni/modelli diversi, o attività, processi o metodi alternativi.

Ad esempio, nel valutare l'esistenza di alternative valide alle misure di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che mirano a prevenire gravi danni alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà, si devono prima attuare o, almeno, esaminare seriamente i mezzi preventivi non letali compatibili con l'articolo 12. Nella maggior parte dei casi, le **misure di prevenzione** dei danni alle colture o all'allevamento (come l'uso di recinzioni appropriate, dispositivi di dissuasione della fauna selvatica, cani da guardia per il bestiame, custodia del bestiame o cambiamenti nelle pratiche di gestione del bestiame, nonché la promozione del miglioramento delle condizioni dell'habitat o delle popolazioni di prede delle specie interessate) possono essere un'alternativa valida al ricorso alle deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). Altre misure di prevenzione, come la divulgazione di informazioni basate sulla scienza allo scopo di ridurre il conflitto (per esempio metodi di allevamento o comportamento umano) possono far parte delle alternative valide all'uso del controllo letale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c).

(3-52) Nel verificare se esiste un'altra soluzione valida per una situazione specifica, è opportuno considerare tutti i pro e i contro ecologici, economici e sociali, al fine di individuare l'alternativa ottimale per il caso specifico. Questa **analisi dei pro e dei contro** dovrebbe esaminare i potenziali effetti negativi delle possibili soluzioni così come le opzioni e gli strumenti per annullare o ridurre al minimo gli effetti negativi. Il risultato netto, in termini di risoluzione del problema evitando o riducendo al minimo gli effetti secondari, dovrebbe poi essere ponderato rispetto agli effetti di una deroga, tenendo conto dell'obiettivo generale della direttiva.

⁽¹³⁶⁾ *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96; sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, ECLI:EU:C:2003:558.

(3-53) Di nuovo, nell'autorizzare le deroghe le autorità nazionali competenti devono verificare che non esista nessun'altra soluzione valida che consenta di raggiungere l'obiettivo perseguito, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame e nel rispetto dei divieti sanciti nella direttiva Habitat ⁽¹³⁷⁾.

(3-54) Nella causa C-674/17, per esempio, la CGUE ha considerato che la mera esistenza di un'attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà incontrate nell'effettuazione del controllo di quest'ultima non sono sufficienti per dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di tutelare le specie conformemente all'allegato IV della direttiva Habitat. In una situazione del genere, esso è tenuto a privilegiare il controllo rigoroso ed efficace su tale attività illecita e l'adozione di misure conformi ai divieti di cui agli articoli da 12 a 14 e all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva ⁽¹³⁸⁾.

(3-55) Il ricorso alla deroga può essere giustificato solo quando è sufficientemente dimostrato che le possibili alternative non sono valide, o perché non sono in grado di risolvere il problema specifico o perché sono tecnicamente impraticabili, e quando anche le altre condizioni sono soddisfatte.

Tuttavia, **anche se non è sufficiente per affrontare il problema, una misura parzialmente valida che sia potenzialmente in grado di ridurlo o mitigarlo dovrebbe essere messa in pratica per prima.** Le deroghe per l'intervento letale possono essere giustificate solo per il problema residuo, se non sono possibili altri metodi, ma devono essere proporzionali al problema che permane dopo l'adozione di misure non letali.

(3-56) Il processo per accertare se un'altra soluzione non sia valida dovrebbe essere basato su una valutazione ben documentata di tutte le possibili opzioni disponibili, anche in termini di efficacia, sulla base delle migliori informazioni e dei migliori dati disponibili. La valutazione delle alternative deve essere soppesata alla luce dell'obiettivo generale di mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse comunitario interessate (deve quindi tener conto dello stato di conservazione, dell'impatto di ulteriori prelievi accidentali o illegali di esemplari e delle prospettive della popolazione interessata). La valutazione può inoltre prendere in considerazione la proporzionalità in termini di costi. Tuttavia il costo economico non può essere l'unico fattore determinante nell'analisi delle soluzioni alternative. In particolare, non si possono scartare a priori soluzioni alternative valide con la motivazione che il loro costo sarebbe troppo elevato ⁽¹³⁹⁾.

(3-57) In ogni caso, **la concessione di una deroga di cui all'articolo 16 deve essere l'estremo rimedio** ⁽¹⁴⁰⁾. La caratteristica comune essenziale di ogni regime di deroga è che deve essere subordinato ad altri requisiti stabiliti dalla direttiva nell'interesse della conservazione.

(3-58) Lo stesso approccio si applica all'interpretazione del termine «valida». Dati la natura eccezionale del regime derogatorio e l'obbligo degli Stati membri in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea di aiutare l'UE nell'adempimento dei propri compiti, una deroga sarebbe giustificabile solo sulla base di un'oggettiva dimostrazione dell'assenza di altre soluzioni valide ⁽¹⁴¹⁾.

(3-59) Nella causa C-342/05 l'avvocato generale ha chiarito il principio di proporzionalità, secondo cui ⁽¹⁴²⁾ una «misura non può comunque essere eseguita se il suo scopo può essere raggiunto con mezzi meno pregiudizievoli, vale a dire attraverso un'altra soluzione valida ai sensi dell'art[icolo] 16, [paragrafo] 1, della direttiva». «[U]n'altra soluzione va considerata valida non solo quando conseguirebbe altrettanto bene gli obiettivi della deroga, ma anche quando gli inconvenienti causati dalla deroga risulterebbero sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, mentre l'altra soluzione assicurerebbe un'adeguata proporzione».

⁽¹³⁷⁾ Causa C-674/17, punto 51.

⁽¹³⁸⁾ Causa C-674/17, punto 48.

⁽¹³⁹⁾ Cfr., per il principio di proporzionalità nel contesto dell'articolo 6, la comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, «Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE», pag. 55. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125\(07\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07))

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-10/96, punto 33.

⁽¹⁴¹⁾ Secondo l'avvocato generale nella causa C-10/96, tale termine «può essere interpretato nel senso che significa una soluzione diretta a risolvere il particolare problema con cui si confrontano le autorità nazionali ed al tempo stesso rispettosa nella misura del possibile dei divieti posti dalla direttiva; una deroga può essere ammessa soltanto laddove non possa adottarsi nessun'altra soluzione che non implichi l'inosservanza dei divieti in parola».

⁽¹⁴²⁾ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-342/05, punti da 24 a 27.

(3-60) **La determinazione della validità di un'alternativa in una data situazione di fatto deve essere fondata su fattori oggettivamente verificabili, come le considerazioni scientifiche e tecniche.** Data la natura eccezionale del regime derogatorio, una deroga sarebbe giustificabile solo sulla base di un'oggettiva dimostrazione dell'impossibilità di adottare altre soluzioni prima facie valide ⁽¹⁴³⁾. Evidentemente, il requisito di considerare seriamente altre soluzioni alternative è di primaria importanza. Gli Stati membri hanno un potere discrezionale limitato e, se esiste un'altra soluzione, qualsiasi argomentazione circa la sua non validità dovrà essere convincente. La sentenza nella causa C-182/02 illustra il rigoroso approccio adottato dalla Corte per le deroghe nell'ambito della direttiva Uccelli. Per verificare se esisteva una soluzione valida, la Corte ha valutato sia la «necessità» sia lo «scopo» della deroga ⁽¹⁴⁴⁾.

Questa sentenza conferma l'importanza di dimostrare l'esistenza di motivazioni impellenti che giustifichino una deroga ⁽¹⁴⁵⁾. **Un'altra soluzione non può essere considerata come non valida solo perché causerebbe maggiori disagi o costringerebbe i beneficiari della deroga a modificare il loro comportamento.** A questo proposito, le argomentazioni basate sulla «tradizione fortemente radicata» o sulla «tradizione storica e culturale» delle pratiche venatorie sono state ritenute insufficienti a giustificare la necessità di una deroga alla direttiva Uccelli ⁽¹⁴⁶⁾. La stessa logica si applica alle deroghe della direttiva Habitat.

(3-61) Inoltre la soluzione scelta alla fine, anche se comporta una deroga, deve essere oggettivamente limitata a quanto necessario per risolvere la situazione o il problema specifici ⁽¹⁴⁷⁾. Ciò significa che **le deroghe devono essere limitate nel tempo, nello spazio, nel numero** di esemplari coinvolti, negli esemplari specifici coinvolti, nelle persone autorizzate ecc. La necessità di limitare una deroga nella misura necessaria a risolvere il problema è stata riconfermata nella causa C-10/96 sulla disposizione comparabile dell'articolo 9 della direttiva Uccelli ⁽¹⁴⁸⁾. Secondo la Corte il numero di esemplari interessati dalla deroga deve essere «fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti». Questo limite si distingue dal «numero limitato» di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), che è un «tetto» complessivo in caso di applicazione di questa particolare deroga ⁽¹⁴⁹⁾.

3.2.3. PROVA 3: impatto di una deroga sullo stato di conservazione

In linea con il quadro armonizzato per la predisposizione di relazioni concordato per l'articolo 17 della direttiva, lo stato di conservazione globale di una specie in uno Stato membro è valutato a livello biogeografico in ogni Stato membro. Tuttavia l'impatto di una deroga specifica dovrebbe essere valutato a un livello inferiore (ad esempio, a livello di sito, di popolazione), affinché possa essere significativo nel contesto specifico della deroga.

(3-62) Secondo l'articolo 16, paragrafo 1, le deroghe non devono pregiudicare «il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale». L'attuazione di questa disposizione dovrebbe comprendere una valutazione in due fasi: in primo luogo, una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni specifiche di una specie nella sua area di ripartizione naturale all'interno dello Stato

⁽¹⁴³⁾ Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-10/96, punto 39.

⁽¹⁴⁴⁾ *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 16.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. anche la sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770, punti da 18 a 46.

⁽¹⁴⁶⁾ Sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, ECLI:EU:C:2004:782, punto 27. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale del 7 novembre 1996 relative alla causa C-10/96, ECLI:EU:C:1996:430, punto 36: «l'art[icolo] 9 ammette deroghe "sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" e non laddove l'applicazione di un divieto fosse solo fonte di qualche inconveniente per le persone interessate o imponesse loro di cambiare abitudini». «È inerente alla protezione dell'ambiente che talune categorie di persone possano venire costrette a modificare il loro comportamento nell'ambito del perseguimento di un interesse generale; un esempio è dato, nel presente caso, dall'abolizione, per effetto di una direttiva, della "tesa" o della "cattura di uccelli a fini ricreativi"». «La circostanza che attività siffatte siano "ancestrali" o costituiscano il retaggio di una "tradizione storica e culturale" non è sufficiente per giustificare una deroga alla direttiva».

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. punti 21 e 22 e 26 e 27 della sentenza.

⁽¹⁴⁸⁾ *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96.

⁽¹⁴⁹⁾ In linea con il punto 3.4.12 del documento di orientamento sulla caccia ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

membro interessato (ed eventualmente oltre i confini nazionali se le popolazioni sono condivise con paesi vicini) e, in secondo luogo, una valutazione dell'impatto della deroga sullo stato di conservazione della popolazione o delle popolazioni specifiche interessate. A fini di chiarezza, per «popolazione» in questo contesto si intende un gruppo di esemplari della stessa specie che vivono contemporaneamente in un'area geografica definita e si stanno (potenzialmente) incrociando (condividendo così un patrimonio genetico comune) ⁽¹⁵⁰⁾.

3.2.3.a) Scala di valutazione

(3-63) Si pone quindi la questione di quale sia il livello da considerare per valutare se l'impatto di una deroga possa essere pregiudizievole, neutro o possa essere positivo per lo stato di conservazione di una specie. A norma dell'articolo 1, lettera i), lo stato di conservazione di una specie deve in definitiva essere considerato in tutta la sua area di ripartizione naturale. Nelle discussioni con il Comitato Habitat è stato concordato che, ai fini delle relazioni di cui all'articolo 17 (in relazione all'articolo 11), lo stato di conservazione dovrebbe essere valutato a livello biogeografico in ciascuno Stato membro. Ciò consentirebbe in definitiva di aggregare le informazioni per intere regioni biogeografiche in tutta l'UE. Lo stato di conservazione di una specie all'interno di una data regione biogeografica in uno Stato membro è quindi un'informazione molto importante quando si considera una deroga.

(3-64) **Tuttavia l'impatto di una deroga specifica dovrà, nella maggior parte dei casi, essere valutato a un livello inferiore** rispetto alla regione biogeografica per avere valenza in termini ecologici. Un livello utile potrebbe essere la popolazione (locale). La formulazione dell'articolo 16, che menziona le «popolazioni delle specie interessate», conferma questa interpretazione.

Naturalmente l'approccio deve essere adattato alla specie in questione: gli effetti cumulativi dell'uccisione di esemplari di un grande carnivoro con area di ripartizione estesa dovranno essere valutati a livello di popolazione (transfrontaliero, se applicabile ⁽¹⁵¹⁾), mentre l'impatto della distruzione di un sito di riproduzione in un habitat di anfibi piuttosto frammentato può essere meglio valutato a livello di singolo sito o di metapopolazione ⁽¹⁵²⁾.

Secondo la giurisprudenza consolidata, le deroghe devono essere applicate in maniera concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche ⁽¹⁵³⁾. Ne consegue che le valutazioni a livelli inferiori sono normalmente fondamentali, poiché le deroghe devono affrontare problemi specifici e fornire soluzioni adeguate. Le deroghe devono quindi essere **concesse per un luogo specifico poiché il loro impatto primario è a livello locale**. La valutazione a un livello inferiore dovrebbe poi essere messa a confronto con la situazione su una scala più ampia (per esempio biogeografica, transfrontaliera o nazionale), per avere un quadro completo della situazione.

Nella sua sentenza nella causa C-674/17 sulle deroghe per i lupi, la CGUE segue questo ragionamento affermando che, prima di autorizzare le deroghe, le autorità nazionali devono **valutare lo stato di conservazione della popolazione della specie interessata nonché l'impatto che la deroga prevista può avere a livello locale nonché a livello del territorio dello Stato membro** o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l'area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero. La CGUE ha chiarito che: «la valutazione dell'impatto di una deroga a livello del territorio di una popolazione locale è generalmente necessaria per determinare il suo impatto sullo stato di conservazione della popolazione in questione su più larga scala. [...] [L]e conseguenze di una siffatta deroga saranno generalmente avvertite in maniera più immediata nell'area locale da essa interessata. Peraltro [...] lo stato di conservazione di una popolazione su scala nazionale o biogeografica dipende anche dall'impatto cumulativo delle diverse deroghe che riguardano aree locali» ⁽¹⁵⁴⁾. «Pertanto, una deroga del genere non può essere adottata senza che siano stati valutati lo stato

⁽¹⁵⁰⁾ Per la definizione di «area di ripartizione» (*range*) e «popolazione» (*population*), cfr. anche *Reporting under Article 17 of the Habitats Directive - Explanatory Notes and Guidelines* per il periodo 2013-2018, pag. 29f. https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

⁽¹⁵¹⁾ Per quanto riguarda le specie con popolazioni transfrontaliere o le specie che migrano attraverso le frontiere dell'UE, si dovrebbe considerare, ove possibile o fattibile, l'area di ripartizione naturale complessiva di tali specie.

⁽¹⁵²⁾ Una metapopolazione consiste in un gruppo di popolazioni della stessa specie separate dal punto di vista territoriale ma che interagiscono a qualche livello. Il termine «metapopolazione» è stato coniato da Richard Levins nel 1969 per descrivere un modello di dinamica della popolazione di insetti parassiti nei campi agricoli, ma l'idea è stata più ampiamente applicata alle specie che vivono in habitat naturalmente o artificialmente frammentati.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. in particolare: *Commissione/Belgio*, causa 247/85, punto 7; sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Italia*, causa 262/85, punto 7; *WWF Italia/Regione Veneto*, causa C-118/94, punto 21; causa C-674/17, punto 41

⁽¹⁵⁴⁾ Causa C-674/17, punto 59.

di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché l'impatto che la deroga prevista può avere su quest'ultimo a livello locale nonché a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l'area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero»⁽¹⁵⁵⁾. Tuttavia «ai fini di tale valutazione non si può tener conto della parte dell'area di ripartizione naturale della popolazione interessata che si estende a talune parti del territorio di uno Stato terzo, il quale non è vincolato agli obblighi di rigorosa tutela delle specie di interesse per l'Unione»⁽¹⁵⁶⁾.

(3-65) Quando l'autorità di concedere deroghe è conferita a livelli subnazionali (ad esempio dall'amministrazione regionale), è necessario coordinare e garantire **una visione d'insieme e la supervisione** della concessione di deroghe a livello degli Stati membri (e anche oltre i confini nazionali nel caso di popolazioni transfrontaliere), per evitare il rischio che la somma delle deroghe pregiudichi lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale (nazionale) (cfr. anche la sezione 3.1.2).

3.2.3.b) Deroghe e impatto sullo stato di conservazione

Il risultato netto di una deroga dovrebbe essere neutro o positivo per lo stato di conservazione di una specie. Le misure di compensazione possono, in determinate circostanze, essere utilizzate per compensare, ad esempio, l'impatto di una deroga sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo, ma non sostituiscono o riducono la necessità di rispettare le tre prove. I piani di conservazione delle specie non sono obbligatori, ma sono raccomandati poiché contribuiscono a garantire che le deroghe siano concesse in linea con gli obiettivi della direttiva.

(3-66) Come sottolineato dalla giurisprudenza applicabile della CGCE⁽¹⁵⁷⁾, «l'art[icolo] 16, [paragrafo 1], della direttiva pone lo stato di conservazione soddisfacente delle dette popolazioni nella loro area di ripartizione naturale quale presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste». Né la concessione di deroghe per le specie in uno stato di conservazione non soddisfacente né l'uso di misure di compensazione sono esplicitamente previsti dalla direttiva. Tuttavia, interpretando e attuando la disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in modo da porre l'accento sul raggiungimento dell'obiettivo generale di uno stato di conservazione soddisfacente, entrambi i concetti possono essere incorporati nell'interpretazione fornita a condizione che il raggiungimento di questo obiettivo non sia compromesso in alcun modo.

(3-67) Lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale è in linea di principio un presupposto necessario per la concessione di una deroga⁽¹⁵⁸⁾. Tuttavia nella causa C-342/05, avendo stabilito che lo stato di conservazione del lupo in Finlandia non era soddisfacente, la Corte ha ritenuto⁽¹⁵⁹⁾ che la concessione di deroghe per l'uccisione di esemplari di lupo rimane possibile «eccezionalmente» e «quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassetto, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse». L'uccisione di un numero limitato di esemplari potrebbe avere un effetto trascurabile sull'obiettivo previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, ossia mantenere o ripristinare la popolazione di lupi, nell'area di ripartizione naturale, in uno stato di conservazione soddisfacente. Una siffatta deroga potrebbe quindi essere neutra per le specie interessate. Dunque, se lo stato di conservazione della specie in questione non è soddisfacente, è possibile concedere una deroga solo se giustificata da circostanze eccezionali e solo se lo stato di conservazione non è peggiorato e il suo ripristino a uno stato soddisfacente non è impedito (effetto neutro), e purché tutte le altre condizioni imposte dall'articolo 16 siano a loro volta soddisfatte. Nella causa C-342/05 la Corte ha constatato che, in effetti, le deroghe sono state concesse dalle autorità

⁽¹⁵⁵⁾ Causa C-674/17, punto 61.

⁽¹⁵⁶⁾ Causa C-674/17, punto 60.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. in particolare: sentenza del 10 maggio 2007, *Commissione/Repubblica d'Austria*, causa C-508/04, punto 115, e sentenza del 14 giugno 2007, *Commissione/Finlandia*, causa 342/05, punto 28.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. in particolare: *Commissione/Repubblica d'Austria*, causa C-508/04, punto 115, e *Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, punto 28.

⁽¹⁵⁹⁾ Sentenza del 14 giugno 2007, *Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punto 29.

nazionali competenti «senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie, senza fornire alcuna motivazione precisa e adeguata quanto all'assenza di altre soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di gravi danni che potevano essere abbattuti». La Corte ha inoltre affermato che tali deroghe «che, da una parte, non si fondano su una valutazione dell'impatto relativo all'abbattimento dei lupi da esse autorizzato sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di detta specie nella sua area di ripartizione naturale e che, dall'altra, non contengono una motivazione precisa e adeguata quanto all'assenza di altre soluzioni valide, risultano in contrasto con l'art [icolo] 16, [paragrafo] 1, della direttiva [H]abitat»⁽¹⁶⁰⁾. Nella causa C-674/17 la CGUE ha sottolineato che la suddetta valutazione dell'effetto delle deroghe previste sullo stato di conservazione soddisfacente deve essere effettuata alla luce del principio di precauzione⁽¹⁶¹⁾. In altre parole, «se l'esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un'incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarla o dall'attuarla»⁽¹⁶²⁾.

Un approccio simile dovrebbe essere adottato quando lo stato di conservazione della specie interessata non è noto. In questo caso sarebbe impossibile accertare l'impatto della deroga sullo stato di conservazione, per cui la deroga non potrebbe essere concessa.

(3-68) Ovviamente, meno soddisfacenti sono lo stato di conservazione e le tendenze, meno è probabile che una deroga possa essere giustificata, tranne nelle circostanze più eccezionali.

È anche evidente che è meglio adottare questo tipo di approccio alle deroghe all'interno di un quadro chiaro e ben definito di misure di conservazione delle specie. Ancora una volta (come per le misure di tutela), lo stato di conservazione di una specie costituisce la considerazione fondamentale per valutare e giustificare l'uso delle deroghe. È quindi importante non solo considerare lo stato di conservazione attuale, ma anche esaminare in che modo si stia evolvendo.

(3-69) Per quanto riguarda lo stato di conservazione attuale delle specie interessate, lo stato e le condizioni della popolazione locale di una specie in una certa area geografica potrebbero differire sensibilmente dallo stato di conservazione generale delle popolazioni nella regione biogeografica dello Stato membro (o anche nell'area di ripartizione naturale). Pertanto, prima di decidere in merito alla concessione di una deroga, si dovrebbe conoscere e valutare adeguatamente lo stato di conservazione a tutti i livelli.

(3-70) Nessuna deroga può essere concessa se produce (a qualsiasi livello) un effetto negativo sullo stato di conservazione o sul raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie. In altre parole, se una deroga può avere un effetto significativamente negativo sulla popolazione interessata (o sulle prospettive di questa popolazione) o anche su una popolazione locale all'interno di uno Stato membro, l'autorità competente non dovrebbe concederla. **Il risultato netto di una deroga dovrebbe essere neutro o positivo per le popolazioni interessate della specie.**

(3-71) In assenza di dati sufficientemente solidi e affidabili per dimostrare che lo stato di conservazione è soddisfacente e/o per garantire che la deroga non incida negativamente sullo stato di conservazione, si dovrebbe applicare il principio di precauzione (che richiede che in caso di incertezza prevalgano gli obiettivi di conservazione) e non si dovrebbero concedere deroghe. Come affermato dalla Corte nella causa C-674/17, «occorre anche sottolineare che, conformemente al principio di precauzione sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l'esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un'incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarla o dall'attuarla»⁽¹⁶³⁾.

(3-72) Quando lo stato e le condizioni della specie differiscono ai diversi livelli geografici, la valutazione dovrebbe prima considerare il livello di popolazione locale e poi l'impatto della deroga sulla popolazione nella regione biogeografica, tenendo conto anche dell'effetto cumulativo di altre deroghe per la stessa specie in quella regione biogeografica.

⁽¹⁶⁰⁾ Causa C-342/05; punti 30 e 31.

⁽¹⁶¹⁾ Causa C-674/17; punti 68 e 69.

⁽¹⁶²⁾ Causa C-674-17; punto 66.

⁽¹⁶³⁾ Causa C-674/17; punto 66.

3.3. Considerazioni aggiuntive

(3-73) Nel valutare se una deroga possa pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni della specie, si dovrebbero considerare in particolare anche i seguenti elementi:

- a) se nello Stato membro sono stabiliti, attuati e applicati efficacemente i provvedimenti necessari (appropriati, efficaci e verificabili) per garantire la rigorosa tutela e il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della specie;
- b) che la deroga non ostacoli, renda inefficace o neutralizzi i provvedimenti necessari;
- c) che gli impatti (compresi gli effetti cumulativi) delle deroghe siano attentamente controllati e che si traggano insegnamenti per il futuro.

3.3.1. Il ruolo dei piani d'azione per le specie

(3-74) Un modo per garantire un uso appropriato delle deroghe, nell'ambito di un regime di rigorosa tutela, sarebbe quello di **elaborare e attuare piani d'azione o piani di conservazione/gestione globali per le specie**, sebbene la direttiva non preveda alcun obbligo al riguardo. Questi piani dovrebbero mirare a tutelare una specie e a ripristinare o mantenere il suo stato di conservazione soddisfacente. Essi dovrebbero includere non solo i provvedimenti richiesti dall'articolo 12, ma anche misure per sostenere o ripristinare la vitalità della popolazione, la sua area di ripartizione naturale e gli habitat della specie. I piani potrebbero dunque fornire una base utile e un quadro di riferimento per il rilascio di deroghe, a condizione che queste siano sempre concesse caso per caso, che tutte le altre condizioni dell'articolo 16 siano soddisfatte e che sia stato dimostrato che la deroga non pregiudica il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente.

(3-75) Per esempio, le deroghe per evitare gravi danni alle colture o alle proprietà possono essere meno efficaci nel risolvere il problema a lungo termine se attuate indipendentemente da altre misure destinate alla specie. Tuttavia, se sono accompagnate da un certo numero di altre misure (ossia soluzioni non letali, misure di prevenzione, incentivi, compensazioni ecc.), nel contesto di un piano di conservazione/gestione delle specie, nell'ambito di un regime di rigorosa tutela, le deroghe potrebbero essere rese molto più efficaci. In tali condizioni, un piano di conservazione/gestione delle specie, se correttamente attuato, potrebbe fornire un quadro appropriato per il rilascio di deroghe in linea con gli obiettivi della direttiva. Naturalmente tali piani dovrebbero essere aggiornati periodicamente sulla base delle migliori conoscenze e dei risultati del controllo.

(3-76) Per stabilire un quadro appropriato per il rilascio delle deroghe, i piani di conservazione/gestione delle specie dovrebbero essere basati su **informazioni scientifiche solide e aggiornate** sullo stato e le tendenze delle popolazioni delle specie e avere come obiettivo principale quello di mantenere o ripristinare le specie in uno stato di conservazione soddisfacente (specificando le condizioni da soddisfare per questo obiettivo). I piani dovrebbero includere una valutazione solida e completa di tutte le pertinenti minacce e pressioni che gravano sulle specie, così come un'analisi dei livelli di mortalità esistenti, sia per cause naturali che per fattori di origine antropica, come l'uccisione illegale (bracconaggio) o la cattura e l'uccisione accidentale.

(3-77) Sulla base delle migliori informazioni esistenti e di valutazioni scientifiche e sistemi di sorveglianza validi, i piani di conservazione/gestione delle specie potrebbero poi stabilire una gamma coerente di misure da attuare e controllare per garantire il raggiungimento o il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione interessata. Solo a queste condizioni i piani di conservazione/gestione delle specie potrebbero costituire un quadro adeguato per il rilascio delle deroghe, che a sua volta potrebbe contribuire a semplificare la procedura di concessione di ogni deroga specifica, purché siano soddisfatte anche tutte le condizioni imposte dall'articolo 16.

3.3.2. Valutazione dell'impatto per piani/progetti e tutela delle specie

(3-78) Le disposizioni e le procedure specifiche di cui all'articolo 16 devono essere rispettate anche nel caso di un piano o di un progetto che potrebbe influire su una specie protetta dall'UE e che è soggetto alle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat o alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o sulla valutazione ambientale strategica (VAS). In questo caso le procedure di valutazione dell'impatto effettuate per piani e progetti possono essere utilizzate per valutare l'impatto sulle prescrizioni di cui all'articolo 12 e per verificare se le condizioni per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 16 sono soddisfatte.

Ciò sarebbe pertinente, per esempio, quando la costruzione e/o il funzionamento di un progetto possono causare il deterioramento o la distruzione di siti di riproduzione o di aree di riposo o la perturbazione di qualsiasi specie elencata nell'allegato IV, lettera a), e presente nell'area del progetto.

In tali circostanze è necessario valutare:

- se nell'area del progetto sono presenti specie elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat;
- se nell'area del progetto sono presenti siti di riproduzione o aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat;
- se la costruzione e/o il funzionamento del progetto avranno un «impatto» (uccisione, perturbazione, danno ecc.) su una qualsiasi di queste specie e/o sui loro siti di riproduzione o aree di riposo e, in caso affermativo;
- se le condizioni di cui all'articolo 16 sono soddisfatte.

(3-79) Solo dopo aver effettuato i controlli di cui sopra può essere concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16 e il progetto può essere legittimamente realizzato (dopo aver ottenuto l'autorizzazione). Se, per esempio, è presente un sito di riproduzione di una specie dell'allegato IV, lettera a), che sarà distrutto dalla costruzione o dal funzionamento del progetto, l'autorizzazione del progetto costituirebbe una violazione dell'articolo 12, a meno che non venga concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16 e che le condizioni per il rilascio di una deroga siano soddisfatte.

(3-80) Quando i progetti possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia singolarmente che congiuntamente ad altri piani o progetti, essi sono soggetti a opportuna valutazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, nell'ambito della quale sarebbero effettuati anche i controlli dell'elenco di cui sopra e le eventuali azioni di follow-up.

Per i progetti che non sono soggetti all'articolo 6, paragrafo 3, in quanto non rischiano di avere incidenze significative sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, gli Stati membri possono adattare le procedure esistenti per soddisfare le prescrizioni degli articoli 12 e 16. Ciò significa che i controlli dell'elenco di cui sopra possono essere incorporati nelle valutazioni che fanno parte dei processi decisionali a vari livelli dello Stato membro, comprese le decisioni di pianificazione territoriale o le procedure di valutazione ambientale per programmi, piani e progetti.

Lo scopo di fondo è quello di individuare correttamente e tempestivamente gli impatti di un progetto, compreso l'impatto sulle specie protette elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat e sui loro habitat, prima che il progetto venga realizzato. In tal senso, può essere utile la procedura di VIA.

(3-81) Il coordinamento delle procedure legali potrebbe evitare complicazioni di natura giuridica. Idealmente, dopo aver ricevuto la richiesta di autorizzazione per un progetto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VIA, viene avviata una VIA (almeno la fase di screening) in modo da poter identificare tutti i potenziali impatti. In questo modo è possibile individuare tempestivamente la necessità di una deroga e valutare se le prescrizioni dell'articolo 16 della direttiva Habitat possono essere soddisfatte. In caso affermativo, l'autorizzazione potrebbe essere concessa insieme alla deroga. Se il progetto deve essere modificato a causa delle risultanze della VIA, la deroga può essere basata sul progetto modificato.

Idealmente la VIA effettuata a seguito della domanda di autorizzazione unica riguarderà tutti gli impatti pertinenti sull'ambiente (compreso l'impatto sulle specie elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva Habitat e sui loro siti di riproduzione o aree di riposo) che possono essere affrontati al momento del rilascio dell'autorizzazione. Per farlo, si potrebbero stabilire per esempio delle condizioni che attenuino gli impatti negativi e/o concedere deroghe a certi divieti stabiliti dalla legge, se le relative condizioni sono soddisfatte.

(3-82) Sebbene non sia obbligatorio, a norma degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat, effettuare i suddetti controlli all'interno di una opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva o nell'ambito della procedura di VIA, questo è il modo migliore per garantire il rispetto dei citati articoli 12 e 16. La procedura di VIA può identificare l'impatto sulle specie elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat associato a un progetto, nonché le potenziali conseguenze del progetto in termini di violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 12 della direttiva Habitat. Effettuare la valutazione dell'impatto, comprese le consultazioni multiple richieste prima di rilasciare una deroga o concedere l'autorizzazione, è il modo migliore di procedere, poiché facilita il coordinamento nel processo decisionale.

3.3.3. Il ruolo delle misure di compensazione [deroghe all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d)]

(3-83) È possibile prevedere misure di compensazione per deroghe giustificate, vedi in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), vale a dire in caso di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. In funzione della biologia, dell'ecologia e del comportamento delle specie, tali misure possono essere efficaci per alcune specie, ma non per altre.

A differenza delle misure di mitigazione, le misure di compensazione sono indipendenti dall'attività che causa il deterioramento o la distruzione di un sito di riproduzione o di un'area di riposo. Tali misure sono destinate a compensare gli effetti negativi specifici su un sito di riproduzione o un'area di riposo, senza compromettere in alcun caso lo stato di conservazione della specie interessata. Idealmente le misure di compensazione dovrebbero corrispondere agli effetti negativi sul sito di riproduzione o sull'area di riposo, ed essere in atto ed efficaci prima che l'effetto negativo si verifichi.

(3-84) Le misure di compensazione non sono menzionate nell'articolo 16, quindi non sono obbligatorie. Inoltre non possono giustificare o compensare una violazione dell'articolo 12, ma possono essere utili per cercare di assicurare il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, ossia che non vi sia alcun impatto che pregiudichi lo stato di conservazione delle specie interessate.

Idealmente le misure di compensazione dovrebbero:

- i) compensare l'impatto negativo dell'attività sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo della specie nelle circostanze specifiche (a livello di popolazione locale);
- ii) avere buone probabilità di successo e basarsi sulle migliori pratiche;
- iii) migliorare le prospettive di una specie di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente;
- iv) essere efficaci prima che il deterioramento o la distruzione di un sito di riproduzione o di un'area di riposo comincino a verificarsi o al più tardi al momento in cui hanno inizio.

(3-85) Attuate in questo modo, le misure di compensazione potrebbero garantire che non si produca alcun effetto negativo globale sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie, né a livello di popolazione né a livello biogeografico. **Tuttavia ciò non sostituisce o riduce la necessità che le deroghe di cui all'articolo 16 soddisfino le tre prove sopra menzionate.** In questo modo l'adozione di un regime di compensazione non può essere usato per aggirare la necessità di una deroga e la necessità di superare tutte e tre le prove descritte nella sezione 3.2.

3.3.4. Deroghe multispecie

(3-86) Alcuni progetti (ad esempio i grandi progetti infrastrutturali di interesse pubblico, come le reti di trasporto) possono interessare un certo numero di specie dell'allegato IV. In questi casi si dovrebbe valutare l'impatto su **ciascuna** delle specie interessate e, sulla base di queste informazioni, tracciare una panoramica dell'impatto complessivo al fine di scegliere le soluzioni migliori. Le soluzioni devono inoltre superare tutte e tre le prove. Non è sufficiente elencare semplicemente il numero di specie potenzialmente colpite senza provvedere poi a valutare la portata dei problemi e trovare modi per evitarli.

3.3.5. Carattere temporaneo: come affrontare la colonizzazione dei siti in via di sviluppo da parte delle specie elencate nell'allegato IV

(3-87) Vi saranno occasioni in cui attività di sviluppo del territorio già autorizzate (per esempio la costruzione di nuove infrastrutture come strade, abitazioni ecc. o attività di estrazione continuative) portano alla creazione di nuovi habitat favorevoli che vengono colonizzati da specie elencate nell'allegato IV della direttiva. Tali elementi naturali tipici, per esempio nei siti di estrazione, potrebbero includere nuovi stagni (a beneficio di anfibi e libellule), terreni aperti, aree di sabbia e ghiaia (che attirano insetti e uccelli), formazioni erbose pioniere (che attirano insetti e uccelli), pareti ripide di roccia non consolidata (a beneficio di uccelli e api solitarie), come pure la creazione di aree che forniscono rifugio (per rettili, anfibi e insetti).

Poiché il regime di rigorosa protezione di cui all'articolo 12 non fa distinzione tra ambienti temporanei (ad esempio fino a 5-10 anni) o permanenti, creati artificialmente o naturalmente, si deve considerare che anche le specie animali o vegetali protette elencate nell'allegato IV che iniziano a occupare un nuovo sito a seguito di attività di sviluppo del territorio consentite **rientrano pienamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela** dell'articolo 12.

(3-88) L'applicazione del regime di rigorosa tutela ai sensi dell'articolo 12 a questi casi può rappresentare una sfida significativa per promotori di progetti e proprietari terrieri che, data la natura del progetto, possono aver bisogno di rimuovere questi habitat «temporanei» per procedere con i lavori secondo le modalità consentite. La rimozione degli habitat durante una fase preparatoria, operativa o di smantellamento di un progetto richiede una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, se le condizioni sono soddisfatte (cfr. sotto).

Senza la certezza giuridica che l'area in questione possa essere legittimamente utilizzata per lo scopo consentito come previsto, si raccomanda ai proprietari terrieri o ai promotori dei progetti di prevenire l'intrusione di specie protette (per esempio, ricorrendo a pesticidi o dissodamento del terreno) nel periodo intermedio in cui il terreno non è attivamente sviluppato, al fine di evitare ulteriori oneri, restrizioni o limitazioni legate alla presenza di specie protette che non erano originariamente presenti sul loro terreno. Tale situazione potrebbe rappresentare un'opportunità persa, poiché qualsiasi habitat temporaneo aggiuntivo che non avrebbe altrimenti prosperato nell'area interessata può, a certe condizioni, contribuire positivamente agli obiettivi della direttiva.

(3-89) Per fornire questa certezza giuridica, e quindi un incentivo per consentire la creazione o il mantenimento di siti naturali temporanei, i promotori **possono richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 16 in una fase iniziale del processo di pianificazione**, quando le specie protette non hanno ancora colonizzato il sito ma è possibile prevedere con una certa sicurezza che tale colonizzazione avverrà (ad esempio quando la specie è già presente nelle aree circostanti). Questa forma di deroga preventiva permetterebbe la successiva rimozione di elementi naturali temporanei in linea con le esigenze di sviluppo del progetto. Tuttavia le norme giuridiche per tali deroghe non possono essere meno stringenti rispetto a quelle delle deroghe per le specie protette già presenti e i loro habitat, e devono comunque soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 16. Ciò significa, tra l'altro, che le deroghe concesse prima dell'insediamento effettivo della specie colonizzatrice o del suo habitat devono specificare in maniera chiara e precisa gli obiettivi perseguiti attraverso la deroga ⁽¹⁶⁴⁾.

(3-90) Pertanto **sarà importante che le domande di deroga ai sensi dell'articolo 16 siano precedute da un inventario completo sul campo** che miri a rilevare tutte le specie protette, non solo nell'area del progetto ma anche nelle zone circostanti. In questo modo si assicurerà l'identificazione di tutte le specie dell'allegato IV «prevedibili», insieme alla loro importanza e alla probabilità che colonizzino l'area del progetto. La decisione relativa all'articolo 16 può quindi essere utilizzata per stabilire le condizioni per mantenere la funzionalità ecologica continuativa dell'habitat della specie nel caso in cui il nuovo habitat colonizzato all'interno dell'area del progetto debba essere rimosso ai fini del progetto/dell'attività autorizzati. Si potrebbero prevedere, per esempio, la creazione e la protezione di habitat simili al di fuori dell'area del progetto e il trasferimento delle specie presenti nell'area del progetto in questi habitat, corredandoli di una sorveglianza a lungo termine. Come per tutte le deroghe, è anche necessario verificare e registrare la corretta attuazione.

(3-91) Le deroghe che riguardano situazioni di natura temporanea, come descritto sopra, richiedono una giustificazione oggettiva, in base a uno dei motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Una possibilità è quella di basare la deroga sulle motivazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), che la giustifica «per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali». La formulazione della disposizione non si limita alle deroghe concesse per proteggere una specie vegetale o animale contro altre specie protette concorrenti. Essa può essere interpretata nel senso che è possibile concedere una deroga al regime di rigorosa tutela di una specie protetta anche a vantaggio della medesima specie. La formulazione della disposizione suggerisce che **la deroga deve apportare un valore aggiunto alla specie interessata**. Ciò significa che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sarebbe applicabile se è possibile dimostrare che vi è un beneficio netto per la specie interessata che è stato reso possibile, in primo luogo, solo dalla concessione della deroga.

(3-92) L'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), prevede la possibilità di concedere una deroga «per [...] motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente». Il riferimento alla «primaria importanza per l'ambiente» potrebbe essere interpretato in modo analogo a quello suggerito sopra a proposito del riferimento «per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali», contenuto nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vale a dire supponendo che una deroga al regime di rigorosa tutela di una specie possa essere concessa anche a vantaggio della medesima. Tuttavia il valore aggiunto dovrebbe essere di «primaria importanza», che in questo caso stabilisce una soglia più alta rispetto all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

⁽¹⁶⁴⁾ Cfr. causa C-674/17, punto 41.

(3-93) La possibilità di utilizzare deroghe per i siti naturali temporanei dovrebbe essere attentamente affrontata nella fase di pianificazione del progetto, includendo una valutazione scientifica dettagliata dei luoghi in cui le specie protette possono stabilirsi nelle diverse fasi del progetto. La fase di pianificazione dovrebbe includere una valutazione delle modalità di preservazione delle specie che hanno colonizzato gli habitat temporanei durante e dopo il progetto, per quanto possibile, ad esempio attuando misure di mitigazione adeguate e sostenendo il trasferimento.

(3-94) La decisione di deroga deve comunque soddisfare tutti gli altri criteri di cui all'articolo 16 (assenza di alternative, nessun pregiudizio per lo stato di conservazione) e deve stabilire in anticipo impegni rigorosi di sorveglianza e controllo⁽¹⁶⁵⁾. In questo modo si garantirà che lo sviluppo del sito temporaneo corrisponda alla prevista comparsa/presenza di specie protette sul sito. Tale attività di sorveglianza fornirebbe anche le prove necessarie per richiedere un'ulteriore deroga per affrontare qualsiasi nuova occorrenza che non era stata prevista fin dall'inizio.

25 — Esempi di buone pratiche: il progetto «LIFE in quarries» in Belgio — gestione dinamica della biodiversità in un contesto di cave attive

L'obiettivo del progetto «LIFE in quarries» [LIFE14 NAT/BE/000364] è quello di definire metodi per ottimizzare il potenziale di biodiversità dei siti di estrazione mineraria attivi. Nell'ambito dei piani di gestione della biodiversità specifici per le cave, il progetto ha esplorato approcci scientifici e giuridici per sostenere habitat temporanei (ad esempio banchi di sabbia o stagni temporanei), generati dall'attività della cava e da essa dipendenti, che possono ospitare specie protette (ad esempio, la rondine riparia, la lucertola, la lucertola muraiola, il rospo calamita o alghe tipiche di ambienti poveri). Questa gestione dinamica della biodiversità che favorisce le specie esistenti e/o nuove parallelamente all'attività della cava (sia l'attività temporanea esistente che quella aggiuntiva) può essere combinata con le misure previste per il ripristino degli habitat permanenti, durante e dopo il periodo di estrazione, al fine di massimizzare la presenza di ecosistemi stabili e ricchi di biodiversità dopo il completamento del progetto (natura permanente aggiuntiva)⁽¹⁶⁶⁾.

3.4. Monitoraggio e comunicazione e delle deroghe

Le autorità nazionali competenti non solo devono garantire che tutte le condizioni del regime di deroga siano soddisfatte prima di concedere una deroga (ossia che essa superi le tre prove) ma devono anche monitorare l'impatto della deroga (e l'efficacia delle eventuali misure di compensazione) dopo la relativa attuazione. Le relazioni sulle deroghe dovrebbero essere complete e includere informazioni che consentano alla Commissione di valutare se il regime di deroga ai sensi dell'articolo 16 sia stato applicato correttamente.

3.4.1. Monitoraggio degli impatti delle deroghe

(3-95) Le autorità nazionali competenti non solo devono garantire che tutte le condizioni del regime di deroga siano soddisfatte prima di concedere una deroga, ma devono anche monitorare l'impatto delle deroghe (e l'efficacia delle eventuali misure di compensazione) dopo la relativa attuazione⁽¹⁶⁷⁾. L'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), prevede che le relazioni di deroga degli Stati membri specifichino «le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti». Ciò significa che essi devono controllare e monitorare l'attuazione delle deroghe concesse.

Il monitoraggio dell'impatto delle deroghe è anche necessario per verificare se queste ultime sono state attuate correttamente e se hanno raggiunto il loro obiettivo, con il sostegno di prove scientificamente fondate, e, se necessario, per adottare misure correttive. In questo modo si dovrebbe garantire l'individuazione di qualsiasi rischio o danno non intenzionale alle specie come risultato dell'attuazione della deroga. Un uso appropriato del regime di deroga richiede che le condizioni quadro siano corrette per assicurare che l'approccio non porti a effetti indesiderati. A tal fine il monitoraggio svolge un ruolo fondamentale.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr., ad esempio, il modello olandese: Staatscourant (2015), Beleidslijn Tijdelijke Natuur (concept 11 juni 2015) - Nr. 209016; <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-29016.html>

⁽¹⁶⁶⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. il sito web del progetto LIFE: <https://www.lifeinquarries.eu>

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. anche la sentenza del 26 gennaio 2012, *Commissione/Polonia*, causa 192/11, ECLI:EU:C:2012:44, punti 65 e 67, sulla disposizione comparabile dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/147/EC (direttiva Uccelli).

(3-96) Dopo aver attuato le deroghe, le autorità nazionali devono anche sorvegliare l'impatto cumulativo di tutte le deroghe concesse sul territorio nazionale per ogni specie oggetto di deroghe, indipendentemente dai motivi per cui sono state concesse, e confermare la valutazione iniziale secondo cui le deroghe non pregiudicano il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie. I risultati del monitoraggio dovrebbero ovviamente essere presi in considerazione per ogni futura decisione relativa alla concessione di deroghe.

(3-97) Questo monitoraggio potrebbe anche rientrare nell'obbligo generale di sorveglianza di cui all'articolo 11 della direttiva. Sarebbe ragionevole che la sorveglianza fosse sensibile agli effetti (compresi quelli cumulativi e delle misure di compensazione) delle deroghe attuate per le specie per le quali sono concesse deroghe in modo ricorrente o che sono in uno stato di conservazione non soddisfacente (e sono tuttavia, in circostanze eccezionali, oggetto di deroghe). Sarebbe inoltre ragionevole che la sorveglianza prevedesse il monitoraggio di altri fattori che possono avere un impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie (come l'uccisione illegale). Si tratta di dati che possono essere utilizzati per valutare lo stato di conservazione della specie.

3.4.2. *Obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3*

(3-98) Le deroghe devono inoltre soddisfare i requisiti di forma di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. Nelle parole della Corte nella causa C-118/94, (una causa relativa alla direttiva Uccelli), detti requisiti di forma sono «volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione».

(3-99) Gli Stati membri non hanno bisogno di consultare la Commissione prima di applicare le deroghe ma hanno l'obbligo di presentare alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'attuazione dell'articolo 16. L'articolo 16, paragrafo 2, non specifica il contenuto preciso di tali relazioni. Tuttavia è chiaro che le informazioni devono essere complete, oggettive e indicare tutti gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 3. Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni sulle deroghe, la Commissione deve essere in grado di sorvegliare l'applicazione dell'articolo 16 negli Stati membri e verificarne la compatibilità con la direttiva. Nei casi in cui conclude che l'uso delle deroghe viola le prescrizioni della direttiva, la Commissione ha il diritto di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro interessato.

(3-100) L'attuale modello per le relazioni sulle deroghe vale anche per tutti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (la convenzione di Berna) ⁽¹⁶⁸⁾ e mira a migliorare l'efficienza e la fruibilità delle relazioni a tutti i livelli (regionale, nazionale, UE). Il nuovo modello per le relazioni e un nuovo strumento informatico, chiamato Habitat and Birds Directives Derogation System+ (HaBiDeS+), sono attualmente in uso da parte della Commissione e degli Stati membri ⁽¹⁶⁹⁾.

(3-101) Il nuovo modello include i requisiti di forma di cui all'articolo 16, paragrafo 3, che devono essere soddisfatti e specificati in ogni deroga concessa, come pure informazioni supplementari (ad esempio dettagli utili per comprendere ulteriormente motivo, mezzi e metodi, prove del rispetto dei requisiti specifici dell'articolo 16, paragrafo 1 lettera e), riferimenti ad alternative scartate, prove che la deroga non pregiudica lo stato di conservazione della popolazione) che permettono di comprendere il ragionamento delle autorità competenti nell'applicare il regime di deroga di cui all'articolo 16.

⁽¹⁶⁸⁾ Secondo l'attuale accordo tra la Commissione europea e il Segretariato della convenzione di Berna, l'Unione europea raccoglie tutte le deroghe che gli Stati membri dell'UE hanno comunicato per un determinato periodo di riferimento e le trasmette al Segretariato della convenzione di Berna.

⁽¹⁶⁹⁾ È possibile accedere online allo strumento HaBiDeS+ all'indirizzo: <https://webforms.eionet.europa.eu/>

ALLEGATO I

Riferimenti dei procedimenti giudiziari**Disposizioni della direttiva Habitat in materia di tutela delle specie**

- 12 novembre 1969, *Stauder/Stadt Ulm*, causa C-29/69, ECLI:EU:C:1969:57
- 27 ottobre 1977, *Regina/Bouchereau*, causa C-30/77, ECLI:EU:C:1977:172
- 12 luglio 1979, *Koschniske/Raad van Arbeid*, causa C-9/79, ECLI:EU:C:1979:201
- 23 maggio 1985, *Commissione/Germania*, causa C-29/84, ECLI:EU:C:1985:229
- 9 aprile 1987, *Commissione/Italia*, causa C-363/85, ECLI:EU:C:1987:196
- 8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, ECLI:EU:C:1987:339
- mercoledì 8 luglio 1987, *Commissione/Italia*, causa C-262/85, ECLI:EU:C:1987:340
- martedì 23 febbraio 1988, *Commissione/Italia*, causa C-429/85, ECLI:EU:C:1988:83
- 27 aprile 1988, *Commissione/Francia*, causa C-252/85, ECLI:EU:C:1988:202
- 7 luglio 1988, *Moksel/BALM*, causa C-55/87, ECLI:EU:C:1988:377
- 15 marzo 1990, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-339/87, ECLI:EU:C:1990:119
- 28 marzo 1990, procedimento penale contro G. Vessoso e G. Zanetti, cause riunite C-206/88 e C-207/88, ECLI:EU:C:1990:145
- 17 gennaio 1991, *Commissione/Italia*, causa C-157/89, ECLI:EU:C:1991:22
- giovedì 28 febbraio 1991, *Commissione/Germania*, causa C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89
- giovedì 28 febbraio 1991, *Commissione/Germania*, causa C-131/88, ECLI:EU:C:1991:87
- giovedì 30 maggio 1991, *Commissione/Germania*, causa C-59/89, ECLI:EU:C:1991:225
- 2 agosto 1993, *Commissione/Spagna*, causa C-355/90, ECLI:EU:C:1993:331
- 7 marzo 1996, *WWF Italia/Regione Veneto*, causa C-118/94, ECLI:EU:C:1996:86
- 19 settembre 1996, *Commissione/Grecia*, causa C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341
- 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux e Société d'études ornithologiques/Regione vallona*, causa C-10/96, ECLI:EU:C:1996:504
- mercoledì 19 maggio 1999, *Commissione/Francia*, causa C-225/97, ECLI:EU:C:1999:252
- giovedì 11 novembre 1999, *Commissione/Italia*, causa C-315/98, ECLI:EU:C:1999:551
- 7 novembre 2000, *First Cooperate Shipping*, causa C-371/98, ECLI:EU:C:2000:600
- giovedì 10 maggio 2001, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-144/99, ECLI:EU:C:2001:257
- giovedì 17 maggio 2001, *Commissione/Italia*, causa C-159/99, ECLI:EU:C:2001:278
- mercoledì 30 gennaio 2002, *Commissione/Grecia*, causa C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60
- 13 febbraio 2003, *Commissione/Lussemburgo*, causa C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95

16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, Raccolta p.12105

6 novembre 2003, *Commissione/Regno Unito*, causa C-434/01, ECLI:EU:C:2003:601

giovedì 20 ottobre 2005, *Commissione/Regno Unito*, causa C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626

15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770

martedì 10 gennaio 2006, *Commissione/Germania*, causa C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3

giovedì 16 marzo 2006, *Commissione/Grecia*, causa C-518/04, ECLI:EU:C:2006:183

18 maggio 2006, *Commissione/Spagna*, causa C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329

8 giugno 2006, *WWF Italia e altri/Regione Lombardia*, causa C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378

martedì 19 dicembre 2006, *Commissione/Italia*, causa C-503/06, ECLI:EU:C:2008:279

11 gennaio 2007, *Commissione/Irlanda*, causa C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14

10 maggio 2007, *Commissione/Austria*, causa C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274

giovedì 14 giugno 2007, *Commissione/Finlandia*, causa C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341

giovedì 20 maggio 2010, *Commissione/Spagna*, causa C-308/08, ECLI:EU:C:2010:281

giovedì 9 giugno 2011, *Commissione/Francia*, causa C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369

26 gennaio 2012, *Commissione/Polonia*, causa C-192/11, ECLI:EU:C:2012:44

15 marzo 2012, *Commissione/Cipro*, causa C-340/10, ECLI:EU:C:2012:143

giovedì 15 marzo 2012, *Commissione/Polonia*, causa C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146

giovedì 10 novembre 2016, *Commissione/Grecia*, causa C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847

martedì 17 aprile 2018, *Commissione/Polonia*, causa C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255

10 ottobre 2019, pronuncia pregiudiziale nella causa C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851

11 giugno 2020, pronuncia pregiudiziale nella causa C-88/19, ECLI:EU:C:2020:458

4 marzo 2021, *Föreningen Skydda Skogen*, cause riunite C-473/19 e C-474/19, ECLI:EU:C:2021:166

Magistrat Stadt Wien, causa in corso C-477/19

ALLEGATO II

Elenco delle specie animali contemplate dagli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)*Clausola di esclusione della responsabilità:*

quella che segue è una tabella consolidata elaborata dalla DG Ambiente. Essa ha il solo scopo di fornire una panoramica. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il suo contenuto. Le versioni giuridicamente vincolanti degli allegati sono quelle pubblicate ufficialmente negli atti giuridici pertinenti. L'ultima versione di questi allegati, su cui si basa la tabella, è pubblicata nella «[d]irettiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia ⁽¹⁾».

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie (in grassetto e in corsivo), oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria dell'allegato II (gli allegati IV e V non distinguono tra specie prioritarie e non prioritarie).

Gli allegati consolidati in questa tabella sono indicati di seguito.

ALLEGATO II: SPECIE D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO IV: SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

ALLEGATO V: SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
ANIMALI				
VERTEBRATI				
MAMMIFERI				
INSECTIVORA				
Erinaceidae				
<i>Erinaceus algirus</i>		X		
Soricidae				
<i>Crocidura canariensis</i>		X		
<i>Crocidura sicula</i>		X		
Talpidae				
<i>Galemys pyrenaicus</i>	X	X		
CHIROPTERA				
<i>Microchiroptera</i>				

(¹) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701>

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
Rhinolophidae				
<i>Rhinolophus blasii</i>	X	X		
<i>Rhinolophus euryale</i>	X	X		
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	X	X		
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	X	X		
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	X	X		
Vespertilionidae				
<i>Barbastella barbastellus</i>	X	X		
<i>Miniopterus schreibersi</i>	X	X		
<i>Myotis bechsteini</i>	X	X		
<i>Myotis blythii</i>	X	X		
<i>Myotis capaccinii</i>	X	X		
<i>Myotis dasycneme</i>	X	X		
<i>Myotis emarginatus</i>	X	X		
<i>Myotis myotis</i>	X	X		
Tutte le altre specie di Microchiroptera		X		
Megachiroptera				
Pteropodidae				
<i>Rousettus aegyptiacus</i>	X	X		
RODENTIA				
Gliridae				
Tutte le specie tranne <i>Glis glis</i> ed <i>Eliomys quercinus</i>		X		
<i>Myomimus roachi</i>	X	X		
Sciuridae				
* <i>Marmota marmota latirostris</i>	X	X		
* <i>Pteromys volans (Sciuropterus russicus)</i>	X	X		
<i>Spermophilus citellus (Citellus citellus)</i>	X	X		
* <i>Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)</i>	X	X		
<i>Sciurus anomalus</i>		X		
Castoridae				
<i>Castor fiber</i>	X	X	X	Allegato II: tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi. Allegato IV: tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi.

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
				Allegato V: popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche.
Cricetidae				
<i>Cricetus cricetus</i>		X	X	Allegato IV: tranne le popolazioni ungheresi. Allegato V: popolazioni ungheresi.
<i>Mesocricetus newtoni</i>	X	X		
Microtidae				
<i>Dinaromys bogdanovi</i>	X	X		
<i>Microtus cabrerai</i>	X	X		
* <i>Microtus oeconomus arenicola</i>	X	X		
* <i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	X	X		
<i>Microtus tatricus</i>	X	X		
Zapodidae				
<i>Sicista betulina</i>		X		
<i>Sicista subtilis</i>	X	X		
Hystriidae				
<i>Hystrix cristata</i>		X		
CARNIVORA				
Canidae				
* <i>Alopex lagopus</i>	X	X		
<i>Canis aureus</i>			X	
* <i>Canis lupus</i>	X	X	X	Allegato II: tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi. Allegato IV: tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero.

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
				Allegato V: popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche.
Ursidae				
* <i>Ursus arctos</i>	X	X		Allegato II: tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi.
Mustelidae				
* <i>Gulo gulo</i>	X			
<i>Lutra lutra</i>	X	X		
<i>Martes martes</i>			X	
<i>Mustela eversmanii</i>	X	X		
<i>Mustela putorius</i>			X	
* <i>Mustela lutreola</i>	X	X		
<i>Vormela peregusna</i>	X	X		
Felidae				
<i>Felis silvestris</i>		X		
<i>Lynx lynx</i>	X	X	X	Allegato II: tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi. Allegato IV: tranne le popolazioni estoni. Allegato V: popolazione estone.
* <i>Lynx pardinus</i>	X	X		
Phocidae				
<i>Halichoerus grypus</i>	X		X	
* <i>Monachus monachus</i>	X	X		
<i>Phoca hispida bottnica</i>	X		X	
* <i>Phoca hispida saimensis</i>	X	X		
<i>Phoca vitulina</i>	X		X	
Tutte le altre specie di Phocidae			X	
Viverridae				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Genetta genetta</i>			X	
<i>Herpestes ichneumon</i>			X	
DUPLICIDENTATA				
Leporidae				
<i>Lepus timidus</i>			X	
ARTIODACTYLA				
Cervidae				
* <i>Cervus elaphus corsicanus</i>	X	X		
<i>Rangifer tarandus fennicus</i>	X			
Bovidae				
* <i>Bison bonasus</i>	X	X		
<i>Capra aegagrus</i> (popolazioni naturali)	X	X		
<i>Capra ibex</i>			X	
<i>Capra pyrenaica</i> (tranne <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>)			X	
* <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	X	X		
<i>Ovis gmelini musimon</i> (<i>Ovis ammon musimon</i>) (popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)	X	X		
<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ophion</i>)	X	X		
* <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	X	X		
<i>Rupicapra rupicapra</i> (tranne <i>Rupicapra rupicapra balcanica</i> , <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> e <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>)			X	
<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	X	X		
* <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	X	X		
CETACEA				
<i>Phocoena phocoena</i>	X	X		
<i>Tursiops truncatus</i>	X	X		
Tutte le altre specie di Cetacea		X		
RETTILI				
CHELONIA (TESTUDINES)				
Testudinidae				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Testudo graeca</i>	X	X		
<i>Testudo hermanni</i>	X	X		
<i>Testudo marginata</i>	X	X		
Cheloniidae				
* <i>Caretta caretta</i>	X	X		
* <i>Chelonia mydas</i>	X	X		
<i>Lepidochelys kempii</i>		X		
<i>Eretmochelys imbricata</i>		X		
Dermochelyidae				
<i>Dermochelys coriacea</i>		X		
Emydidae				
<i>Emys orbicularis</i>	X	X		
<i>Mauremys caspica</i>	X	X		
<i>Mauremys leprosa</i>	X	X		
SAURIA				
Lacertidae				
<i>Algyroides fitzingeri</i>		X		
<i>Algyroides marchi</i>		X		
<i>Algyroides moreoticus</i>		X		
<i>Algyroides nigropunctatus</i>		X		
<i>Dalmatolacerta oxycephala</i>		X		
<i>Dinarolacerta mosorensis</i>	X	X		
<i>Gallotia atlantica</i>		X		
<i>Gallotia galloti</i>		X		
<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	X	X		
* <i>Gallotia simonyi</i>	X	X		
<i>Gallotia stehlini</i>		X		
<i>Lacerta agilis</i>		X		
<i>Lacerta bedriagae</i>		X		
<i>Lacerta bonnali (Lacerta monticola)</i>	X	X		
<i>Lacerta monticola</i>	X	X		
<i>Lacerta danfordi</i>		X		
<i>Lacerta dugesi</i>		X		
<i>Lacerta graeca</i>		X		

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Lacerta horvathi</i>		X		
<i>Lacerta schreiberi</i>	X	X		
<i>Lacerta trilineata</i>		X		
<i>Lacerta viridis</i>		X		
<i>Lacerta vivipara pannonica</i>		X		
<i>Ophisops elegans</i>		X		
<i>Podarcis erhardii</i>		X		
<i>Podarcis fifolensis</i>		X		
<i>Podarcis hispanica atrata</i>		X		
<i>Podarcis lilfordi</i>	X	X		
<i>Podarcis melisellensis</i>		X		
<i>Podarcis milensis</i>		X		
<i>Podarcis muralis</i>		X		
<i>Podarcis peloponnesiaca</i>		X		
<i>Podarcis pityusensis</i>	X	X		
<i>Podarcis sicula</i>		X		
<i>Podarcis taurica</i>		X		
<i>Podarcis tiliguerta</i>		X		
<i>Podarcis wagleriana</i>		X		
Scincidae				
<i>Ablepharus kitaibelii</i>		X		
<i>Chalcides bedriagai</i>		X		
<i>Chalcides ocellatus</i>		X		
<i>Chalcides sexlineatus</i>		X		
<i>Chalcides simonyi</i> (<i>Chalcides occidentalis</i>)	X	X		
<i>Chalcides viridianus</i>		X		
<i>Ophiomorus punctatissimus</i>		X		
Gekkonidae				
<i>Cyrtopodion kotschy</i>		X		
<i>Phyllodactylus europaeus</i>	X	X		
<i>Tarentola angustimentalis</i>		X		
<i>Tarentola boettgeri</i>		X		
<i>Tarentola delalandii</i>		X		
<i>Tarentola gomerensis</i>		X		
Agamidae				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Stellio stellio</i>		X		
Chamaeleontidae				
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>		X		
Anguidae				
<i>Ophisaurus apodus</i>		X		
OPHIDIA (SERPENTES)				
Colubridae				
<i>Coluber caspius</i>		X		
* <i>Coluber cypriensis</i>	X	X		
<i>Coluber hippocrepis</i>		X		
<i>Coluber jugularis</i>		X		
<i>Coluber laurenti</i>		X		
<i>Coluber najadum</i>		X		
<i>Coluber nummifer</i>		X		
<i>Coluber viridiflavus</i>		X		
<i>Coronella austriaca</i>		X		
<i>Eirenis modesta</i>		X		
<i>Elaphe longissima</i>		X		
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	X	X		
<i>Elaphe situla</i>	X	X		
<i>Natrix natrix cetti</i>		X		
<i>Natrix natrix corsa</i>		X		
* <i>Natrix natrix cypriaca</i>	X	X		
<i>Natrix tessellata</i>		X		
<i>Telescopus falax</i>		X		
Viperidae				
<i>Vipera ammodytes</i>		X		
* <i>Macrovipera schweizeri</i> (<i>Vipera lebetina schweizeri</i>)	X	X		
<i>Vipera seoanni</i>		X		Allegato IV: tranne popolazioni spagnole.
<i>Vipera ursinii</i> (tranne <i>Vipera ursinii rakosiensis</i> e <i>Vipera ursinii macrops</i>)	X	X		
* <i>Vipera ursinii macrops</i>	X	X		
* <i>Vipera ursinii rakosiensis</i>	X	X		

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Vipera xanthina</i>		X		
Boidae				
<i>Eryx jaculus</i>		X		
ANFIBI				
CAUDATA				
Salamandridae				
<i>Chioglossa lusitanica</i>	X	X		
<i>Euproctus asper</i>		X		
<i>Euproctus montanus</i>		X		
<i>Euproctus platycephalus</i>		X		
<i>Mertensiella luschani</i> (<i>Salamandra luschani</i>)	X	X		
<i>Salamandra atra</i>		X		
* <i>Salamandra aurorae</i> (<i>Salamandra atra aurorae</i>)	X	X		
<i>Salamandra lanzai</i>		X		
<i>Salamandrina terdigitata</i>	X	X		
<i>Triturus carnifex</i> (<i>Triturus cristatus carnifex</i>)	X	X		
<i>Triturus cristatus</i> (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)	X	X		
<i>Triturus dobrogicus</i> (<i>Triturus cristatus dobrogicus</i>)	X			
<i>Triturus italicus</i>		X		
<i>Triturus karelinii</i> (<i>Triturus cristatus karelinii</i>)	X	X		
<i>Triturus marmoratus</i>		X		
<i>Triturus montandoni</i>	X	X		
<i>Triturus vulgaris ampelensis</i>	X	X		
Proteidae				
* <i>Proteus anguinus</i>	X	X		
Plethodontidae				
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>ambrosii</i>	X	X		
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>flavus</i>	X	X		
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>genei</i>	X	X		
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>imperialis</i>	X	X		
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>strinatii</i>	X	X		
<i>Hydromantes</i> (<i>Speleomantes</i>) <i>supramontis</i>	X	X		

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
ANURA				
Discoglossidae				
<i>Alytes cisternasii</i>		X		
* <i>Alytes muletensis</i>	X	X		
<i>Alytes obstetricans</i>		X		
<i>Bombina bombina</i>	X	X		
<i>Bombina variegata</i>	X	X		
<i>Discoglossus galganoi</i> (inclusa <i>Discoglossus «jeanneae»</i>)	X	X		
<i>Discoglossus montalentii</i>	X	X		
<i>Discoglossus pictus</i>		X		
<i>Discoglossus sardus</i>	X	X		
Ranidae				
<i>Rana arvalis</i>		X		
<i>Rana dalmatina</i>		X		
<i>Rana esculenta</i>			X	
<i>Rana graeca</i>		X		
<i>Rana iberica</i>		X		
<i>Rana italica</i>		X		
<i>Rana latastei</i>	X	X		
<i>Rana lessonae</i>		X		
<i>Rana perezi</i>			X	
<i>Rana ridibunda</i>			X	
<i>Rana temporaria</i>			X	
Pelobatidae				
<i>Pelobates cultripes</i>		X		
<i>Pelobates fuscus</i>		X		
* <i>Pelobates fuscus insubricus</i>	X	X		
<i>Pelobates syriacus</i>		X		
Bufo				
<i>Bufo calamita</i>		X		
<i>Bufo viridis</i>		X		
Hylidae				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Hyla arborea</i>		X		
<i>Hyla meridionalis</i>		X		
<i>Hyla sarda</i>		X		
PESCI				
PETROMYZONIFORMES				
Petromyzonidae				
<i>Eudontomyzon</i> spp.	X			
<i>Lampetra fluviatilis</i>	X		X	Allegato II: tranne le popolazioni finlandesi e svedesi.
<i>Lampetra planeri</i>	X			Allegato II: tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi.
<i>Lethenteron zanandreaei</i>	X		X	
<i>Petromyzon marinus</i>	X			Allegato II: tranne le popolazioni svedesi.
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae				
* <i>Acipenser naccarii</i>	X	X		
* <i>Acipenser sturio</i>	X	X		
Tutte le altre specie di Acipenseridae			X	
CLUPEIFORMES				
Clupeidae				
<i>Alosa</i> spp.	X		X	
SALMONIFORMES				
Salmonidae/Coregonidae				
<i>Coregonus</i> spp. (tranne <i>Coregonus oxyrhynchus</i> — popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)			X	
* <i>Coregonus oxyrhynchus</i> (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)	X	X		
<i>Hucho hucho</i> (popolazioni naturali)	X		X	
<i>Salmo macrostigma</i>	X			

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Salmo marmoratus</i>	X			
<i>Salmo salar</i> (soltanto in acque dolci)	X		X	Allegato II: tranne le popolazioni finlandesi.
<i>Salmothymus obtusirostris</i>	X			
<i>Thymallus thymallus</i>			X	
Umbridae				
<i>Umbra krameri</i>	X			
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae				
<i>Alburnus albidus</i> (<i>Alburnus vulturius</i>)	X			
<i>Anaecypris hispanica</i>	X	X		
<i>Aspius aspius</i>	X		X	Allegato II: tranne le popolazioni finlandesi.
<i>Aulopyge huegelii</i>	X			
<i>Barbus</i> spp.			X	
<i>Barbus comiza</i>	X		X	
<i>Barbus meridionalis</i>	X		X	
<i>Barbus plebejus</i>	X		X	
<i>Chalcalburnus chalcoides</i>	X			
<i>Chondrostoma genei</i>	X			
<i>Chondrostoma knerii</i>	X			
<i>Chondrostoma lusitanicum</i>	X			
<i>Chondrostoma phoxinus</i>	X			
<i>Chondrostoma polylepis</i> (compreso <i>C. willkommi</i>)	X			
<i>Chondrostoma soetta</i>	X			
<i>Chondrostoma toxostoma</i>	X			
<i>Gobio albipinnatus</i>	X			
<i>Gobio kessleri</i>	X			
<i>Gobio uranoscopus</i>	X			
<i>Iberocypris palaciosi</i>	X			
* <i>Ladigesocypris ghigii</i>	X			
<i>Leuciscus lucumonis</i>	X			
<i>Leuciscus souffia</i>	X			
<i>Pelecus cultratus</i>	X		X	
<i>Phoxinellus</i> spp.	X			

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
* <i>Phoxinus phoxinus</i>	X	X		
<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	X			
<i>Rutilus alburnoides</i>	X			
<i>Rutilus arcasii</i>	X			
<i>Rutilus frisii meidingeri</i>	X		X	
<i>Rutilus lemmingii</i>	X			
<i>Rutilus pigus</i>	X		X	
<i>Rutilus rubilio</i>	X			
<i>Rutilus macrolepidotus</i>	X			
<i>Scardinius graecus</i>	X			
<i>Squalius microlepis</i>	X			
<i>Squalius svallize</i>	X			
Cobitidae				
<i>Cobitis elongata</i>	X			
<i>Cobitis taenia</i>	X			Allegato II: tranne le popolazioni finlandesi.
<i>Cobitis trichonica</i>	X			
<i>Misgurnus fossilis</i>	X			
<i>Sabanejewia aurata</i>	X			
<i>Sabanejewia larvata</i> (<i>Cobitis larvata</i> e <i>Cobitis conspersa</i>)	X			
SILURIFORMES				
Siluridae				
<i>Silurus aristotelis</i>	X		X	
ATHERINIFORMES				
Cyprinodontidae				
<i>Aphanius iberus</i>	X			
<i>Aphanius fasciatus</i>	X			
* <i>Valencia hispanica</i>	X	X		
* <i>Valencia letourneuxi</i> (<i>Valencia hispanica</i>)	X			
PERCIFORMES				
Percidae				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche
	II	IV	V	
<i>Gymnocephalus baloni</i>	X	X		
<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	X		X	
* <i>Romanichthys valsanicola</i>	X	X		
<i>Zingel</i> spp. (tranne <i>Zingel asper</i> e <i>Zingel zingel</i>)	X			
<i>Zingel asper</i>	X	X		
<i>Zingel zingel</i>	X		X	
Gobiidae				
<i>Knipowitschia croatica</i>	X			
<i>Knipowitschia (Padogobius) panizzae</i>	X			
<i>Padogobius nigricans</i>	X			
<i>Pomatoschistus canestrini</i>	X			
SCORPAENIFORMES				
Cottidae				
<i>Cottus gobio</i>	X			Allegato II: tranne le popolazioni finlandesi.
<i>Cottus petiti</i>	X			
INVERTEBRATI				
ANNELIDA				
HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae				
<i>Hirudo medicinalis</i>				X
ARTROPODI				
CRUSTACEA				
Decapoda				
<i>Astacus astacus</i>				X
<i>Austropotamobius pallipes</i>		X		X
* <i>Austropotamobius torrentium</i>		X		X
<i>Scyllarides latus</i>				X
Isopoda				
* <i>Armadillidium ghardalamensis</i>		X	X	
INSECTA				
Coleoptera				

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Agathidium pulchellum</i>				X		
<i>Bolbelasmus unicornis</i>				X	X	
<i>Boros schneideri</i>				X		
<i>Buprestis splendens</i>				X	X	
<i>Carabus hampei</i>				X	X	
<i>Carabus hungaricus</i>				X	X	
* <i>Carabus menetriesi pacholei</i>				X		
* <i>Carabus olympiae</i>				X	X	
<i>Carabus variolosus</i>				X	X	
<i>Carabus zawadzskii</i>				X	X	
<i>Cerambyx cerdo</i>				X	X	
<i>Corticaria planula</i>				X		
<i>Cucujus cinnaberinus</i>				X	X	
<i>Dorcadion fulvum cervae</i>				X	X	
<i>Duvalius gebhardti</i>				X	X	
<i>Duvalius hungaricus</i>				X	X	
<i>Dytiscus latissimus</i>				X	X	
<i>Graphoderus bilineatus</i>				X	X	
<i>Leptodirus hochenwarti</i>				X	X	
<i>Limoniscus violaceus</i>				X		
<i>Lucanus cervus</i>				X		
<i>Macrolea pubipennis</i>				X		
<i>Mesosa myops</i>				X		
<i>Morimus funereus</i>				X		
* <i>Osmoderma eremita</i>				X	X	
<i>Oxyporus mannerheimii</i>				X		
<i>Pilemia tigrina</i>				X	X	
* <i>Phryganophilus ruficollis</i>				X	X	
<i>Probaticus subrugosus</i>				X	X	
<i>Propomacrus cypriacus</i>				X	X	
* <i>Pseudogaurotina excellens</i>				X	X	
<i>Pseudoseriscius cameroni</i>				X	X	
<i>Pytho kolwensis</i>				X	X	
<i>Rhysodes sulcatus</i>				X		
* <i>Rosalia alpina</i>				X	X	

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Stephanopachys linearis</i>				X		
<i>Stephanopachys substriatus</i>				X		
<i>Xyletinus tremulicola</i>				X		
Hemiptera						
<i>Aradus angularis</i>				X		
Lepidoptera						
<i>Agriades glandon aquilo</i>				X		
<i>Apatura metis</i>					X	
<i>Arytrura musculus</i>				X	X	
* <i>Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria</i>				X		
<i>Catopta thrips</i>				X	X	
<i>Chondrosoma fiduciarium</i>				X	X	
<i>Clossiana improba</i>				X		
<i>Coenonympha hero</i>					X	
<i>Coenonympha oedippus</i>				X	X	
<i>Colias myrmidone</i>				X	X	
<i>Cucullia mixta</i>				X	X	
<i>Dioszeghyana schmidtii</i>				X	X	
<i>Erannis ankeraria</i>				X	X	
<i>Erebia calcaria</i>				X	X	
<i>Erebia christi</i>				X	X	
<i>Erebia medusa polaris</i>				X		
<i>Erebia sudetica</i>					X	
<i>Eriogaster catax</i>				X	X	
<i>Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia</i>				X		
<i>Fabriciana elisa</i>					X	
<i>Glyphipterix loricatella</i>				X	X	
<i>Gortyna borelii lunata</i>				X	X	
<i>Graellsia isabellae</i>				X		X
<i>Hesperia comma catena</i>				X		
<i>Hypodryas maturna</i>				X	X	
<i>Hyles hippophaes</i>					X	
<i>Leptidea morsei</i>				X	X	
<i>Lignyopectera fumidaria</i>				X	X	
<i>Lopinga achine</i>					X	

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Lycaena dispar</i>				X	X	
<i>Lycaena helle</i>				X	X	
<i>Maculinea arion</i>					X	
<i>Maculinea nausithous</i>				X	X	
<i>Maculinea teleius</i>				X	X	
<i>Melanargia arge</i>				X	X	
* <i>Nymphalis vaualbum</i>				X	X	
<i>Papilio alexanor</i>					X	
<i>Papilio hospiton</i>				X	X	
<i>Parnassius apollo</i>					X	
<i>Parnassius mnemosyne</i>					X	
<i>Phyllometra culminaria</i>				X	X	
<i>Plebicula golgus</i>				X	X	
<i>Polymixis rufocincta isolata</i>				X	X	
<i>Polyommatus eroides</i>				X	X	
<i>Proterebia afra dalmata</i>				X	X	
<i>Proserpinus proserpina</i>					X	
<i>Pseudophilotes bavius</i>				X	X	
<i>Xestia borealis</i>				X		
<i>Xestia brunneopicta</i>				X		
* <i>Xylomoia strix</i>				X	X	
<i>Zerynthia polyxena</i>					X	
Mantodea						
<i>Apteromantis aptera</i>				X	X	
Odonata						
<i>Aeshna viridis</i>					X	
<i>Coenagrion hylas</i>				X		
<i>Coenagrion mercuriale</i>				X		
<i>Coenagrion ornatum</i>				X		
<i>Cordulegaster heros</i>				X	X	
<i>Cordulegaster trinacriae</i>				X	X	
<i>Gomphus graslinii</i>				X	X	
<i>Leucorrhinia albifrons</i>					X	
<i>Leucorrhinia caudalis</i>					X	
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>				X	X	

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Lindenia tetraphylla</i>				X	X	
<i>Macromia splendens</i>				X	X	
<i>Ophiogomphus cecilia</i>				X	X	
<i>Oxygastra curtisii</i>				X	X	
<i>Stylurus flavipes</i>					X	
<i>Sympecma braueri</i>					X	
Orthoptera						
<i>Baetica ustulata</i>				X	X	
<i>Brachytripes megacephalus</i>				X	X	
<i>Isophya costata</i>				X	X	
<i>Isophya harzi</i>				X	X	
<i>Isophya stysi</i>				X	X	
<i>Myrmecophilus baronii</i>				X	X	
<i>Odontopodisma rubripes</i>				X	X	
<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>				X	X	
<i>Pholidoptera transsylvanica</i>				X	X	
<i>Saga pedo</i>					X	
<i>Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius</i>				X	X	
ARACHNIDA						
Araneae						
<i>Macrothele calpeiana</i>					X	
Pseudoscorpiones						
<i>Anthrenochernes stellae</i>				X		
COELENTERATA						
Cnidaria						
<i>Corallium rubrum</i>						X
MOLLUSCS						
GASTROPODA						
<i>Anisus vorticulus</i>				X	X	
<i>Caseolus calculus</i>				X	X	
<i>Caseolus commixta</i>				X	X	
<i>Caseolus sphaerula</i>				X	X	

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Chilostoma banaticum</i>				X	X	
<i>Discula leacockiana</i>				X	X	
<i>Discula tabellata</i>				X	X	
<i>Discula testudinalis</i>					X	
<i>Discula turricula</i>					X	
<i>Discus defloratus</i>					X	
<i>Discus gueriniianus</i>				X	X	
<i>Elona quimperiana</i>				X	X	
<i>Geomalacus maculosus</i>				X	X	
<i>Geomitra moniziana</i>				X	X	
<i>Gibbula nivosa</i>				X	X	
* <i>Helicopsis striata austriaca</i>				X		
<i>Helix pomatia</i>						X
<i>Hygromia kovacsi</i>				X	X	
<i>Idiomela (Helix) subplicata</i>				X	X	
<i>Lampedusa imitatrix</i>				X	X	
* <i>Lampedusa melitensis</i>				X	X	
<i>Leiostyla abbreviata</i>				X	X	
<i>Leiostyla cassida</i>				X	X	
<i>Leiostyla corneocostata</i>				X	X	
<i>Leiostyla gibba</i>				X	X	
<i>Leiostyla lamellosa</i>				X	X	
* <i>Paladilhia hungarica</i>				X	X	
<i>Patella ferruginea</i>					X	
<i>Sadleriana pannonica</i>				X	X	
<i>Theodoxus prevostianus</i>					X	
<i>Theodoxus transversalis</i>				X	X	
<i>Vertigo angustior</i>				X		
<i>Vertigo genesii</i>				X		
<i>Vertigo geyeri</i>				X		
<i>Vertigo moulinsiana</i>				X		
BIVALVIA						
<i>Anisomyaria</i>						

Nome della specie	Allegato			Restrizioni geografiche		
	II	IV	V			
<i>Lithophaga lithophaga</i>					X	
<i>Pinna nobilis</i>					X	
Unionoidea						
<i>Margaritifera auricularia</i>					X	
<i>Margaritifera durrovensis</i> (<i>Margaritifera margaritifera</i>)				X		X
<i>Margaritifera margaritifera</i>				X		X
<i>Microcondylaea compressa</i>						X
<i>Unio crassus</i>				X	X	
<i>Unio elongatulus</i>						X
Dreissenidae						
<i>Congeria kusceri</i>				X	X	
ECHINODERMATA						
Echinoidea						
<i>Centrostephanus longispinus</i>					X	

ALLEGATO III

Attuazione dell'articolo 12 della direttiva Habitat: l'esempio del lupo**1. Contesto — Introduzione**

Il lupo appartiene alla fauna locale europea ed è parte integrante della nostra biodiversità e del nostro patrimonio naturale. Come superpredatore, riveste un importante ruolo ecologico, contribuendo alla salute e al funzionamento degli ecosistemi. In particolare contribuisce a regolare la densità delle specie che preda ⁽¹⁾ (in genere ungulati selvatici come caprioli, cervi e cinghiali, ma anche camosci e alci, a seconda della zona), migliorandone la salute attraverso la predazione selettiva. Il lupo era presente in tutta l'Europa continentale, ma è stato sterminato dalla maggior parte delle regioni e dei paesi nella prima metà del XX secolo.

La relazione 2020 sullo stato della natura ⁽²⁾, basata sui dati trasmessi dagli Stati membri, conferma che nell'UE le popolazioni di lupi sono generalmente in ripresa (stabili o in aumento) e stanno ricolonizzando parti della loro area di ripartizione storica, sebbene abbiano raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente solo in alcuni Stati membri ⁽³⁾. Il ritorno del lupo è un grande successo, in termini di conservazione ⁽⁴⁾, che è stato reso possibile dalla tutela giuridica, da un atteggiamento pubblico più favorevole, così come dal recupero delle sue specie preda (per esempio cervi e cinghiali) e della copertura forestale (dopo l'abbandono delle terre rurali).

Al tempo stesso, il ritorno del lupo in regioni dove mancava da decenni o più costituisce un'importante sfida per gli Stati membri, poiché questa specie è spesso associata a diversi tipi di conflitti e può provocare forti proteste e reazioni sociali nelle comunità rurali interessate.

Proprio come altri grandi carnivori, i lupi hanno bisogno di aree molto vaste: gli individui e i branchi utilizzano territori che si estendono su centinaia di migliaia di km². Di conseguenza sono caratterizzati da densità molto basse e le loro popolazioni tendono a diffondersi su aree molto ampie, tipicamente attraversando molti confini amministrativi sia all'interno di un paese che tra paesi diversi. Da un punto di vista biologico, si raccomanda dunque che le misure di conservazione e gestione siano il più possibile coordinate e coerenti. Da ciò emerge la necessità di una cooperazione transfrontaliera, per esempio applicando approcci coerenti e coordinati a livello di popolazione di lupi. Ulteriori indicazioni sono disponibili nel documento *Guidelines for population-level management plans of large carnivores in Europe* elaborato per la Commissione europea (Linnell et al., 2008) ⁽⁵⁾.

Per la maggior parte degli Stati membri e delle regioni il lupo figura nell'elenco di cui all'allegato IV della direttiva Habitat, ed è quindi soggetto alle disposizioni di rigorosa tutela dell'articolo 12 della stessa direttiva, compreso il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari nell'ambiente naturale.

Per alcuni Stati membri e regioni il lupo figura nell'allegato V come specie «il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione». Per la maggior parte degli Stati membri e delle regioni, il lupo è anche presente nell'allegato II, come specie prioritaria che richiede la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC) e misure di conservazione appropriate. La tabella mostra quali popolazioni sono incluse in quale allegato della direttiva Habitat.

*Tabella***Inserimento del lupo negli allegati della direttiva Habitat**

Allegato II (necessità di designare ZSC): «* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi)».

⁽¹⁾ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5>

⁽²⁾ <https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020>

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia e Italia hanno riferito che il lupo si trova in uno stato di conservazione soddisfacente in tutte le loro regioni biogeografiche.

⁽⁴⁾ <https://science.sciencemag.org/content/346/6216/1517>

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_management.htm

Allegato IV (protezione rigorosa): «*Canis lupus* (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)».

Allegato V (gestione della specie ammessa): «*Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)».

Come già detto, il lupo non ha ancora raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente in molti Stati membri e regioni ⁽⁶⁾.

Uno studio condotto nel 2018 per il Parlamento europeo ⁽⁷⁾ ha valutato il rischio di estinzione per le singole popolazioni di lupi sulla base dei criteri della lista rossa dell'IUCN. Su nove popolazioni di lupi (principalmente transfrontaliere), tre sono state inserite nella categoria «minor preoccupazione», tre nella categoria «quasi minacciata» e tre nella categoria «vulnerabile». Una popolazione di lupi (la popolazione iberica, Spagna-Sierra Morena) si è estinta. Gli autori dello studio hanno anche evidenziato le difficoltà nell'armonizzare i risultati dei dati di sorveglianza a causa delle differenze nelle tecniche e negli approcci adottati (diversi modi o periodi di conteggio), delle medie rispetto alla popolazione massima e minima, della mancanza di relazioni da parte di alcuni paesi nonostante la presenza della specie, delle differenze nella qualità dei dati ecc. ⁽⁸⁾.

Benché sembri che diverse popolazioni di lupi si stiano riprendendo ed espandendo in tutta Europa, la specie deve ancora fare i conti con varie minacce e diversi problemi di conservazione, in particolare il bracconaggio (che spesso non viene rilevato ma che probabilmente rappresenta una quota molto elevata della mortalità totale). Le minacce specifiche e le potenziali misure per affrontarle sono descritte per ogni popolazione di lupi in una relazione finanziata dalla Commissione Europea, *Key actions for Large Carnivore populations in Europe* (Boitani et al., 2015 ⁽⁹⁾).

2. Requisiti giuridici per la tutela dei singoli lupi

Il lupo, laddove è elencato nell'allegato IV della direttiva Habitat, è oggetto di rigorosa tutela. Poiché l'obiettivo della direttiva è di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie elencate. La tutela che l'articolo 12 della direttiva Habitat fornisce alle popolazioni delle specie elencate in tale allegato ha un carattere preventivo e impone agli Stati membri di prevenire situazioni che potrebbero avere un impatto negativo sulle specie.

Il recepimento formale dell'articolo 12 nella normativa nazionale deve essere completato da ulteriori misure di attuazione per garantire una rigorosa tutela sulla base dei problemi e delle minacce particolari che il lupo deve affrontare in un determinato contesto. Non solo le azioni elencate nell'articolo 12 devono essere proibite, ma le autorità devono anche adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i divieti non vengano violati nella pratica. Ne consegue, per esempio, che le autorità sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per impedire l'uccisione (illegale) dei lupi e per proteggere le aree che fungono da aree di riposo o siti di riproduzione, come le loro tane e i loro «*siti di raduno*».

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat «impone agli Stati membri non solo l'adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche», mentre la disposizione presuppone anche «l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo» (sentenza dell'11 gennaio 2007, Commissione delle Comunità europee/Irlanda, causa C-183/05). Questo approccio è stato confermato dalla sentenza della CGUE del 10 ottobre 2019 (pronuncia pregiudiziale nella causa C-674/17): «[i]l rispetto di

⁽⁶⁾ <https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus®ion>

⁽⁷⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617488/IPOL_STU\(2018\)617488_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617488/IPOL_STU(2018)617488_EN.pdf)

⁽⁸⁾ Lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate 2018: <https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239>. In alcuni casi altri dati recenti forniscono cifre che si discostano lievemente da quelle indicate nello studio di cui sopra per le popolazioni iberiche, delle Alpi centro-occidentali e della Carelia.

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf

tale disposizione impone agli Stati membri non solo l'adozione di un quadro normativo completo, ma anche l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l'uccisione deliberata nell'ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva [H]abitat».

Un esempio di misura che applica efficacemente le disposizioni di tutela delle specie è l'istituzione di efficaci squadre antibraconaggio dotate di cani antiveleno. Il bracconaggio, le trappole e le esche avvelenate sono di fatto una grande minaccia per i lupi in molti luoghi. L'avvelenamento è un problema particolarmente grave perché colpisce anche altre specie, in particolare i rapaci. Per affrontare questo problema, diversi progetti nell'Europa meridionale e orientale (Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania) finanziati dal programma LIFE ⁽¹⁰⁾ hanno contribuito a istituire misure specifiche che sostengono efficacemente il regime di rigorosa tutela delle specie, come ad esempio la creazione di unità cinofile antiveleno, la formazione del personale (guardaparco, guardie forestali, polizia provinciale, veterinari) e lo sviluppo di capacità all'interno degli enti pubblici, nonché attività di sensibilizzazione rivolte ad allevatori, cacciatori, operatori turistici, studenti e pubblico in generale.

I piani di conservazione/gestione del lupo, se istituiti in linea con l'articolo 12 e se correttamente attuati, possono costituire un quadro efficace per l'attuazione delle disposizioni di rigorosa tutela delle popolazioni di lupi di cui all'allegato IV, creando un sistema completo di coesistenza che mira a garantire uno stato di conservazione soddisfacente, affrontando nel contempo i conflitti con le attività umane.

Tali piani possono includere azioni come: i) sostegno alle misure preventive (attraverso aiuti agli investimenti, informazione, formazione e assistenza tecnica); ii) risarcimento dei danni economici causati dai lupi; iii) miglioramento della sorveglianza e della base di conoscenze riguardanti la popolazione di lupi interessata; iv) sorveglianza, valutazione e miglioramento dell'efficienza delle misure di protezione del bestiame; v) promozione del coinvolgimento e del dialogo con e tra i portatori di interessi (per esempio attraverso piattaforme dedicate); vi) miglioramento degli sforzi di esecuzione per contrastare l'uccisione illegale dei lupi; vii) protezione dell'habitat e miglioramento delle condizioni di alimentazione (ad esempio, se necessario, ripristinando le popolazioni di prede selvatiche); viii) sviluppo di opportunità di ecoturismo associate ai lupi; ix) promozione/commercializzazione di prodotti agricoli provenienti dalle zone dei lupi; e x) informazione, istruzione e sensibilizzazione. I piani potrebbero inoltre consentire alle autorità competenti di autorizzare il ricorso limitato al controllo letale per rimuovere taluni esemplari di lupo, applicando deroghe conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva. Si noti tuttavia che i piani che adottano una gestione adattativa delle catture (come quelli per le specie cacciabili di cui all'allegato V della direttiva Habitat) non sarebbero coerenti con le disposizioni di rigorosa tutela che si applicano alle specie dell'allegato IV.

Tali piani dovrebbero essere elaborati sulla base delle migliori informazioni disponibili sullo stato di conservazione e sulle tendenze della specie, nonché su tutte le minacce e le pressioni pertinenti. La partecipazione o la consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, specialmente quelli colpiti dalla specie o interessati dalle misure di conservazione previste, è cruciale per integrare tutti gli aspetti rilevanti dei piani e incoraggiare un'ampia accettazione sociale.

Esempio di coinvolgimento dei portatori di interesse in un piano di gestione

Il piano di gestione del lupo elaborato dalla Croazia per il periodo 2010-2015 (ministero della Cultura croato, 2010), è stato il risultato di un processo durato due anni che ha coinvolto i rappresentanti di tutti i gruppi di interesse (ministeri competenti, membri del Comitato per il monitoraggio delle popolazioni di grandi carnivori, scienziati, silvicoltori, associazioni non governative ecc). Il dettagliato piano d'azione che ne è risultato delinea le misure che la Croazia doveva attuare per garantire la conservazione della sua popolazione di lupi attraverso una convivenza quanto più armoniosa possibile con l'uomo.

I piani di conservazione e gestione del lupo possono quindi fornire una struttura adeguata per valutare e affrontare tutti i problemi e i conflitti pertinenti che minacciano le popolazioni di lupi, al fine di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente.

⁽¹⁰⁾ LIFE09 NAT/ES/000533 INNOVATION AGAINST POISON; LIFE Antidoto LIFE07 NAT/IT/000436; LIFE PLUTO LIFE13 NAT/IT/000311; LIFE WOLFALPS LIFE12/NAT/IT/000807; WOLFLIFE (LIFE13 NAT/RO/000205).

Possono quindi trattare anche questioni come l'ibridazione tra lupo e cane, che riguarda tutte le nove popolazioni di lupo europee ed è segnalata in 21 paesi europei ⁽¹¹⁾. In alcune aree ciò costituisce una minaccia importante per la conservazione del lupo ⁽¹²⁾ e possono essere necessarie specifiche azioni preventive, proattive e reattive per affrontare il problema, come indicato nella raccomandazione n. 173 (2014 ⁽¹³⁾) adottata nell'ambito della convenzione di Berna (Consiglio d'Europa, 2014). Tuttavia, poiché l'ibridazione lupo-cane è una questione complessa, si raccomanda vivamente di redigere un piano di gestione ben definito a livello nazionale e di popolazione utilizzando le procedure sul campo, in laboratorio e statistiche più aggiornate e affidabili (si veda il riquadro).

Ibridi lupo-cane

L'incrocio tra i lupi e la loro forma domestica, i cani, si è probabilmente verificato ripetutamente nel corso della storia dell'addomesticamento del cane ed è ancora in atto, con intensità variabile, in diverse parti dell'area di ripartizione del lupo. Trattandosi di un tipo di ibridazione di origine antropica, l'ibridazione lupo-cane non è un processo evolutivo naturale in cui gli ibridi dovrebbero essere soggetti a misure di conservazione. Piuttosto, in quanto minaccia all'integrità genetica delle popolazioni di lupi, l'ibridazione lupo-cane è una questione altamente preoccupante per la conservazione e dovrebbe essere affrontata attraverso piani e strumenti di gestione appropriati.

In Europa l'ibridazione è stata rilevata in diversi paesi, ad esempio Norvegia, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Slovenia e Serbia. Si noti tuttavia che le stime dell'introggressione dei geni del cane nella popolazione di lupi selvatici si basano su diversi approcci e protocolli sperimentali associati. Mentre in vari casi l'incrocio ha prodotto solo una o poche cucciolate di ibridi in aree ristrette, in altri casi si è scoperto che l'introggressione dei geni del cane nella popolazione del lupo selvatico si è diffusa in aree consistenti, anche se in misura diversa (dal 5,6 % in Galizia, Spagna, a più del 60 % nella provincia di Grosseto, Italia). Analogamente sono stati riscontrati elevati tassi di introggressione negli Appennini settentrionali, mentre solo rari casi di ibridi sono stati trovati nella popolazione di lupi alpini (dalla Francia alle Alpi centro-orientali). Tuttavia il tasso di ibridazione riportato altrove è compreso tra il 5 % e il 10 % circa (Leonard et al. 2011). L'ibridazione avviene principalmente tra cani maschi e lupi femmine. In rari casi può accadere anche il contrario. L'alto numero di cani in libertà di varie zone, soprattutto nelle regioni mediterranee, offre molteplici opportunità di incontri tra cani e lupi. La conoscenza dell'ecologia degli ibridi lupo-cane che vivono in natura è carente ma non vi sono prove che negli ibridi si registri una riduzione a livello di idoneità individuale, dispersione, successo riproduttivo, modifica del comportamento o vitalità della popolazione.

La gestione dell'ibridazione lupo-cane è un dilemma per le autorità governative, poiché pone diversi gravi problemi.

a) Lo stato tassonomico di un ibrido

I cani discendono dai lupi attraverso l'addomesticamento, ed entrambi appartengono alla stessa entità tassonomica, la specie *Canis lupus*. I cani sono talvolta identificati dalla sottospecie *Canis lupus familiaris*. Non vi è dubbio che gli ibridi mantengano il nome *Canis lupus*.

b) Lo status giuridico degli ibridi

Contrariamente ai cani, la cui sopravvivenza dipende normalmente dalle cure e dalle risorse umane, gli ibridi conducono una vita indipendente e prospera come animali selvatici. Pertanto molte legislazioni nazionali li considerano alla stregua della fauna selvatica e li gestiscono secondo le stesse norme. Se gli ibridi fossero considerati al pari dei cani, rientrerebbero nelle leggi nazionali sugli animali domestici. In ogni caso, sembra opportuno che i cacciatori e il pubblico riservino agli ibridi lupo-cane lo stesso status legale dei lupi, al fine di chiudere una potenziale scappatoia per l'uccisione irregolare dei lupi (secondo la dichiarazione «*Policy Support Statement on hybridisation*», a cura della Large Carnivore Initiative for Europe e allegata al documento *Guidelines for population-level management plans of large carnivores* (Linnell et al., 2008)). Infatti, se gli ibridi fossero considerati giuridicamente non tutelati dalle leggi nazionali, si potrebbe assistere a un aumento delle uccisioni accidentali di lupi, data la difficoltà di distinguere gli ibridi

⁽¹¹⁾ Salvatori, V et al (2020), *European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071931674X>

⁽¹²⁾ Salvatori, V et al. (2019).

⁽¹³⁾ <https://rm.coe.int/0900001680746351>

dai lupi geneticamente «puri» sulla base delle sole caratteristiche morfologiche. Ciò potrebbe comportare non solo uccisioni accidentali, ma anche intenzionali, dato che lo status non tutelato degli ibridi potrebbe essere utilizzato come copertura per uccidere dei lupi veri e propri. Le autorità di gestione sono incoraggiate a garantire che gli ibridi siano chiaramente e inequivocabilmente coperti dalle loro leggi nazionali, o come fauna selvatica o come animali domestici.

c) Opzioni per le soluzioni di gestione

La soluzione di gestione più adeguata dipenderà sia dal livello complessivo stimato di introgressione sia dal fatto che l'introgressione sia limitata ad aree ristrette e a pochi branchi oppure diffusa in aree ampie e/o nella maggior parte dei branchi. Per esempio, un'introgressione limitata può non essere una grave minaccia se rimane stabile da una generazione all'altra. Un'ibridazione significativa e diffusa (sciame ibrido) può essere intrattabile, anche se può essere comunque auspicabile ridurre il flusso presente e futuro di geni domestici nella popolazione del lupo. Una prevalenza elevata ma localizzata potrebbe ancora essere trattata con azioni mirate per neutralizzare la riproduzione degli ibridi (attraverso la rimozione fisica o la sterilizzazione). Anche se sono state sollevate diverse riserve sulla difficoltà e l'efficacia della rimozione degli ibridi per controllare bassi livelli di introgressione diffusa, questo intervento è potenzialmente utile quando l'ibridazione non è diffusa e la sua applicazione è sostenuta da ricerca applicata e sorveglianza nonché da un quadro di gestione adattativa.

La gamma di strumenti di gestione è ampia, e l'utilità di ogni strumento dipende dagli obiettivi. Si raccomanda vivamente di affrontare l'ibridazione attraverso un piano dedicato a livello nazionale, o possibilmente di popolazione, in cui gli obiettivi, i protocolli e i criteri siano pienamente descritti e motivati. Dovranno essere individuate e descritte una serie di azioni preventive, proattive e reattive. Il piano probabilmente includerà disposizioni volte a:

- 1) avviare uno sforzo di collaborazione internazionale che coinvolga tutti i laboratori di genetica, per concordare un approccio comune alla definizione di soglie e procedure per l'identificazione degli ibridi e per condividere le frequenze alleliche delle popolazioni di riferimento;
- 2) approvare una serie di orientamenti politici per studiare e sorvegliare la diffusione e la prevalenza dell'ibridazione e dell'introgressione genetica dei cani nella popolazione dei lupi;
- 3) definire le aree nelle quali sono adatti diversi strumenti di gestione in funzione dei livelli e dei modelli di prevalenza degli ibridi, da nessun intervento alla rimozione attiva degli esemplari ibridi. In definitiva, il contesto sociale può influire sulle aree di gestione e sulle azioni selezionate;
- 4) istituire squadre (e procedure) di emergenza che siano responsabili, dove e quando necessario, della rimozione degli ibridi lupo-cane dall'ambiente naturale o della loro cattura/sterilizzazione/liberazione. La Commissione europea ha approvato pienamente la raccomandazione n. 173 (2014) della convenzione di Berna, la quale afferma, tra l'altro, che è nell'interesse di un'efficace conservazione del lupo assicurare che la rimozione di qualsiasi ibrido lupo-cane individuato sia condotta esclusivamente in modo controllato dallo Stato. È evidente che l'unico modo per conseguire tale obiettivo è vietare l'uccisione degli ibridi a norma della legge nazionale, facendo eccezione solo per le agenzie statali o i loro agenti designati. La raccomandazione invita le parti a garantire che la rimozione controllata dallo Stato degli ibridi lupo-cane avvenga dopo che i funzionari statali e/o gli organismi incaricati a tal fine dallo Stato, e/o i ricercatori, li abbiano confermati come ibridi attraverso le caratteristiche genetiche e/o morfologiche. La rimozione dovrebbe essere effettuata solo da organismi investiti dalle autorità competenti di tale responsabilità, garantendo che tale rimozione non comprometta lo stato di conservazione dei lupi. Adottare le misure necessarie per evitare l'uccisione intenzionale o accidentale di lupi scambiati per ibridi lupo-cane. Quanto precede non deve pregiudicare la rimozione, scrupolosamente controllata dallo Stato, degli ibridi lupo-cane individuati dall'ambiente naturale, che deve essere effettuata dagli organismi investiti di tale responsabilità dalle autorità competenti;
- 5) approvare un piano nazionale per il controllo dei cani in libertà (selvatici, randagi o di proprietà di persone che li lasciano vagare liberamente) e vietare la detenzione di lupi e ibridi lupo-cane come animali domestici. Avviare campagne di sensibilizzazione a sostegno del controllo dei cani selvatici e in libertà nelle aree di ripartizione del lupo.

3. Conflitti legati al lupo

Il lupo è storicamente associato a diversi tipi di conflitto socioeconomico con l'uomo. In passato questi conflitti hanno portato allo sterminio o a una grave riduzione delle popolazioni di lupi in gran parte della sua area di ripartizione europea. In molte zone questa persecuzione persiste ancora e si somma ad alti tassi di bracconaggio. Attualmente i principali conflitti riguardano:

- **depredazione del bestiame.** Le depredazioni del bestiame riguardano principalmente le pecore. Linnell e Cretois (2018) calcolano che nel periodo 2012-2016 nell'UE i lupi hanno ucciso in media 19 500 pecore all'anno (si noti che mancano i dati di Polonia, Romania, Spagna, Bulgaria, Austria e parti dell'Italia). Questa è attualmente la migliore approssimazione disponibile per l'impatto della predazione dei lupi nell'UE.

Sebbene le pecore siano le principali vittime degli attacchi dei lupi, sono interessati in misura minore anche altri tipi di bestiame (capre, bovini, cavalli) e le renne semidomestiche. La depredazione è estremamente variabile e dipende in gran parte dal tipo di sistema di allevamento, dal tipo di gestione e dal livello di supervisione, vale a dire se il bestiame è rinchiuso, specialmente durante la notte, o se è pascolato. Per esempio in Francia (80 branchi di lupi), circa 11 000 pecore, bovini e capre sono stati predati e compensati nel 2019 (Dreal 2019 ⁽¹⁴⁾), mentre in Germania (128 branchi di lupi) la cifra è inferiore a 3 000 per il 2019 (DBBW 2019 ⁽¹⁵⁾) e in Svezia (31 branchi di lupi) le pecore predate nel 2018 sono state solo 161 (Viltskadestatistik 2018, SLU ⁽¹⁶⁾).

Linnell e Cretois (2018) evidenziano le difficoltà di raccogliere in tutta Europa dati coerenti e affidabili sulla depredazione del bestiame da parte dei lupi. Vi sono svariati motivi per cui i capi di bestiame possono morire o scomparire e non è sempre possibile collegare la loro morte ai grandi carnivori. La qualità delle relazioni degli agricoltori e degli allevatori dipende in gran parte dal sistema di compensazione. Per esempio, dipende dal livello (totale o parziale) della compensazione, dalla lunghezza e dalle difficoltà del relativo processo amministrativo, come pure dal fatto che vengano effettuati controlli in loco per verificare se la depredazione sia stata effettivamente causata da grandi carnivori. Occasionalmente i lupi possono anche attaccare e uccidere i cani. Per esempio, in Svezia o in Finlandia, ciò può accadere quando si inseguono le alci con cani sguinzagliati nei territori dei lupi. La perdita di bestiame e di cani ha chiaramente un grande impatto emotivo, oltre che rappresentare una perdita economica diretta e indiretta. Sebbene l'impatto complessivo della predazione dei lupi sul settore dell'allevamento nell'UE sia trascurabile, la loro predazione su pecore da pascolo non protette potrebbe essere significativa a livello di singola azienda e comporta una pressione e un onere aggiuntivi per gli operatori interessati in un settore che è già colpito da una serie di pressioni socioeconomiche;

- **rischio percepito per le persone.** I lupi non vedono l'uomo come una possibile preda, ma piuttosto come una minaccia da evitare. Anche se in passato sono state segnalate aggressioni mortali di lupi nei confronti dell'uomo (spesso legate a esemplari affetti da rabbia o che erano stati nutriti dall'uomo, oppure provocati, feriti o intrappolati), il rischio effettivo di attacchi di questo tipo, nelle attuali condizioni ambientali e sociali europee, è considerato estremamente basso (Linnell et al., 2002; Linnell e Alleau, 2016 ⁽¹⁷⁾; KORA, 2016; Linnell et al., 2021). Ciononostante molte persone hanno ancora paura dei lupi, in particolare nei paesi e nelle regioni recentemente ricolonizzati dalla specie o dove l'aumento del numero di esemplari li rende più visibili in aree dove prima non erano solitamente presenti. Sono stati riportati casi di lupi che si avvicinano alle persone e si comportano in modo insolito (lupi «audaci» o «impavidi»). Tali episodi si sono verificati in particolare a causa di condizionamento alimentare o della presenza di cani (Reinhardt 2018). Per quanto riguarda gli ibridi lupo-cane, non ci sono prove a sostegno del fatto che siano più audaci o più pericolosi dei lupi, ma in alcune zone d'Europa il timore nei confronti degli ibridi è un problema specifico. Tali percezioni e atteggiamenti devono essere attentamente presi in considerazione e affrontati seriamente. È utile, ma spesso non sufficiente, promuovere attività didattiche, fornire informazioni corrette e sfatare le notizie false attraverso la verifica dei fatti (attività condotta da alcune autorità locali o regionali, ad esempio, o nell'ambito dei progetti LIFE). Inoltre va chiarito che, nell'improbabile caso di un pericolo oggettivo, causato ad esempio da un lupo rabbioso o aggressivo o da un lupo condizionato dal cibo o assuefatto all'uomo, la rimozione mirata del lupo in questione è pienamente legittima ai sensi della direttiva Habitat (si veda il paragrafo sulle deroghe ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), al capitolo 6);

⁽¹⁴⁾ http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200327bilandommages2019_especes.pdf

⁽¹⁵⁾ <https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien>

⁽¹⁶⁾ <https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/rapporter/viltskadestatistikrapporter/viltskadestatistik-2018-1-webb.pdf>

⁽¹⁷⁾ «Nonostante occorra riconoscere che il potenziale di aggressione dei lupi nei confronti delle persone è maggiore di zero [...] vi sono attualmente oltre 12 000 lupi in Europa e più di 50 000 lupi in Nord America, molti dei quali vivono in prossimità di milioni di esseri umani, eppure esistono prove solo di una manciata di attacchi negli ultimi decenni» (*Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks on People*) <https://www.researchgate.net/publication/301267098>

- **impatto sugli ungulati selvatici.** Lupi e cacciatori (umani) possono a volte perseguire la stessa preda, ossia gli ungulati selvatici. Quando tornano i grandi carnivori, i cacciatori spesso temono che la concorrenza influisca sulle loro attività e questo può causare un serio conflitto. L'impatto della predazione dei lupi sia sul numero che sul comportamento degli ungulati selvatici è abbastanza complesso e varia in funzione della specie e del contesto locale. In generale i lupi rimuovono solo una piccola percentuale di ungulati selvatici ogni anno (molto meno dei cacciatori) e non sembrano avere un impatto negativo sulle attuali tendenze (generalmente in aumento) delle popolazioni di ungulati in Europa ⁽¹⁸⁾ (Bassi, E. et al., 2020; Gtowacifski, Z. e Profus, P., 1997). In ogni caso, a differenza della predazione sul bestiame domestico, la predazione di un carnivoro selvatico e autoctono sugli ungulati selvatici non può essere impedita o mitigata, poiché fa parte dei processi naturali che la politica della biodiversità mira a ripristinare e preservare. Per i cacciatori europei il ritorno dei grandi carnivori rappresenta una grande sfida, poiché è necessario tenerne conto quando si pianifica la caccia e si stabiliscono le quote per gli ungulati selvatici. Infine, si deve riconoscere il contributo dei lupi alla regolazione delle densità degli ungulati (Ripple, W.J. e Beschta, R.L., 2012), tenendo conto dei benefici associati anche in termini di riduzione dei danni alle coltivazioni silvicole e agricole ⁽¹⁹⁾;
- **conflitti di valori (visioni contrastanti riguardo ai paesaggi europei).** I conflitti associati ai lupi non riguardano sempre l'impatto economico diretto su alcuni portatori di interessi rurali. I lupi sono fortemente simbolici per una serie di questioni più ampie, e i conflitti spesso riflettono divisioni sociali più profonde (ad esempio tra aree rurali e urbane, tra valori moderni e tradizionali, o tra diverse classi sociali ed economiche) (Linnell, 2013). I lupi spesso scatenano un dibattito cruciale in merito alla direzione che prenderanno in futuro i paesaggi europei (Linnell, 2014), coinvolgendo segmenti diversi della società con punti di vista e visioni contrastanti a proposito di come la fauna selvatica e i paesaggi dovrebbero essere conservati, utilizzati o gestiti ⁽²⁰⁾. Questo spiega perché raramente esiste una chiara relazione tra l'entità dell'impatto economico diretto dei grandi carnivori e il livello di conflitto sociale che questo genera (Linnell e Cretois, 2018).

4. Misure per migliorare la coesistenza tra uomo e lupo

In seguito all'adozione della direttiva Habitat la Commissione ha promosso un approccio basato sulla coesistenza, che mira a ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di grandi carnivori affrontando e riducendo nel contempo i conflitti con le attività umane lecite, al fine di condividere paesaggi multifunzionali. Il programma LIFE ha finanziato più di 40 progetti legati alla coesistenza e alla conservazione del lupo, che hanno aiutato a trovare e sperimentare buone pratiche per raggiungere questi obiettivi ⁽²¹⁾.

Molti casi di studio ed esempi di coesistenza sono stati individuati dalla piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, un gruppo di organizzazioni che rappresentano diversi gruppi di interesse e che hanno concordato una missione comune per promuovere soluzioni di coesistenza ⁽²²⁾. I casi di studio sono classificati in cinque categorie: 1) fornitura di consulenza/sensibilizzazione; 2) fornitura di sostegno pratico; 3) comprensione dei punti di vista; 4) finanziamento innovativo; e 5) sorveglianza ⁽²³⁾ (piattaforma dell'UE sui grandi carnivori, 2019).

Uno studio del 2018 commissionato dal Parlamento europeo ⁽²⁴⁾ ha presentato raccomandazioni ed esempi di misure pratiche di coesistenza in diversi Stati membri per i lupi e altri grandi carnivori.

A livello europeo esiste quindi un'ampia base per condividere conoscenze ed esperienze preziose. Di seguito sono descritti gli approcci più comuni per ridurre il conflitto.

⁽¹⁸⁾ Cfr., a titolo di esempio, i carnieri di ungulati in Francia negli ultimi anni. <http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-chasse-ru599/-Grands-ongules-Tableaux-de-chasse-nationaux-news467>

⁽¹⁹⁾ Cfr. anche Carpio et al (2020), *Wild ungulate overabundance in Europe: contexts, causes, monitoring and management recommendations*.

⁽²⁰⁾ Per esempio le divergenze tra posizioni a sostegno dei paesaggi produttivi tradizionali, dei paesaggi del patrimonio, dei paesaggi ricreativi, dei paesaggi di conservazione della natura o dei paesaggi multifunzionali; oppure i conflitti e le tensioni legati al passaggio da stili di vita tradizionali (e rurali) in declino a stili di vita moderni (e urbani).

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf

<https://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes>

⁽²¹⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_best_practices.htm

⁽²²⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm

⁽²³⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm

⁽²⁴⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU\(2018\)596844_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf)

— **Pagamenti compensativi**

Un approccio frequente per ridurre l'impatto economico dei danni causati dai lupi e aumentare la tolleranza nei confronti delle specie protette è rappresentato dai pagamenti compensativi, utilizzati in molti paesi dell'UE. I pagamenti compensativi possono spesso costituire una misura adeguata, ma occorre definire chiaramente le regole di ammissibilità e considerare vari fattori. Occorre accertarsi in particolare che le perdite di bestiame siano effettivamente dovute alla predazione da parte dei lupi e garantire che la compensazione sia equa e versata tempestivamente al beneficiario ammissibile.

In molti paesi gli agricoltori lamentano che è complicato e costoso ricevere le compensazioni o che i pagamenti sono tardivi o insufficienti. I pagamenti compensativi sono di solito finanziati dai governi nazionali o regionali conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato ⁽²⁵⁾ (che permettono di compensare al 100 % i costi diretti e indiretti). La sola compensazione dei danni non è sempre sufficiente a risolvere i problemi di coesistenza, poiché non riduce le depredazioni o altri conflitti. Inoltre i pagamenti compensativi spesso non sono sostenibili a lungo termine, a meno che non siano opportunamente combinati con altre misure.

— **Misure di prevenzione e assistenza tecnica**

Le misure di prevenzione sono una componente fondamentale di un regime di coesistenza globale. L'esperienza acquisita (ad esempio dai progetti LIFE e dai programmi di sviluppo rurale) mostra l'importanza e l'efficacia di varie misure di protezione del bestiame, ad esempio diversi tipi di recinzione, custodia del bestiame, cani da guardia del bestiame, raduno notturno del bestiame e dispositivi visivi o acustici di dissuasione [Fernández-Gil, et al. 2018, cfr. anche *Carnivore Damage Prevention News* (CDP news, 2018)]. In particolare, la presenza di pastori può rendere le misure di protezione del bestiame molto più efficaci ed è di per sé un deterrente contro la predazione. Una relazione elaborata dalla piattaforma dell'UE sui grandi carnivori dimostra esperienze di successo e buone pratiche (Hovardas et al., 2017). Le misure di prevenzione devono essere specifiche e adeguate alle peculiarità regionali (incluso il tipo di bestiame, le dimensioni delle mandrie, la topografia ecc.).

L'efficacia di tali misure dipende fortemente dalla loro corretta attuazione da parte degli operatori interessati e dalla disponibilità di risorse sufficienti e di consulenza tecnica per sostenere il loro utilizzo concreto (ad esempio, van Eeden et al., 2018). Nessuna misura, presa singolarmente, può garantire successo al 100 %, ma soluzioni tecniche adeguate (spesso usate in modo associato) possono ridurre significativamente le perdite di bestiame causate dai predatori. Le autorità competenti e i portatori di interessi devono elaborare attentamente le misure di prevenzione in modo che siano adatte alle diverse situazioni. Essi devono inoltre attuarle adeguatamente (compresa la manutenzione), monitorarne l'efficacia e apportare le modifiche necessarie. La formazione, l'informazione, il follow-up e l'assistenza tecnica per gli operatori interessati sono fondamentali e dovrebbero ricevere un adeguato sostegno pubblico, anche per mantenere i sistemi di prevenzione e gestire il carico di lavoro aggiuntivo.

— **Informazione, consulenza, sensibilizzazione**

Fornire informazioni concrete sui lupi e su come ridurre al minimo gli impatti può essere un'utile misura di mitigazione dei conflitti (piattaforma dell'UE sui grandi carnivori, 2019). Ad esempio la newsletter *Carnivore Damage Prevention News* ⁽²⁶⁾, che ha ricevuto il sostegno di diversi progetti LIFE, contribuisce alla diffusione di informazioni sulla protezione delle greggi nell'UE e a livello internazionale. Il sito italiano «Proteggi il tuo bestiame» (2019) fornisce consigli dettagliati sulle misure per proteggere il bestiame e sui diversi meccanismi di finanziamento disponibili nelle regioni italiane. Il sito web del ministero spagnolo per la Transizione ecologica fornisce un catalogo di buone misure preventive che possono evitare o ridurre al minimo le interazioni tra le specie protette e le aziende agricole e zootecniche ⁽²⁷⁾.

Un altro esempio di questo approccio, specificamente rivolto alla comunità venatoria, è fornito dal progetto LIFE Wolfalps, le cui attività comprendono la condivisione di dati e informazioni sulle dinamiche di popolazione delle specie di ungulati selvatici nelle Alpi e sugli effetti del ritorno del lupo sulle sue prede e sulle attività venatorie ⁽²⁸⁾. Un approccio più ampio è fornito dallo sportello «Lupi in Sassonia» (*Kontaktbüro Wölfe in Sachsen*, 2019) e dal centro di competenza dedicato al lupo in Sassonia-Anhalt, dove diversi membri del personale sono disponibili sul posto per fornire materiale didattico, organizzare escursioni e rispondere alle domande e alle preoccupazioni del pubblico.

⁽²⁵⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf

⁽²⁶⁾ <http://www.protectiondestroupeaux.ch/it/cdpnews/>

⁽²⁷⁾ <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/ce-silvestres-interacciones.aspx>

⁽²⁸⁾ http://ex.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_brochure-E3_168x240_5mm-abbondanzaBassa.pdf

— Sorveglianza

La sorveglianza delle popolazioni di grandi carnivori è fondamentale per fornire informazioni precise, comprendere le dinamiche di popolazione necessarie per garantire la loro sopravvivenza, adattare le pratiche di gestione a un contesto in evoluzione e rispettare gli obblighi della direttiva Habitat. Si tratta inoltre di un esercizio molto impegnativo in quanto viene condotto su un'area geografica vasta, che spesso attraversa frontiere internazionali, e per via delle basse densità e del comportamento elusivo dei grandi carnivori (LCIE *Policy Support Statement* allegato a Linnell et al., 2008). Tutte le decisioni di gestione (comprese quelle sulle deroghe) dovrebbero essere basate su dati solidi sulla popolazione di lupi interessata. La sorveglianza dovrebbe riguardare anche l'attuazione di tutte le misure di prevenzione (la loro adozione, i risultati, l'efficienza), e l'identificazione del predatore del bestiame, per distinguere tra lupi e cani (es. Echegaray e Vilà, 2010; Sundqvist et al., 2008) e per valutare la necessità di modifiche o miglioramenti al sistema.

Considerando che un conflitto molto comune in tutta Europa deriva dal disaccordo sulla dimensione e lo stato delle popolazioni di carnivori, il coinvolgimento nella sorveglianza dei portatori di interessi, compresi i cacciatori, può avere benefici non solo in termini di aumento del numero di persone che raccolgono dati, ma anche di miglioramento delle relazioni tra i portatori di interessi e di riduzione dei conflitti.

Sono necessari dati di sorveglianza solidi per poter adottare decisioni appropriate in materia di conservazione e gestione del lupo. Pertanto investire in un sistema di sorveglianza adeguato, che sia in grado di fornire una conoscenza accurata e aggiornata della popolazione di lupi nell'area interessata, è di fondamentale importanza. Il sistema di sorveglianza francese può essere considerato un buon esempio ⁽²⁹⁾.

Esempi di coinvolgimento dei portatori di interessi nella sorveglianza

Un'azione pilota sostenuta dalla Commissione in Slovacchia ha coinvolto un'ampia gamma di portatori di interessi (ambientalisti, silvicoltori, personale di aree protette e cacciatori) in un censimento del lupo su base scientifica. I partecipanti erano responsabili della raccolta di campioni di escrementi e di urina di lupo da un'area di studio. Il loro coinvolgimento, insieme all'uso di analisi ad alta tecnologia, ha portato a un maggiore accordo sulle dimensioni della popolazione locale di lupi (Rigg et al., 2014).

Un altro esempio è la rete di osservatori dei grandi carnivori in Finlandia, un gruppo di circa 2 100 volontari attivi nominati dalle associazioni locali di gestione della selvaggina. Questa rete di osservatori qualificati, principalmente cacciatori locali, è responsabile della verifica delle rilevazioni di tracce di grandi carnivori e altri segni riferiti dal pubblico. Questi volontari registrano i dati delle rilevazioni in una banca dati nazionale «TASSU» («zampa» in finlandese), che è mantenuta da Luke (l'Istituto delle risorse naturali della Finlandia). La banca dati è usata, per esempio, per generare stime sulla popolazione di grandi carnivori a livello nazionale e regionale ed è utilizzata dai funzionari incaricati della gestione della selvaggina e dai guardiacaccia. La rete, la banca dati e la loro gestione si sviluppano e si adattano costantemente per aiutare a costruire fiducia reciproca e cooperazione tra le diverse istituzioni e i gruppi di portatori di interessi, a livello di accesso, condivisione e uso dei dati su queste specie sensibili. Per esempio, il progetto LIFE Borealwolf, che durerà dal 2019 al 2025, mira a rafforzare la rete di osservatori di grandi carnivori, fornendo ulteriore formazione ai suoi attuali volontari e reclutandone di nuovi che non siano cacciatori.

Allo stesso modo, Svezia e Norvegia hanno istituito Skandobs, il sistema scandinavo di tracciamento dei grandi carnivori per linci, ghiottoni, orsi bruni e lupi. Chiunque può registrare in questa banca dati le proprie rilevazioni di tracce, segni o avvistamenti di grandi carnivori in Scandinavia. Una maggiore segnalazione delle rilevazioni aiuterà ad aumentare le conoscenze sulla presenza e la distribuzione di queste specie. Le rilevazioni registrate nella banca dati sono disponibili per tutti gli utenti del sistema. Le rilevazioni possono anche essere condivise utilizzando l'app Skandobs (gli utenti possono scaricare Skandobs-Touch da App Store o Google play per segnalare predatori o tracce mentre sono sul campo). La banca dati è aggiornata ogni 15 minuti ed è gestita da Rovdata, una parte indipendente dell'Istituto norvegese per la ricerca sulla natura (NINA).

⁽²⁹⁾ <https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/>

— *Dialogo con i portatori di interessi e loro coinvolgimento*

Riconoscendo la natura culturale e sociale del conflitto riguardo ai lupi, si ritiene che i processi partecipativi abbiano un significativo potenziale di mitigazione in questo ambito, in particolare aumentando la fiducia tra i portatori di interessi (Young et al., 2016). La piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori è un esempio di tale approccio (cfr. il caso di studio 9 dell'allegato IV degli orientamenti). Tali approcci sono utilizzati anche a livello regionale e nazionale. Molti Stati membri hanno istituito piattaforme nazionali. Attraverso un progetto pilota, le istituzioni dell'UE stanno anche sostenendo la creazione di piattaforme regionali in Italia, Romania, Spagna, Francia, Germania e Svezia (piattaforme regionali sui grandi carnivori, 2019). Il progetto LIFE Eurolargecarnivores (2019), sostiene inoltre la collaborazione e la condivisione di informazioni tra i principali punti critici dei carnivori in Europa.

Un altro esempio positivo di coinvolgimento dei portatori di interessi è il Grupo Campo Grande (GCG). Si tratta di un serbatoio di pensiero nazionale in Spagna composto da persone di diversa estrazione e organizzazioni coinvolte nel conflitto tra allevamento estensivo e lupo iberico. Il gruppo è stato creato da Fundación Entretantos nel 2016, nell'ambito di un'iniziativa di mediazione sociale incentrata sulla risoluzione del conflitto che ruota attorno alla coesistenza tra il lupo iberico e l'allevamento estensivo. I partecipanti hanno siglato una dichiarazione congiunta e si stanno adoperando assieme per incoraggiare altri a seguire il loro approccio (GCG, 2018).

— *Controllo letale/abbattimento dei lupi*

Storicamente il controllo letale/l'abbattimento dei lupi è stato ampiamente utilizzato per eliminare i lupi e qualsiasi impatto e conflitto associato che essi creano. Queste pratiche hanno causato l'eradicazione dei lupi dalla maggior parte della loro area di ripartizione europea originale. Oggi alcuni metodi e livelli di controllo letale sono ancora utilizzati da diversi paesi europei che sostengono che la loro intenzione è quella di prevenire o ridurre le perdite di bestiame e di migliorare la tolleranza umana nei confronti del lupo, compresi alcuni Stati membri in cui la specie figura nell'allegato IV della direttiva (regime di rigorosa tutela).

Tuttavia, secondo l'attuale politica e la relativa legislazione, i conflitti associati alla conservazione dei lupi e di altri grandi carnivori protetti nei paesaggi multifunzionali d'Europa non possono essere affrontati solo o prevalentemente attraverso l'abbattimento/il controllo letale. Il ricorso a deroghe per autorizzare il controllo letale è uno strumento possibile e legittimo e gli Stati membri possono considerarne l'utilizzo per integrare le altre misure di gestione dei conflitti menzionate sopra, nel rispetto di tutte le condizioni elencate nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat (cfr. capitolo 5).

Non sembrano esserci prove concrete dell'efficacia del controllo letale per ridurre la predazione del bestiame. Secondo alcuni studi, il controllo letale/l'abbattimento sembra essere meno efficace delle misure di protezione del bestiame (van Eeden et al., 2018, Santiago-Avila et al., 2018) e potrebbe effettivamente portare a un aumento della predazione del bestiame e dei conflitti (Wielgus e Peebles, 2014); Fernández-Gil et al., 2016), probabilmente a causa dello sconvolgimento delle strutture dei branchi di lupi che esso causa.

Inoltre il ricorso al controllo letale/all'abbattimento di una specie protetta, a differenza delle misure non letali precedentemente menzionate, è uno strumento controverso tra i professionisti della conservazione (Lute et al., 2018) ed è sempre più contestato da ampi segmenti della società⁽³⁰⁾. Alla luce di ciò, così come dell'evidenza empirica, non è chiaro se l'abbattimento dei lupi porti a un aumento o a una diminuzione del conflitto sociale.

In conclusione le misure non letali, comprese le misure di gestione e protezione del bestiame, sembrano più efficaci, più sostenibili, meno suscettibili di essere impuginate e più accettabili (dalla maggior parte delle persone) per ridurre i rischi di predazione del bestiame e i conflitti.

Nel decidere e nell'attuare le loro misure di gestione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutti questi elementi.

⁽³⁰⁾ Dai sondaggi d'opinione condotti da Savanta ComRes nel 2020 in sei Stati membri emerge che la maggior parte delle persone è contraria all'uccisione dei lupi anche quando attaccano gli animali da allevamento. <https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-poll-shows-eu-citizens-stand-wolves>

Piani globali di conservazione/gestione del lupo

L'approccio migliore per gli Stati membri sarebbe quello di combinare diverse delle misure menzionate per sostenere il giusto livello di coesistenza, adattandole alla situazione locale. I loro piani di conservazione e gestione del lupo, completi e coerenti, dovrebbero anche fare uso di tutti gli strumenti e le fonti di finanziamento disponibili. Tali piani — idealmente piani transfrontalieri per gli Stati membri confinanti che condividono la stessa popolazione di lupi (Linnell et al., 2008) — dovrebbero far fronte a tutte le minacce, i conflitti, le opportunità e le esigenze riguardanti il lupo nello Stato membro interessato. Questo sarebbe il modo migliore per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione soddisfacente per il lupo in tutta la sua area di ripartizione naturale, fornendo nel contempo la necessaria flessibilità di gestione, entro i limiti stabiliti dalla direttiva, e mantenendo o migliorando la sua accettazione da parte del pubblico (la cosiddetta «capacità di carico sociale»).

5. Finanziamento di misure di coesistenza

I fondi dell'UE, in particolare il programma LIFE e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e quelli nazionali (aiuti di Stato) possono erogare sostegno per contribuire alla risoluzione dei conflitti associati alla conservazione del lupo.

- **Il programma LIFE**, sulla base di inviti annuali a presentare proposte su base concorrenziale, può finanziare attività di dimostrazione e sperimentazione di soluzioni innovative in relazione: a misure di protezione del bestiame; alla valutazione del rischio di predazione; all'istituzione di regimi di compensazione dei danni; e alla formazione di guardie forestali e veterinari locali sulle metodologie di valutazione dei danni al bestiame. Il programma LIFE può inoltre finanziare attività mirate di comunicazione e informazione per risolvere i conflitti tra uomo e lupo. Si noti che LIFE non finanzia la gestione ricorrente.
- **Il FEASR** può fornire sostegno per misure preventive, come l'acquisto di recinti protettivi o cani da guardia (che, in quanto investimenti non produttivi, possono essere finanziati fino al 100 %). I costi aggiuntivi di manodopera che gli allevatori devono sostenere per controllare e mantenere o spostare le recinzioni di protezione, come pure quelli veterinari e per l'alimentazione dei cani da guardia, possono essere coperti dai pagamenti agro-climatico-ambientali. Il FEASR è utilizzato in diversi Stati membri (ad esempio Grecia, Bulgaria, Slovenia, Italia e Francia) per finanziare misure di protezione del bestiame, come i costi aggiuntivi per la custodia del bestiame, le recinzioni e i cani da guardia. La piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori (si veda sotto) ha preparato una panoramica dei luoghi in cui i programmi di sviluppo rurale (PSR) sono in corso e di quelli in cui potrebbero essere avviati in futuro (Marsden et al., 2016) ⁽³¹⁾. La futura politica agricola comune potrebbe inoltre sostenere misure preventive e sistemi di custodia del bestiame attraverso i nuovi regimi ecologici ⁽³²⁾.
- **Lo strumento Interreg del FESR** può sostenere progetti che mirano a migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di conservazione e gestione dei grandi carnivori, per esempio in relazione alla connettività degli habitat, al trasferimento di conoscenze, alla prevenzione dei danni al bestiame e ad altre misure di coesistenza ⁽³³⁾.
- **I finanziamenti nazionali (aiuti di Stato)** possono fornire un sostegno, con un tasso fino al 100 %, per le misure preventive; per ripristinare il potenziale agricolo distrutto, ad esempio sostituendo il bestiame ucciso dai lupi; per compensare i danni causati dai lupi, come gli animali uccisi e i danni materiali ai beni dell'azienda o le spese veterinarie e i costi relativi alla ricerca degli animali scomparsi ⁽³⁴⁾.

Per ridurre i conflitti legati al lupo all'interno di uno Stato membro (e idealmente attraverso le frontiere degli Stati membri che condividono la stessa popolazione di lupi), è necessario un approccio globale al finanziamento e al sostegno di misure mirate.

Gli Stati membri dovrebbero inserire nei loro quadri d'azione prioritari le principali questioni relative alla conservazione e ai conflitti con i lupi, individuando le priorità associate e le esigenze finanziarie e stabilendo in che modo intendono soddisfarle. Il modello aggiornato per i quadri d'azione prioritari ⁽³⁵⁾ include una sezione (E.3.2.) specifica sulle misure prioritarie e i loro costi associati per la prevenzione, la mitigazione o la compensazione dei danni causati dalle specie tutelate dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli.

⁽³¹⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm

⁽³²⁾ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf

⁽³³⁾ Cfr. ad esempio il progetto «Carnivora Dinarica» tra Slovenia e Croazia (<https://www.carnivoradinarica.eu/en/>). Ulteriori informazioni sui progetti Interreg in materia di biodiversità: <https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Interreg%20Natura2000.pdf>

⁽³⁴⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf

⁽³⁵⁾ <https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/PAF%20format%20EN.docx>

Inoltre in tutta Europa sono stati impiegati alcuni modi più innovativi per finanziare e sostenere la coesistenza.

Esempi di finanziamento innovativo

Un esempio riuscito e originale di finanziamento innovativo per la coesistenza è l'iniziativa svedese dei «pagamenti per le prestazioni di conservazione» per il ghiottone. L'iniziativa prevede pagamenti legati al successo della riproduzione del ghiottone piuttosto che una compensazione per la perdita di renne. I pagamenti si basano sul numero di riproduzioni documentate di ghiottoni nel rispettivo distretto, indipendentemente dai livelli di predazione. A cinque anni dall'attuazione del programma è stata osservata una crescita della popolazione di ghiottoni. Il numero di riproduzioni registrate è aumentato da 57 nel 2002 a 125 nel 2012, e la popolazione si sta espandendo in aree precedentemente non occupate (Persson, 2015).

Un altro sistema di finanziamento innovativo di successo è il piano relativo all'aquila reale, che premia la comunità Sami dedite alla pastorizia delle renne nella Lapponia finlandese per la riuscita creazione di nidi e territori dell'aquila reale (Commissione europea, 2017). Da quando il governo finlandese ha introdotto il piano nel 1998, l'atteggiamento dei pastori nei confronti delle aquile reali è cambiato drasticamente e la specie è ora vista come una risorsa piuttosto che come un parassita.

Anche le opportunità di reddito e occupazione generate dall'ecoturismo basato sulla natura possono contribuire a migliorare l'accettazione dei lupi e la loro coesistenza con le comunità rurali interessate. In Spagna la regione a nord-ovest di Zamora (ossia la «Sierra de la Culebra») è diventata una zona importante per il turismo legato alle attività di osservazione dei lupi che, attirando migliaia di visitatori ogni anno, rappresenta una risorsa economica significativa. Per iniziative turistiche di questo tipo, occorre fare attenzione a non ostacolare la conservazione del lupo (ad esempio non creando perturbazioni ed evitando i siti dove si trovano le tane). Si dovrebbe inoltre considerare l'impatto su altri gruppi di portatori di interessi (ad esempio, non attirare i grandi carnivori in aree con bestiame o contribuire a una situazione in cui i grandi carnivori associano l'uomo al cibo).

Un diverso tipo di opportunità è stato sviluppato in Italia, in Piemonte (nell'ambito del progetto LIFE Wolfalps). È stata creata un'etichetta locale («Terre di lupi») e sono state avviate diverse iniziative sia per promuovere il formaggio e altri prodotti di agricoltori preoccupati dalla presenza dei lupi sia per attuare misure di prevenzione per garantire la coesistenza.

Il vincitore 2020 del premio Natura 2000 nella categoria «benefici socioeconomici» è stato il progetto «Pro-Biodiversidad: shepherds as biodiversity conservators in Natura 2000». Il progetto ha dimostrato come agricoltori e ambientalisti possono collaborare in modo che la conservazione della natura produca risorse e benefici, e non problemi, per le comunità locali. Gran parte della catena montuosa dei Picos de Europa soffre economicamente per l'abbandono rurale, la perdita di pascoli, la perdita di fonti di cibo per i necrofagi e il rischio di incendi. La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha deciso di affrontare questo problema creando un marchio di certificazione speciale, Pro-Biodiversidad (pro-biodiversità), per sostenere il settore ovino estensivo, arrestare l'abbandono rurale e migliorare le condizioni della biodiversità. Attraverso questo regime, il prezzo pagato per la carne di pecora prodotta dagli agricoltori che coesistono con i lupi è più elevato.

6. Articolo 16: deroghe alla rigorosa protezione delle popolazioni di lupi presenti nell'allegato IV

Come regola generale, tutte le popolazioni di lupi elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat sono oggetto di rigorosa tutela e gli esemplari non possono essere deliberatamente catturati, uccisi o perturbati nella loro area di ripartizione naturale. Inoltre i siti di riproduzione e le aree di riposo non possono essere deteriorati o distrutti. Questa tutela si applica sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000.

Tuttavia, in alcune circostanze eccezionali, può essere giustificato permettere la cattura o l'uccisione di alcuni esemplari di lupi, per esempio per prevenire una predazione significativa del bestiame, per applicare radiocollari ai lupi per scopi di ricerca, sorveglianza e gestione, oppure per rimuovere esemplari condizionati dal cibo o audaci e potenzialmente pericolosi.

L'articolo 16 della direttiva Habitat prevede la flessibilità necessaria per affrontare le situazioni di cui sopra, consentendo agli Stati membri di adottare deroghe alle disposizioni generali di rigorosa tutela e svolgere le attività di cui sopra (i paragrafi seguenti dovrebbero essere letti congiuntamente alla parte III del documento).

Presupposti per la concessione di una deroga

L'articolo 16 stabilisce tre presupposti che devono essere rispettati prima della concessione di una deroga. Le autorità nazionali competenti devono dimostrare che:

- sussistono una o più motivazioni tra quelle elencate all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) ad e), sostenute da prove sufficienti;
- non esiste un'altra soluzione valida (ossia se il problema possa essere risolto in un modo che non implica una deroga, vale a dire ricorrendo a strumenti non letali);
- la deroga non ha effetti che pregiudicano il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

L'applicazione di tali requisiti è illustrata qui per il caso del lupo. È importante ricordare che spetta alle autorità nazionali competenti attuare queste disposizioni giustificando e dimostrando adeguatamente che tutte le condizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, sono soddisfatte. Allo stesso modo, spetta principalmente alle autorità giudiziarie nazionali verificare e garantire il rispetto dei requisiti in un contesto particolare e in casi specifici.

1) *Dimostrazione di una o più motivazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) ad e)*

Le motivazioni elencate nell'articolo 16, paragrafo 1, sono:

- a) «per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali»;
- b) «per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà»;
- c) «nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente»;
- d) «per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante»;
- e) «per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

Esempi di giustificazioni di deroga per i lupi

- **Giustificazione a):** probabilmente non sarà usata di frequente. Potrebbe essere invocata nel caso in cui, per esempio, una specie preda selvatica in pericolo sia minacciata dalla predazione del lupo. Tuttavia occorre tenere a mente che la predazione di una specie autoctona da parte di un'altra specie autoctona è un processo naturale e costituisce parte integrante del funzionamento dell'ecosistema. Inoltre, prima di prendere in considerazione qualsiasi deroga, si dovrebbero identificare e affrontare efficacemente le altre minacce o gli altri fattori limitanti per le specie preda (ad esempio il deterioramento dell'habitat, la perturbazione arrecata dagli esseri umani, la caccia eccessiva, la concorrenza delle specie domestiche ecc.).
- **Giustificazione b):** nel caso dei lupi, le deroghe utilizzate dagli Stati membri mirano spesso a prevenire gravi danni al bestiame. Questa disposizione mira a evitare gravi danni e non è dunque necessario che il danno si sia verificato. Tuttavia la probabilità di un grave danno, al di là del normale rischio commerciale, deve essere dimostrata e devono esistere anche prove sufficienti per giustificare che qualsiasi metodo di controllo letale usato in deroga sia efficace, proporzionato e sostenibile nel prevenire o limitare il grave danno. Questa giustificazione potrebbe essere usata per rimuovere i lupi che potrebbero causare alti livelli di depredazione sul bestiame nonostante l'adeguata attuazione di misure di prevenzione appropriate (come recinzioni elettrificate a prova di lupo e cani da guardia per il bestiame).
- **Giustificazione c):** questa giustificazione relativa alla sanità e alla sicurezza pubblica o ad altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, potrebbe per esempio giustificare l'uso di metodi avversivi per scacciare o rimuovere lupi condizionati dal cibo, assuefatti o audaci che si avvicinano costantemente agli esseri umani, oppure altri esemplari o branchi di lupi che dimostrano un comportamento indesiderato e pericoloso.

Esempi di misure nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica

Il German Dokumentations und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) ha approvato orientamenti per aiutare le autorità di gestione nazionali ad affrontare la questione dei lupi audaci o dal comportamento insolito (Reinhardt et al., 2018). Gli orientamenti aiutano in primo luogo le autorità a capire se un lupo si stia davvero comportando in modo insolito. Poi, se un lupo sembra essere attratto da persone o cani, si raccomanda un approccio graduale in funzione della gravità degli incidenti registrati, iniziando con la rimozione dei fattori di richiamo (ad esempio il cibo) e del condizionamento avversivo fino ad arrivare alla rimozione (letale o non letale) del lupo nei casi più gravi.

Gli esperti scientifici di Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE, un gruppo specializzato della Commissione per la sopravvivenza delle specie dell'IUCN) hanno elaborato una dichiarazione politica analoga sulla gestione dei lupi audaci, che descrive le misure raccomandate per diversi tipi di comportamento del lupo, così come le priorità di ricerca (LCIE, 2019).

Valutazione del comportamento del lupo e del rischio che può rappresentare per la sicurezza umana con raccomandazioni di azione (LCIE, 2019)

Comportamento	Valutazione	Azione raccomandata
Il lupo passa vicino agli insediamenti di notte.	Non pericoloso.	Nessuna azione necessaria.
Il lupo si muove entro la distanza di avvistamento di insediamenti/case sparse di giorno.	Non pericoloso.	Nessuna azione necessaria.
Il lupo non scappa immediatamente quando vede veicoli o umani. Si ferma e osserva.	Non pericoloso.	Nessuna azione necessaria.
Il lupo è stato visto per diversi giorni a meno di 30 metri da case abitate (eventi multipli in un lungo periodo di tempo).	Richiede attenzione. Possibile problema di forte assuefazione o condizionamento positivo.	Analizzare la situazione. Cercare i fattori di richiamo ed eventualmente rimuoverli. Prendere in considerazione il condizionamento avversivo.
Il lupo permette ripetutamente alle persone di avvicinarsi entro 30 metri.	Richiede attenzione. Indica forte assuefazione. Possibile problema di condizionamento positivo.	Analizzare la situazione. Prendere in considerazione il condizionamento avversivo.
Il lupo si avvicina ripetutamente a meno di 30 metri dalle persone da solo. Sembra essere interessato alle persone.	Richiede attenzione/situazione critica. Il condizionamento positivo e la forte assuefazione possono portare a un comportamento sempre più audace. Rischio di incidenti.	Prendere in considerazione il condizionamento avversivo. Rimuovere il lupo se il condizionamento avversivo appropriato non riscuote successo o non è pratico.
Il lupo attacca o ferisce un umano senza essere provocato.	Pericoloso.	Rimozione.

- **Giustificazione d):** questa giustificazione, relativa alla ricerca, all'istruzione, al ripopolamento e alla reintroduzione potrebbe essere usata, per esempio, per permettere la cattura temporanea dei lupi per dotarli di radiocollari per scopi di ricerca o di sorveglianza o di traslocazione per la conservazione.

Esempio di cattura di lupi per la ricerca e la sorveglianza

Nel 2018, attraverso uno scambio di lettere, la Commissione ha concordato con le autorità tedesche che il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio ⁽³⁶⁾ sulle tagliole può, a certe condizioni, essere interpretato in modo da escludere le trappole a ganascia morbida dall'ambito di applicazione del divieto istituito da tale regolamento. Queste trappole sono dotate di ganasce gommate (invece dei denti di acciaio), al fine di ridurre al minimo il rischio di ferire l'animale al momento della cattura. Sono considerate il miglior mezzo disponibile per catturare i lupi vivi per scopi di sorveglianza e di ricerca poiché hanno un tasso di successo maggiore e una minore probabilità di causare ferite.

La Commissione ritiene che, se le trappole a ganascia morbida si rivelano necessarie per la ricerca scientifica o la sorveglianza finalizzata a migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate, sarebbe contrario all'obiettivo di conservazione del regolamento (CEE) n. 3254/91 includere tali trappole nell'ambito di applicazione del divieto derivante dal regolamento. Di conseguenza l'uso di trappole a ganascia morbida potrebbe essere previsto solo a scopo di conservazione, a condizione che: i) non esista un'altra soluzione valida; ii) non pregiudichi lo stato di conservazione soddisfacente della specie; e iii) siano adottate tutte le precauzioni per non danneggiare l'animale e per ridurre al minimo il suo stress.

In pratica queste trappole dovrebbero essere dotate di un trasmettitore che informi immediatamente le autorità responsabili quando un animale viene catturato. Una volta informate, le autorità responsabili dovrebbero intervenire entro 30 minuti in modo da ridurre il più possibile il periodo di stress per l'animale ed evitare danni autoinflitti. L'animale deve essere anestetizzato da un veterinario professionista, dotato di un trasmettitore e poi immediatamente rilasciato in natura.

Le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), come esposto nella sezione 3.2.1, possono eccezionalmente essere utilizzate per consentire la cattura o la detenzione di alcuni esemplari di lupo, a patto che vengano rispettate alcune condizioni aggiuntive e rigorose. Nella causa C-674/17 la CGUE ha confermato che il concetto di «cattura» deve essere inteso nel senso che comprende sia la cattura che l'uccisione di esemplari ⁽³⁷⁾.

L'obiettivo di una deroga fondata sull'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), in linea di principio, non può confondersi con l'obiettivo di una deroga basata sull'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva, in quanto la prima disposizione può fungere da fondamento per l'adozione di una deroga solo nei casi in cui le seconde disposizioni non siano pertinenti ⁽³⁸⁾. Se l'obiettivo della deroga rientra in una delle lettere da a) a d) dell'articolo 16, le deroghe devono essere basate su una (o più) di queste lettere. È necessario che vi sia trasparenza nelle deroghe e nei motivi del loro ricorso. Per esempio, se lo scopo principale è quello di prevenire gravi danni al bestiame/alle proprietà, allora dovrebbe essere usata la lettera b). Se un lupo assuefatto si comporta in modo pericoloso, si deve usare la lettera c). La lettera e) non è quindi una disposizione generale da utilizzare per qualsiasi tipo di uccisione.

Come per qualsiasi deroga ai sensi dell'articolo 16, le decisioni nazionali che autorizzano l'abbattimento sulla base della lettera e) dovrebbero essere adottate per scopi eccezionali, specifici e chiari, coerenti con gli obiettivi della direttiva (articolo 2) e adeguatamente giustificati.

⁽³⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Punto 32.

⁽³⁸⁾ Cfr. causa C-674/17, punto 37. «Di conseguenza, l'obiettivo di una deroga fondata sull'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [H]abitat, in linea di principio, non può confondersi con gli obiettivi delle deroghe basate sull'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), della suddetta direttiva, sicché la prima disposizione può fungere da fondamento per l'adozione di una deroga solo nei casi in cui le seconde disposizioni non siano pertinenti».

Nella causa C-674/17 la CGUE ha accettato che la lotta alla caccia illegale (bracconaggio) dei lupi potrebbe in linea di principio essere un obiettivo da perseguire con una deroga concessa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), a condizione che contribuisca a mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente per la specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. In questo caso l'autorità nazionale che rilascia l'autorizzazione deve giustificare la deroga con dati scientifici rigorosi, compresi elementi comparativi sulle conseguenze di tale deroga sullo stato di conservazione della specie. Se lo scopo della deroga è quello di contrastare il bracconaggio, l'autorità deve anche prendere in considerazione le stime più recenti sul livello di bracconaggio e la mortalità sulla base di tutte le deroghe concesse. Tali deroghe concesse per contrastare il bracconaggio dovrebbero quindi essere in grado di ridurre la mortalità per bracconaggio della popolazione interessata in misura tale da avere un effetto positivo netto complessivo sulla dimensione della popolazione di lupi.

Inoltre le deroghe basate sull'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), rispetto a quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), devono soddisfare condizioni restrittive supplementari. Il ricorso a questo tipo di deroga è permesso in condizioni rigorosamente controllate, con autorizzazioni chiare relative a luoghi, tempi e quantità e che richiedono rigorosi controlli territoriali, temporali e personali per garantire un'applicazione efficace. Inoltre tale deroga deve essere utilizzata solo su base selettiva e in misura limitata, e deve riguardare un numero limitato di esemplari.

Per quanto riguarda la selettività, la deroga deve riguardare esemplari determinati nel modo più specifico e opportuno possibile, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla deroga. Pertanto, come è stato sottolineato dalla CGUE nella causa C-674/17, può essere necessario determinare non solo la specie interessata o i tipi o gruppi di esemplari di quest'ultima, ma anche gli esemplari identificati individualmente ⁽³⁹⁾.

Per quanto riguarda il «numero limitato», questo dipenderà in ogni caso dal livello della popolazione (numero di esemplari), dal suo stato di conservazione e dalle sue caratteristiche biologiche. Il «numero limitato» dovrà essere stabilito sulla base di dati scientifici rigorosi sui fattori geografici, climatici, ambientali e biologici, come pure su dati riguardanti i tassi di riproduzione e la mortalità annuale totale per cause naturali. Il numero deve essere chiaramente indicato nelle decisioni di deroga.

2) *Assenza di un'altra soluzione valida*

Il secondo presupposto è che «non esista un'altra soluzione valida». Ciò implica la necessità di considerare sempre i metodi preventivi e non letali come prima opzione (la deroga costituisce l'estremo rimedio). Le alternative dipenderanno dal contesto e dagli obiettivi specifici della deroga presa in considerazione e dovrebbero tenere conto delle migliori conoscenze ed esperienze disponibili per ogni situazione.

Per esempio, nel caso di danni al bestiame, prima di autorizzare deroghe è necessario dare la priorità ad alternative non letali e attuare correttamente misure preventive appropriate e ragionevoli per ridurre i rischi di depredazione, come la supervisione da parte dei pastori, l'uso di cani da guardia del bestiame, la protezione del bestiame con recinzioni o la gestione alternativa del bestiame (per esempio il controllo della figliatura). Le deroghe possono essere autorizzate per risolvere il problema (residuo) solo quando tali azioni alternative sono state attuate e si sono dimostrate inefficaci o solo parzialmente efficaci, oppure quando questo tipo di azioni alternative non può essere messo in pratica nel caso specifico.

In caso di lupi audaci e/o dal comportamento insolito, o di lupi condizionati dal cibo, la rimozione delle cause specifiche (ad esempio fattori di richiami legati al cibo, dovuti a rifiuti mal gestiti) e il condizionamento avversivo dovrebbero essere le prime soluzioni da considerare, per spaventarli e cercare di cambiare il loro comportamento, scoraggiandoli dall'avvicinarsi alle persone (attraverso ad esempio diversi tipi di dissuasori e strumenti non letali) (Reinhardt et al., 2018). La deroga può essere concessa quando tali soluzioni alternative sono state prese in considerazione e non si sono dimostrate valide o praticabili nel caso specifico.

Per quanto riguarda le suddette deroghe volte a ridurre il bracconaggio, la CGUE (nella causa C-674/17, punti 48, 49 e 50) ha chiarito che la mera esistenza di un'attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà incontrate nell'effettuare il controllo su quest'ultima non possono essere sufficienti per dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di garantire la tutela delle specie protette ai sensi dell'allegato IV della direttiva Habitat. In una situazione del genere, lo Stato membro è al contrario tenuto a privilegiare il controllo rigoroso ed efficace su tale attività illecita, da un lato, e l'applicazione di mezzi che rispettino i divieti sanciti dagli articoli da 12 a 14, nonché dall'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva. A sostegno della richiesta di deroga, uno Stato membro dovrebbe fornire una motivazione chiara e sufficiente dell'assenza di altre alternative soddisfacenti per raggiungere gli obiettivi, facendo riferimento all'assenza di altre soluzioni valide o a relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche pertinenti.

⁽³⁹⁾ Causa C-674/17, punto 73.

3) **Mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente.**

Il terzo presupposto è la certezza «che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale».

A norma dell'articolo 1, lettera i), della direttiva Habitat, per «stato di conservazione di una specie» si intende l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio degli Stati membri. Lo stato di conservazione di una specie è soddisfacente quando i) la popolazione «continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene», ii) «l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile» e iii) «esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine». È possibile trovare ulteriori informazioni negli orientamenti di cui al documento *Reporting under Article 17 of the Habitats Directive*.

Il rispetto di questa condizione (ossia che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale) richiede una valutazione dei possibili effetti della deroga sia sulla popolazione interessata che sullo stato di conservazione della specie nel territorio dello Stato membro.

Le decisioni sull'uso delle deroghe e la valutazione dei possibili effetti delle medesime sullo stato di conservazione della popolazione interessata devono essere basate su una conoscenza accurata della popolazione di lupi interessata e delle sue tendenze. Si dovrebbero inoltre valutare adeguatamente gli effetti aggiuntivi e cumulativi delle deroghe, tenendo conto di qualsiasi altro impatto negativo diretto o indiretto dovuto alle attività umane (comprese le uccisioni accidentali e illegali). Ciò è necessario per garantire che la decisione non pregiudichi lo stato di conservazione della popolazione.

Nella causa C-674/17 (punti da 57 a 61) la CGUE ha sottolineato che una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, deve essere basata su criteri che garantiscano la preservazione a lungo termine dell'andamento e della stabilità sociale della specie interessata. Si dovrebbero quindi valutare adeguatamente gli impatti cumulativi a livello demografico e geografico di tutte le deroghe sulla popolazione interessata, in combinazione con qualsiasi altra mortalità per causa naturale o umana.

La valutazione deve essere effettuata «a livello locale nonché a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l'area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero». Essa non può tenere conto tuttavia «della parte dell'area di ripartizione naturale della popolazione interessata che si estende a talune parti del territorio di uno Stato terzo, il quale non è vincolato agli obblighi di rigorosa tutela delle specie di interesse per l'Unione».

Nella causa C-342/05, la CGUE ha ritenuto che le deroghe che riguardano popolazioni il cui stato di conservazione non è soddisfacente possono essere ammissibili «eccezionalmente» nei casi in cui «è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassetto, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse». La Corte ha concluso che «non si può escludere che l'abbattimento di un numero limitato di esemplari non incida sull'obiettivo di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione di lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una siffatta deroga sarebbe pertanto neutra per la specie interessata».

Tale approccio è stato confermato dalla CGUE nella causa C-674/17 (punti da 66 a 69), con un ulteriore riferimento al principio di precauzione: «per quanto riguarda l'incidenza dello stato di conservazione non soddisfacente di una specie sulla possibilità di autorizzare le deroghe ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [H]abitat, la Corte ha già dichiarato che la concessione di tali deroghe rimane possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse». Tuttavia «se l'esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un'incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarla o dall'attuarla».

È quindi possibile concedere, caso per caso, deroghe per l'uccisione di pochissimi esemplari, anche se lo stato di conservazione della specie non è (ancora) soddisfacente, a condizione che la deroga sia neutra rispetto allo stato di conservazione della specie, ossia che non metta in pericolo il raggiungimento dell'obiettivo di ripristinare e mantenere, in uno stato di conservazione soddisfacente, la popolazione di lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una deroga non può quindi avere un impatto netto globale negativo sulla dinamica della popolazione, sull'area di ripartizione naturale, sulla struttura e sulla salute della popolazione (compresi gli aspetti genetici), né sulle esigenze di connettività della popolazione di lupi interessata.

Di conseguenza, meno soddisfacenti sono lo stato di conservazione e le tendenze, minori sono le probabilità che questo terzo presupposto possa essere soddisfatto e che la concessione di deroghe sia giustificata, tranne che nelle circostanze più eccezionali. Lo stato di conservazione e le tendenze della specie (a livello biogeografico e di popolazione), basati su conoscenze e dati accurati, rappresentano quindi un aspetto fondamentale per valutare il soddisfacimento del terzo presupposto.

Deroghe e ruolo dello stato di conservazione soddisfacente e dei piani per le specie

Un piano di conservazione e gestione appropriato e completo per il lupo può fornire un quadro generale valido per l'attuazione di tutti gli strumenti e le misure necessarie, compreso il possibile uso di deroghe. Se tali piani sono attuati correttamente, con risultati dimostrati sullo stato di conservazione soddisfacente, l'articolo 16 della direttiva Habitat permette la flessibilità richiesta attraverso l'uso di deroghe.

Le deroghe alla rigorosa tutela del lupo possono essere meglio giustificate se lo Stato membro dispone di un insieme completo di misure appropriate, efficaci e verificabili e lo applica correttamente per garantire una tutela efficace e per raggiungere o mantenere lo stato di conservazione soddisfacente della specie.

Ciò avviene se:

- esiste un adeguato piano di conservazione e recupero per il lupo, pienamente e correttamente attuato e ben monitorato, che intende garantire uno stato di conservazione soddisfacente e a far fronte ai conflitti socioeconomici;
- il piano si basa sui migliori dati scientifici disponibili e su un solido sistema di sorveglianza della popolazione di lupi;
- sono attuate tutte le misure di prevenzione e compensazione necessarie;
- sono attuate misure appropriate per contrastare efficacemente il bracconaggio (come la configurazione di reato, l'applicazione delle norme e la sensibilizzazione) e per affrontare qualsiasi altro fattore di mortalità causato dall'uomo (come le uccisioni su strada);
- si affrontano con successo tutte le altre minacce alla conservazione del lupo nell'area interessata (per esempio l'ibridazione);
- si affrontano adeguatamente le altre cause di mortalità del bestiame al pascolo (per esempio i cani in libertà);
- gli obiettivi e le condizioni per le deroghe sono chiaramente stabiliti e giustificati da sufficienti prove scientifiche. È dimostrato che non esistono altre soluzioni valide e che il metodo letale di cui alla deroga è l'unico modo per prevenire o limitare il grave danno o per conseguire gli altri obiettivi delle deroghe, conformemente alla legislazione pertinente. Le deroghe sono valutate e decise caso per caso;
- la deroga prevista non pregiudica lo stato di conservazione della popolazione sia a livello di popolazione locale che in tutta l'area di ripartizione naturale della specie.

RIFERIMENTI

Andersen, R., Linnell, J. D. C. e Solberg, E. J. (2006), *The future role of large carnivores on terrestrial trophic interactions: the northern temperate view*, Large herbivore ecology, ecosystem dynamics and conservation, pagg. 413-448. Danell, K., Bergström, R., Duncan, P. e Pastor, J. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Barkham, P., *Denmark Gets Its First Wild Wolf Pack in 200 Years*, The Guardian, 4 maggio 2017. <http://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/denmark-gets-its-first-wild-wolf-pack-in-200-years>

Bassi, E., Gazzola, A., Bonghi, P., Scandura, M., Apollonio, M. (2020), *Relative impact of human harvest and wolf predation on two ungulate species in Central Italy*, Ecological Research, volume 35, numero 4. <https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1440-1703.12130>

Bath, A. J. e Majic, A. (2001), *Human dimensions in wolf management in Croatia: understanding attitudes and beliefs of residents in Gorski kotar, Lika and Dalmatia towards wolves and wolf management*, Large Carnivore Initiative for Europe. www.lcie.org

Boffey, D. *Pioneering Wolf Becomes First Sighted in Belgium for a Century*, THE GUARDIAN, 22 gennaio 2018, <http://www.theguardian.com/environment/2018/jan/22/pioneering-female-becomes-first-wolf-in-belgium-in-a-century>

Boitani, L. (2003), *Wolf conservation and recovery*, Wolves: behavior, ecology, and conservation, pagg. 317-340. Mech, L. D. e Boitani, L. (Eds.). Chicago: University of Chicago Press.

Boitani, L. et al. (2015), *Key actions for Large Carnivore populations in Europe*, Istituto di Ecologia Applicata (Roma, Italia), relazione alla DG Ambiente, Commissione europea, Bruxelles. https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf

Breitenmoser, U., Breitenmoser-Würsten, C., Carbyn, L. N. e Funk, S. M. (2001), *Assessment of carnivore reintroductions*, Carnivore conservation, pagg. 241-281. Gittleman, J. L., Funk, S. M., Macdonald, D. W. e Wayne, R. K. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Breitenmoser, U. (1998), *Large predators in the Alps: the fall and rise of man's competitors*, Biological Conservation, volume 83(3), pagg. 279-289.

Carpio, Antonio & Acevedo, Pelayo & Apollonio, Marco (2020), *Wild ungulate overabundance in Europe: contexts, causes, monitoring and management recommendations*, Mammal Review, 51. 10.1111/mam.12221.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mam.12221>

CDP News (2018), *Carnivore Damage Prevention News*: <http://www.medwolf.eu/index.php/cdpnews.html>;

<http://www.protectiondestroupeaux.ch/it/cdpnews/>

Chapron, G., P. Kaczensky, J. Linnell, M. von Arx et al. (2014), *Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes*, Science, 19 dicembre 2014, volume 346, numero 6216, pagg. 1517-1519.

Consiglio d'Europa (2014) *Recommendation No 173 (2014) on hybridisation between wild grey wolves (Canis lupus) and Domestic dogs (Canis lupus familiaris)*. <https://rm.coe.int/0900001680746351>

Corte di giustizia dell'Unione europea (2007), causa C-342/05, sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia*. Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Caccia al lupo.

Ministero croato della Cultura (2010), *piano di gestione del lupo nella Repubblica di Croazia per il periodo 2010-2015*. <http://www.life-vuk.hr/eng/wolf-management-plan/wolf-management-plan-in-croatia/wolf-management-plan-in-the-republic-of-croatia-for-the-period-2010%E2%80%932015-837.html>

Decker, D. J., Brown, T. L. e Siemer, W. F. (2001), *Human dimensions of wildlife management in North America*, Bethesda, Maryland, USA: The Wildlife Society.

DREAL (2018), sito web di Direction regionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Données sur les dommages. <http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/protocole-dommages-a3854.html>

DBBW (2018), Sito web di Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW). <https://www.dbbw-wolf.de/>

Decker, D. J., Brown, T. L. e Siemer, W. F. (2001), *Human dimensions of wildlife management in North America*, Bethesda, Maryland, USA: The Wildlife Society.

Echegaray, J. e Vila, C. (2010). *Noninvasive monitoring of wolves at the edge of their distribution and the cost of their conservation*, *Animal Conservation*, volume 13(2): pagg. 157-161.

Commissione europea (2017), *Golden Eagle conservation scheme — Finland, Farming for Biodiversity — The results-based agri-environment schemes*, sito web della Commissione europea. http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/fiche/golden-eagle-conservation-scheme-finland_en.htm

Piattaforma dell'UE sui grandi carnivori (2019), EU Platform on Coexistence between people and large carnivores, Case Studies. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm

Fernández-Gil A, Naves J, Ordiz A, Quevedo M, Revilla E, Delibes M (2016), *Conflict Misleads Large Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain*, *PLoS ONE* 11(3): e0151541. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151541>

Fernández-Gil, S. Cadete da Rocha Pereira, S Dias Ferreira Pinto, I. Di Silvestre (2018), *Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States*. [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2018\)596844](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)596844)

GCG (2018) Grupo Campo Grande para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva, *Declaración del Grupo Campo Grande para el tratamiento del conflicto en torno al lobo*. http://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2018/08/DeclaracionGCG_v3.pdf

Gtowacifski, Z. & Profus, P. (1997), *Potential impact of wolves *Canis lupus* on prey populations in Eastern Poland*, *Biological Conservation*, volume 80 (1997), pagg. 99-106.

Hovardas, T., K. Marsden, S. Psaroudas, Y. Mertzanis, K. Brandt (2017), *Case studies for coexistence: examples of good practice in supporting coexistence between people and large carnivores*. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/144_case%20studies%20analysis%20report.pdf

Kojola, I., P. Helle, S. Heikkinen (2011), *Susikannan viimeaikaiset muutokset Suomessa eri aineistojen valossa*, Suomen Riista, volume 65. <http://jukuri.luke.fi/handle/10024/530616>

Kojola, I., Huitu, O., Toppinen, K., Heikura, K., Heikkinen, S. e Ronkainen, S. (2004). *Predation on European forest reindeer (*Rangifer tarandus*) by wolves (*Canis lupus*) in Finland*, *Journal of Zoology*, Londra, volume 263(3): pagg. 229-236.

KORA (2016), *Wolves living in proximity to humans*. https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_76_Wolves_living_in_proximity_to_humans.pdf

Kontaktbüro Wölfe in Sachsen (2019), sito web di Kontaktbüro Wölfe in Sachsen. <https://www.wolf-sachsen.de/en/wolfsregion/the-contact-office>

LCIE (2018), sito web di Large Carnivore Initiative for Europe. <http://www.lcie.org/Large-carnivores/Wolf->

LCIE (2019), *Policy support statements of the Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE): Management of bold wolves*.

https://lciepub.nina.no/pdf/636870453845842163_PPS_bold%20wolves.pdf

Leonard, J. A., Echegaray, J., Randi, E. & Vilà, C. (2014), *Impact of hybridization on the conservation of wild canids*, pagg: 170-184. En: Gompper, M.E. (Ed). *Free ranging dogs and wildlife conservation*. Oxford University Press, Oxford, Regno Unito, 312 pagine.

Liberg, O, G. Chapron, P. Wabakken, H. Pedersen, N. Hobbs, H. Sand (2011), *Shoot, shovel and shut up*, *Proceedings of the Royal Society B*, volume 279, numero 1730. <https://doi.org/10.1098/rspb.2011.1275>

LIFE Dinalp Bear (2016), *Non-consumptive use of brown bears in tourism: guidelines for responsible practices*. http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Odgovorno-opazovanje-medvedov-v-severnih-Dinaridih_EN_web.pdf

LIFE Eurolargecarnivores (2019), LIFE Eurolargecarnivores: migliorare la convivenza con i grandi carnivori in Europa. <https://www.eurolargecarnivores.eu/it/>

Linnell e Alleau (2016), *Predators That Kill Humans Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks on People*, Problematic Wildlife, DOI: 10.1007/978-3-319-22246-2_17. https://www.researchgate.net/publication/301267098_Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reality_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People

Linnell, J. et al. (2002), *The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans*. NINA Oppdragsmelding 731:1-65 Trondheim, gennaio 2002. <https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf>

Linnell, J. D. C., Brøseth, H., Solberg, E. J. e Brainerd, S. M. (2005), *The origins of the southern Scandinavian wolf population: potential for natural immigration in relation to dispersal distances, geography and Baltic ice*, Wildlife Biology, volume 11: pagg. 383-391.

Linnell, J. D. C., Nilsen, E. B., Lande, U. S., Herfindal, I., Odden, J., Skogen, K., Andersen, R. e Breitenmoser, U. (2005), *Zoning as a means of mitigating conflicts with large carnivores: principles and reality*, *People & Wildlife: conflict or co-existence?*, pagg. 162-175. Woodroffe, R., Thirgood, S. e Rabinowitz, a. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Linnell, J.D.C., Odeen J., Smith, M.E.e. Aanes, r. e Swenson, J.E. (1999), *Large carnivores that kill livestock: do 'problem individuals' really exist?*, Wildlife Society Bulletin 1999, volume 27(3), pagg. 698-705.

Linnell, J. D. C., Promberger, C., Boitani, L., Swenson, J. E., Breitenmoser, U. e Andersen, R. (2005), *The linkage between conservation strategies for large carnivores and biodiversity: the view from the 'half-full' forests of Europe*, Carnivorous animals and biodiversity: *does conserving one save the other?*, pagg. 381-398. Ray, J. C., Redford, K. H., Steneck, R. S. e Berger, J. (Eds.). Washington: Island Press.

Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani (2008), *Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe*, relazione preparata per la Commissione europea da Large Carnivore Initiative for Europe (contratto n. 070501/2005/424162/MAR/B2). http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf

Linnell, J. (2013), *From conflict to coexistence: insights from multi-disciplinary research into the relationships between people, large carnivores and institutions* (contratto n. 070307/2012/629085/SER/B3), John D. C. Linnell Norwegian Institute for Nature Research (NINA), casella postale 5685 Sluppen, NO-7485 Trondheim, Norvegia, 2013. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf

Linnell, J. (2014), *The symbolic wolf: Competing visions of the European landscapes*, blog di LCIE. <http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes>

Linnell, J (2016), *First wolf reproduction in Austria since 19th century*. <http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/87/First-wolf-reproduction-in-Austria-since-19th-century>

Linnell, J. D. C. & Cretois, B. (2018), *Research for AGRI Committee - The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe*, Parlamento europeo, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, Bruxelles. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29617488

Linnell, J. D. C., Kovtun, E. & Rouart, I. (2021), *Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020*, relazione NINA n. 1994, Norwegian Institute for Nature Research.

<https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2729772/ninarapport1944.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Lute, M.L., Carter N.H., López-Bao J.V., Linnell, J.D.C. (2018), *Conservation professionals agree on challenges to coexisting with large carnivores but not on solutions*, Biological Conservation, volume 218, 2018, pagg. 223-232. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717316166>

Marsden, K. Hovardas, T. Spyros Psaroudas, S. Mertzanis, Y. Callisto, Baatz, U. (2016), piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, *Supporting good practice for coexistence – presentation of examples and analysis of support through the EAFRD*, segreteria della piattaforma alla DG Ambiente della Commissione europea, contratto di servizio n. 07.0202/2015/713809/SER/ENV/B.3. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf

Marucco F, Boitani L. (2012), *Wolf population monitoring and livestock depredation preventive measures in Europe*, Hystrix, volume 23(1), pagg. 1-4, doi:10.4404/hystrix-23.1-6364.

MTES, MAA (2018), *2018-2023 National Action Plan on the wolf and stock-rearing activities*, Francia. http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/nap_wolf_and_stock-rearing_activities_2018-2023.pdf

Mykrä, S., M. Pohja-Mykrä, T. Vuorisalo (2017), *Hunters' attitudes matter: diverging bear and wolf population trajectories in Finland in the late nineteenth century and today*, *European Journal of Wildlife Research*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-017-1134-1>

Odde, J., Linnell, J. D. C., Moa, P. F., Herfindal, I., Kvam, T. e Andersen, R. (2002), *Lynx depredation on domestic sheep in Norway*, *Journal of Wildlife Management*, volume 66(1): pagg. 98-105.

Persson, J., Geir R. Rauset Guillaume Chapron, *Paying for an Endangered Predator Leads to Population Recovery*, *Conservation Letters*, volume 8(5), prima pubblicazione: 30 marzo 2015. <https://doi.org/10.1111/conl.12171>

Pohja-Mykrä, M. (2016), *Felony or act of justice? – Illegal killing of large carnivores as defiance of authorities*, *Journal of Rural Studies*, volume 44, pagg. 46-54. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.01.003>

Proteggi il tuo bestiame (2019), sito web di Proteggi il tuo bestiame. <http://www.protezionebestiame.it/>

Piattaforme regionali sui grandi carnivori (2019), sito web di Regional platforms on people & large carnivores. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm

Reinhardt et al. (2018). *Konzept im Umgang mit Wölfen, die sich Menschen gegenüber auffällig verhalten – Empfehlungen der DBBW, BfN Skripten 502*. <https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript502.pdf>

Reporting under Article 17 of the Habitats Directive - Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013–2018, versione finale, maggio 2017. Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e Centro tematico europeo per la biodiversità (European Topic Centre on Biological Diversity). http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17. Rigg R, Find'o S, Wechselberger M, Gorman M, Sillero-Zubiri C, MacDonald D. (2011), *Mitigating carnivore-livestock conflict in Europe: lessons from Slovakia 2011*, *Oryx*, volume 45(2), pagg. 272-280, doi: 10.1017/S0030605310000074.

Rigg, R., T. Skrbinšek, J. Linnell (2014), *Engaging stakeholders in wildlife monitoring a pilot study of wolves in Slovakia using non-invasive genetic sampling*. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_slovakia_finalreport.pdf

Ripple, W.J. e Beschta, R.L. (2012), *Large predators limit herbivore densities in northern forest ecosystems*, *European Journal of Wildlife Research*, volume 58, pagg. 733-742 (2012). <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5>

Salvatori, V., Ed. (2012), *Large carnivore conservation and Management in Europe: the contribution of EC co-funded LIFE projects*, Istituto di Ecologia Applicata, via B. Eustachio 10, 00161 Roma, Italia, 2013. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_2_life_and_lc.pdf

Salvatori, V., Godinho, R., Braschi, C., Boitani, L., Ciucci P., (2019), *High levels of recent wolf x dog introgressive hybridization in agricultural landscapes of central Italy*, *European Journal of Wildlife Research*, volume 65, pagg. 73-87, doi.org/10.1007/s10344-019-1313-3.

Santiago-Avila FJ, Cornman AM, Treves A. (2018), *Killing wolves to prevent predation on livestock may protect one farm but harm neighbours*, *PLoS ONE* 13(1): e0189729. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729>

Skogen, K., Haaland, H., Brainerd, S. e Hustad, H. (2003), *Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger*, NINA Fagrapport 070, Norwegian Institute for Nature Research, pagg. 1-30.

Skogen, K. e Kränge, O. (2003), *A wolf at the gate: The anti-carnivore alliance and the symbolic construction of community*, *Sociologia Ruralis*, volume 43(3), pagg. 309-325.

Sundqvist, A.K., Ellegren, H. & Vilà, C. (2008), *Wolf or dog? Genetic identification of predator from saliva collected around bite wounds on prey*, *Conservation Genetics*, volume 9(5): pagg. 1275-1279.

Tasch, B. (2017), *First Official Proof of Wolf in Luxembourg Since 1893*, *Luxembourg Times*, 1° settembre 2017. <http://luxtimes.lu/archives/1112-first-official-proof-of-wolf-in-luxembourg-since-1893>

Trouwborst, A. & F.M. Fleurke (2018), *Killing Wolves Legally – Exploring the Scope for Lethal Wolf Management under European Nature Conservation Law*, Journal of International Wildlife Law and Policy, in stampa.

van Eeden LM, Eklund A, Miller JRB, López-Bao JV, Chapron G, Cejtin MR, Crowther MS, Dickman CR, Frank J, Kropfel M, Macdonald DW, McManus J, Meyer TK, Middleton AD, Newsome TM, Ripple WJ, Ritchie EG, Schmitz OJ, Stoner KJ, Tourani M, Treves A. (2018), *Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection*, PLoS Biol 16(9): e2005577, 18 settembre 2018, doi. 10.1371/journal.pbio.2005577.

Wielgus RB, Peebles KA (2014), *Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations*, PLoS ONE 9(12): e113505, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113505>

Young, J. C., Searle, K., Butler, A., Simmons, P., Watt A. D., Jordan, A. (2016), *The role of trust in the resolution of conservation conflicts*, *Biological Conservation*, volume 195, pagg. 196-202.

Piattaforma UE sui grandi carnivori:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm

Piattaforma regionale sui grandi carnivori:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm

LE POPOLAZIONI DI CINGHIALE (*Sus scrofa*) IN EUROPA:

Un'analisi scientifica sulle tendenze
della popolazione e le conseguenze
sulla gestione

Dr. Jurgen Tack
Jessica Williams



Copertina: wild boar © Neil Burton/Shutterstock.com

Testi e grafici dove non indicato © European Landowners' Organization/K&DM

Tradotto dall'inglese.

Con uno speciale ringraziamento a Lara Tarnold, laureata in Scienze dei Sistemi Naturali presso l'Università degli Studi di Genova.

Come citare questo report:

Tack, J. & Williams J. (2018). Un'analisi scientifica sulla dimensione e distribuzione della popolazione, i principali fattori ambientali responsabili, gli impatti e le implicazioni per la gestione. Organizzazione europea dei proprietari terrieri, Bruxelles, 56 pp.

Le popolazioni di cinghiale *(Sus scrofa)* **in Europa:**

**Un' analisi scientifica sulle tendenze
della popolazione
e le conseguenze sulla gestione**

Dr. Jurgen Tack
Scientific Director
European Landowners' Organization (ELO)
Jessica Williams
Project & Policy Officer (Wildlife Estates Project)



European Landowners' Organization

Prefazione

Questa analisi è basata su 550 articoli peer-reviewed che riportano la parola “cinghiale” e “Europa” all’interno del riassunto. Gli articoli scientifici sono stati pubblicati nel periodo tra il 1977 ed il 2017 e comprendono un ampio spettro di argomenti. La crescita sistematica del numero delle pubblicazioni sul cinghiale è indicativa del crescente interesse ambientale e sociale per la specie, che a sua volta riflette un aumento della presenza in Europa.

La ricerca mostra che le popolazioni di cinghiale sono in crescita nella maggior parte delle aree europee. Da alcuni l’aumento della popolazione di cinghiale è visto in modo positivo, in quanto indicatore di un miglioramento delle condizioni dell’habitat e presenza di una ulteriore specie cacciabile. Altri invece sono fortemente contrari all’espansione della popolazione e citano l’aumento degli impatti negativi come i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali.

La crescita della popolazione può essere dovuta a molti fattori che comprendono il cambiamento climatico, le tecniche agricole, e l’aumento della pressione dell’uomo nelle aree rurali (tempo libero, agricoltura, ...).

Mentre molti articoli scientifici cercano di spiegare i motivi della crescita delle popolazioni, e i conseguenti problemi, è difficile trovare informazioni scientifiche sulle possibili soluzioni.

Questa analisi cerca di identificare gli elementi che potrebbero essere utili nella gestione e limitare gli impatti negativi delle crescenti popolazioni. Allo stesso tempo, evidenzia la necessità di un maggiore supporto scientifico per le tecniche di gestione presenti e future.

Le raccomandazioni fornite da questa analisi non devono essere considerate come soluzioni ma dovrebbero essere viste come la base da cui partire tenendo in considerazione fattori naturali, sociali ed economici.

Janez POTOČNIK

Former European Commissioner - DG Environment

INDICE

Introduzione	9	Incidenti stradali	32
Un articolo sulla letteratura scientifica sul cinghiale in Europa	11	Variabili che influenzano le dimensioni della popolazione	33
Ecologia del cinghiale	13	Caccia	33
Distribuzione	13	Hunting practices	34
Comportamento sociale	13	Demografia	34
Riproduzione	14	Foraggiamento artificiale	35
Descrizione della specie	15	Clima	35
Mortalità	18	Riforestazione	38
Habitat	18	Disponibilità di cibo	38
Dieta	18	Frutti silvestri	38
Predatori	18	Granturco	39
Densità di popolazione in Europa	19	Colza	40
Monitoraggi	19	Mostarda	42
Disponibilità dei dati	20	Responses/solutions	42
Andamento delle popolazioni in Europa	20	Caccia	42
Impatto del cinghiale su interessi economici e conservazione	28	Foraggiamento artificiale	43
Salute umana e animale	28	Recinzioni	46
Utilizzo dei rifiuti	31	Migliori supporti	46
Danni all'agricoltura	31	Conclusioni e raccomandazioni politiche	48
Danni alla biodiversità	31	Bibliografia	50



Introduzione

Negli ultimi 30 anni la popolazione di cinghiali in Europa è aumentata sistematicamente in termini di dimensioni e di distribuzione. Quindi, non dovrebbe sorprendere il fatto che l'attuale popolazione di cinghiali provochi numerosi problemi economici, ambientali e sociali.

Cacciatori e ambientalisti hanno opinioni molto diverse sulle cause della crescita della popolazione, sulla necessità di adottare misure e sulle misure da adottare per limitare l'attuale popolazione (crescita) dei cinghiali in Europa.

I proprietari terrieri privati mirano a combinare obiettivi di biodiversità con attività economiche. Negli ultimi anni la crescente popolazione di cinghiali selvatici sta sfidando i loro modelli economici combinati ambientali, sociali ed economici a causa della distruzione della natura, delle foreste e dell'agricoltura.

Per avere una visione migliore della situazione attuale, della crescita della popolazione, delle cause e degli effetti delle crescenti popolazioni e di come affrontare gli impatti negativi, abbiamo deciso di provare a trovare alcune risposte nella vasta quantità di articoli scientifici scritti sull'argomento.

Questo rapporto non è un documento di ricerca. È una rassegna della grande quantità di ricerche scientifiche sul cinghiale in Europa. Abbiamo studiato articoli peer-reviewed (sottoposti a revisione scientifica internazionale) pubblicati sul cinghiale in Europa in un gran numero di discipline di ricerca.

Sulla base delle conoscenze esistenti abbiamo cercato di fornire alcune raccomandazioni politiche volte a ridurre il numero di interazioni negative tra uomo e cinghiale.

Dr. Jurgen Tack

European Landowners' Organization (ELO)

Jessica Williams

Project & Policy Officer (Wildlife Estates Project)

European Landowners' Organization (ELO)



Un'analisi della letteratura scientifica sul cinghiale in Europa

In Europa le popolazioni di cinghiale sono cresciute in maniera sistematica. L'aumento nel periodo 1960-1970 è stato seguito da un periodo di stabilizzazione negli anni '80. Comunque, recenti studi hanno dimostrato che il numero di cinghiali è aumentato più rapidamente dal 1990 (Massei et al., 2014).

Negli ultimi 30 anni è conseguentemente aumentata la letteratura sul cinghiale. Questo riflette entrambi i fenomeni sia la rapida crescita delle popolazioni di cinghiali in Europa, che il maggiore interesse per l'impatto economico, ambientale e sulla salute che questa crescita può avere. Molte discipline scientifiche presentano studi sul cinghiale in Europa, comunque i principali interessi sono chiaramente collegati alla salute e all'ambiente. L'allegato a questa analisi contiene il riassunto degli articoli scientifici peer-reviewed sui cinghiali in Europa relativi al periodo 1977-2017 che sono stati vagliati nel contesto di questo rapporto. Sicuramente questa analisi non è completa. Oltre agli articoli scientifici peer-reviewed c'è una considerevole quantità di altra letteratura sull'argomento. Per quest'analisi, abbiamo limitato l'obiettivo agli articoli peer-reviewed per dare una visione scientifica sulla situazione attuale sul cinghiale in Europa.




Figura 1: il numero di articoli scientifici peer-reviewed per anno nel periodo 1991-2017 sul cinghiale in Europa (Web scientifico – argomento: cinghiale Europa); 2017 fino ad agosto




Figura 2: il numero di articoli scientifici peer-reviewed per area di ricerca nel periodo 1991-2016 sul cinghiale in Europa (Web scientifico – argomento: cinghiale Europa)



Ecologia del cinghiale



Distribuzione

Il cinghiale (*Sus scrofa*), è uno dei grandi mammiferi con distribuzione più ampia al mondo (Oliver et al., 1993). La specie ha origini dal sud-est asiatico durante il Pleistocene (Chen et al. 2007). Attualmente l'areale della specie si estende dall'Europa occidentale e bacino del Mediterraneo alla Russia orientale, Giappone e sud-est Asia (Sjarmidi & Gerard, 1988).

La sua distribuzione continua ad espandersi in tutto il mondo. La specie è molto adattabile, con una enorme capacità riproduttiva, e può trovarsi in diversi tipi di habitat, che variano da ambienti semi aridi a paludi, foreste e praterie alpine (Sjarmidi & Gerard, 1988). Uno dei motivi alla base dell'ampia diffusione delle popolazioni di cinghiale è stato per la loro carne; sono stati creati allevamenti di cinghiali nei paesi nei quali la specie era stata cacciata fino a causarne l'estinzione locale. Non era presente nessuna popolazione di cinghiale in Svezia 10 anni fa, ma ora è presente una popolazione stimata di 150000 individui (Magnusson, 2010). Il Regno Unito ha nuovamente una popolazione di cinghiali dopo 300 anni (Rozycka et al., 2015).

A seguito della sua vasta distribuzione, delle elevate consistenze numeriche e della notevole adattabilità è

stato classificato da IUCN come specie appartenente alla categoria di minor preoccupazione. La sua ampia distribuzione è stata parziale causa dell'origine di diverse sottospecie di cinghiale. Wozencraft (2005) ha descritto 16 sottospecie, divise in quattro gruppi regionali (Occidentale, Indiano, Orientale e Indonesiano).

Comportamento sociale

I cinghiali sono animali sociali. Vivono in una società matriarcale formata da femmine imparentate tra loro ed i loro piccoli (sia maschi che femmine). I cinghiali maschi lasciano questo gruppo all'età di 8-15 mesi. Le femmine restano con le madri o si stabiliscono in nuovi territori vicini. I maschi subadulti a volte vivono in piccoli gruppi. I maschi adulti e quelli più vecchi tendono ad essere solitari, fatta eccezione per il periodo degli accoppiamenti (Marsan & Mattioli, 2013).

Riproduzione

I cinghiali hanno uno tra i più alti tassi riproduttivi tra gli ungulati (Bieber & Ruf, 2005; Holland et al., 2009).

Il tipico ciclo vitale del cinghiale in Europa può essere così descritto. Il cinghiale solitamente si riproduce

seguendo un ritmo stagionale. Più avanti in questo rapporto mostreremo che questo ciclo vitale è disturbato da cambiamento climatici.

Estro

L'attività sessuale e la produzione di testosterone sono innescate dalla riduzione del numero delle ore di luce e raggiunge il picco ad ottobre e novembre, quando si verifica l'estro. Durante la stagione degli accoppiamenti i cinghiali maschi, che normalmente vivono solitari, si uniscono ai gruppi di femmine. I maschi a volte percorrono lunghe distanze alla ricerca di femmine riproduttive. Durante questo periodo spesso i maschi non si alimentano e possono perdere fino al 25% del loro peso corporeo. Quando molti cinghiali maschi mostrano interesse per la stessa scrofa si hanno combattimenti tra potenziali rivali (Heptner et al., 1988). Il maschio dominante (molto spesso il più grande) raggiunge il maggior numero di accoppiamenti.

Gestazione

Le scrofe di cinghiale europeo vanno spesso in estro con un ciclo di 21 giorni dall'autunno a giugno/luglio. L'inizio dell'estro in autunno è collegato alla disponibilità di cibo e alla diminuzione delle ore di luce. La disponibilità di cibo è importante per il successo

dell'accoppiamento. I feromoni steroidei prodotti dai maschi innescano la recettività delle scrofe.


Le scrofe raggiungono la pubertà ad un'età compresa tra 8 e 24 mesi a seconda di fattori ambientali e nutrizionali.

Il periodo di gestazione varia tra 114 e 130 giorni per le femmine al primo accoppiamento e tra 113 e 140 giorni per le scrofe più anziane.

Parto

Le nascite si verificano soprattutto tra marzo e maggio, con un picco ad aprile. La gravidanza dura circa 115 giorni. Un paio di giorni prima del parto la scrofa lascia il gruppo e costruisce un nido appositamente per la nascita dei piccoli. Il nido per il parto viene costruito con vegetazione arbustiva raccolta nelle immediate vicinanze. Il parto (la nascita vera e propria) dura tra le 2 e le 3 ore. Il numero medio di piccoli per femmina è solitamente formata da 4-6 piccoli, con un massimo di 10-12 (Heptner et al., 1988). La scrofa ed i piccoli restano nel nido, o vicino ad esso, per circa 4-6 giorni dopo i quali si riuniscono con il gruppo.

Se la madre dovesse morire prematuramente, i piccoli vengono adottati da qualche altra scrofa nel gruppo matriarcale (Marsan & Mattioli, 2013). I nuovi nati pesano circa 600-1000 grammi.



Descrizione della specie

NOME:

Mentre la specie è chiamata cinghiale ("wild boar"), il termine "boar" è spesso usato per i maschi. Le femmine vengono chiamate "scrofe" ed i piccoli "lattonzoli". A seconda della classe di età vengono chiamati in maniera differente: Piccoli (0-10 mesi), giovani (10-12 mesi), riproduttori (2 anni), adulti del quarto, quinto e sesto anno (3-5 anni), cinghiali vecchi (6 anni), cinghiali più vecchi (>6 anni).

NOME SCIENTIFICO: *Sus scrofa*

CORPO

- Costituzione massiccia
- Gambe corte e relativamente sottili
- Tronco corto e massiccio
- Quarti posteriori nel complesso poco sviluppati
- Quarti anteriori ben sviluppati

COLLO: molto corto e stretto

CAPO:

- costituisce un terzo della lunghezza del corpo (Heptner et al., 1988)
- ben adattato per scavare; il capo ha la funzione di aratro, mentre i potenti muscoli del collo permettono all'animale di rivoltare una considerevole quantità di terreno (Marsan & Mattioli, 2013); può scavare fino a 8-10 cm di profondità nel suolo congelato e rivoltare rocce fino ad un peso di 40-50 kg (Baskin & Danell, 2003).

OCCHI: piccoli e posizionati in profondità

ORECCHIE: lunghe e ampie

DENTI:

- canini ben sviluppati
- a crescita continua
- fuoriescono dalla bocca più prominenti nei maschi rispetto alle femmine
- i canini superiori sono relativamente più corti e crescono lateralmente in età giovanile (gradualmente curvano verso l'alto)
- i canini inferiori sono più affilati e lunghi, con una parte sporgente di circa 10-12 cm di lunghezza

ZOCCOLI

- Unghie centrali più larghe e allungate rispetto alle laterali, rendono possibili i movimenti rapidi (Heptner et al., 1988)

DIMORFISMO SESSUALE:

- molto pronunciato
- le dimensioni dei maschi sono solitamente 5-10% maggiori ed il peso è 20-30% maggiore rispetto alle femmine
- i maschi hanno una criniera lungo la schiena (particolarmente evidente in autunno ed inverno) (Marsan & Mattioli, 2013)
- durante la stagione degli accoppiamenti i maschi sviluppano uno strato di tessuto sottocutaneo (spesso 2-3 cm), che si estende dalla punta della spalla alla groppa posteriore (per proteggere gli organi vitali durante i combattimenti).



Descrizione della specie

TAGLIA E PESO:

- La taglia ed il peso degli adulti dipende strettamente da fattori ambientali

Europa centrale e occidentale:

Maschi:

Peso: 75-100 kg Altezza: 75-80 cm al garrese e 150 cm di lunghezza del corpo I maschi più grossi possono pesare fino a 200 kg

Femmine

Peso: 60-80 kg

Altezza: 70 cm al garrese e 140 cm di lunghezza del corpo

Le femmine più grosse possono pesare fino a 120 kg

Regioni dell'Europa mediterranea:

Maschi Peso: 50 kg

Femmine: Peso: 45 kg

Altezza: 63-65 cm al garrese

Europa orientale

Maschi:

Peso: 110-130 kg

Altezza: 95 cm al garrese e 160 cm di lunghezza del corpo

I maschi più grossi possono pesare fino a 270 kg, e misurare 110-118 cm di altezza al garrese

Femmine Peso: 95 kg

Altezza: 85-90 cm al garrese e 145 cm di lunghezza del corpo

MANTO:

- Il manto invernale è costituito da lunghe setole ruvide con uno strato sottostante di pelo corto e morbido
- La lunghezza delle setole varia lungo il corpo (le più corte si trovano attorno al muso e alle labbra, le più lunghe sulla schiena)
- Le setole della schiena formano una criniera prominente nei maschi Le setole della schiena vengono erette quando l'animale si agita
- La colorazione è variabile
- Il colore cambia con l'età: gli striati hanno il pelo marrone chiaro con bande chiare che si estendono dai fianchi alla schiena (Heptner et al., 1988)

VERSO:

- Emette versi differenti a seconda della situazione: viene fatta una distinzione tra richiami di contatto, di allarme e di combattimento (Cabanau, 2001)

OLFATTO:

- molto ben sviluppato (Cabanau, 2001)

UDITO:

- acuto

VISTA:

- debole (Heptner et al., 1988)
- manca la visione a colori (Cabanau, 2001)
- incapace di riconoscere una figura umana in piedi a 10-15 m di distanza (Baskin & Danell, 2003)

VELOCITÀ:

- velocità massima 40 km/h
- salti fino ad una altezza di 140-150 cm (Baskin & Danell, 2003)



Allattamento

Gli striati competono tra loro per le mammelle più ricche di latte. Il piccolo che si alimenta meglio cresce più velocemente ed ha una costituzione più forte (Heptner et al., 1988).

Svezzamento

Negli striati l'attitudine a scavare il suolo si sviluppa quasi immediatamente. I piccoli sono completamente svezzati dopo 3-4 mesi. Inizieranno a mangiare cibo solido come vermi e larve dopo circa 2-3 settimane.

Infertilità estiva

Solitamente le femmine non vanno in estro nel periodo estivo. La maturità sessuale viene da esse raggiunta ad un anno di età e solitamente il primo estro si verifica nel secondo anno. I maschi sono pronti alla riproduzione con un anno di ritardo rispetto alle femmine, ma iniziano a prendere parte agli accoppiamenti dopo 4-5 anni, dal momento che i maschi adulti impediscono l'accoppiamento ai più giovani (Heptner et al., 1988).




Figura 3: ciclo riproduttivo di un cinghiale adulto




Figura 4: ciclo riproduttivo di una scrofa di un anno che si accoppia per la prima volta



Mortalità

Le principali cause di mortalità naturale comprendono le malattie (Rossi et al., 2011), la scarsità di cibo dovuta a condizioni metereologiche estreme (Okarma et al., 1995; Massei et al., 1997), e la predazione da lupi (Jedrzejewski et al., 1992; Nores et al., 2008). Comunque il maggior contributo alla mortalità dei cinghiali è dato dalla caccia e dagli incidenti stradali. (Keuling et al., 2013; Toigo et al., 2008; Gamelon et al., 2011, Sprem et al., 2013; Morelle et al., 2013; Prevot & Licoppe, 2013).

Habitat

Il cinghiale si trova in un vasto insieme di habitat (Heptner et al., 1988), che passano da ambienti semi-aridi a paludi, foreste e praterie alpine (Sjarmidi @ Gerard, 1988). Per poter sopravvivere in una determinata area, i cinghiali richiedono un habitat che presenta tre condizioni:

- aree molto boscate che forniscano riparo dai predatori
- acqua per bere e per fare il bagno
- assenza di innevamento regolare (Marsan & Mattioli, 2013).

I principali habitat preferiti dai cinghiali in Europa sono foreste miste e decidue, preferibilmente foreste costituite da querce e faggi che comprendono paludi e prati.

Alimentazione

Il cinghiale è un onnivoro molto versatile che si adatta facilmente al cambiamento di disponibilità alimentare (stagionale, geografica e causata dall'uomo). L'alimentazione può essere suddivisa in quattro categorie (Haptner et al., 1988):

- Rizomi, radici, tuberi e bulbi
- Noci, frutti e semi
- Foglie, corteccia, rametti, germogli, e rifiuti.
- Vermi terrestri, insetti, molluschi, pesce, roditori, insettivori, uova di uccelli, lucertole, serpenti, rane e carogne.

Un cinghiale di 50 kg ha bisogno di circa 4000-4500 calorie al giorno. Questa quantità aumenta durante l'inverno e la gravidanza (Marsan & Mattioli, 2013).

Se la disponibilità di cibo dovesse scarseggiare, il cinghiale potrebbe mangiare corteccia di alberi e funghi, così come entrare in campi coltivati di patate, carciofi, granturco, colza, mais e mostarda (Haptner et al., 1988).

I cinghiali possono occasionalmente predare piccoli vertebrati come cervidi appena nati, leporidi e galliformi (Marsan & Mattioli, 2013).

La ricerca e la gestione di cinghiali richiede un buon monitoraggio. Sono disponibili molti metodi di analisi per monitorare l'abbondanza. Engeman et al. (2013) ha descritto i metodi di monitoraggio che sono stati provati o con potenziali applicazioni alla gestione di cinghiali.

Predatori

In Europa, gli striati di cinghiale sono soggetti agli attacchi di linci, orsi bruni e lupi.

Il lupo grigio è il principale predatore del cinghiale in buona parte del suo areale. Un singolo lupo può uccidere circa 50-80 cinghiali all'anno (Heptner et al., 1988). In Italia e nel Parco Nazionale bielorusso di Belovezhskaya Pushcha, i cinghiali sono le prede primarie dei lupi (Marsan & Mattioli, 2013). Anche la popolazione europea di lupi è rimasta stabile o è aumentata negli ultimi 30 anni (Jedrzejewski et al., 1992; Linnell et al., 2001; Kaczensky et al., 2014; Jedrzejewski et al., 2000; Anderson & Ozo-lins, 2004; Valdmann et al., 2005; Mattioli et al., 2011). Il numero di cinghiali uccisi dai lupi è relativamente ridotto a confronto con quelli uccisi dai cacciatori (Melis, 2006). In Polonia i cacciatori uccidono dalle 3 alle 7 volte più cinghiali rispetto ai lupi (Jedrzejewski et al., 2000). In Spagna il 12% della mortalità del cinghiale è dovuta ai lupi, mentre il 31 % è dovuta alla caccia (Jedrzejewski et al., 1992).



Densità di popolazione in Europa

Monitoraggio

La ricerca e la gestione della popolazione di cinghiale richiede un buon monitoraggio.

Sfortunatamente, osservare e contare i cinghiali è difficile ed impreciso (Vetter et al., 2015). A seguito del loro elevato tasso riproduttivo, dello stile di vita elusivo (Fernández-Llario, 2004), dell'attività notturna (Lemel et al., 2003), della possibilità di spostarsi per lunghe distanze e del comportamento alimentare, il cinghiale è una specie per la quale risulta problematico sviluppare una corretta stima di popolazione, se confrontato con le altre specie di ungulati.

E' comunque molto importante raccogliere dati accurati e completi. Nel decennio passato sono stati

sviluppati molti metodi alternativi, con svariato grado di successo.

Engeman et al. (2003) descrive metodi di monitoraggio che sono stati provati o le potenziali applicazioni alla gestione del cinghiale (Tavola 1). Tra i diversi metodi in uso il più efficiente è l'uso combinato di fototrappole e cibo per attrarre attivamente i cinghiali sui siti.

Comunque per condurre conteggi simultanei in aree di ampiezza significativa per ottenere stima sulla popolazione minima, Sheppers et al. (2015) afferma che ciò richiede la cooperazione di tutti i gestori e proprietari terrieri sia per avere accesso alle località di costruzione e mantenimento dei siti di foraggiamento che per le sessioni di conteggio simultaneo.

Type of survey	Measurement tool(s)	Potential measurement	Potential metrics of abundance
Track	Tracking plots	Number of track intrusions Presence-absence	Index
Dung	Defined areas for Pellet counts DNA analysis	Number of pellet groups Number individuals and "recaptures"	Index Known to be alive M-R density estimate
Road counts (counts from vehicles)	Human observers Spotlight Night vision Thermal imaging	Counts Distance to animals observed	Index Density estimate
Aerial surveys	Human observers Video Thermal imaging	Counts Number of animals in strip transect(s) Distance to animals from aerial transect	Index Density estimate
Animal marking	Trap and mark Bait markers	Resight/recapture Capture and check for mark	Density estimate Known to be alive index
Take rates	Hunter survey	Hunter take Hunter effort	Take index Take/effort index
Camera	Camera traps	Number photographed Resight (recapture)	Index Known to be alive index Density estimate
Plot occupancy	Geographic units	Assessed occupancy within a unit	Density estimate Occupancy index



Tavola 1: Riassunto dei tipi di metodi di campionamento, con i mezzi di raccolta dati (strumenti di misura), il tipo di misure da prendere (misure potenziali) e le misure di abbondanza (indici chilometrici di abbondanza). Nel testo sono forniti maggiori dettagli sull'uso e analisi per ogni metodo (fonte: Engeman et al. 2013).



Disponibilità di dati



Le stime attuali della popolazione fanno necessariamente riferimento ad un numero differente di dati inseriti per approssimare l'abbondanza e la tendenza della popolazione. Primi tra tutti ci sono i dati raccolti attraverso i carnieri di caccia, osservazioni e incidenti stradali che coinvolgono i cinghiali (Massei et al., 2011).

Sebbene i carnieri di caccia forniscano il maggior numero di dati ai ricercatori, dando un'indicazione sulla dimensione della popolazione e sulla densità, questo metodo rimane non del tutto attendibile ed irregolare (Sarasa & Sarasa, 2013; Vetter et al., 2015). Questo è dovuto ad una legislazione sulla caccia variabile a livello inter-regionale: le aree in cui è presente una legislazione severa forniscono dati più attendibili rispetto alle aree o paesi in cui le leggi sulla caccia e sulla gestione della fauna selvatica sono meno severe. Il bracconaggio, la caccia illegale o non dichiarata provocano errori alle stime disponibili. Anche dove sono disponibili dati ufficiali gli esperti li dichiarano nel migliore dei casi incompleti e di dubbia correttezza (Martínez-Jaúregui et al., 2011, Sarasa & Sarasa, 2013).

A seguito di ciò, non esiste uno studio che confronti le popolazioni di cinghiali tra i 28 stati membri. Comunque, una combinazione di studi scientifici localizzati, così come statistiche di caccia locali o regionali, ci ha permesso di identificare le tendenze delle popolazioni di cinghiale. Negli ultimi 30 anni, molti studi che discutono l'abbondanza e la densità del

cinghiale in Europa occidentale hanno mostrato che le popolazioni sono stabili o in crescita.

Comunque ci sono alcune eccezioni localizzate, ad esempio nel cantone di Ginevra, dove i ricercatori hanno trovato una popolazione in diminuzione (Hebeisen et al., 2008). Allo stesso modo, un intenso programma di monitoraggio svolto nel nord della Spagna ha permesso di osservare una decrescita non lineare del 23% della popolazione di cinghiale tra il 2004 ed il 2011 (Sarasa & Sarasa, 2013).

È essenziale per la gestione del cinghiale ottenere dati di buona qualità. Al momento ci sono più dati sulla dimensione della popolazione di elefanti in Africa che sul cinghiale in Europa. Con l'aumento dei conflitti uomo-cinghiale (Apollonio et al., 2010; Massei et al., 2011; Glikman & Frank, 2011; Riley et al., 2003; Carnevali et al., 2009; Brøseth & Pedersen, 2000; Servanty et al., 2011; Cleveland & Hebblewhite, 2012) è sorprendente che i dati sulla dimensione della popolazione e distribuzione del cinghiale in Europa rimangano scarsi ed incompleti. La raccolta di dati di buona qualità è essenziale per la gestione del cinghiale.

Tendenze della popolazione in Europa

Sebbene non esista uno studio a livello europeo sulla popolazione di cinghiale, molti ricercatori hanno mostrato aumento localizzato delle popolazioni da cui possono essere estrapolate tendenze più ampie. L'opinione generale in ambito venatorio e delle co-

munità scientifiche è che il numero di cinghiali stia aumentando costantemente in Europa negli ultimi 30 anni.

Uno studio a livello europeo sulle tendenze della popolazione di cinghiale condotto da Sáez-Royuela & Telleria nel 1986 ha mostrato un aumento del numero di cinghiali tra gli anni 60 e 80 del 1900 in molti paesi europei. Hanno osservato un netto aumento del tasso di crescita tra il 1965 e il 1975 seguito da un periodo di stabilizzazione.

Questo aumento numerico della popolazione di cinghiale può essere spiegato da una combinazione di diversi fattori: un riproduttività molto alta, potenziale di dispersione, mancanza di grandi predatori, riforestazione, rilascio volontario a fine venatorio,

alterazione dell'habitat dovuta alla presenza dell'uomo, e inverni miti (Genov, 1981; Fonseca et al., 2011; Gethöfer et al., 2007; Cellina, 2008; Borowik et al., 2013; Jerina et al., 2014). 30 anni dopo le popolazioni di cinghiali stanno ancora crescendo nella maggior parte dei paesi europei e anche i conflitti uomo-cinghiale stanno quindi aumentando (Apollonio et al., 2010; Massei et al., 2011; Glikman & Frank, 2011; Riley et al., 2003; Carnevali et al., 2009; Brøseth & Pedersen, 2000; Servanty et al., 2011; Cleve-land & Hebblewhite, 2012).

Ognuno dei seguenti paesi mostra una crescita significativa delle popolazioni di cinghiale negli ultimi decenni. Tra parentesi è indicato l'aumento nel periodo di tempo rappresentato nel grafico.

Austria




Figura 5: carnieri di caccia dall'Austria. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

STAT cube – database statistico di statistiche, Austria (<http://statcube.at/statistik.at/ext/superweb/loadDatabase.do>)



Belgio



Figura 6: carnieri di caccia del Belgio (Wallonia). Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Service Public de Wallonie – Département de la Nature et des Forêts

Osservazioni:

I dati sono riportati solo per la parte meridionale del paese (Wallonia). Flanders (la parte settentrionale) è stata colonizzata dal cinghiale solo a partire dal 2006.

Croazia




Figura 7: carnieri di caccia della Croazia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Ministero dell'agricoltura, Information System of Central Hunting Records (<https://lovistarh.mps.hr/sle/login.aspx?ReturnUrl=%2fsle%2fdefault.aspx>), associazione di caccia croata.

Osservazioni:

Dati fortemente soggetti a sottostime

Repubblica ceca




Figura 8: carnieri di caccia della Repubblica ceca. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Ministero dell'agricoltura della Repubblica ceca

Danimarca

Non sono disponibili dati a livello nazionale

Osservazioni: Le specie si sono ristabilite a seguito della fuga da aziende agricole (Andersen & Holthe, 2010).

Estonia

Non sono disponibili dati a livello nazionale

Osservazioni: Il cinghiale ha recentemente ricolonizzato l'Estonia (Veeroja & Männil, 2014).

Finlandia

Non sono disponibili dati a livello nazionale

Osservazioni: Il cinghiale ha recentemente ricolonizzato la Finlandia (Erkinaro et al., 1982)

Francia




Figura 9: carniere di caccia della Francia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Réseau Ongulés Sauvages ON-CFS-FNC-FDC (Network Ungulati Selvatici ONCFS-FNC-FDC) (<http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-Ongules-sauvages-ru104>). ONCFS = Ente Nazionale Francese per la fauna selvatica (<http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-Ongules-sauvages-ru104>); FNC = Federazione Nazionale Cacciatori; FDC = Federazione Dipartimentale Cacciatori. ONCFS – Validazioni di licenze di caccia (Budget Division)

Germania




Figura 10: carniere di caccia della Germania. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Deutscher Jagdschutzverband (Associazione Tedesca Cacciatori) (see http://www.jagdnetz.de/datenund-fakten/jahrestrecken?meta_id=267 and http://www.jagdnetz.de/datenund-fakten?meta_id=116)

Remark:

dati accurati dal 1989/1990 (riunificazione della Germania)



Ungheria




Figura 11: carniere di caccia dell'Ungheria. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Database Nazionale Gestione caccia , Gödöllo, Ungheria.

Italia




Figura 12: carniere di caccia dell'Italia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

banca-dati Nazionale Ungulati, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) (<http://www.isprambiente.gov.it/it>). Istituto Nazionale Italiano di Statistica (<http://www.istat.it>)

Osservazioni:

- Era disponibile un dataset completo per 5 delle 21 regioni, rappresentando il 73 % del totale dei cinghiali cacciati in Italia
- i dati riportati sono stati estrapolati da queste 5 regioni per l'intero paese tenendo conto dei dati delle altre regioni (metodologia descritta da Massei et al. , 2015)
- il carniere potrebbe essere sottostimato (banca-dati Nazionale Ungulati)
- il numero totale di cinghiali potrebbe arrivare fino a 300000.

Lettonia




Figura 13: carniere di caccia della Lettonia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Servizio Forestale lettone (SFS) (www.vmd.gov.lv)

Lussemburgo




Figura 14: carniere di caccia del Lussemburgo. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Administration de la Nature et des Forêts, Luxembourg. Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement, Luxembourg

Norvegia

Non sono disponibili dati a livello nazionale

Osservazioni

- Ci si aspettava che la specie ricolonizzasse la Norvegia (Rosvold & Andersen, 2008)
- Il primo cinghiale è stato abbattuto a 40 km da Oslo nel 2013 (<http://sciencenordic.com/wild-boars-generate-worries->)

Polonia




Figura 15: carnieri di caccia della Polonia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Annuali di statistica forestale (1975-2019), Ufficio Statistico Centrale polacco

Portogallo



Figura 16: carnieri di caccia del Portogallo. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Istituto Portoghese per la Conservazione della Natura e delle Foreste (www.icnf.pt). Fondazione scientifica portoghese (FTC) tramite il progetto PEst-C/MAR/LA0017/2013

Russia




Figura 17: carnieri di caccia della Russia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Comitato statale russo per la statistica Roskomstat (www.rks.ru)

Osservazioni:

- Dati probabilmente sottostimati (Massei et al., 2015)



Serbia




Figura 18: carnieri di caccia della Serbia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Ufficio Statistico della Repubblica serba (www.stat.gov.rs). Associazione di caccia serba

Osservazioni:

- Dati fortemente sottostimati

Slovenia



Figura 19: carnieri di caccia della Slovenia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Annuali statistici della Repubblica slovena (1982-2002), piani di gestione annuali della caccia per tutti i 15 distretti di gestione (2009-2013) sistema di informazione sloveno di caccia (2001-2013)

Spagna




Figura 20: carnieri di caccia della Spagna. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Ministero Spagnolo dell'Agricoltura, Cibo e Ambiente e Federazione di Caccia Spagnola

Svezia




Figura 21: carnieri di caccia della Svezia. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Associazione svedese per la gestione della caccia e della fauna selvatica, Ente Svedese per la Protezione Ambientale

Osservazioni:

- il cinghiale ha recentemente ricolonizzato la Svezia (Erkinaro et al., 1982)

Svizzera




Figura 22: carnieri di caccia della Svizzera. Adattato da Massei et al. (2014)

Fonte dei dati

Office Fédéral de l'Environnement OFEV Statistique de la Chasse



Regno Unito

Non sono disponibili dati a livello nazionale

Osservazioni:

- le specie si sono ristabilite a seguito della fuga da aziende agricole (Wilson, 2005: 2014)



Impatto del cinghiale sugli interessi economici e conservazione

La consistenza numerica dei cinghiali in Europa sta chiaramente aumentando con un conseguente aumento dell'impatto sulle attività antropiche (Veroja & Männil, 2014; Keuling et al., 2013; Gamelon et al., 2011; Sprem et al., 2013; Liberg et al., 2010; Wotshikowsky, 2010). Questo emerge da diversi aspetti, che includono i danni alle attività agricole e proprietà terriere (Schley & Roper 2003), il rischio di trasmissione di malattie all'uomo, agli animali allevati e domestici, incidenti stradali, e danni ai boschi e alla loro rigenerazione (Groot-Bruinderinck et al., 1994). Inoltre, l'attività di scavo del suolo da parte dei cinghiali per cibarsi delle parti sotterranee delle piante e l'attività di predazione nei confronti di uccelli potrebbe creare danni all'ecosistema (Giménez-Anaya et al. 2008), specialmente all'interno di parchi, antiche foreste e all'interno delle aree protette dalla rete Natura 2000.

In conseguenza all'abbondanza e all'aumento dei conflitti sociali, delle perdite economiche e del ri-

schio per gli ecosistemi naturali, la sfida principale risulta essere una gestione responsabile delle popolazioni e la limitazione degli impatti negativi.

Aspetti di salute umana e animale

E' noto che i cinghiali sono responsabili della diffusione di diverse malattie al bestiame e alle persone (Jansen et al., 2007; Rossi et al., 2011.). Durante gli ultimi 30 anni il numero di malattie conosciute per i cinghiali in Europa è significativamente aumentato (vedi tavola 2) Boadella et al. (2012) hanno mostrato chiaramente la correlazione tra l'intensità e persistenza delle malattie e abbondanza dei cinghiali.

Qui sono fornite brevi approfondimenti sulle principali malattie zoonotiche e trasmissibili.

Malattie

Epatite E

Il virus dell'epatite E suina (HEV) è considerato un nuovo agente zoonotico a causa della somiglianza genomica con l'umano HEV. La malattia causa infezione asintomatica nel suino, comunque è un problema di salute pubblica, causando epatite acuta negli umani con differente intensità. Per l'uomo l'epatite E è una malattia causata dal virus dell'epatite E. Il virus ha al massimo 4 diversi tipi: genotipo 1, 2, 3, 4. I genotipi 1 e 2 sono stati trovati sono nell'uomo. I virus dei genotipi 3 e 4 si diffondono in diverse specie animali senza causare malattie (compresi i maiali, i cinghiali e i cervidi) ma occasionalmente possono infettare l'uomo. La WHO (2017) ha stimato che l'epatite E ha causato circa 440000 morti in tutto il mondo nel 2015 (circa il 3,3% della mortalità dovuta ed epatiti virali).

Febbre suina classica (CSF)

Nonostante i notevoli progressi degli ultimi 20 anni, la febbre suina, anche nota come colera da pidocchi o piaga suina, è ancora una delle principali malattie virali nei maiali in Europa e nel mondo (Pejsak et al., 2014). Le popolazioni di cinghiale giocano un ruolo cruciale nella diffusione della CSF in Europa. La malattia si può diffondere velocemente tra i cinghiali e i maiali domestici, con occasionali esplosioni che continuano ad essere registrate nel Regno Unito, in Germania, in Polonia, in Ungheria soprattutto. La febbre suina causa febbre, lesioni della cute, convulsioni, e di solito (soprattutto negli animali giovani) morte entro 15 giorni. Una piccola parte di maiali infettati potrebbe sopravvivere e diventare immune.

Nell'Unione Europea la combinazione di vaccinazione profilattica di massa e la soppressione dei maiali infetti nelle regioni endemiche ha reso possibile la quasi eradicazione della malattia, con contagi occasionali e contenuti. Comunque, la vaccinazione è stata vietata alla fine del 1990 prima che fosse istituito un mercato comune in Europa ed è permessa solo in casi di emergenza. Inoltre, ci sono rigide restrizioni sul commercio internazionale dei prodotti derivanti da maiali provenienti da paesi in cui sono permesse le vaccinazioni (Greiser-Wilke & Moennig, 2004).

Febbre suina Africana

La recente emergenza e diffusione della febbre suina Africana (ASF) nell'Europa orientale è perce-

pita come un serio pericolo per l'industria basata sull'allevamento di suini nell'Unione Europea. ASF è recentemente comparsa in molti paesi europei, con casi collegati allo spostamento di cinghiali autoctoni (Mur et al., 2014; Guinat et al., 2016b; Galindo & Alonso, 2017). ASF è devastante per l'industria basata sull'allevamento di suini, poiché causa perdite massicce di animali dovute soprattutto alla soppressione forzata e alla mortalità degli animali infetti (Guinat et al., 2016a). Inoltre le perdite economiche dalle restrizioni del commercio possono essere notevoli (Guinat et al., 2016a).

A gennaio 2014 la Lituania ha fatto la prima segnalazione di ASF nel cinghiale, ed è stata seguita dalla Polonia, Lettonia ed Estonia. Dalla fine del 2007 la malattia è presente nei paesi balcanici, Polonia orientale, Repubblica Ceca, e in Romania, come all'inizio del 2018. I recenti sviluppi sullo stato dell'ASF, sia nel maiale domestico che nel cinghiale sono disponibili attraverso la Commissione Europea.

La malattia è fatale in quasi il 100% dei casi, è altamente contagiosa e attualmente non c'è vaccine (Galindo & Alonso, 2017). Le conseguenze economiche sono serie ed immediate. Gruppi di maiali domestici con segni di infezioni devono essere soppressi. Un singolo caso di ASF in un paese può portare al divieto di importare prodotti di carne suina per gli altri paesi (Guinat et al., 2016a). In Estonia, 22000 maiali sono stati macellati nel 2015; il prezzo della carne di maiale è sceso drasticamente, e più di un terzo di allevamenti di suini è fallito.

L'Unione Europea ha imposto delle misure di controllo e prevenzione da applicare nei casi di sospetta o confermata febbre suina Africana sia per i cinghiali selvatici che per gli allevamenti. Queste comprendono sia misure di informazione che misure di prevenzione per eradicare la malattia.

La legislazione globale per il controllo della febbre suina africana è il Consiglio Direttivo 2002/60/EC che impone misure minime da applicare in Europa per il controllo della febbre suina. L'articolo 15 del Direttivo 2002/60/EC stabilisce che venga creata una zona apposita per i maiali infetti a seguito della conferma di uno o più casi di febbre suina africana.

I cinghiali sono la principale fonte di diffusione, questo è stato il caso sia della zona balcanica che della Polonia (Galindo & Alonso, 2017) e giocano un ruolo fondamentale nell'eradicazione della



Diseases

malattia. Guinat et al., (2016b) ha identificato le migliori tecniche di sorveglianza e strategie di intervento per contenere ASF, tra le quali la sorveglianza attiva e passiva delle popolazioni e rimozione delle carcasse di cinghiali sono considerate molto efficaci. Comunque, è difficile eliminare ASF dalle popolazioni di cinghiali una volta che è divenuta endemica (Gavier-Widen et al. 2015).

La malattia è trasmessa attraverso feci, urine, o secrezioni nasali da cinghiali che contaminano il suolo e le piante che potrebbe entrare in contatto con ogni cercatore di funghi o escursionisti con cani, per esempio. I cacciatori che abbattano un animale infetto sono altamente a rischio, in quanto il sangue è molto infettivo.

Oltre alla trasmissione dai cinghiali, ci sono anche altri tre principali mezzi di diffusione delle malattie: il trasporto dei materiali (oggetti e materiali che potrebbero trasmettere infezioni cioè veicoli o vestiti che sono stati in contatto con animali infetti), attraverso il commercio legale ed illegale di maiali (Mur et al. 2014).

Uno studio recente (Mur et al. 2014) ha valutato il rischio di febbre suina Africana all'interno di diversi paesi dell'Unione Europea. I risultati indicano che il 48% dei paesi europei sono soggetti ad un elevato rischio (punteggio di rischio 4 o 5 su 5) per almeno una analisi sulla ASF.

Quattro di questi paesi hanno ottenuto il Massimo punteggio di rischio per una analisi: Bulgaria per i prodotti importati legalmente durante il periodo di alto rischio (HRP); Finlandia per i cinghiali; Slovenia e Svezia per i maiali importati legalmente.

La serietà della minaccia per questa malattia non deve essere presa alla leggera, la Commissione ha velocemente schierato il Team di Emergenza Veterinaria (CVET) e il EU Reference Laboratory per l'ASF in tutti i paesi con l'intento di supportare le autorità veterinarie ad applicare misure di controllo e restrizioni. Gli esperti del OIE, così come la Russia e il Belgio sono stati invitati ad unirsi al team di emergenza.

Le raccomandazioni del CVET si basano su:

- Sorveglianza sui cinghiali selvatici e maiali domestici
- Controllo in zone fisse e mobili
- Smaltimento delle carcasse
- Foraggiamento

- Biosicurezza
- Campagne di consapevolezza
- Tecniche di caccia

Alcuni stati membri, come la Polonia e la Germania, hanno già emesso leggi in ambito venatorio per contenere la malattia. Il monitoraggio e la sorveglianza delle popolazioni di cinghiali è cruciale, il rilevamento in tempi rapidi della malattia permette di eliminare il virus.

Altre malattie

L'aftha epizootica può assumere proporzioni epidemiche nelle popolazioni di cinghiale. La specie occasionalmente contrae altre diverse malattie zoonotiche come Pasteurellosis, hemorrhagic septicemia, tularemia e antrace. Il cinghiale potrebbe contrarre l'erisipela suina attraverso i roditori o pidocchi e zecche ed è noto che ospitano come minimo 20 differenti specie di vermi parassiti, con le massime infezioni che si verificano durante l'estate. E' noto che i parassiti attaccano gli umani, inclusi *Gastrodiscoides*, *Trichinella spiralis*, *Taenia solium*, e *Balantidium coli*. Il cinghiale nelle regioni del sud Europa è spesso infestato da zecche (*Dermacentor*, *Rhipicephalus*, and *Hyalomma*) e pidocchi.

Periodo	Numero massimo di pubblicazioni scintifiche
1980-84	623
1985-89	951
1990-94	1 580
1995-99	3 770
2000-04	6 390
2005-09	11 000
2010-14	15 500

Tavola 2: Numero di malattie conosciute nel cinghiale europeo e la confermata ripercussione sulle popolazioni animali incluso l'uomo (dopo Boadella et al., 2012).

Utilizzo dei rifiuti

Un aumento del numero di cinghiali è osservato in ambiente urbano e suburbano. Chaill et al. (2012) descrive i problemi collegati ai cinghiali in 44 città in 15 stati a partire dal 2010. Le osservazioni sono riportate da Berlino, Barcellona, Roma, Vilnius, e Budapest (Massei et al., 2015; Cahill et al., 2003; Jansen et al. 2007), Genova, Milano, Tolosa, Pau, An-goulême e Trieste (ELO, 2012). L'Ufficio Forestale Regionale di Berlino riporta la presenza di

5000-8000 cinghiali all'interno dell'area urbana di Berlino (ELO, 2012). I cinghiali in cerca di cibo sono attratti dai sacchi di rifiuti che distruggono nelle aree urbane. L'aumento della loro vicinanza alle aree densamente popolate aumenta la possibilità di interazioni negative tra uomo e cinghiale.

Gli adulti di entrambi i sessi possono pesare fino al 35% in più rispetto ai conspecifici che vivono nei boschi (Cahill et al., 2012).

Danni all'agricoltura (Schley & Roper, 2003)

Molti studi confermano il fatto che, in tutto il mondo, la fauna selvatica sta causando sia danni al bestiame, (Chaminuka et al. 2012; Chhangani et al. 2008; Udaya Sekhar 1998; Young 1997) che ai raccolti (Chhangani et al. 2008; Trdan & Vidrih 2008; Pérez & Pacheco 2006; Engeman et al. 2002; Wywiałowski 1996; Conover & Decker 1991) con conseguenti perdite economiche.

In Europa, il cinghiale è la principale causa di danno al raccolto agricolo (Schley et al. 2008; Calenge et al. 2004; Schley & Roper 2003) ed il numero danni ai campi coltivati è aumentato negli ultimi decenni (Amici et al., 2012). Come conseguenza si è verificato un aumento dei conflitti tra uomo e fauna selvatica, un aumento delle spese di risarcimento sia da parte di enti privati che dalle istituzioni pubbliche, ed un aumento del rischio per gli ecosistemi naturali (Amici et al., 2012).

I numeri in aumento e l'impatto negativo sul terreno agricolo sono parte del motivo per cui il cinghiale è considerato una specie invasiva in molte aree del mondo (Schön, 2013; Bieber & Ruf, 2005). Molti paesi europei risarcisce gli agricoltori per i danni da fauna selvatica. Questi risarcimenti sono aumentati negli anni fino ad arrivare a diversi milioni di euro pagati annualmente dal governo degli stati membri della comunità europea (Mazzoni della Stella et al., 1995; Schlageter & Haag-Wackernagel 2012).

I risarcimenti per i danni al raccolto causati dai cinghiali in Francia sono aumentati da 2,5 milioni di euro nel

1973 a 21 milioni di euro nel 2005 e 32,5 milioni di euro nel 2008 (Guibert, 2008; Maillard et al., 2010). In Lussemburgo i risarcimenti sono aumentati da 100000 euro nel 1971 a 292000 euro nel 2005 e 575000 euro nel 2013 (Slovenia Forest Service, 2014).

Il cinghiale si alimenta in campi coltivati come mais (*Zea mais*) (Herrero et al. 2006; Schley & Roper 2003), patate (*Solanum tuberosum*), fagioli (*Phaseolus spp.*), piselli (*Pisum spp.*), barbabietola da zucchero (*Beta spp.*) (Schley & Roper 2003) e cereali (Herrero et al. 2006; Schley & Roper 2003), sebbene i cereali tricotomici siano meno graditi (Schley et al. 2008).

Uno studio sull'alimentazione del cinghiale nell'est Europa ha prestato particolare attenzione al consumo di prodotti agricoli e l'effetto di tale consumo in quanto danno al raccolto (Schley et al., 2003). Lo studio ha mostrato che il raccolto agricolo rappresenta una componente importante dell'alimentazione del cinghiale nell'area presa in esame. La dipendenza dalle parti vegetali più ricche di energia, che sono la principale componente dell'alimentazione del cinghiale, unita alla notevole massa corporea ed alla propensione allo scavo dei campi coltivati oltre al consumo del raccolto, significano che il cinghiale causa notevoli danni all'agricoltura.

In molti paesi europei viene richiesto ai cacciatori di pagare i risarcimenti ai proprietari terrieri ed agli agricoltori per i danni causati dalla fauna selvatica. In alcuni stati membri, viene fatta una distinzione tra la caccia in aree agricole e nei boschi. Dal momento che il cinghiale è considerato come un animale del bosco, la responsabilità del pagamento dei danni ricade su coloro che possiedono la licenza di caccia nei boschi. Come conseguenza a queste politiche, i cacciatori che cacciano nelle aree agricole non hanno motivazione a controllare il numero di cinghiali in queste zone, e ciò potrebbe portare ad un aumento del numero dei cinghiali presenti.

Per limitare la quantità dei risarcimenti i ricercatori stanno cercando dei metodi preventivi (Schlageter & Haag-Wackernagel 2012; Calenge et al. 2004; Geisser & Reyer 2004) per ridurre l'estensione dei danni.

Danni alla biodiversità

La sovrabbondanza di una specie solitamente ha un impatto negativo sulla biodiversità globale della zona (Kalisz, et al., 2014; Koons, D., 2014). Le specie invasive e sovrabbondanti provocano un crescente danno alla biodiversità e alle funzioni degli ecosistemi a livello mondiale. Perciò vengono spese grandi quantità di denaro ogni anno per controllarle.



Uno studio effettuato dall'Università di Liegi ha mostrato che l'apparente danno alla biodiversità causato dal cinghiale è in realtà inesistente, ma offre diverse forme di piani di gestione della fauna selvatica che possono mitigare ogni impatto percepito come negativo causato dalla specie (Maréchal, 2005).

Uno studio simile realizzato in Belgio ha riportato una sovrappopolazione di cinghiale, che sta causando un impatto negativo sugli uccelli nidificanti mentre dovrebbe essere concluso uno studio per ottenere dati riguardo l'impatto negativo sulla flora presente nella zona.

Piante

Il cinghiale si nutre di intere piante o parti di vegetali, come frutti, bulbi e tuberi. In questo modo i cinghiali influenzano l'abbondanza e la ricchezza delle specie di piante (Genov 1981a and b, Howe et al 1981, Singer et al. 1984). L'attività di scavo è la principale causa di disturbo delle comunità vegetali (Howe and Bratton 1976, Singer et al. 1984, Piroznikow 1998, Hone 2002).

L'impatto del cinghiale sulla ricchezza delle specie è meno chiaro (Massei & Genov, 2004). Per esempio, in Svezia, il numero di specie vegetali è aumentato in un ampio spettro di habitat in cui è stata registrata attività di scavo da parte dei cinghiali (Welander 1995).

E' stato evidenziato che il disturbo del suolo da parte del cinghiale ed il foraggiamento facilitano la diffusione di piante invasive (Tierney et al., 2006; Oldfield & Evans, 2016).

Il ridotto numero di articoli scientifici sulla relazione tra cinghiale e biodiversità mostra una relazione non significativa (né positiva né negativa) tra la presenza di cinghiali e biodiversità. Questo potrebbe indicare un limitato impatto del cinghiale sulla biodiversità vegetale. C'è comunque bisogno di ricerche aggiuntive in questo ambito dal momento che la relazione può variare da habitat ad habitat.

Animali

I cinghiali si cibano di una grande varietà di specie di vertebrati ed invertebrati. Sostanza di origine animale è stata trovata nel 94% degli stomaci analizzati, (Genov 1981b, Howe et al. 1981, Fournier-Chambrillon et al. 1995, Baubet et al. 1997). Gli invertebrati, così come le larve di insetti, i vermi del suolo e le lumache sono risultati essere cibi fondamentali nella dieta del cinghiale. Uno studio sugli effetti della densità degli ungulati selvatici sugli invertebrati nell'ecosistema mediterraneo conferma l'idea che la struttura delle comunità animali viene danneggiata dall'elevata den-

sità di popolazioni di cinghiali (Carpio et al., 2014).

Un recente studio effettuato in Italia mostra che la popolazione di cinghiale situata all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è ha avuto un notevole aumento che ha portato ad impatti negativi sugli ecosistemi protetti presenti in quella zona (Di Nicola et al., 2015).

Nell'Europa continentale, il cinghiale può avere un impatto negativo sugli uccelli che nidificano al suolo. La predazione di uova da parte di cinghiali su uccelli che nidificano al suolo è menzionata da Calderón (1977) in Spagna e da Marsan et al. (1990 nel nord Italia). Altri piccoli mammiferi che creano tane a livello del suolo sono influenzati negativamente dalla popolazione di cinghiale come il ghio nel Regno Unito (Rozycka et al., 2015).

Comunque i dati relative alla densità dei cinghiali solitamente non sono abbastanza attendibili per valutare l'impatto dei cinghiali sulla densità dei ghiri.

Incidenti stradali/collisioni con veicoli

Molti autori (Keuling et al., 2013; Toigo et al., 2008; Gammelton et al., 2011, Sprem et al., 2013; Morelle et al., 2013; Prevot & Licoppe, 2013) sostengono che gli incidenti automobilistici siano la seconda causa di morte dei cinghiali, dopo la caccia.

Comunque, ne consegue che è molto difficile trovare misure idonee per i diversi stati membri dell'Unione Europea. In molti stati gli incidenti automobilistici con la fauna selvatica non sono registrati separatamente.

Nella figura 23 Häggmark et al. (2014) fornisce una panoramica sugli incidenti automobilistici con i cinghiali in Svezia per il periodo 2003-2012. La figura mostra un significativo aumento di incidenti con i cinghiali. Häggmark et al. (2014) ha previsto che il costo totale degli incidenti con cinghiali in Svezia sarebbe potuto aumentare da 60 milioni di corone svedesi nel 2011 a 135 o 340 milioni di corone svedesi nel 2021 a seconda della pressione della caccia.

Rosell et al., (2013) descrivono una situazione simile in Catalogna. Il netto aumento del numero di incidenti che coinvolgono la fauna selvatica nel periodo 2007-2011 (+41,6 %) contrasta con la diminuzione del 14,5 % degli incidenti in Catalogna nello stesso periodo.

Nei Paesi Bassi, il numero di incidenti automobilistici che coinvolgono i cinghiali è cresciuto da 142 nel 1995 a 320 nel 2003 (Van Vieren & Groot-Bruinderink, 2010). Nello stesso periodo il numero in Svizzera è passato da 212 a 412. Nel 2005 13700 incidenti hanno coinvolto cinghiali e cervi su un totale di 227000 in Germania (Carnevali et al., 2009).




Figura 23: Incidenti stradali causati da cinghiali tra il 2003 ed il 2012. Fonte: Nationella Viltolycksrådet (2013) Häggmark et al. (2014)




Figura 24: evoluzione degli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica nella rete stradale interurbana della Catalogna (fonte: Rosell et al., 2013)

Variabili che influenzano la dimensione della popolazione

Le ricerche effettuate mostrano altre possibili cause della rapida crescita come ad esempio variazioni dei principali raccolti agricoli, cambiamenti climatici che comportano maggiori temperature, in particolare inverni più miti e minore copertura nevosa, l'aumento della disponibilità di frutti silvestri nelle aree in cui sono abbondanti querce e faggi, la reintroduzione e rapida diffusione a seguito di attività umane di specie precedentemente assenti, la mancanza o la presenza limitata di predatori in molte aree e in conclusione una bassa pressione venatoria (Sáez-Royuela & Tellería 1986, Jędrzejewska et al. 1997, Leaper et al. 1999,

Geisser & Reyer 2005). In questa sezione verranno esaminate alcune di queste variabili.

Caccia

Tendenze del numero di cacciatori

Massei et al., (2015) ha mostrato un declino o stabilità del numero di cacciatori in 12 dei 17 paesi esaminati. Per Lussemburgo, Serbia, Francia, Slovenia, Portogallo, Svezia, Italia e Spagna il numero era in declino, per Montenegro, Croazia, Repubblica Ceca e Russia i numeri erano stabili. In Belgio, Polonia, Austria; Ungheria



e Germania il numero di cacciatori aumenta rispettivamente del 30%, 20%, 10%, 50% e 20%. L'evoluzione del numero totale dei cacciatori e dei cinghiali abbattuti in quei paesi nel periodo 1991-2011 è mostrato in figura 25.




Figura 25: numero totale di cacciatori (in milioni) e cinghiali abbattuti (in milioni) nei paesi europei selezionati tra il 1991 e il 2011, i dati sono disponibili per entrambe le variabili per i seguenti 16 paesi: Lussemburgo, Serbia, Slovenia, Belgio, Croazia, Portogallo, Austria, Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Polonia, Francia Spagna e Germania. (Fonte: Massei et al., 2015).



Lo studio del 2015 di Massei et al., ha esaminato la correlazione tra numero di cacciatori e popolazioni di cinghiale. Hanno analizzato i carnieri di caccia al cinghiale e le tendenze della popolazione di cacciatori in 18 paesi europei dal 1982 al 2012. I numeri relativi ai carnieri di caccia e ai cacciatori sono stati usati come indicatori del numero di animali e della pressione venatoria. I loro risultati hanno confermato che il cinghiale è aumentato numericamente in Europa mentre il numero di cacciatori è relativamente stabile o in diminuzione nella maggior parte dei paesi. Da questa correlazione è possibile concludere che i livelli attuali di caccia ricreativa sono insufficienti per limitare la crescita della popolazione di cinghiale.

Una nuova analisi sul contributo della caccia ricreativa sul controllo della popolazione di cinghiale pubblicato dallo Springer's European Journal of Wildlife Research (Quirós-Fernández et al., 2017) cita l'impatto dell'opinione pubblica negativa nei confronti della caccia che conseguentemente porta ad una diminuzione del numero di cacciatori attivi in Spagna e il reclutamento di nuovi. I ricercatori lo citano come un fattore che influenza la gestione della popolazione della specie.

Tecniche di caccia

Attualmente il principale meccanismo per regolare la crescita delle popolazioni di cinghiale sono i piani di gestione della fauna selvatica, soprattutto nelle regioni in cui mancano i predatori naturali, cioè la maggior parte delle aree del centro e ovest Europa. La caccia è stata storicamente l'unica grande causa di mortalità della specie (Keuling et al., 2013; Toigo et al., 2008; Gamelon et al., 2011, Šprem et al., 2013; Morelle et al., 2013; Prevot & Licoppe, 2013). Al momento non è applicato nessun regolamento europeo o internazionale alla specie *Sus scrofa*. La Direttiva 92/43/ECC di Maggio 1992 non protegge esplicitamente il cinghiale.

Storicamente la caccia era praticata dalle persone che abitavano in campagna. Negli ultimi decenni, un numero crescente di cacciatori sta arrivando da ambiente urbano e suburbano (ELO, 2013).

Allo stesso tempo l'età media dei cacciatori sta aumentando nella maggior parte dei paesi europei (Lisjak, 2014; Massei et al., 2015). Come è già stato osservato in questa analisi, anche i carnieri di caccia stanno aumentando in parallelo e questo potrebbe indicare sia che i cacciatori sono diventati più esperti ed hanno aumentato il loro sforzo di abbattimento, sia che il numero di cinghiali sta aumentando significativamente. Il crescente numero di incidenti stradali con cinghiali potrebbe confermare la seconda ipotesi.

Le tecniche di caccia sono state modificate in funzione della sicurezza dei cacciatori, del benessere degli animali, della conservazione della natura e dell'opinione pubblica sempre più negativa nei confronti della caccia. In molti paesi non è più permesso di sparare a piccoli e femmine gravide. Anche i sistemi di caccia facilitata sono sempre più limitate e messe in cattiva luce dagli animalisti.

Demografia

La caccia e i predatori incidono in maniera differente sulla mortalità dei cinghiali. I cacciatori uccidono preferibilmente animali adulti che contribuirebbero immediatamente alla crescita della popolazione, mentre i lupi uccidono principalmente piccoli (Keuling et al., 2013; Jedrzejewski et al., 1992; Jedrzejewski et al., 2000; Anderson & Ozolins, 2004; Valdmann et al., 2005; Mattio-li et al., 2011).

I cinghiali giovani hanno un minor tasso di sopravvivenza rispetto agli adulti, oltre ad essere maggiormente a rischio di morte per malnutrizione (Náhlik

& Sándor, 2003). Quindi, il potenziale della caccia per la regolazione della crescita della popolazione è maggiore rispetto ai lupi (Keuling, 2013; Genov et al.; Braga et al., 2010). La popolazione di cinghiali reagisce a questo scompenso indotto dalla caccia grazie alle femmine giovani che, con abbondanza di cibo, crescono più rapidamente e possono riprodursi in anticipo. (Servanty et al., 2011). La migrazione dalle regioni confinanti può influenzare significativamente la demografia (Hahn & Eisfeld, 1998).

Tranquillità

Il cinghiale apprezza il silenzio e la tranquillità del bosco. L'aumento della pressione umana sulle foreste europee (ad esempio il turismo e le attività ricreative all'aperto) sta disturbando il cinghiale nel suo habitat favorito. Non abbiamo trovato ricerche scientifiche che mostrano una relazione tra la presenza di cinghiali nelle aree agricole o boschi e la tranquillità. Sono apprezzate nuove ricerche in merito.

Foraggiamento artificiale

Il foraggiamento fornito spesso dai cacciatori durante gli anni (Howells & Edwards-Jones, 1997) con lo scopo di attirare i cinghiali per monitorarli, per sparare più facilmente, per motivi sanitari o per dissuadere gli animali dalla frequentazione dei campi coltivati (Hahn & Eisfeld, 1998) è molto diffuso in Europa (Cellina, 2008; Rosell et al., 2012; Servanty et al., 2009).

Il foraggiamento artificiale può raggiungere quantità annuali di diverse tonnellate in aree più piccole di 1000 ha (Gaillard et al., 1992; Fernan-dez-Llario et al., 1998). L'impatto di questo cibo aggiuntivo non è ancora chiaro (Geisser & Reyer, 2005). Alcuni autori ritengono evidente che il foraggiamento artificiale possa influenzare localmente la crescita della popolazione (Howells & Edwards-Jones, 1997) ed aumentare, piuttosto che diminuire i danni ai campi agricoli (Geisser & Reyer, 2004). Comunque, gli effetti del foraggiamento artificiale non sono chiari e sono necessari maggiori studi per valutare il suo impatto sulla dinamica di popolazione (Lemel 1999, Náhlik & Sándor 2003, Geisser & Reyer 2004, Geisser & Reyer 2005).

Uno studio generale condotto da Cellina (2008), ha mostrato una leggera evidenza del fatto che la percentuale di foraggiamento artificiale nei contenitori stomacali e la densità dei siti del foraggiamento artificiale durante l'anno hanno influenza su ogni

aspetto di morfologia e riproduzione del cinghiale. Comunque, questo studio non evidenzia l'effettiva correlazione tra foraggiamento artificiale e danni all'agricoltura.

Durante l'inverno e la primavera il foraggiamento artificiale potrebbe prevenire la diffusione della popolazione dovuta alla scarsità di cibo che porterebbe i cinghiali a cercare nuove fonti di cibo.

A seconda della dimensione della popolazione di cinghiali in una determinata area e dei danni causati dalla popolazione, le autorità, i proprietari terrieri, gli agricoltori, i cacciatori e gli ambientalisti possono avere opinioni differenti sull'utilizzo del foraggiamento artificiale.

Clima

Si ritiene che molti fattori influenzino le tendenze delle popolazioni, come l'aumento dei campi coltivati e del foraggiamento artificiale (Schley et al., 2008), comunque il cambiamento climatico è stato valutato come uno dei fattori che influiscono maggiormente all'espansione della popolazione (Vetter et al., 2015). In questa sezione forniamo un approfondimento sulle ultime ricerche condotte sugli effetti del cambiamento climatico sulla specie.

Un articolo pubblicato nel 2015 da un team di ricercatori dell'Università di Medicina Veterinaria, Vienna, ha mostrato che gli inverni più miti stanno diventando più frequenti e questo ha una stretta correlazione con il crescente numero di cinghiali (Vetter et al., 2015). Gli scienziati credono l'aumento degli inverni miti in Europa e il conseguente aumento della produzione di ghiande e faggiole stiano favorendo il tasso di sopravvivenza dei cinghiali.

Come abbiamo già detto in questa analisi, il cinghiale è un mammifero estremamente adattabile con una capacità riproduttiva molto elevata, questo fornisce il potenziale per la crescita della popolazione quando le condizioni ambientali diventano favorevoli. Il cinghiale può avere anche 5 piccoli per cucciolata e le femmine raggiungono la maturità sessuale entro il primo anno di età se è disponibile abbastanza cibo.

L'analisi di Vetter et al. mostra che il cinghiale è fortemente sfavorito nelle condizioni di inverni freddi, infatti ogni volta che si verificavano tali condizioni venivano seguite da un declino della popolazione. Autunni freddi hanno un impatto negativo sulla crescita della popolazione (anche se i modelli utilizzati potrebbero semplicemente riflettere un arrivo anticipato dell'inverno). Le condizioni climatiche influenzano molto le popolazioni di ungulati incidenti.





do fortemente sulla sopravvivenza giovanile e sulla riproduzione (Putman et al., 1996, Saether, 1997). Soprattutto le gelate primaverili possono causare mortalità giovanile (fino al 90% durante i primi due anni di vita). Geisser & Reyer (2005) hanno mostrato una chiara correlazione tra inverni più rigidi e temperature primaverili e maggiore crescita della popolazione di cinghiali in cui si riduce la mortalità degli striati. La figura 26 (Geisser & Reyer, 2005) mostra 8 variabili correlate con le dinamiche di popolazione del cinghiale tra il 1974 e il 1998 nel cantone Thurgau, Svizzera. Utilizzando un'analisi con regressione multipla graduale hanno mostrato che il cibo e le condizioni di temperature sono fattori chiave nella fluttuazione della densità del cinghiale. L'aumento delle temperature estive ed invernali influenzano fortemente la riproduzione (temperature invernali) e la sopravvivenza dei piccoli (temperature primaverili).

Inverni più miti portano ad una diminuzione della mortalità invernale che porta ad un aumento della sopravvivenza di cinghiali di tutte le classi di età (Rossi et al., 1997; Melis et al., 2006).

La temperatura è essenziale per la sopravvivenza dei piccoli appena nati (solitamente nascono tra aprile e giugno).

Molti studi condotti in diverse parti d'Europa colle-

gano le cambiate condizioni climatiche con la crescita della popolazione di cinghiale: Germania (Hahn & Eisfeld, 1998), Francia (Vassant, 1997), Italia (Boitani et al., 1995) e Polonia (Jedrzejewska et al., 1997). Aumenti rapidi della popolazione sono tipici di specie a riproduzione R che utilizzano al massimo il cibo e lo spazio disponibile per sopravvivere e produrre un gran numero di piccoli con sopravvivenza limitata. Se cambiano le variabili responsabili del controllo della crescita della popolazione (come le basse temperature in inverno e in primavera) la popolazione inizia a crescere in maniera esponenziale.

Il cambiamento climatico in Europa (Watson, 2001; EEA, 2004; Raisanen et al., 2004) non sta influenzando solo la dimensione della popolazione di cinghiali, ma anche la disponibilità di alberi e la produzione del raccolto agricolo. Anche questi fattori hanno un impatto sull'esplosiva dimensione della popolazione di cinghiali in Europa.

Secondo Vetter et al. (2015) le popolazioni di cinghiale in Europa sono cresciute indipendentemente dal numero di cacciatori. Le loro ricerche affermano che l'aumento degli inverni miti come conseguenza del cambiamento climatico debba essere considerato come la principale ragione dell'aumento del numero di cinghiali in Europa durante gli ultimi decenni.




Figura 26: Otto variabili correlate con le dinamiche di popolazione del cinghiale tra il 1974 e il 1988 nel cantone Thurgau, Svizzera. (Fonte: Geisser & Reyser, 2005).

Riforestazione

La riforestazione è stata menzionata come una variabile importante per spiegare la crescita della dimensione della popolazione di cinghiale (Sáez-Royuela & Tellería, 1986; Servanty et al., 2011). Negli ultimi 20 anni l'area boscata in Europa è aumentata significativamente (UN-OECE-FAO, 2011) dando al cinghiale la possibilità di allargare i propri territori e di diffondersi in aree precedentemente non occupate (Keuling et al., 2009).

Disponibilità di cibo

L'aumentata disponibilità di raccolti agricoli attraverso gli anni ha certamente giocato un ruolo fondamentale nella crescita della popolazione di cinghiali (Bieber & Ruf, 2005; Geisser & Reyer, 2005; Massei et al., 1996; Maillard & Four-nier, 2004; Groot Bruinderink et al., 1994). La disponibilità di cibo ha un impatto diretto sul successo riproduttivo del cinghiale (Gamelon et al., 2013).

La maggior riproduttività raggiunta dal cinghiale è direttamente collegata alla disponibilità di raccolti ricchi di energia come il mais e il girasole in estate e in autunno (Rosell et al., 2009; Servanty et al., 2009).

Il cibo può influenzare la demografia in tre modi:

1. Riduzione della mortalità giovanile: permettendo agli striati di sopravvivere agli inverni freddi fino all'autunno (Schauss et al., 1990)
2. La disponibilità di cibo influenza fortemente l'attività riproduttiva (Baber & Coblentz, 1985; Pepin et al., 1986), aumentando la taglia di fertilità e il numero di piccoli (Howell & Edwards-Jones, 1997; Fernandez-Llario et al., 1999)

3. La disponibilità di cibo influenza l'età della prima riproduzione (Saether, 1997).

Frutti silvestri ("mast")

Must è il nome botanico per noci, semi, gemme, o frutti degli alberi e arbusti che vengono mangiati dalla fauna selvatica.

Possono essere distinti due tipi:

1. Frutti silvestri propriamente detti: noci dure e semi come ghiande, noci di hickory e noci
 2. Frutti di sottobosco: bacche e frutti come mele selvatiche, mirtilli e ribes
- Per il cinghiale, sono da considerare più importanti i frutti silvestri propriamente detti, specialmente come fonte di cibo invernale, a causa del loro elevato contenuto energetico.

In alcuni anni vi è la produzione sincronizzata di un gran numero di semi o frutti degli alberi.

Alcune specie (come le querce) occasionalmente hanno annate in cui un'intera foresta produce un numero stranamente alto di ghiande tutte assieme. Questi raccolti eccezionali sono conosciuti come anni di pasciona.

La proporzione di femmine riproduttive di cinghiale può raggiungere il 90% negli anni di pasciona, comparata con solo il 20-30% negli anni di scarso raccolto (Massei et al., 1996).

La figura 27 mostra la massima disponibilità di frutti silvestri per il cinghiale nel periodo settembre-gennaio. Il numero di piccoli per parto è particolarmente influenzato dal peso corporeo del cinghiale raggiunto in questo periodo (Baubet, 2007).




Figura 27 massima disponibilità di frutti silvestri per il cinghiale nel periodo settembre-gennaio.

Granturco

Sono stati contati circa 15 milioni di ettari di granturco in EU 28, di cui il 60% (9,4 milioni di ha) viene raccolto come grano e il 40% (5,9 milioni di ha) come insilato. Il seme di granturco è prodotto su circa 180000 ettari (Associazione Europea Semi, 2017). I principali mercati sono il consumo umano, il foraggiamento animale e la bioenergia.

La quantità totale di granturco piantato in Europa è

aumentato drasticamente negli ultimi 30 anni.

L'aumento dell'area coltivata a granturco in Europa e i rendimenti più elevati sono in linea con le previsioni dei modelli sull'impatto del cambiamento climatico sulla produttività e sul consumo delle comunità vegetali naturali e antropiche. (Watson, 2001).

La figura 28 mostra la massima disponibilità di granturco per il cinghiale nel periodo agosto- novembre.




Figura 28: il progresso dei rendimenti in granturco (grano) in Francia tra il 1951 e il 2007. Fonte: Ministero Francese dell'Agricoltura




Figura 29: massima disponibilità di granturco per il cinghiale nel periodo agosto- novembre

Colza

La colza appartiene alla famiglia delle Cruciferae. Cresce fino ad un'altezza di 75-175 cm. La colza ha fiori gialli, foglie azzurro-verdi ed è molto ramificata, con un fittone profondo e fibroso. La colza ha semi rotondi e piccoli, di colore rosso-nero.

E' coltivata per produrre foraggio per gli animali, olio vegetale alimentare e biodiesel. In Europa la colza è coltivata principalmente per il foraggio, per il suo contenuto molto alto di lipidi e medio contenuto di proteine.


La colza attualmente comprende differenti, ma simili, varietà: Brassica napus (colza) e Brassica rapa (rapa).

L'Europa produce 23 milioni di tonnellate di colza (più di 30 volte rispetto alla produzione di 30 anni fa), importa 3 milioni di tonnellate ed esporta 0,5 milioni di tonnellate.

La figura 30 mostra la massima disponibilità di colza per il cinghiale nel periodo giugno-agosto.


La figura 32 mostra la massima disponibilità di colza per il cinghiale nel periodo giugno-agosto.

Rapeseed area 2017 (1000 ha) (f'cast.)



EU28 area : 6 782 (1000 ha) Difference to 5 year trimmed average: 3 %

Figura 30: L'area coltivata a colza nel 2017. Fonte: Commissione Europea DG AGRI https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cereals/presentations/cereals-oilseeds/market-situation-oilseeds_en.pdf (riportate al 4 gennaio 2018)



Calculations and cartography: European Commission DG AGRI G4 2017-10-23 © EuroGeographics for the administrative boundaries



Figura 31: L'area coltivata a colza nel 2017. Fonte: Commissione Europea DG AGRI https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cereals/presentations/cereals-oilseeds/market-situation-oilseeds_en.pdf (riportate al 4 gennaio 2018)




Figura 32: massima disponibilità di colza per il cinghiale nel periodo giugno-agosto




Figura 33: massima disponibilità di mostarda per il cinghiale nel periodo ottobre-febbraio

Mostarda

Le piante di mostarda sono alcune delle diverse specie di piante del genere Brassica e Sinapsis nella famiglia delle Brassicaceae. La mostarda può essere coltivata per raccogliere semi da usare come spezia. Comunque la mostarda era anche prescritta dall'Unione Europea come uno dei 19 differenti tipi di uso del suolo che potrebbe essere conteggiato come EFA (Area Focus Ecologica). Come misura di naturalizzazione vegetazionale nella Politica Agricola Comune per la Commissione Europea gli agricoltori possono creare delle strisce tampone senza produzione agricola lungo i corpi idrici, o gli elementi montuosi così come siepi o stagni. Gli agricoltori potrebbero anche piantare legumi come piselli, fagioli o lupini, che fissano l'azoto dall'aria al suolo.

Possono anche piantare "colture a perdere" come mostarda o colza per coprire la superficie del suolo in autunno e inverno per prevenire l'erosione del suolo tra il raccolto e la semina successiva. A seguito di ciò la mostarda è diventata una pianta molto popolare in Europa mentre 20 anni fa questa coltura era quasi inesistente.

Figura 33 mostra la massima disponibilità di mostarda per il cinghiale nel periodo ottobre-febbraio.

Risposte/ soluzioni

Sus scrofa è ampiamente diffuso in diverse aree europee. La specie è considerata invasiva e dannosa per l'agricoltura e l'ambiente (Sáez-Royuela & Tellería 1986, Neet 1995, Leaper et al. 1999, Bieber & Ruf 2005). La specie è stata elencata tra le 100 "World's Worst Invaders" dal gruppo di specialisti sulle specie invasive della IUCN. Mentre altri la vedono come una specie cacciabile e una preziosa risorsa per la caccia. Ma anche dove il cinghiale è autoctono, o specie preziosa, potrebbe lo stesso essere visto come problematico se le popolazioni vengono percepite come

eccessivamente abbondanti.

Il compito dei piani di gestione della fauna selvatica è quello di assicurare che i numeri siano mantenuti al corretto livello e minimizzare i danni e allo stesso tempo assicurare alla popolazione la possibilità di riprodursi adeguatamente.

La gestione sostenibile è essenziale per prevenire i danni al raccolto, ma anche per migliorare le politiche di caccia sostenibile.

Sebbene siano presenti moltissimi articoli scientifici che descrivono e parlano dei problemi collegati alla popolazione di cinghiale (e alla sua crescita), sono presenti soltanto limitate informazioni sulle possibili soluzioni.

Vengono utilizzati tre metodi principali per ridurre il danno da cinghiali (Briedeman, 1990):

1. Prelievo invasivo di cinghiali
2. Offerta supplementare di cibo nei boschi per attirare i cinghiali o per tenerli lontani dalle aziende agricole
3. Recinzioni per impedire ai cinghiali di entrare nei campi

Ognuno di questi metodi è raccomandato come misura di prevenzione negli articoli scientifici e popolari (Breton, 1994, Mazzoni della Stella et al., 1995, Vasant, 1997). Tutti questi metodi sono ufficialmente supportati da molte agenzie di gestione della fauna selvatica europee (Geisser & Reyer, 2004). Comunque, è necessario implementare le conoscenze su come affrontare il problema della rapida crescita della popolazione di cinghiale in Europa.

Caccia

La caccia può ridurre significativamente la densità di popolazione (Sweitzer et al., 2000; Geisser & Reyer, 2004) e la frequenza dei danni (Mazzoni della Stella et al., 1995; Geisser & Reyer, 2004). Il danno è ridotto

solo quando gli animali sono abbattuti. Le battute di caccia sono il miglior modo di abbattimento (Geisser & Reyer, 2004). L'effetto è comunque ridotto a causa dell'alto potenziale riproduttivo del cinghiale (Jeziński, 1977). In una singola stagione si può riprodurre fino al 90% di femmine di cinghiale (Massei et al., 1996).

Il prelievo selettivo delle femmine potrebbe effettivamente ridurre la dimensione della popolazione (Briedermann, 1990). Bieber & Ruf (2005) indicano una forte pressione venatoria sulle femmine adulte porterebbe ad un controllo più efficace della popolazione negli anni con condizioni sfavorevoli, comunque la determinazione del sesso sul campo è complicata per i giovani cinghiali.

Lo studio di Bieber & Ruf (2005) indica che, in ambienti favorevoli, ridurre la sopravvivenza giovanile ha notevoli effetti sui numeri della popolazione.

Solo un approccio accurato facendo uso di battute di caccia sembra essere efficace (Geisser & Reyer, 2004; ELO, 2012). Comunque, le battute di caccia sono molto più ridotte nel tempo rispetto alla caccia regolare.

Foraggiamento artificiale

Per ottimizzare gli sforzi di abbattimento i cacciatori spesso mantengono stazioni di foraggiamento nel bosco. Molti studi hanno reso evidente una significativa riduzione dei danni con l'utilizzo di foraggiamento artificiale (Andrzejewski & Jeziński, 1978; Meynhardt, 1991; Vassant, 1994), comunque molti altri non hanno trovato riduzioni significative (Hahn & Eisfeld, 1998, Geisser & Reyer, 2004).

Per assicurare il successo del foraggiamento artificiale sono essenziali una pianificazione accurata, coordinazione e tempismo (Geisser & Reyer, 2004). Brandt et al. (2006) e Baubet et al. (2008) dimostrano che una corretta pianificazione del foraggiamento artificiale porta ad una riduzione dei danni all'agricoltura. Vial (2012) dimostra che vietare il foraggiamento artificiale porta ad un aumento dei danni al raccolto.

Per un utilizzo corretto del foraggiamento artificiale devono essere seguite delle regole rigide e in nessun caso la densità delle stazioni di foraggiamento deve essere maggiore di 0,67/100 ettari e la distanza dalle aziende agricole deve essere maggiore di 500-1000 metri (Bahr, 1996; Berger & Gauville, 1994). Una maggiore densità di stazioni di foraggiamento potrebbe attirare i cinghiali in boschi in cui non sarebbero andati o attirarli in aree coltivate a causa della distanza

troppo breve tra le stazioni di foraggiamento e l'azienda agricola.

La figura 34 mostra la massima disponibilità di granturco, frutti silvestri, colza e mostarda per i cinghiali.

Il foraggiamento artificiale non può competere con le grandi quantità di frutti silvestri e raccolto disponibile. Comunque, nel periodo tra febbraio e maggio queste coltivazioni non forniscono cibo per il cinghiale. Durante questo periodo, il foraggiamento artificiale potrebbe avere buoni risultati nel concentrare i cinghiali (Figura 35).

La figura 36 mostra che nel periodo esatto in cui il foraggiamento artificiale potrebbe essere un valido strumento di gestione per la popolazione, la stagione venatoria per il cinghiale è chiusa in molti paesi europei. Nei paesi in cui la stagione venatoria è aperta in questo periodo, spesso ci sono molte limitazioni sulle tecniche di caccia (ad esempio le battute). Esattamente in questo periodo ci sono opportunità di sviluppare tecniche di caccia più efficaci per ridurre la popolazione europea di cinghiale.

Quando c'è scarsità di cibo (inverno e primavera) i cinghiali tendono ad aumentare le dimensioni dell'area all'interno della quale si spostano per cercare nuove fonti di cibo per sopravvivere. Questo ha delle conseguenze sia per la diffusione di malattie infettive che per la possibilità di fare danni ai campi coltivati e alle proprietà private. In questi casi, il foraggiamento artificiale può limitare la dispersione della popolazione di cinghiali. In questi casi è molto efficace l'utilizzo di cibo ad alto contenuto energetico come il granturco.

L'efficacia del foraggiamento artificiale a granturco per evitare la dispersione del cinghiale dipende da quando e come è fornito. In regioni in cui è ampiamente coltivato il granturco, il foraggiamento artificiale potrebbe soltanto avere effetto nel periodo tra metà novembre e la fine di marzo quando il granturco non è presente nei campi. In regioni in cui non c'è coltura a granturco, il foraggiamento artificiale a granturco potrebbe essere efficace durante tutto l'anno se non è in competizione con altre fonti di cibo.

Baubet (2007) ha dimostrato che il numero di piccoli per parto è particolarmente influenzata dal peso raggiunto dal cinghiale in autunno. Il peso corporeo del cinghiale si stabilizza in autunno quando la quantità totale di cibo è inferiore a 700 g/giorno/animale (Mauget & Pépin, 1985). Durante questo periodo, il cinghiale ha a disposizione i frutti silvestri, il granturco e la mostarda.






Figura 34: massima disponibilità di frutti silvestri, granturco, colza e mostarda per i cinghiali.




Figura 35: Periodo ottimale per fornire foraggiamento artificiale




Figura 36: Periodo ottimale per fornire foraggiamento artificiale in funzione della stagione di caccia al cinghiale.

Recinzioni

Alcuni autori raccomandano le recinzioni come metodo di miglior successo per la prevenzione del danno (Vassant & Boisaubert, 1984; Baettig, 1988; Bouldoire, 1990; Breton, 1994; Vassant, 1994). Geisser & Reyer (2004) non hanno visto un impatto significativo. Sapendo che il cinghiale può saltare fino a 1,5 metri la recinzione deve essere abbastanza alta e forte portando ad un maggiore investimento per proteggere i raccolti. Le recinzioni possono proteggere aree limitate ad una certa dimensione ma probabilmente comportano un aumento dei danni nelle aree adiacenti o in quelle meno protette (Geisser & Reyer, 2004) e alle loro colture (come le praterie).

Gestione

Quando è correttamente gestita, la popolazione di cinghiali può contribuire all'economia locale, specialmente nelle regioni in cui l'agricoltura è meno rilevante e ci sono meno probabilità di conflitti. Il cinghiale può fornire un guadagno grazie al turismo, alle attività venatorie e alla produzione regionale. Quando la popolazione è tenuta sotto stretto controllo la specie non è un danno per la biodiversità e per le foreste. Nelle regioni con ridotte attività agricole o in aree recintate prive di attività agricole la crescita della popolazione può essere controllata e la disponibilità

alimentare può essere regolata meglio. Non dovrebbero essere permesse grandi popolazioni associate a foraggiamento artificiale in queste aree. (Magnien, 2017).

Migliori supporti

In generale, c'è un chiaro bisogno per i cacciatori, gli agricoltori, i proprietari terrieri e i tecnici ambientali di ottenere maggiori conoscenze sulle cause che portano alla crescita della popolazione di cinghiale in Europa.

Le tecniche di gestione della fauna selvatica dovrebbero essere basate su evidenze empiriche chiare e le migliori dovrebbero essere condivise ed applicate.

Tecniche di caccia consapevoli e pianificate sono necessarie per ridurre significativamente le popolazioni di cinghiali in Europa, cioè spostare il target di caccia su determinate classi di età permette di controllare la popolazione. I cacciatori, gli ambientalisti ed i ricercatori devono lavorare assieme per creare e compilare dataset e sviluppare metodologie efficaci per mappare e gestire la popolazione.

Un numero di organizzazioni promuove il ruolo delle tecniche di caccia sostenibile come elemento chiave delle strategie di conservazione della fauna selvatica e della biodiversità.



Wildlife Estates Label

Wildlife Estates è un'iniziativa di conservazione che promuove l'uso del suolo in modo sostenibile e tecniche di gestione della fauna selvatica nelle aree private in Europa. Pone degli standard su piccola scala relativi agli sforzi di conservazione, attraverso l'introduzione di un sistema di accreditamento e un processo di certificazione. Al momento è il maggior esponente delle tecniche di conservazione in Europa, gestito da privati.



Gli habitat europei stanno diventando minacciati da una moltitudine di fattori dovuti al cambiamento dell'utilizzo del suolo, all'intensificazione e alla conversione dei sistemi di produzione, all'abbandono delle pratiche tradizionali che spesso sono rispettose della biodiversità, lo sviluppo di infrastrutture, l'urbanizzazione, e la mancanza di fondi per supportare le comunità rurali. Il risultato è un ecosistema soggetto a frammentazione, degradazione e distruzione.

Il cambiamento climatico, l'inquinamento e la diffusione di specie aliene invasive si aggiungono al già presente stato di stress. In vista di queste sfide WE ha provveduto a creare e migliorare habitat a favore della biodiversità, così come il restauro di condizioni naturali dove le specie oggetto di caccia possono prosperare.

Il progetto si basa sulla collaborazione tra agricoltori europei, forestali, cacciatori e pescatori che sono i diretti interessati alla flora e fauna selvatica. Loro sono il collegamento chiave per raggiungere uno sviluppo rurale sostenibile. Dimostrando che lo sviluppo rurale sostenibile non ha bisogno di avere un costo per la biodiversità, l'etichetta sostiene il concetto di "conservazione attraverso l'uso saggio". Questo concetto prevede non solo lo sfruttamento sostenibile della fauna selvatica attraverso attività rurali, ma anche la gestione attiva e positiva che gioca anche un ruolo benefico per la sopravvivenza degli ecosistemi europei.

E' basato sull'adozione e sul miglioramento di una serie di misure sviluppate scientificamente per gestire la fauna selvatica nelle aree private d'Europa. Queste attività sono sia rivolte all'aumento della sopravvivenza e produttività di alcune specie ma anche ad espandere le loro popolazioni, o a gestire la loro abbondanza per ridurre l'impatto su altre specie o sui servizi dell'ecosistema.

I fondi rurali sono essenziali nel supporto delle economie rurali, che a loro volta giocano un ruolo nel superamento delle sfide ambientali, energetiche e riguardanti il cibo nel mondo. Per ottenere uno sviluppo rurale sostenibile dal punto di vista ambientale sono essenziali sia iniziative private che supporti pubblici.

Come accelera la degradazione ambientale, il suolo dei gestori dei terreni privati diventa sempre più importante per preservare la natura ed il paesaggio attraverso buone pratiche gestionali. Questo è il motivo per cui WE Label ha cercato di facilitare la collaborazione tra parti private e pubbliche. Ha fatto ciò, al fine di illustrare che il lavoro intrapreso dai proprietari terrieri è molto coerente con la filosofia fondamentale della conservazione della biodiversità.

Il Wildlife Estate (WE) Label è stato costituito nel 2005, da allora il progetto è cresciuto progressivamente per promuovere la conservazione della biodiversità di fronte a emergenze politiche, interessi economici e sociali sia a livello europeo che locale.

Oggi, il WE Label è rappresentato in 19 paesi con più di 300 fondi coprenti più di 1500000 ettari in varie regioni biogeografiche. La dimensione dei fondi varia da piccoli poderi di poche decine di ettari a fondi commerciali che coprono decine di migliaia di ettari. Tuttavia, essi sono fondamentalmente uniti nei loro obiettivi per preservare e migliorare l'ambiente naturale.

Per maggiori informazioni: <http://www.wildlife-estates.eu>






Conclusioni e raccomandazioni politiche

Conclusioni

1. Analisi a livello locale hanno mostrato il significativo aumento delle popolazioni di cinghiali in Europa negli ultimi 30 anni.
2. L'aumento delle popolazioni di cinghiali sta influenzando la distribuzione dei danni, la salute umana e animale, causando interazioni negative tra uomo e cinghiale, e causando danni all'agricoltura e alla biodiversità. Tutto ciò ha anche un effetto diretto sull'economia.
3. Il numero di incidenti stradali che coinvolge cinghiali sta aumentando.
4. La caccia non è stata sufficiente a prevenire la crescita delle popolazioni di cinghiali. Comunque, è probabile che senza la caccia il problema sarebbe maggiore.
5. I fatti mostrano che una combinazione di fattori, che comprendono la tendenza alla diminuzione del numero di cacciatori, il cambiamento delle tecniche di caccia, la riforestazione, l'aumento della disponibilità di cibo (frutti silvestri, campi coltivati), influenzano la crescita della popolazione di cinghiale.
6. E' chiaro che il principale fattore responsabile dell'aumento delle popolazioni di cinghiali in Europa è il cambiamento climatico. Gli inverni miti e le temperature primaverili influenzano fortemente la riproduzione (temperature invernali) e la sopravvivenza dei piccoli (temperature primaverili). Il cambiamento climatico influenza anche la disponibilità di cibo (frutti silvestri e raccolto agricolo) rinforzando gli effetti positivi del cambiamento climatico sulla crescita della popolazione.
7. Il cambiamento delle tecniche agricole ha creato condizioni favorevoli per la crescita della popolazione di cinghiale:
 - a. La disponibilità di più fonti di cibo
 - b. Il riparo e la tranquillità fornito dall'aumento di aree boscate.

Raccomandazioni

1. Creare un database europeo sulle popolazioni di cinghiale. L'attuale mancanza di dati attendibili su scala europea può essere colmata attraverso la collaborazione di comunità scientifiche, di cacciatori e studiosi della natura. Sviluppare metodologie di monitoraggio comuni a livello europeo per ottenere dati oggettivi e confrontarli con quelli presenti (dai carnieri di caccia e studi di ricerca locali) porterebbe ad una migliore gestione delle popolazioni di cinghiale e ad una riduzione delle interazioni negative tra uomo e cinghiale.
 2. C'è la necessità di un sostanziale cambiamento delle tecniche di caccia per mantenere la popolazione di cinghiale sotto controllo:
 - a. Un cambiamento nella classe di età target (il 60% dei piccoli sono nati da cinghiali di due anni di età o meno, e meno del 30% da cinghiali di un anno di età) per limitare la crescita della popolazione;
 - b. L'uso di tecniche di caccia più efficaci;
 - c. Ridurre le limitazioni alle battute di caccia durante l'anno;
 - d. Un periodo di caccia più lungo (durante tutto l'anno);
 3. Dovrebbe essere autorizzato il foraggiamento ar-
- tificiale per evitare una maggiore diffusione della popolazione di cinghiale al di fuori dell'ambiente che solitamente occupa, ma dovrebbe essere regolato e coordinato al meglio. E' necessario un approccio scientifico.
4. In vista del cambiamento di comportamento delle popolazioni di cinghiale e delle tecniche agricole le responsabilità devono essere suddivise tra tutti i diretti interessati coinvolti.
 5. Le persone dovrebbero avere più facilmente accesso alle informazioni sui potenziali effetti negativi delle interazioni uomo-cinghiale e come evitarli.
 6. Dovrebbe aumentare la cooperazione tra il governo, la comunità scientifica, i proprietari terrieri, i cacciatori e i gruppi di studiosi della natura. La stretta collaborazione tra cacciatori e proprietari terrieri è fondamentale per assicurare un aumento delle misure preventive atte ad evitare i danni causati dai cinghiali.
 7. Dovrebbero essere sviluppate ed adottate strategie per ridurre i conflitti uomo-cinghiale.
 8. Dovrebbero essere forniti migliori meccanismi di supporto ai gestori privati di fauna selvatica (come Wildlife Estate Label).
 9. Le raccomandazioni fornite dovrebbero essere combinate prendendo in considerazione la situazione locale per migliorarle. .



Bibliografia

- Amici, A., Serrani, F., Rossi, C. M., & Primi, R. (2012). Increase in crop damage caused by wild boar (*Sus scrofa* L.): the "refuge effect". *Agronomy for Sustainable Development* 32: 683-692.
- Andersen, R. and Holthe, V. (2010). Ungulates and their management in Denmark, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman R. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 71 – 85.
- Andersone, Z. and Ozoliņš J. (2004). Food habits of wolves *Canis lupus* in Latvia. *Acta Theriol* 49:357–367.
- Andrzejewski, R. and Jezierski, W. (1978). Management of a wild boar population and its effects on commercial land. *Acta Theriologica* 23:309–339.
- Apollonio M., Andersen R., and Putman R. (eds) 2010). *European Ungulates and their Management in the 21st Century*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 604 pp.
- Baber, D. W. and Coblenz, B. E. (1987). Diet, nutrition and conception in feral pigs on Santa Catalina island. *J. Wildlife Manage.* 51: 306–317.
- Baettig, M. 1988. Recherche et étude du sanglier dans la république et canton du Jura. Office des eaux et de la protection de la nature, Saint-Ursanne, Jura, Switzerland.
- Bahr, B. 1996. Ablenken hilft Schaden senken. *Wild & Hund* 17:25–27.
- Baskin, L. and Danell, K. (2003). *Ecology of Ungulates: A Handbook of Species in Eastern Europe and Northern and Central Asia*, Springer Science & Business Media, pp. 15–38.
- Baubet, E. (2007). Alimentation naturelle ou artificielle : quels effets sur la dynamique de populations de sangliers ? *Proceeding of the symposium 'Modalités de gestion du sanglier'*, Reims, 1-2 March 2007: 120-128.
- Baubet, E. C., R., Touzeau and Brandt S. (1997). Les lombriciens dans le régime alimentaire du sanglier (*Sus scrofa* L.) en montagne. (Earthworms in the diet of wild boar). *Mammalia*, 61: 371-383.
- Baubet, E., Vassant, J., Brandt, S. & Maillard, D. (2008). Connaissances sur la biologie du sanglier : Utilisation de l'espace et régime alimentaire. *Colloque Sanglier de Rennes*.
- Berger, F. and Gauville, G. (1994). Une expérience de contrôle de population à fort effectifs en pay Lindois (Dordogne). *Office National de la Chasse, Paris, France. Bulletin Mensuel* 191:79– 87.
- Bieber, C. and Ruf, T. (2005). Population dynamics in wild boar *Sus scrofa*: ecology, elasticity of growth rate and implications for the management of pulsed resource consumers. *J Appl Ecol* 42:1203 – 1213.
- Boadella, M., Vincente, J., Ruiz-Fons, F., de la Fuente, J. & Gortázar, C. (2012). Effects of culling Eurasian wild boar on the prevalence of *Mycobacterium bovis* and Aujeszky's disease virus. *Preventive Veterinary Medicine* 107(3): 214–221.
- Boitani, L., Trapanese, P., Mattei, L. & Nonis, D. (1995). Demography of a wild boar (*Sus scrofa*, L.) population in Tuscany, Italy. *Gib. Fuan. Sauv* 12: 109 – 132.
- Boulloire, J. L. (1990). Conséquences de l'importance économique des dégâts de sanglier et de cerfs en milieu agricole sur l'évolution quantitative de ces populations. *International Union of Game Biologists* 16:386–398.
- Braga, C., Alexandre, N., Fernandez-Llario, P. and Santos P. (2010). Wild boar (*Sus scrofa*) harvesting using the espera hunting method: side effects and management implications. *Eur J Wildl Res* 56:465–469.
- Brandt, S. and Baubet, E., Vassant, J. and Servanty, S. (2006). Régime alimentaire du sanglier (*Sus scrofa* L.) en milieu forestier de plaine agricole. *Faune Sauvage*. 273. 20-27.
- Breton, D. (1994). La limitation des dégâts de sanglier par la pose de clôtures électriques dans le département de la Haute-Marne. *Office National de la Chasse, Paris, France. Bulletin Mensuel* 191:96–101.
- Briedermann, L. (1990). *Schwarzwild*. Second edition. VFB Deutscher Landwirtschafts-Verlag, Berlin, Germany.
- Brøseth, H. and Pedersen, H.C. (2000). Hunting effort and game vulnerability studies on a small scale: a new technique combining radio-telemetry, GPS and GIS. *J Appl Ecol* 37:182 – 190.
- Cabanau, L. (2001). *The Hunter's Library: Wild Boar in Europe*. Könemann.
- Cahill, S., Limona, F., Cabañeros, L. and Calomardo, F. (2012). "Characteristics of wild boar (*Sus scrofa*) habituation to urban areas in the Collserola Natural Park (Barcelona) and comparison with other locations" (PDF). *Animal Biodiversity and Conservation*. 35 (2): 221–233.
- Cahill, S., Limona, F. and Gracia, J. (2003). Spacing and nocturnal activity of wild boar *Sus scrofa* in a Mediterranean metropolitan park. *Wildl Biol* 9 :13 – 33.
- Calderón, J. (1977) El papel de la Perdiz roja (*Alectoris rufa*) en la dieta de los predadores ibéricos. *Doñana, Acta Vertebrata*, 4: 61-126.
- Calenge, C., Maillard, D., and Fouque, C. (2004). Efficiency of spreading maize in the garrigues to reduce wild boar (*Sus scrofa*) damage to Mediterranean vineyards – *European Journal of Wildlife Research* 50: 112-120.
- Carpio, A. J., Castro-López, J., Guerrero-Casado, J., Ruiz-Aizpurua, L., Vicente, J. & Tortosa, F. S. (2014). Effect of wild ungulate density on invertebrates in a Mediterranean ecosystem. *Animal Biodiversity and Conservation*, 37.2: 115–125
- Carnevali, L., Pedrotti, L., Riga, F. and Toso, S. (2009). Ungulates in Italy. Status, distribution, abundance, management and hunting of ungulate populations in Italy. *Report 2001 – 2005. Biol Conserv Fauna* 117:1-168.
- Cellina, S. (2008). Effects of supplemental feeding on the body condition and reproductive state of wild boar *Sus scrofa* in Luxembourg. *PhD Thesis, University of Sussex*, 81 pp.
- Chaminuka, P., McCrindle, C. M. E. and Udo, H. M. J. (2012). Cattle farming at the wildlife/ livestock interface: assessment of costs and benefits adjacent to Kruger national park, South Africa – *Society & Natural resources: An International Journal* 25: 235-250.
- Chhangani, A. K., Robbins, P. and Monhnot, S. M. (2008). Crop raiding and livestock predation at Kumbhalgarh wildlife sanctuary, Rajasthan India – *Human Dimensions of Wildlife: An International Journal* 13: 305-316.





- Chen, K., Baxter, T., Muir, W. M., Groenen, M. A. and Schook, L. B. (2007). Genetic Resources, Genome Mapping and Evolutionary Genomics of the Pig (*Sus scrofa*). *International Journal of Biological Sciences*, 3(3), 153–165.
- Cleveland, S.M., Hebblewhite, M., Thompson, M. and HENDERSON, R. (2012). Linking elk movement and resource selection to hunting pressure in a heterogeneous landscape. *Wildl Soc Bull* 36:658 – 668.
- Conover, M. R. and Decker, D. J. (1991). Wildlife damages to crops: perceptions of agricultural and wildlife professionals in 1957 and 1987 – *Wildlife Society Bulletin* 19: 46-52.
- Di Nicola, U., Scacchia, M., Marruchella, G. (2015) Pathological and serological findings in wild boars (*Sus scrofa*) from Gran Sasso and Monti della Laga National Park (Central Italy). *Large Animal Review*, Volume 21, Issue: 4, 167-171.
- EEA (2004). Impacts of Europe's Changing Climate – An Indicator based assessment. Copenhagen: European Environment Agency/Elsevier.
- ELO (2012). L'explosion démographique du sanglier en Europe – Enjeux et Défis. European Landowners Organisation, Brussels, 72 pp
- Engeman, R. M., Maedke, B. K. and Beckerman, S. F. (2002). Estimating deer damage losses in cabbage. *International Biodeterioration & Biodegradation* 49: 205-207.
- Engeman, R. M., Massei, G., Sage, M. and Gentle, M. N. (2013). Monitoring wild pig populations: a review of methods. USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications. Paper 1496.
- Erkinaro, E., Heikura, K., Lindgren, E., Pulliainen, E. and Sulkava, S. (1982). Occurrence and spread of the wild boar (*Sus scrofa*) in eastern Fennoscandia. *Mem Soc Fauna Flora Fenn* 58:39 – 47.
- Fernández-Llario, P. (2004). Environmental correlates of nest site selection by wild boar. *Sus scrofa*. *Acta Theriologica* 49: 383–392.
- Fernández-Llario, P., Carranza, J. & Mateos-Quesada, P. (1999). Sex allocation in a polygynous mammal with large litters: the wild boar. *Anim. Behav.* 58: 1079–1084.
- Fournier-Chambrillon, C., Maillard, D. and Fournier, P. (1995). Diet of the Wild boar (*Sus scrofa* L.) inhabiting the Montpellier garrique. *Ibex J. Mount. Ecol.*, 3: 174-179.
- Fruzinski, B. (1995). Situation of wild boar populations in western Poland. *IBEX Journal of Mountain Ecology* 3:186–187.
- Galindo, I., and Alonso, C. (2017). African Swine Fever Virus: A Review. *Viruses*, 9(5), 103.
- Gamelon, M., Besnard, A., Gaillard, J.M., Servanty, S., Baubet, E., Brandt, S. (2011). High hunting pressure selects for earlier birth date: wild boar as a case study. *Evolution* 65:3100 – 3112.
- Gamelon, M., Douhard, M., Baubet, E., Gimenez, O., Brandt, S. and Gaillard, J.-M. (2013). Fluctuating food resources influence developmental plasticity in wild boar. *Biol Lett* 9:1–4.
- Geisser, H. and Reyer, H.U. (2004). Efficiency of hunting, feeding and fencing to reduce crop damage by wild boars – *Journal of Wildlife Management* 68: 939-946.
- Geisser, H. and Reyer, H.U. (2005). The influence of food and temperature on population density of wild boar *Sus scrofa* in the Thurgau (Switzerland). *J. Zool.* 267:89-96.
- Genov, P. (1981a). Significance of natural biocenoses and agroecosystems as the source of food for wild boar (*Sus scrofa* L.). *Ekol. Pol.*, 29: 117-136.
- Genov, P. (1981b). Food composition of wild boar in north-eastern and western Poland. *Acta Theriol.*, 26: 185-205.
- Genov, P.W., Massei, G. and Kostova, W. (1994). Die Nutzung des Wildschweins (*Sus scrofa*) in Europa in Theorie und Praxis. *Z Jagdwiss* 40:263–267.
- Giménez-Anaya, A., Herrero, J., García-Serrano, A., García-González, R., and Prada, C. (2016). Wild boar battues reduce crop damages in a protected area. *Folia Zoologica* 65(3):214-220.
- Giménez-Anaya, A., Herrero, J., Rosell, C., Couto, S. and García-Serrano, A. (2008) Food habit of wild boars (*Sus scrofa*) in a Mediterranean Coastal Wetland. Food habit of wild boars (*Sus scrofa*) in a Mediterranean Coastal Wetland. *Wetlands*, 28 (1): 197-203.
- Glikman, J.A. and Frank, B. (2011). Human dimensions of wildlife in Europe: the Italian way. *Hum Dimens Wildl* 16:368 – 377.
- Greiser-Wilke, I. and Moennig, V. (2004) Vaccination against classical swine fever virus: limitations and new strategies. *Anim Health Res Rev* 5: 223–226.
- Groot Bruinderink, G.W.T.A., Hazebroek, E. and van der Voot, H (1994). Diet and condition of wild boar, *Sus scrofa scrofa*, without supplementary feeding. *J Zool* 233:631–648.
- Guibert, B. (2008). Bilan national de l'indemnisation des dégâts agricoles de sangliers. *Moda- lit.s de gestion du sanglier*, in Actes du Colloque Reims (Marne), 1–2 Mars 2007, ed. by Klein F, Guibert B and Baubet. EFNC-ONCFS, Paris, France, pp. 73–78.
- Guinat, C., Gogin, A., Blome, S., Keil, G., Pollin, R., Pfeiffer, D. U. and Dixon, L. (2016a). Transmission routes of African swine fever virus to domestic pigs: current knowledge and future research directions. *The Veterinary Record*, 178(11), 262–267.
- Guinat, C., Vergne, T., Jurado-Díaz, C., Sánchez-Vizcaíno, JM., Dixon, L., Pfeiffer, DU. (2016b) Effectiveness and practicality of control strategies for African swine fever: what do we really know? *Veterinary Record*. doi: 10.1136/vr.103992
- Hägmark, S. T., Gren, I., Andersson, H., Jansson, G. and Jägerbrand, A. (2014). Costs of traffic accidents with wild boar populations in Sweden. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics; 2014:05
- Hahn, N., and Eisfeld, D. (1998). Diet and habitat use of wild boar (*Sus scrofa*) in SW-Germany. *Gibier Faune Sauvage / Game and Wildlife* 15:595–606.
- Hebeisen, C & Fattebert, Julien & Baubet, Eric & Fischer, Claude. (2008). Estimating wild boar (*Sus scrofa*) abundance and density using capture–resights in Canton of Geneva, Switzerland. *European Journal of Wildlife Research*. 54. 391-401. 10.1007/s10344-007-0156-5.
- Heptner, V. G., Nasimovich, A. A., Bannikov, A. G. and Hoffman, R. S. (1988) *Mammals of the Soviet Union*, Volume I, Washington, D.C. : Smithsonian Institution Libraries and National Science Foundation, pp. 19–82
- Herrero, J., García-Serrano, A., Couto, S., Ortunffio, V. M., and García-González, R. (2006). Diet of wild boar *Sus scrofa* L. and crop damage in an intensive agroecosystem. *European Journal of Wildlife Research* 52: 245-250.
- Heuzé V., Tran G., Sauvant D., Lessire M., Lebas F., (2017). Rapeseed meal. *Feedipedia*, a programme by INRA, CIRAD, AFZ and FAO
- Holland, E.P, Burrow, J.F., Dytham, C. and Aegerter, J.N. (2009). Modelling with uncertainty: introducing a probabilistic framework to predict animal population dynamics. *Ecol Model* 220:1203 – 1217.
- Hone, J. (2002). Feral pigs in Namadgi National park, Australia: dynamics, impacts and management. *Biol Conserv* 105:231 – 242.
- Howe, T. D. and Bratton, S. (1976). Winter rooting activity of the European wild boar I the Gre- at Smoky Mountains National Park. *Castanea*, 41: 256-264.
- Howe, T., Singer F.J. and Ackerman, B.B. (1981). Forage relationships of European wild boar invading northern hardwood forest. *J. Wildl. Manage.*, 45: 748-754.



- Howells, O. and Edwards-Jones, G. (1997). A feasibility study of reintroducing wild boar *Sus scrofa* to Scotland: Are existing woodlands large enough to support minimum viable populations? *Biol. Conserv.* 81: 77–89.
- Imesh-Bebie', N., Gander, H. and Schnidrig-Petrig, R. (2010). Ungulates and their management in Switzerland, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman R. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 357–391.
- Jansen, A., Luge, E., Guerra, B., Wittschen, P., Gruber, A.D., Lodenkemper, C. (2007). Leptospirosis in urban wild boars, Berlin, Germany. *Emerg Infect Dis* 13:739 – 742.
- Jedrzejewski, W., Jedrzejewska, B., Okarma, H. and Ruprecht, A.L. (1992). Wolf predation and snow cover as mortality factors in the ungulate community of the Bialowieża National Park, Poland. *Oecologia* 1:27 – 36.
- Jedrzejewski, W., Jedrzejewska, B., Okarma, H., Schmidt, K., Zub, K. and Musiani, M. (2000). Prey selection and predation by wolves in Bialowieża a Primeval Forest, Poland. *J. Mamm.* 81:197–212.
- Jezierski, W. (1977). Longevity and mortality rate in a population of wild boar. *Acta Theriologica* 22:337–348.
- Kaczensky, P., Chapron, G., von Arx, M., Huber, D., Andrn, H., and Linnell, J. (2013). Status, Management and Distribution of Large Carnivores – Bear, Lynx, Wolf and Wolverine in Europe.
- Part 1. [Online]. LCIE, 72 pp. Available: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_1_part1_statusofcineurope.pdf
- Kalisz, S., Spigler, R. B., Horvitz, C. C. (2014). In a long-term experimental demography study, excluding ungulates reversed invader's explosive population growth rate and restored natives. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, DOI: 10.1073/pnas.1310121111
- Keuling, O., Baubet, E., Duscher, A., Ebert, C., Fischer, C., Monaco, A. (2013). Mortality rates of wild boar *Sus scrofa* L. in central Europe. *Eur J Wildl Res* 59:805 – 814.
- Keuling, O., Stier, N., and Roth, M. (2009). Commuting, shifting or remaining? Different spatial utilisation patterns of wild boar *Sus scrofa* L. in forest and field crops during summer. *Mamm- Biol* 74:145–152.
- Koons, David N. (2014). Effects of exploitation on an overabundant species: the lesser snow goose predicament. *Wildland Resources Faculty Publications*. Paper 1498
- Lemel, J., Truvé, J., Söderberg, B. (2003). Variation in ranging and activity behaviour of European wild boar *Sus scrofa* in Sweden. *Wildl Biol* 9:29–36
- Liberg, O., Bergstrom, R., Kindberg, J. and Von Essen, H. (2010). Ungulates and their management in Sweden, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman R. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 37–70.
- Linnell, J.D.C., Swenson, J.E., and Andersen, R. (2001). Predators and people: conservation of large carnivores is possible at high human densities if management policy is favourable. *Anim Conserv* 4:345–349.
- Lisjak, I.S. (2014). Slovene Hunting Information System. [Online]. Available: <http://apl.logos.si/LIS/login.aspx>
- Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., De Poorter, M. (2004). 100 of the world's worst invasive alien species: a selection from the Global Invasive Species Database. *Invasive Species Specialist Group*, Auckland
- Maillard, D. and Fournier, P. (2004). Timing and synchrony of births in the wild boar (*Sus scrofa* Linnaeus, 1758) in a Mediterranean habitat: the effect of food availability. *Galemys* 16:67–74.
- Maillard, D., Gaillard, J.M., Hewison, M., Ballon, P., Duncan, P., Loison, A. et al. (2010). Ungulates and their management in France, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman R. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 441–474.
- Magnusson, M. (2010). Population and management models for the Swedish wild boar (*Sus scrofa*). Second cycle, A1E. Grimsö: SLU, Dept. of Ecology
- Magnien, F. (2017). *Plaidoyer pour le sanglier*. Editions Crépin-Leblond, Chaumont Cedex, France, 191 pp.
- Maréchal, C. (2005). Evaluation de l'impact des Populations de Sanglier sur la Biodiversité Synthèse Bibliographique, Vérification de La Pertinence des Outils Législatifs et de Gestion Elaboration d'une Méthodologie d'étude de Terrain. Région Wallonne Direction de La Coordination de l'environnement & Université de Liège. Unité de Recherches Zoogéographiques
- Marsan, A. and Mattioli, S. (2013). Il Cinghiale (in Italian). Il Piviere (collana Fauna selvatica. *Biologia e gestione*).
- Marsan, A., Schenone, L. and Spanò, S. (1990). Il cinghiale in Liguria. Ed. Regione Liguria, 138 pp.
- Martínez-Jaúregui, M., Arenas, C., Herruzo, A.C. (2011). Understanding long-term hunting statistics: the case of Spain (1972–2007). *Forest Systems* 20(1): 139–150
- Massei, G. and Genov, P. (2004). The environmental impact of wild boar. *Galemys* 16:135 – 145.
- Massei, G., Genov, P.V. and Staines, B.W. (1996). Diet, food availability and reproduction of wild boar in a Mediterranean coastal area. *Acta Theriol* 41:307–320.
- Massei, G., Genov, P.V., Staines, B.W. and Gorman, M.L. (1997). Mortality of wild boar in a Mediterranean area in relation to sex and age. *J Zool Lond* 242:394 – 400.
- Massei, G., Kindberg, J., Licoppe, A., Gačić, D., Šprem, N., Kamler, J., Baubet, E., Hohmann, U., Monaco, A., Ozoliņš, J., Cellina, S., Podgórski, T., Fonseca, C., Markov, N., Pokorný, B., Rossell, C. and Náhlik, A. (2014). Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe. *Pest. Manag. Sci.*, 71: 492–500.
- Massei, G., Roy, S. and Bunting, R. (2011). Too many hogs? A review of methods to mitigate impact by wild boar and feral pigs. *Hum-Wildl Interact* 5:79 – 99.
- Mattioli, L., Capitani, C., Gazzola, A., Scandura, M. and Apollonio, M. (2011). Prey selection and dietary response by wolves in a high-density multi-species ungulate community. *Eur J Wildl Res* 57:909–922.
- Mauget, R. and Pepin, D. (1985). La puberté chez le sanglier: étude préliminaire du rôle de l'alimentation. Pp. 191–197. In: *Proceedings XVIIth. Congress of the International Union of Game Biologists*, Brussels.
- Mazzoni della Stella, R., Calovi, F. and Burrini, L. (1995). The wild boar management in a province of central Italy. *IBEX Journal of Mountain Ecology* 3:213–216.
- Melis, C., Szafranska, P., Jedrzejewska, B. and Barton, K. (2006). Biogeographical variation in the population density of wild boar (*Sus scrofa*) in western Eurasia. *J Biogeogr* 33:803–811.
- Meynhardt, H. (1991). *Wildversorgung, Trophäen und Schaden-sverhütung*. Schwarzwild-Bibliothek 4. Verlag Neumann-Neudamm, Melsungen, Germany.
- Morelle, K., Lehaire, F. and Lejeune, P. (2013). Spatio-temporal patterns of wildlife-vehicle collisions in a region with a high-density road network. *Nat Conserv* 5:53 – 73 (2013).

- Mur, L., Atzeni, M., Martínez-López, B. (2014). Thirty-five-year presence of African swine fever in Sardinia: history, evolution and risk factors for disease maintenance. *Transboundary and Emerging Diseases* 63: e165–e177.
- Náhlik, A., & Sándor, G. (2003) Birth rate and offspring survival in a free-ranging wild boar *Sus scrofa* population. *Wildlife Biology* 9 (Suppl. 1): 37–42.
- Nores, C., Llana, L. and Álvarez, A. (2008). Wild boar *Sus scrofa* mortality by hunting and wolf *Canis lupus* predation: an example in northern Spain. *Wildl Biol* 14:44 – 51 (2008).
- Okarma, H., Jedrzejska, B., Jederzejewski, W., Krasinski, Z.A. and Milkowski, L. (1995). The roles of predation, snow cover, acorn crop, and man-related factors on ungulate mortality in Bia-lowieza Primeval Forest, Poland. *Acta Theriol* 40:197 – 217.
- Oldfield, C.A. and Evans, J.P. (2016). Twelve years of repeated wild hog activity promotes population maintenance of an invasive clonal plant in a coastal dune ecosystem. *Ecology and Evolution*. 6 (8).
- Oliver, W. L. R. (1993). The Eurasian Wild Pig (*Sus scrofa*). In Oliver, W. L. R., ed., *Pigs, Peccaries, and Hippos – 1993 Status Survey and Conservation Action Plan*, 112–121. IUCN/SSC Pigs and Peccaries Specialist Group
- Oliver, W. and Leus, K. (2008). *Sus scrofa*. IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature. <http://www.iucnredlist.org/initiatives/mammals> Retrieved 6 January 2018.
- Pejsak, Z., Truszczyński, M., Kozak, E., Markowska-Daniel, I. (2014). Epidemiological analysis of two first cases of African swine fever in wild boar in Poland. *Med Weter* 70: 369–372
- Pepin, D., Spitz, F., Janeau, G. and Valet, G. (1986). Dynamics of reproduction and development of weight in the wild boar (*Sus scrofa*) in south-west France. *Mamm. Biol.* 52: 21–30.
- Pérez, E., and Pacheco, L. F. (2006). Damage by large mammals to subsistence crops within a protected area in a montane forest of Bolivia – *Crop Protection* 25: 933–939.
- Piroznikow, E. (1998). The influence of natural and experimental disturbance on emergence and survival of seedlings in an oak-linden-hornbeam (*Tilio-Carpinetum*) forest. *Pol. J. Ecol.*, 46: 137–156.
- Prevot, C. and Licoppe, A. (2013). Comparing red deer (*Cervus elaphus* L.) and wild boar (*Sus scrofa* L.) dispersal patterns in southern Belgium. *Eur J Wildl Res* 59:795 – 803.
- Putman, R. J., Langbein, J., Hewison, A. J. and Sharma, S. K. (1996). Relative roles of density-dependent and density-independent factors in population dynamics of British deer. *Mammal Rev.* 26: 81–101.
- Quirós-Fernández, F., Marcos, J., Acevedo, P., Gortázar, C. (2017). Hunters serving the ecosystem: the contribution of recreational hunting to wild boar population control. *European Journal of Wildlife Research*; 63 (3) DOI: 10.1007/s10344-017-1107-4
- Raisanen, J., Hanson, U., Ullerstig, A., Doshier, R., Graham, L. P., Meier, H. E. M., Samuelson,
- P. and Willen, U. (2004). European climate in the late twenty first century: regional simulations with two driving global models and two forcing scenarios. *Clim. Dynam.* 22: 13–31.
- Riley, S.J., Decker, D.J., Enck, J.W., Curtis, P.D. and Lauber, T.B. (2003). Deer populations up, hunter populations down: implications of interdependence of deer and hunter population dynamics on management. *Ecoscience* 10:455 – 461.
- Rosell, C., Fernández-Bou, M., Camps, F., Boronat, C., Navàs, F., Martínez, M., and Sorolla, A. (2013). Animal-vehicle collisions: a new cooperative strategy is needed to reduce the conflict. In *Proc ICOET 2013 Int Conf on Ecology and Transportation*.
- Rosell, C., Navs, F. and Romero, S. (2012). Reproduction of wild boar in a cropland and coastal wetland area: implications for management. *Anim Biodivers Conserv* 35:209–217.
- Rossi, S., Toigo, C., Hars, J., Pol, F., Hamann, J.L., Depner, K. et al. (2011). New insights on the management of wildlife diseases using multi-state recapture models: the case of classical swine fever in wild boar. *PLoS ONE* 6:e24257.
- Rosvold, J. and Andersen, R. (2008). Wild boar in Norway – is climate a limiting factor? – NTNU Vitenskapsmuseet. *Rapp Zool Ser* 1:1 – 23.
- Rozycka, D, Lim, JM, Trout, RC, Brooks, S. (2015). Have feral boar significantly impacted hazel dormouse populations in Sussex, England? *Folia Zoologica* Vol. 64 No.4 pp.337-341 ref.24
- Saether, B.-E. (1997). Environmental stochasticity and population dynamics of large herbivores: a search for mechanisms. *Trends Ecol. Evol.* 12: 143–149.
- Saez-Royuela, C., and Telleria, J.L. (1986). The increased population of the wild boar (*Sus scrofa*) in Europe. *Mammal Review* 16:97–101.
- Sarasa, M., & Sarasa, JA., (2013). Intensive monitoring suggests population oscillations and migration in wild boar *Sus scrofa* in the Pyrenees. *Animal Biodiversity and Conservation*, 36.1: 79–88.
- Schauss, M. E., Coletto, H. J. and Kutilek, M. L. (1990). Population characteristics of wild pig, *Sus scrofa*, in eastern Santa Carla County, California. *Calif Fish Game* 76: 68–77.
- Scheppers T., De Bruyn L. and Casaer J. (2015). Uittesten van nieuwe monitoringmethoden voor everzwijn – Beknopt overzicht-rapport. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.11344566). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Schlageter, A., and Haag-Wackernagel, D. (2012). Evaluation of an odor repellent for protection of crops from wild boar damage – *Journal of Pest Science* 85: 209–215.
- Schley, L., Dufrêne, M., Krier, A., and Frantz, A. C. (2008). Patterns of crop damage by wild boar (*Sus scrofa*) in Luxembourg over a 10-year period – *European Journal of Wildlife Research* 54: 589–599.
- Schley, L. and Roper, T.J. (2003). Diet of wild boar *Sus scrofa* in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops. *Mamm Rev* 33:43 – 56.
- Schön, T. (2013). The Cost of Having Wild Boar: Damage to Agriculture in South-Southeast Sweden. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
- Servanty, S., Gaillard, J.-M., Ronchi, F., Focardi, S., Baubet, E. and Gimenez, O. (2011). Influence of harvesting pressure on demographic tactics: implications for wildlife management. *J Appl Ecol* 48:835 – 843.
- Servanty, S., Gaillard, J.-M., Togo C., Brandt, S. and Baubet, E. (2009). Pulsed resources and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high hunting pressure. *J Anim Ecol* 78:1278–1290.
- Singer, F. J., Swank, W. T. and Clebsh, W. T. (1984). Effects of wild pig rooting in a deciduous forest. *J.Wildl. Manage.*, 48: 464–473.
- Sjarmidi, A. and Gerard, J. (1988). Autour de la systématique et la distribution des suidés. *Monit Zool Ital*, 22:415 – 448.
- Šprem, N., Duduković, D., Keros, T. and Konjević, D. (2013). Wildlife – vehicle collisions in Croatia – a hazard for humans and animals. *Coll Antropol* 37:531 – 535.
- Slovenia Forest Service (2014). Yearly hunting management plans for all Slovene hunting management districts for 2014 (in Slovene). Slovenia Forest Service, Ljubljana, Slovenia.





- Sweitzer, R. A., Van Vuren, D., Gardner, I.A., Boyce, W.M. and Walthman, J.D. (2000). Estimating sizes of wild pig populations in the north and central coast regions of California. *Journal of Wildlife Management* 64:531–543.
- Tierney, T., Cushman, A. and Hall, J. (2006). Temporal Changes in Native and Exotic Vegetation and Soil Characteristics following Disturbances by Feral Pigs in a California Grassland. *Biological Invasions*. 8 (5): 1073–1089.
- Toigo, C., Servanty, S., Gaillard, J.-M., Brandt, S. and Baubet, E. (2008). Disentangling natural from hunting mortality in an intensively hunted wild boar population. *J Wildl Manag* 72:1532 – 1539.
- Trdan, S., and Vidrih, M. (2008). Quantifying the damage of red deer (*Cervus elaphus*) grazing on grassland production in southeastern Slovenia – *European Journal of Wildlife Research* 54: 138-141.
- Udaya Sekhar, N. (1998). Crop and livestock depredation caused by wild animals in protected areas: the case of Sariska tiger reserve, Rajasthan, India – *Environmental Conservation* 25: 160- 171.
- UN-OECE-FAO (2011). State of Europe's forests 2011. Forest Europe Ministerial Conf, Oslo, 14 June 2011. Forest Europe Liaison Office, UN-OECE-FAO, Oslo, Norway.
- Valdmann, H., Andersone-Lilley, Z., Koppa, O., Ozolins, J. and Bagrade, G. (2005). Winter diets of wolf *Canis lupus* and lynx *Lynx lynx* in Estonia and Latvia. *Acta Theriol* 50:521–527.
- Van Vieren, S.E. and Groot-Bruinderink, W.T.A. (2010). Ungulates and their management in the Netherlands, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman R. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 265–183.
- Vassant, J. (1994). Les techniques de prévention des dégâts de sanglier. Office National de la Chasse, Paris, France. *Bulletin Mensuel* 191:90–93.
- Vassant, J. (1997). Le sanglier en France: ces quinze dernières années. Office National de la Chasse, Paris, France. *Bulletin Mensuel* 225:32–35.
- Vassant, J. and Boisaubert, B. (1984). Bilan des expérimentations entreprises en Haut-Marne pour réduire les dégâts de sangliers (*Sus scrofa*) à l'encontre des cultures agricoles. Pages 187–199 in F. Spitz and D. Pépin, technical coordinators. *Symposium International sur le sanglier (International Wild boar symposium)*, Toulouse, France. [
- Veevoja, R. and Männil, P. (2014). Population development and reproduction of wild boar (*Sus scrofa*) in Estonia. *Wildl Biol Pract* 10:17 – 21.
- Vetter, S., Ruf, T., Bieber, C. and Walter, A. (2015) What Is a Mild Winter? Regional Differences in Within-Species Responses to Climate Change, Research Institute of Wildlife Ecology (FIWI) of the Vetmeduni Vienna
- Vial, P.Y. (2012). Etude d'impact du non agrainage sur une population de suidés. *Chasseurs de l'Est* n°126 pages. 10-11.
- Watson, R. T. (2001). *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC Report)*. Cambridge: University of Cambridge.
- World Health Organization. (2017). *Global Hepatitis Report 2017*. Geneva: Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Welander, J. (1995). Are wild boar a future threat to the Swedish flora? *Ibex J. Mount. Ecol.*, 3: 165-167.
- Welander J, (2000). Spatial and temporal dynamics of wild boar (*Sus scrofa*) rooting in a mosaic landscape. *J Zool Lond* 252:263-271.
- Wilson, C.J. (2005). *Feral wild boar in England: status, impact and management*. Defra, London, UK.
- Wilson, C.J. (2014). The establishment and distribution of feral wild boar (*Sus scrofa* L.) in England. *Wildl Biol Pract* 10:1-6.
- Wotschikowsky, U. (2010). Ungulates and their management in Germany, in *European Ungulates and their Management in the 21st Century*, ed. by Apollonio M, Andersen R and Putman, R., Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 201-222.
- Wozencraft, W.C. (2005). Order Carnivora. In Wilson, D.E.; Reeder, D.M. *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. pp. 532–628.
- Wywiałowski, A. P. (1996). Wildlife damage to field corn in 1993 – *Wildlife Society Bulletin* 24: 264-271.







Parliament
Austria

Parliamentary Administration

ECPRD Request 5323

Measures of control and containment of wildlife

9 February 2023

Dr. Marlies Meyer – ECPRD Deputy Correspondent

Austrian Parliamentary Administration (National Council and Federal Council)

marlies.meyer@parlament.gv.at

+43 1 401 10-2623

Reply provided by: Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility,
Innovations and Technology

Your questions and the Austrian Answers

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*Canis lupus*) and wild boars (*Sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Wolves are returning to Austria and show growing numbers. Wild boars have always been found in the lowlands of east and southeast Austria, but with a strong increase in numbers since the start of the 21st century.

Wild boars cause significant damages locally in agricultural fields, but there is no real public discussion as there is with wolves. The reasons might be, they are known, and people got accustomed to them, and they can be hunted only with minor or even no regulations.

For wolves, the development started around 2009/2010, with the first pack formed in 2016, in the north of Austria, outside of the Alps. Nowadays, the main source of wolves coming to Austria are the southwestern Alps (mostly Italy), which makes the provinces (i.e. Länder) of Tyrol and Carinthia the most affected. By the end of 2022, there are seven packs in Austria, four of which are located in the northern parts of Austria (province of Lower Austria - Niederösterreich), two newly formed packs are found in Carinthia, in the Alpine area. One pack in the north-western corner of Austria is cross-border with the Czech Republic.

The return of wolves to Austria is a highly emotional, big topic and often negatively seen by the agricultural community. It strongly influences regional politics, especially in the western provinces of Austria (Tyrol, Carinthia and also Salzburg). The main problem lies within agriculture and livestock, as the traditional husbandry in the Alps, with livestock on high pastures during summertime, has a low resilience, due to structural change in the last decades and low profitability and small structures. Because with those smallholder structure, even a small number of killed livestock might be a big loss for the respective owner, as the average flock size for sheep in Austria is just below 30 heads. Many farmers see no chance to adapt and there is a feeling of threat to their existence and cultural heritage. In Austria, livestock protection measures get only very low support and therefore they are not applied on the necessary scale. All that is fuelled by different stakeholder and interest groups not only from

agriculture, but also hunting and tourism.

Safety is up to now only a smaller concern, concentrated in the very few regions where wolves are seen close to villages. Media reports and particular groups with their communication channels on social media often create a hype, to push their anti-wolf agenda forward.

Therefore, wolves are highly relevant in the public opinion, also because as it is for the public a relatively new phenomena (around three years, maybe). Wild boars on the other hand, are relevant, but not so much in the open public, only within hunting and agricultural communities in affected areas.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Wild boars have no legal protection status, therefore regulative measures can directly be implemented by the provinces (e.g. permit to use night vision devices for hunting boars, no regulations regarding shooting times, no quota for killings...). A recent development concerning control of wild boars is the distribution of African swine fever; for containment, there have been additional adaptations in the hunting laws in some provinces - hunting in Austria is regulated only by the provinces; only they have the legislative competence in the field of hunting and nature conservation.

For the wolf, the answer is a little more complicated: The basis for derogations from the strict protection given by the Habitats Directive is Article 16, which defines a strict procedure of evaluation for the validity of possible reasons. The focus point for initiatives by the provinces are changes in the procedure to allow such a derogation. The aim of this policies is to avoid having a case-by-case assessment and then make an administrative decision or official order with the derogation for the specific case. One strategy was the intent to declare “wolf-free zones”, later reframed as “livestock” or “pasture protection zones”: If a wolf enters such a zone, it was thought that it should be possible to shoot the wolf immediately.

This was shown to be not compatible with EU regulations. A newer approach by the provinces of Carinthia, Salzburg and Tyrol is to issue a legal ordinance based on their hunting law, were

additionally to conditions similar to Article 16 of the Habitats directive reasons are formulated, when a derogation for a wolf can be given. This was combined with the stipulation that livestock protection measures specially in high alpine areas are not possible/feasible. The compatibility with EU-Regulations is still in question, not only with the Habitats Directive, but also with the Aarhus-Convention (resp. Directive 2003/4/EC on public access to environmental information and Directive 2003/35/EC on public participation).

Specific initiatives and policies of the provinces against invasive species are following EU Regulation 1143/2014. A joint action plan for whole of Austria was drawn up by all nine provinces with the participation of the federal government. After a public consultation procedure, the final version of the action plan was prepared and submitted to the European Commission.

3. *Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?*

Austria has signed the Bern Convention and as a member of the EU is obliged to fulfil the Habitats Directive. In general, the implementation of the Habitats Directive and Bern Convention as a whole is done by the legal competent provinces via their nature conservation laws, hunting laws and fishing laws.

4. *With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to canis lupus (listed in Annex IV) and sus scrofa (not included among the particularly protected species).*

As mentioned in answer to question 2, hunting for wild boars has no special regulation concerning protection of the species (some minor exceptions for females with young); there are initiatives to reduce numbers in regard to the spread of African Swine fever.

The protection status of the wolf is regulated via the hunting laws: In Austria, with exception of Vienna, the wolf is regulated within the respective hunting laws, but with no hunting period specified and protected the entire year. In Vienna, the protection is defined in the nature conservation law.

Therefore, a request for a derogation is administered via the hunting authorities of the provinces. In general, the procedure is as follows: The owner of the hunting rights where cases of wolf killings happened makes an appeal for derogation, the local authority starts the procedure and decides, publishing an official order (see also answer to question 2).

In Tyrol, up to now, there is an additional procedure implemented. To accommodate the decision-making process, the province installed an expert group for evaluating the specific case and give specific recommendations for further actions. But starting with later in 2023, changes to this procedure are planned, by a revision of the Tyrolean hunting law.

5. *In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?*

In Austria, only the provinces have legislative competence in the field of hunting and nature conservation. Each province has its own hunting and nature conservation laws. This also includes the implementation of the Habitats Directive (and Birds Directive).

ECPRD



Federal Parliament of Belgium

Date: 31 January 2023

ECPRD Request no. 5323

Concerns: Measures of control and containment of wildlife

- 1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?**

There are currently an estimated 24 wolves in Belgium, of which 13 in Flanders (Dutch-speaking area) and 11 in Wallonia (French-speaking area).

Wild boars are especially common in the Walloon part of the country (several tens of thousands of specimens), in Flanders there are only a few thousand.

- 2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e., initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?**

The most commonly used preventive measure against wolves is the installation of electric fencing (another measure being the use of sheep guarding dogs). To prevent the wolf from getting over it, the wires must reach a height of at least 120 cm from the ground. It is recommended to apply an electrical voltage of at least 4500 volts to the wires. The wolf is a protected species (see question 3), which means that it may not be hunted and certainly not killed. Subsidies can be applied for for the purchase of electric fencing, but only within the designated risk zones. That risk area is reassessed every 3 months. Livestock farmers can also call on the help of a Wolf Fencing Team that offers free support with volunteers.

Wild boars are not protected and may be shot by hunters (with a permit and under certain conditions). The hunt has a regulatory effect to control the population. Wild boars are sometimes killed in the wide area of professional livestock farms to reduce the risk of spreading African swine fever. Electric fencing is the best protection for farmland against wild boar but is not reimbursed or subsidised.

- 3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment, and eventual killing of species under consideration?**

In Belgium, the matter in question falls within the competence of the federated entities (regions). We describe the regulatory situation in the Flemish Region in this reply. The regulations are similar for the other regions.

The wolf is protected by European and Flemish legislation:

- The European Habitats Directive (Bern Convention, 92/43/EEC) has given the wolf a protected status since 1992. The directive has been implemented in Belgium.
- The Flemish Species Decree (available text only in Dutch) which lists the protected animal species in Flanders, added the wolf in 2016. Since then, wolves may no longer be killed, captured, or disturbed. The wolf has now also been added to Annex III of the Nature Decree (available text only in Dutch), which means that the animal enjoys the highest protection and that violations of the rules can be severely punished.

- 4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).**

There are no specific derogations regarding the conservation status of wolves.

The wild boar is not included among the particularly protected species.

- 5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e., relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?**

See question 3).

ECPRD 5323 on Measures of control and containment of wildlife

Reply by the Cyprus House of Representatives

- 1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (canis lupus) and wild boars (sus scrofa), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?**
- 2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?**
- 3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?**
- 4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to canis lupus (listed in Annex IV) and sus scrofa (not included among the particularly protected species).**
- 5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?**

No wolves (canis lupus) or wild boars (sus scrofa) exist in the wildlife of Cyprus. Therefore, no legislative measures/regulations/directives for these specific species are in place.

February 7th, 2023

Measures of control and containment of wildlife

ECPRD 5323

Here is the reply of the Chancellery of the *Riigikogu*.

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Yes. In Estonia this issue is in the competence of the Ministry of Environment, the Environmental Board and the Environment Agency. The legal status of the protection, management and use of large carnivores (the wolf, the lynx and the brown bear) and damage management is determined on the basis of Hunting Act and Nature Conservation Act. Several EU legislation (including the Nature Directive) and international agreements (including Bern Convention) with which Estonia has joined, also set guidelines.

The total number of wolves after the spring hunting season has estimated to 100–200 adult animals in recent years, and in 2019, the number of litters was estimated to be 25, which in 2020 may have increased to 31 litters. The status of the population is, according to the assessment of the Estonian steering group of the Red List of Species, in the category "Vulnerable". It is believed that the condition of the population may deteriorate rapidly in the event of excessive hunting pressure or the appearance of other factors (diseases).

The state of populations of prey species is one of the most important factors of which large carnivores depend. The main prey species of the wolf there is a wild goat, a wild boar and a moose. The number of wild boars decreased drastically between 2015 and 2018 in relation to pigs with the African plague outbreak, but has stabilized and started to rise again today. In 2020, the wild boar population was estimated 7000-8500 individuals.

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

According to § 49 of the Nature Conservation Act, the action plan for conservation and management of species is the basis for organizing the protection and management of species. The latest plan for the protection and management of large carnivores is approved for ten years

(2022-2031) ². The aim of the plan is the peaceful functioning and development of Estonian society with natural and strong large carnivores who fulfil their ecological function. Therefore, the ecological, economic, and social aspects have been taken into account in drawing up the plan. In order to achieve a more favourable status, the plan provides for the creation of areas where stable wild wolf litters could develop. Such litters are not expected to cause as much damage to livestock keepers as nuisance species and will effectively play their important ecological role in the wild.

The protection and management plan of large carnivores has six main objectives/directions:

- sustainability of large carnivore populations in accordance with EU biodiversity protection rules;
- clear and efficient zoning and implementation system for large carnivore sanctuary and management areas;
- an effective system of prevention and compensation for large carnivore caused damages;
- scientific basis, clarity and recognition of management and protection decisions;
- scientific monitoring and research of the abundance of species and state their populations;
- public awareness and professional competence of various parties and stakeholders.

40 individual actions are foreseen to achieve the objectives.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

	Wolf	Explanation
Nature Directive (92/43EEC)	V appendix	Economic species of importance; it is the duty of the Member State to monitor, that the use of species would not threaten their survival.
Bern Convention	II appendix	Strictly protected.

Source: The action plan of protection and management of large carnivores, p 44

² The action plan of protection and management of large carnivores (available in Estonian as Suurkiskjate kaitse ja ohjamise kava 2022-2031“ at <https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/looduskaitse/liigikaitse#imetajad>)

According to the Hunting Act, wolves, lynxes and brown bears are big game animals, each of which requires a separate permit to be hunted (§ 40 (10)). The user of the hunting area is obliged to notify Environment Board within 24 hours of the hunting of any large carnivore specimen or of any specimen found dead. According to the directives of the Environmental Board determining hunting limits for large carnivores, the hunted specimen must be reported immediately. The terms and conditions for hunting large carnivores are determined by Hunting Rules.

According to the § 5 (2) of the Hunting Rules, a wolf can be lured, ambushed, sneaked and hunted and chased using boundary flags and hunting dogs from November 1 until the end of the hunting year (ie until the end of February).

According to the § 5 (6) of the Hunting Rules, a wild boar can be kept:

- 1) year-round ambush or stealth hunt or chased;
- 2) from October 1 to March 31 with a hunting dog, except for a hunting dog belonging to FCI group 6, whose maximum height at the withers is over 52 cm confirmed in the breed standard;
- 3) hunting using a trap fence in a place designated by the Environmental Board

- 4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).**

See the answer to previous question.

- 5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?**

Ministry of the Environment – preparation of legislative changes; official communication and reporting to the European Union.

Environmental Board – managing the implementation of the protection and management plan; species protection and management planning; large-scale spatial planning of species protection, control and prevention activities; coordination and implementation of preventive measures and damage management; hunting organization; environmental supervision (former Environmental Inspectorate); various inventories and surveys planning and organizing; promoting awareness and competence.

Environmental Agency – population monitoring; preparation of hunting proposals; organization of applied research; promoting awareness and competence.

Hunters' Society, which unites hunting organizations, and developer of the information system. Hunters are certainly important cooperation partners in the cooperation network - hunting ground users have an obligation to collect monitoring data.

Preventive measures and damage management is carried out in cooperation with the animal breeders organizations (the Estonian Sheep and Goat Breeders' Association, the Estonian Beef Cattle Breeders' Association).

Kind regards

Kai Raudkivi
Adviser
Legal and Research Department
Chancellery of the *Riigikogu*

Requête CERDP n° 5323

Demande de l'Italie

Contrôle de la faune sauvage

1) Traitement de la prolifération des loups et des sangliers?

1.1 – Sangliers

Aujourd'hui, on estime entre 1 million et 2 millions le nombre de sangliers en France.

Ces animaux sont responsables d'un certain nombre de dommages : collisions routières, dégâts agricoles, dégâts forestiers, dégâts aux équipements publics, dégâts dans les propriétés privées, troubles aux personnes.

La gestion et la limitation de ces animaux nuisibles est généralement assuré dans le cadre d'un « plan sanglier ».

Ce plan est réalisé par l'Etat, les collectivités locales (départements, communes), les services techniques de l'Etat (office national des forêts) et des fédérations de chasseurs.

Ce plan prévoit notamment : l'établissement d'un plan de gestion départemental du sanglier, l'augmentation des prélèvements en été, la mise en œuvre d'un suivi hivernal des zones dans lesquelles les sangliers sont responsables de dommages, la généralisation des opérations de "décantonnement", le renforcement des missions de contrôle de l'agrainage.

La mise en œuvre de plan est confié au préfet, qui représente l'Etat dans chacun des 101 départements.

Exemple du plan départemental de l'Essonne :

<https://www.essonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Chasse/Plan-departemental-de-maitrise-du-sanglier>

Exemple de limitation ou interdiction de l'agrainage (pratique consistant pour les chasseurs de nourrir avec des céréales les sangliers pour faciliter leur reproduction et les fixer sur un périmètre géographique déterminé) :

<https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Chasse-et-regulation-des-nuisibles/Interdiction-de-l-agrainage-des-sangliers-du-1er-janvier-au-28-fevrier-2023-inclus>

1.2 – Loups

Le loup est une espèce strictement protégée au niveau national, européen et international et ne peut faire l'objet d'une régulation. La population de loups a augmenté en 2022, l'Office français de la biodiversité (OFB), en charge du suivi de la population de loups sur le territoire via, notamment, le pilotage du réseau loup-lynx, ayant annoncé le 27 juin 2022 une estimation réalisée en sortie d'hiver 2021-2022, qui évalue la population de loups à environ 920 individus.

En juin 2021, un effectif de 624 loups en sortie d'hiver 2020-2021 avait été estimé. L'intégration des données génétiques recueillies postérieurement conduit à réévaluer cette estimation 2020-2021 à environ 783 individus.

Assurer le bon état de conservation du loup et favoriser la cohabitation avec les éleveurs sont les deux objectifs principaux de la politique du Gouvernement, transcrite dans le Plan national d'actions (PNA) sur le loup et les activités d'élevage 2018-2023.

L'État consacre des moyens importants pour accompagner les éleveurs et les bergers confrontés à la prédation: financement des moyens de protection (30,42 M€ en 2021 dont la moitié provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) indemnisation des dommages (3,49 M€ en 2021), financement d'expérimentations, communication etc.

S'agissant des dommages à l'élevage, en 2021, le nombre d'animaux indemnisés au titre de la prédation du loup était de 10 826. Si ce chiffre reste élevé, il est néanmoins en baisse pour la deuxième année consécutive (11 746 en 2020 et 12 487 en 2019), et le nombre d'attaques a diminué pour la première fois (3 537 constats en 2021 contre 3 730 en 2020).

Lorsque les moyens de protection s'avèrent insuffisants pour protéger les troupeaux de la prédation, un dispositif de tirs est mis en œuvre. Ce dispositif de tirs, mis en place à titre dérogatoire par rapport à la protection de l'espèce, ne constitue pas la réponse principale apportée au problème de la prédation, mais une réponse complémentaire et subordonnée au déploiement des mesures de protection (bergers, chiens de protection, clôtures), destinée à ne pas laisser de situation sans solution.

Ces autorisations de tirs dérogatoires sont limitées par un plafond, afin d'assurer le bon état de conservation de l'espèce. Il s'agit bien d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année afin d'assurer la protection des troupeaux. Il ne s'agit pas d'un quota à atteindre en vue d'une régulation de l'espèce, régulation qui est

proscrite.

La population de loup ayant augmenté en 2022, le plafond de destruction annuel augmente en proportion puisque, aux termes des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (*Canis lupus*) dont la destruction pourra être autorisée chaque année, il est fixé à 19 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, avec la possibilité d'aller jusqu'à 21 % pour permettre d'assurer la défense des troupeaux jusqu'à la fin de l'année.

Ce plafond de 19 % équivaut en 2022 à 174 individus. Le préfet coordonnateur du PNA sur le loup et les activités d'élevage s'assure que le nombre de loups détruits chaque année par l'effet cumulé des tirs de défense et de prélèvement autorisés n'excède pas le plafond de destruction fixé par la réglementation. Il en est néanmoins proche : en 2021, 106 loups ont été décomptés du plafond fixé à 118 ; en 2020, ce nombre était de 105 loups pour un plafond de 110.

L'objectif n'est pas une régulation du nombre de loups, mais bien une action volontariste pour diminuer les attaques sur les troupeaux en concentrant les prélèvements de loups uniquement sur des lieux de prédation.

2) Traitement des espèces exotiques envahissantes ?

La diffusion d'espèces exotiques envahissantes est l'une des causes majeures d'appauvrissement de la biodiversité. Les milieux insulaires sont particulièrement concernés. En lien avec ses engagements internationaux et européens, la France a mis en place un dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et leurs conséquences.

2.1 Définition

Une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce introduite par l'homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales.

Toutes les espèces introduites ne sont pas envahissantes, schématiquement 1 espèce sur 1000 le devient. Quatre étapes décrivent le processus invasif :

- L'introduction : une espèce arrive sur un territoire dont elle n'est pas originaire
- L'acclimatation : l'espèce survit sur son nouveau territoire

- La naturalisation : l'espèce se reproduit sur son nouveau territoire
- L'expansion : l'espèce colonise ce territoire et s'étend, au détriment d'espèces locales qu'elle va supplanter voire totalement éradiquer.

Ces étapes peuvent se dérouler sur un temps assez long, l'espèce restant « discrète » pendant une période donnée, puis connaître une phase rapide d'expansion à la faveur de modifications diverses (climat, ressources, etc.).

2.2 Risques des EEE

Ces espèces représentent une menace pour les espèces locales, car elles accaparent une part trop importante des ressources (espace, lumière, ressources alimentaires, habitat...) dont les autres espèces ont besoin pour survivre. Elles peuvent aussi être prédatrices directes des espèces locales. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd'hui considérées comme l'une des principales menaces pour la biodiversité. Elles constituent un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et ont contribué à près de la moitié des extinctions connues à l'échelle mondiale.

Les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi représenter un risque direct pour l'homme. Elles peuvent être vectrices de pathogènes (comme le moustique tigre), allergisantes (comme l'ambrosie) ou avoir un comportement agressif. D'autre part, ces espèces peuvent avoir un impact négatif sur les activités économiques et de loisirs, notamment les cultures et les élevages, les activités forestières, touristiques, la navigation fluviale, la pêche, etc.

Les espèces ont de tout temps voyagé, que ce soit par la dissémination et les déplacements naturels ou par l'introduction humaine. L'accélération des échanges à l'échelle de la planète (marchandises, tourisme, flux migratoires) a renforcé l'introduction de nouvelles espèces. Celle-ci peut être volontaire, à des fins d'ornementation, d'élevage, d'aquaculture, pour en faire des animaux de compagnie, etc. ou accidentelle, en passager clandestin des transports (trains, avions, bateaux, transport de matériaux, etc.)

Le changement climatique favorise également les espèces exotiques envahissantes, qui peuvent trouver de nouveaux territoires propices à leur installation.

En Europe, le nombre d'espèces exotiques envahissantes a ainsi augmenté d'au moins 76 % ces 35 dernières années.

2.3 Situation en France

Du fait de sa diversité de climats et de milieux et de sa position de carrefour entre l'est et le sud de l'Europe, la France métropolitaine est particulièrement vulnérable aux invasions d'espèces exotiques envahissantes. C'est l'un des pays les plus touchés d'Europe.

Quelques exemples d'espèces exotiques envahissantes en métropole :

- le ragondin (*Myocastor coypus*) et le vison d'Amérique (*Neovison vison*), introduits volontairement pour l'exploitation de leur fourrure ;

- le frelon asiatique (*Vespa velutina*) ;

- la jussie rampante (*Ludwigia peploides*).

Aucune disparition d'espèce n'a été attribuée à des espèces exotiques envahissantes en Europe à ce jour, mais la menace est importante sur la diversité biologique locale, ainsi que sur la diversité génétique en raison des possibilités d'hybridations entre espèces locales et espèces exotiques proches.

2.4 La gestion des EEE repose prioritairement sur les modalités suivantes :

- Pour les espèces les plus préoccupantes (art. L.411-6 du Code de l'environnement), l'interdiction de l'entrée sur le territoire, du transport, du commerce, de la détention, etc.

- Pour d'autres espèces à risque, l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel (art. L.411-5 du Code de l'environnement).

- Des actions de sensibilisation et de prévention concernant l'introduction et la propagation involontaires des EEE.

- Des opérations de gestion, menées par les collectivités locales, les gestionnaires d'infrastructures ou d'autres propriétaires fonciers, le plus rapidement possible après l'identification de l'arrivée d'une espèce envahissante, afin de l'éradiquer ou de limiter son extension.

2.5 La stratégie française relative aux espèces exotiques envahissantes

Adoptée en 2017, la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes comprend 5 axes et 38 actions :

- Axe 1 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques

envahissantes

- Axe 2 : Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
- Axe 3 : Amélioration et mutualisation des connaissances
- Axe 4 : Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
- Axe 5 : Gouvernance

Cette stratégie est élaborée par le ministère de la Transition écologique et l'Office français de la biodiversité (OFB), le **plan d'action** prolonge et approfondit la stratégie nationale, pour la période 2022-2030, notamment sur les aspects de prévention. Il couvre l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultra-marin.

Il vise à prévenir l'arrivée et la diffusion des espèces exotiques envahissantes en mettant l'accent sur la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs susceptibles de contribuer à propager les EEE (touristes, usagers de la nature, filières de production et de vente, établissements détenteurs, entreprises du BTP, transporteurs, etc.) et prévoit un renforcement des contrôles sur les voies d'introduction possibles.

Il comprend 19 actions, certaines étant générales sur l'ensemble des milieux et des espèces, d'autres spécifiques aux espèces animales ou végétales ou aux voies de communication, etc. Parmi ces actions, on peut citer :

- le renforcement de la coopération interministérielle et les synergies entre réglementations, autour d'une approche « Une seule santé », du fait de leurs impacts sur l'ensemble des santés (de l'environnement, des espèces utiles pour l'homme, et la santé humaine) ;
- le renforcement des contrôles auprès des établissements détenteurs d'espèces exotiques envahissantes ;
- la diffusion d'informations sur le sujet auprès d'un vaste panel d'acteurs et du grand public.

Du fait de l'intégration du marché européen, l'Union européenne est l'échelle la plus pertinente pour prévenir l'entrée de nouvelles espèces envahissantes. C'est pourquoi le plan d'action s'articule avec la politique européenne de lutte contre les EEE et notamment avec le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur la prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques

envahissantes.

2.6 Le code de l'environnement a été modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit dans le Code de l'environnement une section relative au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales :

- L'article L 411-5 interdit l'introduction dans le milieu naturel d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêté.

- L'article L 411-6 interdit l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces. Il existe cependant des dérogations pour certaines structures et motifs d'intérêt général.

Présentation des EEE sur le site du ministère de l'écologie et des dispositifs juridiques pour leur élimination

<https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes>

3 et 4. Mise en œuvre la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

3.1 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992

La directive du 21 mai 1992 dite directive Habitats promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). La France recèle de nombreux milieux naturels et espèces cités par la directive : habitats côtiers et végétation des milieux salés, dunes maritimes et continentales, habitats d'eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes... Avec leurs plantes et leurs habitants : mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, insectes, et autres mollusques...

Ces habitats et ces espèces ont fait l'objet d'un recensement mené par le Muséum National d'Histoire Naturelle.

Ce texte est appliqué sous le contrôle du juge administratif (Conseil d'Etat) :

<https://www.actu->

tirs sont rarement autorisés contrairement aux tirs de défense et sont remis en cause par les associations de défense de l'environnement.

La préfecture de Lozère a expliqué que 180 bêtes d'élevage auraient été tuées par les loups depuis le début de l'année, sur les plus de 180 000 têtes que compte le département (selon des chiffres publiés en 2018). Un chiffre en nette augmentation, puisque le département recense l'indemnisation pour 174 bêtes tuées en 2021 dans le département, 101 en 2020 et 70 en 2019.

5) Répartition des compétences au niveau national et territorial

Depuis une révision opérée en 2003 l'article 1er de la Constitution dispose que : « *La France est un Etat unitaire dont l'organisation est décentralisée* ».

Cependant sur ces questions environnementales l'ensemble des dispositions figurent dans des documents à portée nationale (code de l'environnement, code de la santé publique).

Par conséquent ces règles sont précisées au niveau national (ministère de l'environnement) et appliquées au niveau local par le préfet (qui représente le Gouvernement dans chacun des 101 départements).

Cette application est placée sous le contrôle du juge administratif.

Measures of control and containment of wildlife

Reply from the German Bundestag

Das deutsche Artenschutzrecht ist völkerrechtlich insbesondere durch das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) sowie unionsrechtlich insbesondere durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) geprägt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Berner Konvention am 13. Dezember 1984 ratifiziert. Gegenwärtig liegen keine relevanten Vorbehalte oder Erklärungen Deutschlands zur Berner Konvention vor. Hinsichtlich der FFH-Richtlinie ist die Bundesrepublik Deutschland zur effektiven Umsetzung verpflichtet. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgt im Wesentlichen durch die Regelungen im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Fragen betreffend den Erhaltungszustand des Wolfes (*canis lupus*), die Ermöglichung eines effektiven Wolfsbestandsmanagements sowie die Entschädigung von Nutztierhaltern bei Wolfsrissen sind immer wieder Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Nach letzten

Daten im Monitoringjahr 2021/22 lebten in Deutschland circa 161 Rudel, 43 Wolfspaare und 21 territoriale Einzeltiere. Die Anzahl von verwundeten und getöteten Tiere ist von 40 Tieren im Jahr 2006 auf rund 3.374 Tiere bei 975 Übergriffen im Jahr 2021 angestiegen. Ein Großteil der Wolfübergriffe erfolgte auf Schafe und Ziegen.

Der Wolf ist eine nach der FFH-Richtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz besonders und streng geschützte Tierart. Das Bundesnaturschutzgesetz statuiert für den Wolf ein grundsätzliches Tötungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG). Ausnahmen können unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall genehmigt werden, wenn zumutbare Alternativen (insbesondere Herdenschutzmaßnahmen) nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert (§ 45 Absatz 7 BNatSchG). Solche Ausnahmen können u.a. zugelassen werden zur Abwendung erheblicher land- und forstwirtschaftlicher Schäden, im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt, oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Artikel § 45a Absatz 2 BNatSchG erleichtert die Tötung von Wölfen zur Verhinderung

weiterer Nutztierrisse. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich das schadenverursachende Tier nicht eindeutig identifizieren lässt.

Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen werden von den für Naturschutz und

Landschaftspflege zuständigen Behörden erteilt. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Recht des jeweiligen Bundeslandes. Von den bundesrechtlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind keine landesrechtlichen Abweichungen möglich. Auch landesrechtliche Regelungen des Jagdrechts können die bundeseinheitlichen Vorgaben des Artenschutzes nicht verändern. Ein Gestaltungsspielraum der Länder besteht aber dahingehend, dass die Landesregierungen artenschutzrechtliche Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen können (§ 45 Absatz 7 S. 4 BNatSchG).

Die Bundesrepublik Deutschland berichtet der Europäischen Kommission alle zwei Jahre über Ausnahmen nach Artikel 16 der FFH-Richtlinie. Auf nationaler Ebene informiert die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) über Wolfsvorkommen und Wolfsmanagement. Das LUPUS-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland erforscht und überwacht die natürliche Wiederansiedlung der Wölfe in Deutschland. In einzelnen Bundesländern wurden Kompetenzzentren zur Beobachtung, Begutachtung und Beratung bezüglich Wolfsvorkommen und Wolfsrisiken eingerichtet.

Schwarzwild (*sus scrofa*) unterliegt keinem internationalen Schutzstatus und somit auch nicht den vorgenannten artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes. Verkehrsunfälle, Tierseuchen wie die Schweinepest, Schäden in der Kulturlandschaft sowie das Vordringen in die Städte sind Probleme, welche eine dauerhafte Bestandsregulation in Deutschland erforderlich machen. Gemäß den Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) unterliegt Schwarzwild dem Jagdrecht, d.h. es gehört zu den jagdbaren Tierarten (§ 2 Absatz 1 Nr. 1 BJagdG). Einer Erhebung des Deutschen Jagdverbandes zufolge belief sich die Jahresstrecke von Schwarzwild in Deutschland in der Saison 2020/21 auf 687.581 erlegte Tiere. Eine Jahresstrecke definiert die Zahl der erlegten Wildtiere aufgeteilt auf die jeweiligen Wildarten und in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet. Einzelne Bundesländer gewähren Erlegungsprämien zur Reduktion der Schwarzwildbestände.

Quellen:

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BNatSchG.pdf (in Deutsch).
- Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW): <https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/ansprechpartner> (in Deutsch).
- Documentation and Federal Advisory Council on topic wolf (DBBW), abrufbar unter: <https://www.dbb-wolf.de/the-dbbw> (in Englisch).
- Bundesjagdgesetz (BJagdG), abrufbar unter: <https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJagdG.pdf> (in Deutsch).
- LUPUS-Institut für Wolfsmonitoring und –forschung: <https://www.lupus-institut.de/home.html>.
- Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs des Freistaates Thüringen: <https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-artenschutz/kompetenzzentrum> - Alle Links wurden zuletzt abgerufen am 01.02.2023.



HELLENIC PARLIAMENT

ECPRD Request 5323: Wild Life

Situation in Greece

- 1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (canis lupus) and wild boars (sus scrofa), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?**

Wolfs (canis lupus) are protected species³ and therefore any interference regarding their population is forbidden. They are excluded from the lists of prey and harmful species in the Greek Territory since 1993 and no population increase that could cause negative impacts has been observed. The minimum population of wolves is estimated at 600 individuals in the pre-breeding period (early spring). The population size fluctuates annually due to natural or anthropogenic mortality and mainly concerns immature individuals (<2 years). The species is found at relatively low densities of 1-3 individuals per 100 km² and there are no distinct

³ Greece has ratified with Law 1335/83 the European Bern Convention, as well as the 1984 Washington Convention on the Regulation of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES). Also directive 92/43 of the EU to preserve natural habitats and wild fauna and flora is transposed in the national legislation.

subpopulations. In the case of fragmentation of its habitats, a further reduction of the population is expected.

Boars (*sus scrofa*) populations, on the contrary, show a significant increase. In rural and semi-urban areas as well as on the coasts where they roam, crop damage is observed, while there is a great risk of causing traffic accidents. In addition to hunting, from September to January, measures have been taken to control their population.

Currently, there are 550 to 600 thousand wild boars registered nationwide. To restore viable numbers, 270 thousand must be hunted.

Wild boar hunting is allowed from September 15 to February 28 of each year, every Wednesday, Saturday and Sunday. Wild boar hunting is allowed in groups of up to ten (10) hunters, with the right to hunt without limitation per group and trip. For reasons of protection of the wild boar's natural reproduction, the hunting of the young wild boar, as long as it bears the characteristic ridges on its body, as well as of the sows, is prohibited throughout the country.

The General Directorate of Forests and Forest Environment and the Department of Wildlife and Hunting Management⁴ in particular, within the framework of the Ministry

⁴ The Department of Wildlife and Hunting Management mainly deals with:

- The enrichment of biotopes with species of wild fauna,
- The monitoring and control of populations of harmful wildlife species,
- The granting of wildlife research and photography permits,
- Taking care of the preparation, monitoring and implementation of Action Plans and programs for wild fauna and its habitats,
- The provision of instructions to the Forestry Services and the involved bodies on matters of their competence, including the issuance of good practice guides for the hunting and protection of wild fauna species,
- The management of mountain water fisheries and their enrichment,

of Environment's role in matters of wildlife, it monitors the implementation of the measures, so that if required, in cooperation with the Ministry of Rural Development and Food and the regional Forestry and Veterinary Services, may proceed with necessary actions.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

By decision of the Deputy Minister of Environment & Energy, Ministerial Decision YPEN/DDD/100124/3310/2022 - Official Gazette 5228/B/10-10-2022 "*Hunting of wild boars and their hybrids, as well as non-dominant pigs in forested areas and in rural and other lands, throughout the territory to deal with the effects caused by their overpopulation in agriculture, public safety and biodiversity*", the controlled hunting of wild boars and their hybrids is allowed – as an exception - throughout the territory, by special crews, which will be established by decisions of the Forestry Policy Implementation Inspectors, to deal with the effects caused by the boars overpopulation in agriculture, public safety and biodiversity.

Among the reasons that necessitated the issuance of this decision, it is mentioned that in

-
- The care for the establishment and operation of State Game Farms, Controlled Hunting Areas, Wildlife Care Centers and Wildlife Refuges and trout hatcheries,
 - Taking care of all matters related to hunting,
 - The legal supervision of the Hunting Confederation of Greece, the coordination of the activity of the hunting organizations that have been recognized as cooperating with the Ministry and the provision of instructions to the forestry services of the Decentralized Administrations for the exercise of the aforementioned powers.

many regions of Greece, an overpopulation of the species *Sus scrofa* (wild boar) and mainly its hybrids have been recorded, which cause extensive damage to agricultural crops with corresponding effects on the agricultural economy. Also, despite the management measures taken to date the population did not decrease significantly, while there are constant references of damages.

The hunting crews will attempt throughout the year along with the measures taken within the framework of CMD no. 147/21886/25-01-2021 “*Program for epizootological surveillance, prevention and control of African swine fever in wild boars - Defining a framework for cooperation between competent authorities and agencies for the management of the wild boar population*”, as amended and in force with the CMD under YPEN/DDD/80985/2617/03-08-2022. Further actions will be supported depending on the needs.

Hunting within inhabited areas is prohibited in accordance with the provision of subsection a' of par. 1 of article 256 of law 86/1969 that also prohibits the use of weapons within inhabited areas for the same purpose.

Therefore, methods are applied to expel wild boars or trap them (caging) in a controlled area with cages and remove them from the area. For this purpose, the use of special traps (cages) is approved by the Forestry Authorities in the inhabited areas of the relevant Municipalities, green areas, groves and parks, as well as the outskirts of road network.

It is strictly forbidden to provide food to half-breed pigs or wild boars in the urban, semi-urban or suburban areas and in the areas where the hunting crews are established and operate. Forestry Services are authorized to issue forest policing regulations for the prohibition of providing food to the species of wild fauna.

In addition, there is a provision for the installation of special (safety) waste bins and their systematic collection, improvement of street lighting and installation of special warning signs (roads and pathways) within the framework of the cooperation and coordination of the bodies involved.

For more efficient organization of the above planning, instructions are provided to the staff of the Municipalities, the relevant Regions, the Directorates of Agricultural Economy and the members of the Hunting Organizations, as well as the citizens. The planning support and the

supply of the necessary special equipment (cages, etc.), the utilization of seized traps and the evaluation of the size of the problem per area is carried out with the cooperation of local Hunting Organizations.

Measures will be limited to the most necessary actions when using the traps, so as not to cause problems to endemic species or other elements of the natural environment, following in any case the instructions of the competent forest officials.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Directive 92/43/EEC was transposed into national legislation with the following enactments:

CMD 33318/3028/11-12-1998 (Government Gazette 1289/B/28-12-98) "*Definition of measures and procedures for the conservation of natural habitats (habitats) as well as wild fauna and flora*".

CMD U.P. 14849/853/E103/4-4-2008 (Government Gazette 645/B/11-4-08) "*Amendment of joint ministerial decisions No. 33318/3028/1998 (B'1289) and No. 29459/ 1510/2005 of joint ministerial decisions (B'992), in compliance with the provisions of Directive 2006/105 of the Council of November 20, 2006 of the European Union*".

The Bern Convention "*for the conservation of wildlife and the natural environment of Europe*", has been ratified by law 1335/1983.

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Please read above.

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

Please read above.

Source: Ministry of the Environment and Energy

Dr. Mina Gerasidi (m.gerasidi@parliament.gr)

Hellenic Parliament - Directorate of Studies, Department of Studies for Economy,
Technolog



SAEIMA OF THE REPUBLIC OF LATVIA
ANALYTICAL SERVICE

Taxpayer Identification Number: LV 900 000 283 00 • Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, Latvia
Telephone: +371 6708 7015 • Fax: +371 6708 7100 • E-mail: saeima@saeima.lv

February 03, 2023

Reply to the ECPRD request No. 5323

Measures of control and containment of wildlife

With regard to Latvia, the answers to the questions are as follows:

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

In Latvia, wolves (*canis lupus*) are specially protected. According to the assessment of the State Forest Service, there are currently around 1,300 wolves living in Latvia. According to the age structure of the wolf population and the assessment of the demographic situation, the wolf population can be assessed as stable, which allows maintaining the favourable protection status of the wolf population. During the hunting season, the permissible amount of wolves to be hunted is determined, that it does not threaten the recovery of the population of these animals and at the same time gives hunters the opportunity to reduce the risk of losses caused by the concentration of these predators. The hunting regulations stipulate that wolves may be hunted during the hunting season from July 15 until reaching the specified amount of hunting, but no

longer than March 31. For several years, the procedure in which hunters must report hunted wolves to the State Forest Service has been implemented.

Since the number of registered reports on wolf attacks and the amount of damage caused by them has increased, the State Forest Service 2022/2023 has increased the permissible wolf hunting number by 20 animals in the hunting of this season. They are allowed to be hunted only in those areas from which information about the damage caused by wolves has been received. In 2022, the State Forest Service received reports of 79 confirmed wolf attacks in which 497 livestock were injured, while in 2021, 51 attacks were registered and 182 livestock were injured. Taking into account the increase in the damage caused by wolves and the data on the wolf population obtained in this hunting season, the State Forestry Service has decided to increase the 2022/2023 from 280 to 300 wolves.

Wild boars are widespread and very common throughout the Latvia. According to the 2019 data of the State Forest Service, Latvia is home to around 20,000 wild boars. Wild boars are unlimited hunting animals.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

The directive 92/43/EEC of 21 May 1992 has been implemented.

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

In Latvia, this issue is regulated by the Law on the Conservation of Species and Biotopes.

Section 3.¹ Natural Habitats and Species of Significance in the European Union

(1) Natural habitat types are of significance in the European Union if they conform to at least one of the following characteristics:

1) the natural habitat is in danger of disappearance in its natural range;

2) the natural habitat has a small natural range following its regression or by reason of its intrinsically restricted area;

3) the natural habitat presents outstanding example of typical characteristics of one or more of the following biogeographical regions: Alpine, Atlantic, the Black Sea, Boreal, Continental, Macaronesian, Mediterranean, Pannonian, and Steppic.

(2) Priority natural habitat types are natural habitat types in danger of disappearance for the conservation of which the European Union has particular responsibility in view of the proportion of their natural range which falls within the territory of the European Union.

(3) Species are of significance in the European Union if they conform to at least one of the following characteristics:

1) they are endangered (except for those species whose natural range is marginal in that territory and which are not endangered or vulnerable in the western palearctic region);

2) they are vulnerable, i.e. believed likely to move into the endangered category in the near future if the causal factors continue operating;

3) they are rare, i.e. with small populations that are not at present endangered or vulnerable, but are at risk. The species are located within restricted geographical areas or are thinly scattered over a more extensive range;

4) they are endemic and requiring particular attention by reason of the specific nature of their habitat or the potential impact of their exploitation on their habitat or the potential impact of their exploitation on their conservation status.

(4) Priority species are such species for the conservation of which the European Union has particular responsibility in view of the proportion of their natural range which falls within the territory of the European Union.

(5) Protection of natural habitats and species of significance in the European Union shall be ensured in Latvia in accordance with the laws and regulations of environmental protection.

[10 June 2010]

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

The responsible is the Ministry of Agriculture and the State Forest Service.

Reply prepared by Elīna Kļaviņa

Senior Adviser

The Library of the Analytical Service of the Saeima



LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMAS

OFFICE OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
INFORMATION AND COMMUNICATION DEPARTMENT
RESEARCH UNIT

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius Tel.: + 370 5 239 6170 / 239 6185
E-mail: tyrimai@lrs.lt; info@lrs.lt; ikd@lrs.lt www.lrs.lt/info

06 February 2022

Reply to ECPRD Request 5323
Measures of control and containment of wildlife

With regard to Lithuania, the answers to the following questions are as follows:

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

The issue of wildlife proliferation is relevant to Lithuania, because the proliferated wild animals make damage to land and / or livestock. For example, pursuant to statistical data, there were no less than 54 wolf packs in the territory of Lithuania during 2019–2020 and no less than 63 wolf packs during 2020–2021. The press quite often reports about wolves' attacks on livestock.

The wild boars spread the contagion – African swine fever. 670 infected wild boars were detected in 2022 in Lithuania. This year, the number of infected wild boars already reached 49.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic / alien species?

According to the Law on Hunting, the issue of wildlife proliferation is managed by Environmental Protection Department under the Ministry of Environment. This Department issues licenses for hunting of wild animals. The Ministry of Environment sets the hunting rules, time periods for hunting, the list and limits of species which are allowed to hunt. In the 2022–2023 hunting season, it is allowed to hunt 282 wolves.

According to the Hunting Rules, the huntable animals are hunted in line with the rules, taking into account population density, geographical distribution and breeding rate, so as not to undermine efforts to protect them within their habitat.

The wolves and wild boars make damage to agriculture and livestock every year. The methodology for the assessment of damage to agricultural crops, livestock, and forests caused

by game animals, including wild boar, was approved in Lithuania in 2002, and a consolidated version has been valid since 20 October 2018. This methodology regulates the calculation of the monetary expression of the damage caused by wildlife to agricultural crops, livestock, forests, and hydraulic equipment for the owners, users, and managers of agricultural and forest lands and water bodies and lays out measures to protect crops against damage. The issue of the damage is also addressed in the Law on Hunting. According to Article 18, paragraphs 1 and 2, the users of hunting plots compensate to owners of private land, forests, or water bodies for damages which were caused by the wild animals, the hunting of which is not prohibited. The state compensates in case of prohibition of hunting of such wild animals (the exception consists of *force majeure*, the victim's intentional action or other legal grounds stipulated in the Civil Code).

It can be mentioned that the special collars containing Global Positioning System (GPS) transmitters were used for the collection of data on the movement of wild boars within units of hunting areas in different seasons. Such project, implemented by the State Food and Veterinary Service, allowed for a better understanding of properties of the African swine fever virus and ways of spreading among wild boars, the distances at which the infection can be transmitted to other wild boars in a natural way, allowed to record the movement of wild boars on the 24-hour basis, to indicate the distances that are covered by those animals in infected areas, and to estimate the probabilities of contacts between different wild boar groups in terms of transmitting the virus.

In addition, African Swine Fever Spread in the Wild Boar Population Management Plan for the Years 2021–2025 is being adopted by the State Food and Veterinary Service. The plan foresees monitoring and assessing the wild boar population as well as the measures of control, such as hunting.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and / or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

The Directive 92/43/EEC is implemented by and Law on the Protected Fauna, Flora and Fungi Species and Communities as well as the Rules for Hunting in the Territory of the Republic of Lithuania, adopted in the manner provided for by the Law on Hunting.

Lithuania ratified the Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats on September 5, 1996. There were the reservations contained in the instrument of ratification, deposited on 5 September 1996. In accordance with Article 22 of the said Convention, the Republic of Lithuania declared the following reservations:

“I. Reservation in respect of Appendix II of the Convention:

A reservation is made concerning the fauna species *Canis lupus*, included in Appendix II as a “strictly protected fauna species”, which will be considered by the Republic of Lithuania as a “protected fauna species” enjoying the regime of protection provided by the Convention for the species included in Appendix III.

II. Reservations regarding certain means or methods of killing and capture listed in Appendix IV for certain species:

For the capture of *Sus scrofa*, the use of devices for illuminating targets is allowed in Lithuania;

For the killing of *Cervidae* and birds, the use of semi-automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition is allowed in Lithuania;

For the capture of *Castor fiber*, the use of traps of special construction for selective

capture is allowed in Lithuania.”

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species)?

The Ministry of Environment sets the hunting rules, time periods for hunting, the list and limits of species which are allowed to hunt, including wolves and wild boars (see answer to question 2).

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above – distributed among various levels of territorial government?

According to Article 5 of the Law on Hunting, the Government:

- 1) formulates the strategy for the conservation of wildlife and use of its resources and coordinates the implementation;
- 2) approves the rules for the circulation of hunting weapons;
- 3) determines the procedure for recognition in the Republic of Lithuania of hunting tickets or other similar documents issued in foreign countries.

The Ministry of Environment:

- 1) sets the hunting rules, time periods for hunting, the list and limits of species which are allowed to hunt;
- 2) sets the procedure for the issuing of hunting licenses;
- 3) approves the criteria for hunting plot units;
- 4) approves the hunter’s examination program and procedure;
- 5) establishes the form of hunters ticket.

The State Food and Veterinary Service, together with the Ministry of the Environment, determines the requirements for veterinary care during the hunt.

The local municipalities:

- 1) set up the Commissions for the establishment of hunting plot units;
- 2) register the damage inflicted by huntable animals;
- 3) submit proposals regarding the suspension of the permits issued to the users of hunting plots.

The hunter associations:

- 1) submit legislative proposals for the improvement of the regulation;
- 2) take part in the work of the above-mentioned Commissions;
- 3) organize teaching courses for hunters as well as various seminars, conferences.

Prepared by
Dainora Valiukaitė
Adviser
Research Unit
Information and Communication Department
Office of the Seimas of the Republic of Lithuania
Tel.: + 370 5 239 6174
E-mail: dainora.valiukaite@lrs.lt

#5323 Measures of control and containment of wildlife – reply from The Netherlands

(All the hyperlinks refer to text in Dutch).

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and

biodiversity?

Yes

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e.

initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Wolves

On 30 June 2014, the wolf was designated as a protected native animal species in the Netherlands.

The twelve provinces can use their own policy for designating wolf habitats and opening up subsidy schemes for preventive measures. The [Interprovincial Wolf Plan](#), the [Factfinding study 'The wolf back in the Netherlands'](#) (2021) and the Legal analysis ['The legal protection of the wolf in the Netherlands and in a number of other European countries'](#) (2021) provide an overview of the situation of the wolf in the Netherlands and form the basis for the provincial wolf policy.

In 2019, the provinces – represented in the Interprovincial Consultation (IPO) – adopted the ['Interprovincial Wolves Plan'](#). In the wolf plan, the provinces have worked out how they (will) deal with roaming and territorial wolves in the Netherlands. The wolf plan provides the provinces with the basis for formally embedding policy in regulations or policy rules, for example. An update is being worked on.

The National Consultation Wolf (LOW) started in 2020. A number of organizations have asked the provinces for this consultation, with the wish to jointly tackle issues in the field of wolf damage.

The topics covered in the LOW deal with both national and international issues (such as wolf habitats and corridors) and can vary from making recommendations for policy making and knowledge exchange to working together in practical implementation and action protocols for acute problems.

The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) is responsible for the national

legal frameworks and for the implementation of European regulations and international treaty agreements. LNV also reports on compliance and derogations with regard to these regulations. LNV is also working with partners at an international level to improve wolf policy. For example, on the initiative of LNV, consultations have been started with Germany to explore the possibilities of an international wolf plan.

In 2023, the national government wants to start a social dialogue about how humans and wolves can live together. Topics of conversation will be:

- people's fear of the wolf;
- position of the wolf in Dutch nature;
- protection of livestock and domestic animals against the wolf.

Committees have been set up in various provinces to investigate with direct stakeholders what measures are needed and how the province can support this. As a result of this, subsidy schemes are available in several provinces for the purchase of preventive measures. A wolf consultant has also been appointed in some provinces to inform livestock farmers about preventive options.

(Website: [Policy and organization wolf file in the Netherlands \(bij12.nl\)](#), here you can also read information about the policy per province.)

The mammal association manages [the wolf reporting point](#).

Cooperation between the Benelux (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) and Germany has led to the creation of a cross-border map of the wolf territories. For example, governments are working together to map out wolf populations. This map can be expanded in the future with data from other countries. The map shows where wolves have been observed in the Benelux and Germany in recent years and how this has developed over time. See: [wolf map \(zoogdiervereniging.nl\)](#).

Wild boars

There is a growing population of several thousand wild boars in the Netherlands. As a native animal species, wild boars belong in the Netherlands, but according to current policy, they are only allowed to occur in specially designated habitats, the Veluwe and De Meinweg. In the rest of the Netherlands a zero stock policy applies: wild boars are in principle not wanted there and are shot. Despite this, wild boar populations have been present for years in parts of Limburg, North Brabant, Overijssel and Gelderland, outside the designated habitats. There are various methods of deterrence ([Preventing or limiting damage caused by wild boars - Faunaschade PreventionKit \(bij12.nl\)](#)). Discussions are currently taking place about whether or not to maintain this zero level management. The killing of wild boars is prohibited under the [Nature Protection Act \(Wnb\)](#).

Pursuant to Article 3.10 (1. under a) of the [Nature Protection Act \(Wnb\)](#), it is prohibited, among other things, to deliberately kill or capture mammals living in the wild of species listed in the Annex, Part A, to the Wnb. The wild boar is included in part A of this appendix.

Article 3.8 and article 3.17 are about exemptions:

The system of granting exemptions for activities prohibited by law means that an exemption can only be granted in exceptional circumstances. It is up to the competent authority to demonstrate that such an exceptional situation exists.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and

eventual killing of species under consideration?

Yes, regarding the wolf:

The wolf must be protected both under international treaties (particularly the Bern Convention) and under the European Habitats Directive (Hrl, Directive 92/43/EEC). The measures to be taken by the Member States of the European Union under the Hrl are aimed at maintaining or restoring natural habitats and wildlife species of Community interest at a favorable conservation status. One of these animal species is the wolf. The provisions of the Hrl are mandatory for the member states of the European Union. The point of departure for the protection of the wolf in the Netherlands is art. 12 and appendix IV Hrl. This is the so-called passive species protection regime consisting of a number of prohibitions. This regime has been translated into the Nature Protection Act (section 3.5) (and will also be included in the future Environment and Planning Act). It follows that the wolf is a protected species. A number of acts involving the wolf (including killing, capturing and deliberately disturbing) are prohibited. Only if three conditions are met can an exception be made to these prohibitions. These preconditions are included in art. 16 Hrl and laid down in the Nature Protection Act (and soon the Environment and Planning Act). It follows from the preconditions that permission can only be given for an intervention with regard to the wolf if: a. the intervention takes place because of an interest recognized by law, b. there is no other satisfactory solution for the procedure, and c. without prejudice to efforts to maintain the populations of the wolf concerned at a favorable conservation status in their natural range. These marginal words apply cumulatively and form the basis for individual decisions, generic decisions and policy with regard to the wolf.

Pursuant to Article 3.6 of the Nature Protection Act, it is prohibited in our country to have the wolf in your possession for sale, to transport it for sale, to trade, to barter or to offer it for sale or exchange because the wolf is listed in Annex IV of the Habitats Directive and Annex II of the Bern Convention. If there is a violation of Article 3.5 and/or Article 3.6, Dutch criminal law applies.

(Another international legal framework is the Washington Convention (CITES). This convention plays a role in the regulation of the transport of dead or live wolves or parts thereof. Within the EU, the implementation of this convention is regulated by two regulations.)

(For the wild boar: see the answers on the questions 2 and 4.)

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country

regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard

to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Canis lupus

The preconditions, included in art. 16 Hrl, are laid down in the Nature Protection Act (art. 3.8 and 3.9). Exemption or dispensation may only be granted on the basis of the facts and circumstances listed in Article 16 (1) of the Habitats Directive, and then only if no other satisfactory solution exists, or if it is necessary: inter alia in the interest of the protection of wild flora or fauna, or in the interest of preserving natural habitats; or to prevent serious damage in particular to crops, livestock, forests, fishing grounds, waters or other forms of property.

Furthermore, any exemption or dispensation should not have the effect of undermining the objective of maintaining the populations of the species concerned at a favorable conservation status in their natural range.

Sus scrofa

The wild boar has no special status and does not belong to the mammal species that must be strictly protected.

In order to limit the population in the Netherlands, after a management plan has been drawn up by the province, an exemption can be granted from the ban on killing boars. The number can then be reduced and is thus brought into line with the carrying capacity of the area. That carrying capacity can be determined by the amount of food available, the amount of damage to agricultural crops and on the basis of road safety (quantity of collisions).

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control,

containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial

government?

With the entry into force of the Nature Protection Act, tasks and powers for the protection of nature areas and plant and animal species were transferred from the State to the provinces.

The provinces and the Minister of LNV are jointly legally responsible for nature policy with regard to the wolf. This includes species protection, monitoring, granting exemptions and compensation for fauna damage.

The provinces are responsible for the policy with regard to wolves on Dutch territory, unless it is explicitly stated in this wolf plan or on the basis of legislation that responsibility lies elsewhere or will transfer to another authority in certain situations. The provinces are also responsible for policy regarding compensation for agricultural damage caused by wild animals, including the wolf.

The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) is responsible for the national legal frameworks and for the implementation of European legislation and international treaty agreements. The ministry also reports on compliance and derogations with regard to these regulations. The ministry is also working with partners at an international level to improve wolf policy.

(More details: [MASTER'S THESIS The wolf and the nature conservation law Regulation of the wolf population in the Netherlands / D.B. Pors, 2020](#))

With regard to wild boar, too, with the entry into force of the Nature Conservation Act, tasks and powers for the protection of nature areas and plant and animal species were transferred from the State to the provinces. The (population) management of the wild boar has therefore been placed in the hands of the provinces. Provinces can reconsider the zero-level policy on wild boars and some provinces have also made use of this.

Request 5323

Polonia

Measures of control and containment of wildlife

- 1) *Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?*
 - **The wolf** population in Poland is estimated at around 2,000 animals. It does not pose a significant threat to agriculture. In Poland, the wolf is **under strict species protection**.
 - Currently, the high **wild boar** population in Poland is an important factor influencing the occurrence, rate of spread and duration of African swine fever in a given area. The high density of wild boars favours the transmission of the disease, to new areas. There is also an increasing risk of the virus being transmitted to pig farms directly or indirectly by infected feral pigs.
- 2) *If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?*
 - According to the Regulation of the Minister of the Environment of 16 December 2016 on the protection of animal species, the wolf is under strict species protection.
 - The Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of 27 January 2021 on the introduction in 2021 on the territory of the Republic of Poland of a 'Programme aimed at early detection of infections with the virus causing ASF and broadening knowledge about the disease and its eradication' allows wild boar to be shot in order to prevent the spread of the virus causing ASF.
- 3) *Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?*

Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 was implemented by the *Act of 13 July 2012 amending the Nature Conservation Act and certain other acts*.

Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats was ratified by Poland in 1996.

- 4) *With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife*

and habitats, with particular regard to canis lupus (listed in Annex IV) and sus scrofa (not included among the particularly protected species).

Species protection and derogations from its application are regulated by the provisions of the *Nature Conservation Act* of 16 April 2004.

5) *In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?*

According to the provisions of *the Nature Conservation Act*, the authorities in the field of nature conservation are:

At the central level:

- the minister responsible for the environment;
- the General Director of Environmental Protection;

At the local level:

- the provincial governor;
- regional director for environmental protection;
- the marshal of the voivodship;
- staroste;
- a mayor or town mayor.

The decision to sanitary shoot wild boars in the event of a threat of an infectious disease in a specific area is taken by ordinance of the district veterinarian or the provincial governor.

REQUEST 5323

Portogallo

Lisbon, 6 February 2023

Measures of control and containment of wildlife

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Concern has been growing, at least since 2015⁵, about the proliferation of the wild boar population, particularly by farmers. This concern has already led to the publication of Resolution of the of the Assembly of the Republic No. 186/2019⁶, recommending the Government to present and publish a study on the wild boar population in Portugal.

Regarding wolves, Portuguese legislation protects the Iberian wolf (*Canis lupus signatus*), through Law No. 90/88⁶ and Decree-Law No. 54/2016⁷ which, nonetheless, grants compensation for damages caused by this animal (article 8 to 11). The increase in attacks and damage caused by the Iberian wolf has prompted the publication of Resolution of the Assembly

⁵ See news from 24 March 2015, with the most recent from 1 September and 27 October 2022. News articles in Portuguese.

⁶ Link in Portuguese.

⁷ Link to the consolidated version in Portuguese.

[of the Republic No. 45/2022](#)⁶, in which it is recommended that the Government extend the deadline for compensation for damage to animals caused by the Iberian wolf and adopt preventive measures to avoid new attacks. More information about the Iberian wolf can be found at the [Institute for Nature Conservation and Forests \(ICNF\) site](#)⁶.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

[Decree-Law No 202/2004](#)⁸ establishes the legal framework for the conservation, fostering and exploitation of hunting resources, aiming at their sustainable management, as well as the principles governing hunting activities. In the context of Article 113 of that decree-law, the ICNF, considering the need to control the wild boar population in order to prevent African swine fever and to strengthen measures to minimise damage to agricultural crops and forests, promoted national actions leading to greater control of those populations, and as in previous years published, on 3 June 2022, [an edict](#)⁹ on the correction of densities for this species to be in force until 30 September 2022.

[ICNF provides data](#)¹⁰ on hunters' licences, hunting licenses and results of hunting operations.

Regarding invasive species, [Decree-Law No. 92/2019](#)⁸, which establishes the legal regime applicable to the control, detention, introduction into nature and repopulation of exotic species

⁸ Link to the consolidated version in Portuguese.

⁹ Link to report in Portuguese.

¹⁰ Link in Portuguese.

of flora and fauna, provides for the creation of plans to control, contain, or eradicate invasive species. Recent news reports¹¹ inform that a proposal for an action plan to combat invasive alien species, prepared by ICNF, will be debated and approved soon by the Government following the action brought by the European Commission. However, through the Environmental Fund, created by Decree-Law 42-A/2016⁸, actions have been supported within the scope of Nature Conservation and Biodiversity, and some of the programmes (namely in 2020, 2021 and 2022¹²) have prioritised actions that enable timely intervention for the prevention and control of species on the "List of invasive alien species of Union concern", and also of species of exclusively national concern.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Portugal has ratified the Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats through Decree No. 95/81¹³, regulated by Decree-Law No. 38/2021¹³. Article 5 of the latter deals with species of wild fauna, stating in its number 1 that

"With the aim of protecting species of wild fauna listed in Annexes ii and iii to the Berne Convention, in Annexes i and ii to the Bonn Convention or in the Annex to this Decree-

¹¹ See news articles <https://observador.pt/2023/01/26/plano-de-combate-a-especies-exoticas-invasoras-esta-pronto-diz-governo/> and https://www.rtp.pt/noticias/economia/plano-de-combate-a-especies-exoticas-invasoras-esta-pronto-diz-governo_n1462873, in Portuguese.

¹² Links to reports and website in Portuguese.

¹³ Link in Portuguese.

Law and unless a permit is issued under the terms of Article 11, the following are prohibited

- a) The capture or killing of their specimens;
- b) The possession of specimens
- c) The sale, offer and retention for sale, purchase and offer to buy, public exhibition or transportation of its specimens;
- d) The deterioration or destruction of their habitats;
- e) The disturbance of their specimens, namely during the period of breeding, rearing or hibernation;
- f) the destruction or taking of eggs, even empty ones, from the wild."

However, in paragraph 5 it is stated that

"The prohibitions referred to in the preceding paragraphs shall not apply, in addition:

- a) to specimens of species included in the list of game species provided in Annex i to Decree-Law No 202/2004¹⁴, of 18 August, as amended, when those acts are permitted by the legislation governing the exercise of hunting;"

¹⁴ Link to the consolidated version in Portuguese.

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Amendments to the Convention have been published by notices issued by the Ministry of Foreign Affairs. European directives on the protection and conservation of nature and the environment have also been transposed into national law.

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

The ICNF is a central body with jurisdiction over the entire national territory, without prejudice to the competences of the autonomous regions of the Azores and Madeira, and has five decentralised services at regional level (Article 2 of [Decree-Law No. 43/2019](#)¹⁵).

Within the scope of [Decree-Law No 202/2004](#)¹⁵, the State may transfer to hunters' associations and federations, farmers', landowners', forestry producers' and environmental protection organisations, local authorities or other collective entities integrated by them the management of national hunting areas (ZCN) and/or the management of the areas referred to as unordered hunting grounds, with a view to the creation of municipal hunting areas (ZCM) (Article 14). The obligations of these entities are listed in Article 19.

Answered by Carla Barroso carla.barroso@ar.parlamento.pt

¹⁵ Link to the consolidated version in Portuguese.



ROMANIA

PARLIAMENT OF ROMANIA

CHAMBER OF DEPUTIES

DIRECTORATE FOR STUDIES AND LEGISLATIVE DOCUMENTATION

doc@cdep.ro

Dear Colleagues,

WIESBÖCK PIA

Please find below the answers to the questions raised in ECPRD Request No. 5323 –

Measures of control and containment of wildlife.

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Official data indicate a stable population of 2,500 to 2,900 wolves, spread over high hill and low mountain areas throughout the Carpathian range. The average density on the territory of Romania is 1.95 wolves per 100 km².

On EU territory, including in Romania, wolves are protected by the Directive 92/43/EEC, which includes them on the list of protected animal species that cannot be hunted for recreational purposes. In Romania, wolves can be "harvested" based on the derogation orders issued by the Ministry of the Environment, only if certain specimens have attacked or are an imminent danger to farm animals.

A statistic of the Ministry of Environment, Waters and Forests shows that the optimal wild boar population would be 37,000 specimens. Romania, however, exceeded this number by two or three times, as evaluated figures: 99,204 heads in 2016; 107,469 heads in 2017; 117,963 heads in 2018; 99,633 head in 2019.

The wild boar hunting period is from June 1 to January 31 for females and cubs, and males can be hunted throughout the year.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Law no.407/2006 on hunting and protection of the hunting fund, as modified, and Government Decision no. 1679 of December 10, 2008 regarding the manner of granting the compensations provided by the Law on hunting and protection of the hunting fund no. 407/2006, as well as the obligations of the managers of the hunting funds and the owners of agricultural/ forestry crops and domestic animal for the prevention of damages, currently in force in its adopted form.

According to GD 1679/2008, the damages caused by fauna species of hunting interest to agricultural, forestry and domestic animals consists in the modification of the physical integrity and / or the physiological characteristics of specimens of flora species in agricultural crops and vegetation forestry from and outside the forest fund, as the case may be (...) resulting from the action on them of specimens of the fauna of hunting interest which:

- a) affects production in the case of crops;
- b) cause severe or very strong injury, established according to the technical regulations in force, of forestry crops;
- c) determines the illness or death of domestic animals.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment, and eventual killing of species under consideration?

Romania implemented the stipulations of the Directive 92/43/EEC (modified and completed) regarding the conservation of natural habitats and wild species of flora and fauna. The main national normative document which assures the implement of this Directive is O.U.G. no. 57/2007 regarding the regime of the protected natural areas, conservation of the natural habitats and of wild flora and fauna, modified and completed by the Urgency Ordinance of Government no. 154/2008.

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to canis lupus (listed in Annex IV) and sus scrofa (not included among the particularly protected species).

For the period of over 20 years that followed, after putting the wolf under strict protection, its numbers started growing dramatically as a consequence of law restrictions and the drastic reduction of yielding quotas, up to 4,000 specimens, and after 2005, it decreased relatively abruptly to a level of around 2,000 specimens, due to the decrease in the numbers of hunting prey species (deer, buck, chamois). One may also note that, along with the decrease in yield quotas, the natural growth of the wolf population also diminished, an absolutely normal action following the population self-regulation determined by the more difficult access of wolves to specific fare.

The mechanisms of population self-regulation, in the case of the wolf in our country, could not however prevent the qualitative degradation of the population and the wolf becoming less damaging to animal breeders and hunters. We notice lately more and more specimens of scavenger wolves and, according to the latest data, impure specimens due to mating with the domesticated dog. One may also notice the increase in adversity of the rural population, particularly animal breeders, towards the wolf.

The preservation of wolf populations, normal from a numeric point of view, vigorous, healthy and wild, is endangered due to the increase in the damages done to animal breeders and hunters.

In 2018, the wild boar population would have been 104,157 heads. The hunting quota was set at 43,253, but 37,859 head were actually hunted, resulting in a "balance" of over 66,000 head, almost double the optimal population of 37,266 head.

The objective is to reach a maximum wild boar population density of 0.5 boar heads/km².

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e., relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

According to Annex 4 of GD 1679/2008, sets out the obligations of the hunting fund managers:

- a) to have fully harvested the number of specimens approved for the species that caused damage during the hunting season prior to their production;
- b) to provide and manage complementary food for species of hunting interest, at least half of the quantities of complementary food provided for in the contracts for the management of hunting funds within the damage occurred, in order to maintain them in feeding areas and for deviation from agricultural crops or forest vegetation where damage could occur;
- c) to carry out actions to remove specimens of wildlife species of hunting interest from the exposed areas, which they shall bring to the attention of the specialized territorial structure of the central public authority responsible for forestry at least 24 hours prior to their intervention;
- d) to request, in accordance with the law, the necessary approvals for the revision or increasing of harvest quotas, as well as permitting hunting, outside the legal periods, of those specimens that cause damage to agricultural crops, forest vegetation and domestic animals;
- e) to hunt with priority, in accordance with the law, in areas where damage occurs, those specimens of wildlife species of hunting interest that cause damage or that represent a potential danger.

Kind Regards,

ANY-MARY JULA

ECPRD request no. 5323

Measures of control and containment of wildlife

03 February 2023

Country	Slovak Republic
Parliament	National Council of the Slovak Republic
ECPRD Correspondent	Helena Latáková
E-mail address	helena.latakova@nrsr.sk
Elaborated by	Katarína Kubišová
Job title	State advisor (Research analyst) at the Parliamentary Institute
E-mail address	katarina.kubisova@nrsr.sk

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Yes, this issue is relevant. There have been long discussions on the regulation and hunting of these animal species. However, the approach to these species is different.

Wolf is a protected animal species according to the Section 33 of the **Act no. 543/2002 Coll. on nature and landscape protection, as amended** (hereinafter referred to as “the Nature protection act”) and there are huge discussions among hunters (Ministry of agriculture and rural development) and nature conservationists (Ministry of environment) about setting optimal annual quotas for their hunting, or about a complete ban on their hunting. There are arguments on both sides and this is the reason why the Wild Wolves Care program was adopted.

The discussion about the regulation of *wild boars* takes place mainly within the

department of agriculture and there are annual quotas for its hunting set for every year. In recent years, the regulation of the condition of wild animals is closely related to the occurrence of African swine fever and to the consequences of their activities for agriculture, the safety of people and animals, etc. Of course, all measures are taken with regard to the protection of the game gene pool (in accordance with the Section 20 of the Act no. 274/2009 Coll. Hunting Act (hereinafter referred to as the Hunting act)).

- 2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?**

Regarding the population of wild wolves:

In Slovakia, the Wolf (Canis lupus) Care Program was developed based on the Section 54 par. 4 of the Nature protection act. Pursuant to the Section 54 par. 8 of the Nature protection act, programs for the care of plant and animal species are the basis for ensuring a sustainable favourable state of species of European importance and species of national importance. At the same time, there was a need to develop a methodology for determining quotas for wolf hunting and a methodology for permanent monitoring of the population, since relevant data on the state of the population are prerequisites for effective protection and rational management.

The basic goal of the care program was to develop comprehensive principles for achieving a favourable state of the predatory wolf. A common vision was outlined: "A viable wolf population living in a natural environment with a minimum of conflicts with humans". The measures are aimed at amending the legislation, implementing the practical care for this species (e.g. quotas and hunting conditions, application of compensation for damages, sale measures for the elimination of damage to livestock caused by these animals), monitoring, education and training of the public or research.

The presented document represents a source of information for all interested groups (livestock breeders, hunters, foresters, nature conservation, scientific institutions, state and public administration) on the protection and management of the wolf in Slovakia based on the latest research and monitoring results. The care program will be updated at ten-year intervals, or as necessary (change in the current state of protection and management, change in legislation) with the participation of all relevant entities.

On the basis of the program, a Working Group was established for determining hunting conditions and the annual quota of the predatory wolf under the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. The annual wolf hunting quota is set every year in October by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic after a meeting of the working group. The quota is determined based on the Wild Wolf Care

Program; it follows the rules set by the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, taking into account the Directive of the Council of the EU on the protection of habitats, wild animals and wild plants and the Hunting Act.


Regarding the population of wild boars:

Pursuant to Section 55 of the Hunting act, animal may be hunted only during the hunting season and according to a previously accepted hunting plan. During game protection, game may be hunted only based on a permit pursuant to the Section 56 or an exception issued pursuant to the Section 57 of the Hunting act.

Pursuant to the Section 56 par. 3 of the Hunting act:

If there is a need to hunt some type of game that has a designated hunting time, even during protection for scientific purposes or veterinary purposes, for the purpose of protecting the property or health of residents, game or game breeding, hunting is permitted by the Ministry.

The graph below shows a comparison of wild boar catches in three consecutive hunting seasons: 2019/2020, 2020/2021 and 2021/2022.



Invasive species:

Within the Slovak Republic, the issue of non-native and invasive species of plants and animals is regulated legislatively by the recently adopted **Act No. 150/2019 Coll. on the prevention and management of the introduction and spread of invasive non-native**

species and the amendment of some laws, the aim of which was to ensure the implementation of EU Regulation no. 1143/2014.

Implementing regulations were adopted for it, namely:

- government regulation no. 449/2019, issuing a list of invasive non-native species of concern to the Slovak Republic and
- decree of the Ministry of the Slovak Republic no. 450/2019 Coll., which establishes the conditions and methods of removing invasive non-native species.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

All measures in the field of national legislation, management and practical care of individual animal species are carried out in such a way that the protection and management of these species at the national level are in accordance with the applicable EU legislation.

The Slovak Republic signed the Berne Convention on April 28, 1994. The ratification document was signed by the Slovak President on August 15, 1996. Slovakia thus became a member country of the Convention with effect from 1 January 1997. At the same time, it applied reservations against two species of animals listed in Annex II, as allowed by the Article 22, paragraph 1 of the Convention. These species were the wild wolf (*Canis lupus*) and the brown bear (*Ursus arctos*). The reason for the application of the reservation against the fulfilment of the conditions of protection for these species of animals according to the Article 6 of the Convention was "the current state of their populations in the Slovak Republic, enabling the regulation of their abundance without endangering their existence and functions in natural ecosystems".

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

In 2019, the third Report on the conservation status of species and biotopes of Community interest in the sense of Art. 17 of Council Directive no. 92/43/EEC on the protection of habitats, wild animals and plants. In 2019, rescue programs were approved for 2 species of animals, implemented for 6 species and care programs for 3 species of animals (among them for wolves).

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

The highest level of responsibility for these issues is divided between two departments, the Ministry of agriculture and rural development and the Ministry of environment. The tasks and responsibilities of the public administration bodies on different levels are set mainly in two acts, the Hunting act and the Nature protection act.

The Hunting Act defines in § 71 rights and obligations of the public administration bodies, the ministry and the local administration bodies.

The Section 64 of the Nature protection act sets the rights and obligations of the public administration bodies; the ministry, the State nature conservation of the SR, national park administration, environmental inspection, the local administration bodies and municipalities.



Ljubljana, 2 February 2023

ECPRD REQUEST 5323

MEASURES OF CONTROL AND CONTAINMENT OF WILDLIFE

The Republic of Slovenia regulates the organisation of hunting and game management and its habitat in the Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov)¹⁶, while a more detailed regulation is set out in the Rules on forest management plans and game management plans¹⁷.

Pursuant to the Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov), game is the property of the Republic of Slovenia its hunting rights may be transferred to a qualified legal person (individual hunting organisations). Moreover, the concession paid to the state by the managers of hunting grounds (hunting societies) and the strict separation of wild animal species, i.e. game (species that are being hunted) from protected species, are an integral element therein. Large carnivores (brown bears, wolves (*Canis lupus*) and lynx), which are protected by a special Decree on protected wild animal species¹⁸ are not considered game.

Legislation:

- Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov), available in English at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi>
- Rules on forest management plans and game management plans; available in Slovene at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10005>
- Decree on protected wild animal species; available in Slovene at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2386>

¹⁶ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No.. 16/2004 et seq.

¹⁷ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No.. 91/2010.

¹⁸ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No.. 46/2004 et seq.

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (canis lupus) and wild boars (sus scrofa), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

In Slovenia, wild boars (sus scrofa) are considered game¹⁹, meaning that these are wild mammals which can be hunted²⁰. The issue of sus wild boar proliferation as wild animals is particularly important from the point of view of biodiversity and their impact on agriculture and livestock farming.

As already said above, large carnivores (brown bears, wolves (canis lupus) and lynx) are not considered to be game, but protected wildlife species.

Wildlife development is steered by the Forest Service of Slovenia (hereinafter: Forest Service), which, in accordance with the provisions of Article 13 of the Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov), prepares annual **game and hunting management plans** in cooperation with hunting organisations and all the stakeholders whose activity is connected with game and its habitat. These plans are approved by a decision of the Minister responsible for hunting and used to ensure adequate abundance of all game species.

- Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov); (Part III, Planning game management, Article: 12 – 17 and Part VI, Restrictions on interventions in game habitats, Article: 30 – 32).

Records of kills and loses of game in 2011–2021:

Game species	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wild boar (Sus scrofa)	7,305	13,159	8,820	9,930	8,579	9,038	12,457	8,481	13,430	10,848	19,478
Wolf (Canis lupus)	10	14	3	12	7	2	8	11	20	14	6

Source: Data of hunting organisations.

¹⁹ Game are species of wild mammals and birds that are hunted (Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov).

²⁰ From the provision of Article 2 of the Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov).

In 2016, individual hunting organisations reported the normalisation of wild boar abundance based on a situation assessment, but in 2021 their population started increasing again.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

In accordance with the provisions of Article 25 of the Decree on protected wild animal species²¹, the Ministry responsible for agriculture and forestry provides the financial means for monitoring the status of the said species²². The monitoring of the status of species involves the following:

- the species range, particularly during the key stages in its lifetime,
- size or density of the species' population,
- the preservation and progress of natural processes or the implementation of use necessary for the existence of the habitat of the species; and
- activities, practices, interventions and phenomena that adversely affect the conservation status of the species, including the unintentional capture or killing of animals (Article 25(3)).

a) *Sus scrofa*:

Due to the high variability in the farrowing of wild boars (throughout the year), the age categorisation of each animal culled is made according to identification of the actual age (in months) based on an examination of the developmental stage and the formation of dentition.

Since the actual age of the animals is almost impossible to determine (those in transition to a higher age group) prior to the culling itself, the age category is, in case of doubt, assessed in terms of selection or determination of a lower age group, as follows:

- animals up to an estimated age of 12 months are categorised as juvenile, irrespective of the date of culling, with the logical date of transition 31 March/1 April being taken into account in borderline cases (estimated age between 12 and 13 months);

²¹ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2004 et seq

²² However, priority is given to monitoring the status of the most endangered species, in accordance with the Rules on the inclusion of endangered plant and animal species in the Red List, the status of which is monitored pursuant to the ratified international treaties or EU rules.

- animals between the estimated age of 13 and 24 months are categorised as yearlings irrespective of the date of culling;
 - animals between the estimated age of 24 and 27 months and culled by 31 March of the current year, irrespective of their actual age, are assessed as last year's, thus achieving a comparable categorisation of animals that were farrowed in winter or spring in the same year.
- b) *Canis lupus*:

Belong to the group of large carnivores and protected wildlife species. The Government of the Republic of Slovenia has adopted the Strategy on the conservation of wolf population (*Canis lupus*) in Slovenia.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Yes.

- Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (i.e. habitats directive) was implemented in the Decree on protected wild animal species²³; available in Slovene at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2386>
- Act on Ratification of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats²⁴ was ratified by Slovenia on 23 June 1999; available at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2105>
 - Nature Conservation Act (ZON)²⁵ regulates the protection of wild plant and animal species. This Act, which transposed the Habitats Directive into the legislation of the

²³ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2004, last amended on 18 October 2019.

²⁴ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 55/1999.

²⁵ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 56/1999 et seq.

Republic of Slovenia (point 2 of Article 1(4) of ZON), stipulates in Article 26(1) that The favourable status of plant or animal species that are protected pursuant to ratified international treaties shall be ensured through protection of their habitats and the protection regime laid down by the Government by the regulation referred to in Article 81 of the ZON; the law is available in English at: <http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi>,

On the basis of the quoted legislation (Article 80 of ZON), the operational part of the Strategy of the conservation of wolf population (*Canis lupus*) in Slovenia also takes into account the guidelines of the Action Plan for the Conservation of the Wolves under the Bern Convention.

- 4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).**

This question is addressed in Article 21 of the Rules on forest management plans and game management plans²⁶, stipulating as follows:

“Article 21

(assessment of the status of game populations and their habitat)

(1) The assessment of the status of game populations and their habitat shall be based on an analysis of trends in biological and economic indicators specific to each game species and laid down in the guidelines for the preparation of regional plans.

(2) The guidelines referred to in the preceding paragraph governing gaming and hunting shall be prepared by the Forest Service of Slovenia (ZGS) in cooperation with the Ministry responsible for game and hunting, the Hunting Association of Slovenia and the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia in accordance with the regulations governing game and hunting.”

²⁶ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 91/2010, 200/2020.

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

Rules on forest management plans and game management plans²⁷, stipulate, inter alia, that the body responsible for planning and monitoring the state of game in the Republic of Slovenia is the Forest Service of Slovenia (ZGS).

In accordance with the Provision of the Act Amending the Game and Hunting Act (ZDLov), the legislative/administrative competences for controlling, containing and killing of the abovementioned species are held both by the Forest Service of Slovenia and individual hunting management regions (hereinafter: HMRs). Due to possible natural or artificial dividing lines, differences in population densities of individual game species, habitats or known interspecific relationships with other species, this particular issue is often dealt with by internal ecological units, groups of hunting grounds or, exceptionally, by individual hunting grounds within HMRs. In these cases, the range for a particular species can be determined with greater accuracy.

For HMRs or individual ecological units, the status, objectives, targets and measures are identified on the basis of data analysis, whereby the actual situation of game populations and their habitat and the desired direction of development is taken into account. Based on these specific characteristics of individual HMRs or parts thereof, it is also possible to somewhat deviate from the provisions laid down in the guidelines, but they must be explained in more detail in game management plans (see Act Amending the Game and Hunting Act, Part III, Planning game management, Article: 12 – 17) (See also reply to question No. 1).

For transparency and subsequent analysis purposes, as precise records as possible are kept for game and carnivores (for *sus scrofa* up to an estimated age of 24 months of age). Similarly, records and minutes are kept on the killings of each species.

With the aim of determining the age of wild boars, there is also appropriate training offered to members of the commission for assessing kills and losses in hunting management regions.

Prepared by:
Marinka Bogolin
Deputy Correspondent,
Documentation and Library Section

²⁷ Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 91/2010.

08/02/2023

ECPRD REQUEST #5323: Measures of control and containment of wildlife

Date of request: 17/07/2022

Parliament requester: ITALY - CAMERA DEI DEPUTATI

- 1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?**

Yes, the Act 42/2007 of 13 December 2007, on Natural Heritage and Biodiversity (the “**Act on Natural Heritage and Biodiversity**”), establishes the basic legal regime for the conservation, sustainable use, enhancement and restoration of natural heritage and biodiversity.

The principles guiding the law are focused on the maintenance of essential ecological processes and basic life systems, the preservation of biological, genetic, species and biological diversity, the variety, uniqueness and beauty of natural ecosystems, and geological and landscape diversity.

Thus, in the Annex V of the abovementioned Act on Natural Heritage and Biodiversity is the need to grant strict protection to a variety of animal and plant species is explicitly stated, among which the following are specifically included the wolves (*canis lupus*).

- 2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?**

The initiatives and policies that have been mainly driven by the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge. In this regard, it should be highlighted the Strategy for the conservation and management of the wolf (*canis lupus*) and its coexistence with the activities of the rural environment (hereinafter, the “**Strategy**”).

The Strategy analyses the current situation and presence of wolves in Spain as well as the threats to which they are exposed with the aim to establish guidelines to conserve, manage and restore viable populations of wolves as an integral part of Spanish ecosystems, ensuring their coexistence with livestock and other rural activities. and other activities in the rural environment.

On the other hand, the objectives pursued by the strategy are as follows:

- To ensure their long-term favourable conservation status and to promote their natural recovery;
- To reduce conflicts, promoting the coexistence of livestock farms with the wolf;
- To increasing the knowledge; and
- To promote actions to improve the social perception and dissemination of the ecological values of those areas where wolves and extensive livestock coexist. extensive livestock farming coexists.

Finally, the strategy stresses that the achievement of the Strategy's objectives requires close coordination between administrations and all sectors involved, and especially the willingness of those responsible for its implementation to work towards a common goal.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

- Yes, the Directive 92/43/EEC of 21 May 1992, on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (the “**Habitat Directive**”) as implemented in Spain and is transposed into Spanish law in Annexes I, II and V of the Act on Natural Heritage and Biodiversity whose link is available in question 1 *supra*; and

- Yes, Spain has also ratified the Bern Convention²⁸.

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to canis lupus (listed in Annex IV) and sus scrofa (not included among the particularly protected species).

The Habitat Directive provides (Article 16) for the possibility of exempting species of wild fauna and flora from the protection regime stipulated in the Directive.

In order to be able to concede administrative authorisations that suppose a derogation of the protection regime conferred on species of wild fauna and flora, there are a series of prior conditions of which at least one will be required to apply. These conditions are the following:

- If their application would result in adverse effects on human health and safety;
- To prevent significant damage to crops, livestock, forests, fisheries and water quality;
- For imperative reasons of overriding public interest, including those of a socio-economic nature;
- Where necessary for the purposes of research, education, repopulation or reintroduction, or where it is required for captive breeding for those purposes;
- In the case of birds, to prevent accidents in relation to aviation safety;
- To allow, under strictly controlled conditions and by selective methods, the capture, retention or any other prudent exploitation of certain species not included in the List of Wild Species under Special Protection Regime, in small quantities and with the necessary limitations to ensure their conservation; or
- To protect wild flora and fauna and natural habitats.

In addition to any of these conditions, there must be no other satisfactory solution and it

²⁸ See in this regard the detailed information about the Bern Convention on the website of the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge, which is available at the following link: <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/bern-convention-protect-nature-better-future.aspx>

must not be detrimental to the maintenance of the populations concerned in a favourable conservation status²⁹.

The authorisation granting such an exceptional authorisation will have to be public, reasoned and specify a number of details such as e.g. the objective and justification of the action and the control measures to be applied³⁰.

5. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

The relevant legislative powers are the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge at a national level and the Autonomous Communities at a regional level who operate within the scope of their respective competences within the framework of the Act on Natural Heritage and Biodiversity.

As an example, Strategy mentioned before the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge and the Autonomous Communities have worked together on the development of the strategy and there is a section on coordination and enforcement of the Strategy (Section 7).

It is also stated that it is necessary to establish a framework of inter-administrative collaboration to ensure coherence in management as homogeneous as possible within the wolf distribution area. In this sense, a Working Group will be constituted as a specific

²⁹ For more detail, please see Article 61 of the Act on Natural Heritage and Biodiversity.

³⁰ Please note that the Ministry published a guidance document on the abovementioned conditions: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/ce_silvestres_excepciones_proteccion_tcm30-201433.pdf

instrument to carry out the coordination of the actions contemplated in the Strategy.

Finally, it should be mention that there are measures that are only taken at national level, such as the creation of a national register of wolf damage records, with data provided by the Autonomous Communities.

Measures of control and containment of wildlife

Dear Colleagues,

In response to your request, I am pleased to send you the following answers from the Hungarian National Assembly.

- 1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?**

Gray wolves (*Canis lupus*) are specially protected species in Hungary and their conservation values are 250 000 HUF. Their estimated number is 60–70 species mainly in Northern Central Mountain (Északi-középhegység).

Wild boars (*Sus scrofa*) are not protected animals, especially because of the the swine fever.

According to the *Act No. LV. of 1996 on the protection, management and hunting of wildlife* that person who is entitled to hunt does not fulfill the all prescribed numbers for wild boar in the approved annual game management plan, then in the following hunting year, the person entitled to hunt will be charged in full of the damage is caused by the game.

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

According to the Strategic of European Commission ([Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU](#)) “all Member States, where appropriate, should have in place, by the end of 2020, National action plans on wild boar management in the context of ASF prevention, control and eradication that are aligned with the Strategic approach on ASF management for the EU and adapted to national priorities and specific contexts. The measures taken in the framework of the Strategic approach should be compatible with EU veterinary and environmental legislation, including nature protection requirements and properly assessed in terms of scientific basis, impact and effectiveness.”

Accordingly Hungary prepared its action plan too. According to the National Action Plan on Regulation of the Population of Wild Boars reducing of the wild boar population is essential.

In order for this reduction to be effective, it is advisable to define a target that must be reached by February 28, 2025 at the latest. This number is determined up to 0.5 wild boars/km² (0.5 wild boars/100 hectares).

Statistical data:

thousand pieces

	2018	2019	2020	2021	2022
Wild boar population	105.2	95.9	83	64.5	58.9
Shot game (wild boar)	148	128.5	31.5	161.3	no data

Source: [Hungarian Central Statistical Office](#)

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Yes, the Directive 92/43/EEC was implemented by Hungary. According to the [website of the Ministry of Justice](#) there are 45 laws contain the implementation of the above- mentioned directive. Hungary joined the Bern Convention in 1989.

The rules for the wild boar population are contained in the *Act No. LV. of 1996 on the protection, management and hunting of wildlife*, which was implemented the Directive 92/43/EC.

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Similarly, the *Act No. LV. of 1996 on the protection, management and hunting of wildlife* contains the implementing of the article 16 of Directive 92/43/EEC but this reference mention neither wolves nor wild boars.

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

In Hungary, the agricultural administrative bodies of the county government offices are the territorially competent bodies for the control of hunting activities, which are under the administration of the National Food Chain Safety Office.

Should you require additional information on this subject, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Nora Elekhazy

Researcher

Email: nora.elekhazy@parlament.hu

7 February 2023

Senior specialist Mira Matikkala

ECPRD 5323 Measures of control and containment of wildlife

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Regarding wolves, occasionally yes.

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Wolves, as species, are fully protected in Finland, to ensure the conservation of their population. Harming or killing a wolf is an offence under the Criminal Code.

However, according to section 41a (p. 10) of the [Hunting Act \(615/1993\)](#), the Finnish Wildlife Agency may grant a derogation for hunting and killing wolves provided that the favourable conservation status of the species is ensured. The consideration of derogations is based, among other things, on a scientific study of the populations of large carnivores.

In 2023, 8 permits have already been granted to kill 13 wolves. All permits have been granted to Northern Finland to safeguard reindeer husbandry. The licensing practice aims to prevent the illegal killing of wolves.

There have been no initiatives or policies towards invasive exotic or alien species.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Yes, the directive has been implemented in full, and Finland joined the Bern Convention in 1986.

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and

habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Please see the answer to question 2 above. Provisions on the status of large carnivores (article 16) have been incorporated into the Finnish Hunting Act and Decree.

[The Finnish Wildlife Agency](#) may grant a derogation from protection, prohibition, or restriction, subject to preconditions laid down in sections 41 a – 41 c (p. 10–11) of the Hunting Act. The application for a derogation is made online and the cost of the decision is 70 euros.

Wild boar is a game animal, not protected. The killing of a wild boar must be reported to the Wildlife Agency. A female with the same year's piglets must not be killed between 1st of March and 31st of July.

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

The Finnish Wildlife Agency is a central national agency under the Ministry of Agriculture and Forestry. Organisationally, the Agency is divided into 15 areas, each with a regional office, a regional game council and a regional meeting ([please see a map](#)). The decisions are made in regional offices.

ECPRD request number 5323: Measures of control and containment of wildlife

Response from Houses of the Oireachtas (Ireland), February 2023

1. Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

In Ireland wild wolves *canis lupus* and boars *sus scrofa* are thought to be practically extinct.

Wolves in Ireland are only in a designated wildlife park.¹ Although wild boar may have once been native, it became extinct in Ireland in prehistoric times. They are be considered an invasive/pest species. It is illegal to release them to the wild. Wild boars are designated an invasive species in Ireland. Reported sightings of accidentally released wild boars are few.²

The policy on prohibited release suggests that these species are thought to be potentially threatening to livestock, habitats and people.

2. If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Regarding wild boar, current policy is aimed to prevent the establishment of wild boar in the wild in Ireland and Northern Ireland. There is an Ireland and Northern Ireland cross-border Invasive Species Action Plan detailing this policy.³ Its objectives are:

1. Protect animal health, biodiversity and human health and safety by preventing further releases and/or escapes of wild boar into the wild.
2. Control legal importations and prevent illegal importation.
3. Ensure information on the keeping of wild boar in a manner that will prevent its escape is readily available and adhered to by those farming or keeping wild boar.
4. Ensure that those keeping wild boar are aware of and act on the need for timely reporting of escapes.
5. Ensure rapid response to any incursion of wild boar in Ireland and Northern Ireland.
6. Ensure effective lines of communication and information sharing between the departments of agriculture and nature conservation organisations in Northern Ireland and Ireland.

Its measurable outcomes are summarised:

- Timely reporting of escapes of wild boar.
- No further releases of wild boar in the wild in Ireland or Northern Ireland.

¹ [The Wolves Return to Ireland - \(wildireland.org\)](http://wildireland.org)

² [Wild boar hybrid/feral pig - National Biodiversity Data Centre \(biodiversityireland.ie\)](http://biodiversityireland.ie)

³ [Wild-Boar-ISAP-181120111.pdf \(invasives.ie\)](http://invasives.ie)

Establishment of maintained database(s) of wild boar holdings in Ireland and Northern Ireland.

- Increased awareness of nature conservation legislation governing the release of non-native species in the wild in Northern Ireland and Ireland.
- Publication of guidelines on the keeping of wild boar Ireland and Northern Ireland.

3. Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

[S.I. No. 346/2009 - European Communities \(Habitats and Birds\) \(Sea-fisheries\) Regulations 2009 \(irishstatutebook.ie\)](http://irishstatutebook.ie) is Ireland's national transposition of Directive 92/43/EEC of 21 May 1992.

Ireland ratified the Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats in 1979 and it came into force in 1982.⁴

Article 12 and 13 of the Habitats Directive relates to the establishment of a system of strict protection for certain animal and plant species. Article 16 provides for derogations from these provisions under limited circumstances. Articles 12, 13 and 16 of the Habitats Directive are transposed into Irish law by Regulations 51, 52 and 54 of [S.I. No. 477/2011 - European Communities \(Birds and Natural Habitats\) Regulations 2011](http://irishstatutebook.ie).⁵

Regarding the species of consideration; *sus scrofa* is listed within the regulations, *canis lupus* is not.

4. With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

The Irish legislation regarding derogations is reproduced below; *sus scrofa* is listed in the regulations, *canis lupus* is not (apparently conversely to those in Annex IV).

Granting of a derogation licence is administered by the National Parks and Wildlife Service in Ireland,⁶ and is only done so in limited circumstances. Full guidance on the procedures are in 'Guidance on the Strict Protection of Certain Animal and Plant Species under the Habitats Directive in Ireland'.⁷ It is not clear that any derogation information is available or historical data on granting of derogation licenses have been granted with respect to wild boar *sus scrofa*.

*Derogations —
flora, fauna and
habitats*

54.(1) Any person may apply to the Minister, or the Minister or Ministers of Government with responsibilities for fish species referred to in *Part 2* of

⁴ [Full list - Treaty Office \(coe.int\)](#)

⁵ [Legislation | National Parks & Wildlife Service \(npws.ie\)](#)

⁶ [Application for Derogation Licence | National Parks & Wildlife Service \(npws.ie\)](#)

⁷ [strict-protection-of-certain-animal-and-plant-species.pdf \(npws.ie\)](#)

the *First Schedule*, for a derogation licence from complying with the requirements of the provisions of *Regulations 51, 52 and 53*.

(2) Where there is no satisfactory alternative and the derogation is not detrimental to the maintenance of the populations of the species to which the Habitats Directive relates at a favourable conservation status in their natural range, the Minister, or the Minister or Ministers of Government with responsibilities for fish species referred to in the *Fourth Schedule*, may grant such a derogation licence to one or more persons, where it is—

(a) in the interests of protecting wild fauna and flora and conserving natural habitats,

(b) to prevent serious damage, in particular to crops, livestock, forests, fisheries and water and other types of property,

(c) in the interests of public health and public safety, or for other imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature and beneficial consequences of primary importance for the environment,

(d) for the purpose of research and education, of repopulating and re-introducing these species and for the breeding operations necessary for these purposes, including the artificial propagation of plants, or

(e) to allow, under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited extent, the taking or keeping of certain specimens of the species to the extent specified therein, which are referred to in the First Schedule.

(3) A derogation licence granted under paragraph (2) shall be subject to such conditions, restrictions, limitations or requirements as the Minister considers appropriate.

(4) Any conditions, restrictions, limitations or requirements to which a derogation licence under paragraph (2) is subject shall be specified therein.

(5) Without prejudice to any conditions, restrictions, limitations or requirements specified therein, a derogation licence granted under this Regulation is subject to the provisions of subsections (2) to (5) of section 14 of the Protection of Animals (Amendment) Act 1965 .

(6) The Minister shall forward to the European Commission every two years a report, in accordance with a format established by the European Commission, on the derogation licences to which paragraph (2) relates.

(7) The report referred to in paragraph (6) shall specify—

(a) the species which are subject to the derogation licences and the reason for the derogation, including the nature of the risk with, if appropriate, a reference to alternatives rejected and scientific data

used,

(b) the means, devices or methods authorised for the capture or killing of animal species and the reasons for their use,

(c) the circumstances of when and where such derogation licences are granted,


(d) the authority empowered to declare and check that the required conditions apply, and to decide what means, devices or methods may be used, within what limits and by what agencies, and which persons are to carry out the task, and

(e) the supervisory measures used and the results obtained.

3. In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above

- distributed among various levels of territorial government?

In Ireland legislation is at a national level there are no devolved regions with administrative powers.



HRVATSKI SABOR
CROATIAN PARLIAMENT

Zagreb, 14/02/2023

ECPRD request 5323: Measures of control and containment of wildlife

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Yes.

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

Article 64 of the Hunting Act stipulates:

- 1) The Minister (responsible for agriculture) may issue an order to reduce the number of certain game species, except for birds, if this is in the interest of public health and safety, in order to prevent serious damage to crops, livestock and to protect flora and fauna, and issue the order banning hunting in order to prevent and suppress animal diseases and protect the health of people and livestock.
- 2) The order from paragraph 1 of this article, which refers to the treatment of species from article 60, paragraph 3 (brown bear, wild cat and beaver) of this Act, is issued on the basis of the previously issued permission of the ministry responsible for nature protection, adopted in accordance with the special regulation on nature protection.
 - The provisions of this article was used in the Order on reducing the number of certain game species (2018 – 2022), which set the deadline for achieving the biological minimum of wild boar by March 31, 2023 at the latest. The guidelines of the hunting and management basics for wild boar were put out of force, and the number of wild boar was reduced by half in the hunting grounds where the wild boar was managed, while in other areas it was ordered to be completely exterminated. In addition, the hunting season has been abolished for the wild boar and hunting at night is allowed. This Order has been related to the prevention of entry and spread, and early detection of the entry of the African swine fever (ASF) virus into the Republic of Croatia.
 - The provisions of this article has been used for the purpose of suppressing, preventing the occurrence and further spread of smallpox in the area of Sisak-Moslavina County, and were applied throughout the entire territory of the Republic of Croatia - the obligation referred to owners of cattle, sheep, goats, ungulates and pigs.

Note: with the aim of solving the problem of game damage to agricultural crops, the Ministry of Agriculture of the Republic of Croatia has announced a tender for co-financing of protective equipment - electric fences (shepherds) and wire fences (nets) and a tender for co-financing of police insurance premiums for game damage to agricultural crops.

Data from the Ministry of Agriculture of the Republic of Croatia on the number of wild boars

	spring number condition	annual excretion
2018/19	29.807	30.708
2019/20	26.522	39.998
2020/21	26.128	40.335
2021/22	25.732	52.381

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Directive 92/43 EEC has been incorporated in the Law on Hunting (OG 99/18, 32/19 and 32/20)

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

In the Republic of Croatia, there was no actions regarding the Article 16 of Directive 92/43/EEC

5) In your country, how are relevant legislative / administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above - distributed among various levels of territorial government?

Article 77 of the Hunting Act (Official Gazette 99/18, 32/19, 32/20) prescribes:

1) Measures to prevent damage from game are:

- reducing the number of wild game to the number that can be raised in the hunting grounds
- ensuring sufficient water and food for game in the hunting grounds
- protection of crops and plantations
- expulsion of wild animals from threatened land
- the use of mechanical, electrical and chemical protective devices, visible and audible scarers, electronic game detectors, as well as other common protection measures for a specific area and type of game

2) The competent authority determines the usual measures from paragraph 1 of this article for the area of its jurisdiction, which have to be implemented by the hunting authority, and publishes them publicly no later than March 31 for the next hunting year.

3) For the implementation of the measures referred to in paragraph 2 of this article, the competent authority is authorized to:

1. prohibit the hunting of a particular species of game in order to protect its numbers, protect agricultural crops, the occurrence of chemical, biological or radiological pollution
 2. allow the implementation of sanitary or reduction culls and the removal of game, except for birds, from areas where it threatens the safety of people and property or where, according to other regulations, a legal or physical person (craftsman) trained to hunt may not live. The permit also prescribes the height of the shoot and the disposal of the shot game and its parts
 3. bring a decision on reducing the number of certain species of game, except for birds, which endangers the health of people, livestock, other game, other animal species or causes other damage, if the measures to prevent damage from game are not sufficiently successful or would not be economically justified.
- 4) An appeal may be lodged to the Ministry against the decision referred to in paragraph 3 of this Article.

Note: regional self-government units annually make Decisions on establishing common measures to prevent damage from wild game

Reply provided by: Irena Pugelnik, Secretary
Agriculture Committee
Irena.Pugelnik@sabor.hr

14 February 2023

Our ref. 2023:82

ECPRD Request no. 5323 MEASURES OF CONTROL AND CONTAINMENT OF WILD- LIFE

This report is a reply from the Research Service of the Swedish Riksdag to an ECPRD request posed by the Italian Chamber of Deputies.

*The Chairman of the XIII Standing Committee (Agriculture) of the Italian Chamber of Deputies asked for a comparative study on the main initiatives and policies, undertaken by European Union Countries, for the control, containment and, above all, killing of wildlife, with particular regard to wolf (*canis lupus*) and wild boar (*sus scrofa*).*

Control and containment of Wildlife in Sweden

1) Is the issue of wildlife proliferation relevant in your country, with regards to wolves (*canis lupus*) and wild boars (*sus scrofa*), considering its potential impact on agriculture, livestock, safety of people and biodiversity?

Yes, wildlife proliferation is to some extent relevant in Sweden. Though, both wolves and wild boars are native species in Sweden. In Sweden, wolves and wild boars are considered to be long-term viable and have achieved a favourable conservation status. Hunting of game and large carnivores in Sweden aim to reduce damage and nuisance to human interests such as livestock and crops, and is a measure to take into account the economic, social and cultural characteristics of Sweden.¹

¹ Naturvårdsverket (2022). [Kunskapssammanställning. Art- och habitatdirektivet](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

2) If so, what initiatives and policies have been adopted in your country to address the problem (i.e. initiatives regarding control, containment and eventual killing of these species)? If any data is available, what is the impact of these initiatives and policies? Have particular initiatives and policies been taken towards invasive exotic/alien species?

The Swedish Hunting Act² stipulates when, where and how hunting may be conducted. As a general rule, all game is protected and may only be hunted if this follows from the Hunting Act or from regulations or decisions that have been issued on the basis of this act (section 3). The protection of game also applies to its eggs and nests. The Hunting Act contains general civil law provisions relating to hunting. Provisions on criminal responsibility may be found in sections 43–51 b. This reply refers to some of the main provisions. Detailed regulations, such as which wild animals may be hunted, can be found in the Hunting Ordinance³.

In addition, the Environmental Code⁴ contains regulations governing the protection of species. Chapter 29, section 2 b, stipulates that a person who, with intent or through negligence, commits an offence against the protection of species, is sentenced to a fine or imprisonment for a maximum of two years. Responsibility under this provision includes, inter alia, the killing, injuring, capturing or disturbing of animals, removal or damaging of eggs or nests, and the damaging or destruction of animals' reproductive areas or resting places.

Wolves (canis lupus)

The large predators are strictly protected. The EU Species and Habitats Directive (92/43/EEC) sets out the possibilities for hunting large predators. According to Sections 23 c and 23 d of the Hunting Ordinance, the Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) can decide on "license hunting" under those conditions mentioned at the start of Article 16.1 in the Habitats Directive; that no other satisfactory solutions exist and it is not detrimental to the maintenance of a favourable conservation status of the population in its natural range. A further condition is that such hunting is appropriate with regard to the size of the population and its composition. Hunting is also required to be selective and conducted under strictly controlled conditions. Decisions on licence hunting and protection hunting of predators are delegated from the SEPA to the County Administrative Boards.

² The Hunting Act, [Jaktlagen \(1987:29\)](#). (Only in Swedish). Accessed 14 February 2023.

³ The Hunting Ordinance, [Jaktförordningen \(1987:905\)](#). (Only in Swedish). Accessed 14 February 2023.

⁴ The Environmental Code, [Miljöbalken](#). Accessed 14 February 2023.

The Ordinance (SFS 2009:1263)⁵ on conservation of bears, wolves, wolverines, lynx and golden eagle regulates the conservation of wild habitats of these animals. According to the ordinance the SEPA must annually review and determine the inventory results for wolves. If weather conditions have made it impossible to survey a species, the SEPA must instead estimate the population and its distribution. The SEPA is constantly working on improving the inventories of predators. The Ordinance establishes three Regional Predator Management Areas (Northern, Central and Southern).⁶

For each Predator Management Area, there is a Cooperation Council for co-operation between the County Administrative Boards within the Predator Management Area on matters relating to the management of large carnivores. The liaison councils shall also cooperate with each other on such matters. The County Administrative Boards shall submit proposals to the Cooperation Council within its predator management area on the number of individuals that management shall aim not to fall below (minimum level) as regards the presence of wolves in the predator management area. The minimum level of wolf occurrence is undershot if the number of individuals of the species, at the period of the year to which the inventory result or population estimate relates, is lower than the minimum level set by the SEPA. Based on the proposals of the county administrative boards, each Collaborative Council shall submit proposals to the SEPA for minimum levels of wolf abundance in its predator management area. The proposals must not impede the maintenance of a favourable conservation status for the species in their natural range.⁷

The SEPA then sets minimum levels for wolf presence in each of the predator management areas following proposals from the Collaborative Councils. The Swedish Environmental Protection Agency shall set the minimum levels within the framework of the national targets for each species and taking into account the natural ranges of the species.⁸

If a wolf attacks a domestic animal, or there is reasonable cause to believe that such attack will occur, the owner or caretaker of the animal may kill the wolf if deemed necessary due to certain circumstances set out in Section 28 of the Hunting Ordinance.

According to the Hunting Ordinance licenced hunting of wolf can be between approved between December 1st and January 15th or the latter time when the hunt

⁵ Ordinance (2009:1263) on the management of bears, wolves, wolverines, lynx and golden eagles. [Förordning \(2009:1263\) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

has been cancelled by decision. As described above, specific hunting quota and hunting districts are set each year.

Due to a small size of the Swedish wolf stock, the SEPA decided to not permit licence hunting for wolves in 2019 and 2020. Since then, the numbers of wolves have increased. The results of the 2021/22 inventory period showed that there are approximately 540 wolves in Scandinavia, 460 of which are in Sweden, with a confidence interval between 364 and 598. This is the highest number of wolves recorded since annual inventories began in the late 1990s. In the 2022 licensed wolf hunt, 28 wolves were killed in five hunting areas in Dalarna, Gävleborg and Sweden, Värmland, Västmanland and Örebro counties⁹. The Swedish licensed hunt for wolves in 2023 began on January 2. The County Administrative Boards of Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland and Örebro counties have decided on a licence hunt for a total of 75 wolves this hunting season.¹⁰ Map of killed wolves can be accessed through Rovbase ([link](#)¹¹). Inspectors from the County Administrative Board inspect killed wolves. The entire wolf carcass is taken care of and sent to the National Veterinary Institute.

Wild boars (sus scrofa)

In April 1987, the Parliament decided that wild boar should be considered a natural part of the Swedish fauna. The SEPA have adopted National Management Plans regarding wild boars. The long-term goal of Swedish wild boar management is to achieve a controlled population and to reduce both crop and land damage and the number of road accidents involving wild boar. Another desired effect is to increase the preparedness in the event of an outbreak of African swine fever (ASF) or other wildlife disease, through improved knowledge of wild boar distribution and density.¹²

As the national hunting and wildlife authority, the SEPA has overall responsibility for wild boar management. At the regional level, it is the County Councils' Wildlife Management Delegations that decide on overall guidelines for wildlife management in the counties (regulated by the Ordinance on Wildlife Management Delegations¹³). These guidelines are the basis for the regional wild boar management plans that some counties have decided on and for which the national management plan is to be a support. The management plans and/or guidelines of

⁹ After decisions and several new decisions from the county administrative boards, a maximum of 35 wolves in the five counties. Hunting decisions were appealed and in two territories hunting was suspended before all allocated animals had been killed. SVA (2022)

¹⁰ Naturvårdsverket. [Jakt på varg](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

¹¹ Rovbase. [Wolf hunting statistics 2022/23](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

¹² Naturvårdsverket (2020). [Nationell förvaltningsplan 2020–2025](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

¹³ The Ordinance on Wildlife Management Delegations. [Förordning \(2009:1474\) om viltförvaltningsdelegationer](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

the county councils form the basis for local management. Landowners and hunters then constitute the important local management level and are expected to be responsible for developing local management objectives.¹⁴

According to the Hunting Ordinance wild hogs, except sow followed by striped or brown piglets, can be hunted in the whole country between 1st April and 31th January. Wild boar, yearlings can be hunted in the whole country between 1st July and 30th June. Hunting to prevent damage by wild boar entering the farm, or garden, and likely to cause damage, or other nuisance, may be carried out from 1st July until 30th June.

During the 2021/2022 hunting season, around 120 000 wild boars were killed in Sweden ([link to national hunting statistics, in Swedish](#)).¹⁵

Invasive alien species

Species included in the EU list of invasive alien species may not be imported, sold, grown, bred, transported, used, exchanged, released or kept alive in Sweden. All citizens have a statutory obligation to prevent the spread of the EU-listed species.

The Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management are the nationally responsible authorities for invasive alien species¹⁶ and offer guidance in the application of laws and regulations. SEPA is the responsible authority for the administrative and coordinative work on Invasive Alien Species (IAS) in terrestrial environments. The County Administrative Board is responsible for taking rapid eradication measures when an invasive alien species is detected, and the Swedish Customs Agency, the Swedish Food Administration and the Swedish Board of Agriculture are responsible for border controls. The Swedish Forest Agency has special responsibility for certain forest tree species.

The Swedish legislation supplementing the EU regulation means, among other things, that responsible authorities can gain access to private land to carry out control measures, and that actions prohibited under EU law is punishable.¹⁷ The Environmental Code includes a penal provision in Chapter 29. 9c, which applies when someone violates the rules on invasive alien species. The responsibilities of the supervisory authorities with regard to invasive alien species are allocated in the Environmental Supervision Ordinance (2011:13).

The County Administrative Board is the authority responsible for managing invasive alien species, and is tasked with supervising the compliance with rules and

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Viltdata, [Hunting statistics](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

¹⁶ Ordinance (2018:1939) on invasive alien species

¹⁷ Naturvårdsverket. [Avoid spreading Invasive Alien Species](#). Accessed 12 February 2023.

regulations within the county. The County Administrative Board can defer this responsibility to a municipality upon request.

3) Has your country implemented Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 and/or ratified Bern Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, for the parts relating to control, containment and eventual killing of species under consideration?

Yes, the directive has been fully implemented in Sweden. Sweden signed the Berne Convention in 1979, ratified it in 1983 and it entered into force on 1 October 1983.

4) With specific reference to article 16 of Directive 92/43/EEC, we would like to know how your country regulates and manages derogations to protection constraints of wildlife and habitats, with particular regard to *canis lupus* (listed in Annex IV) and *sus scrofa* (not included among the particularly protected species).

Please see the answer to question 2 above.

Article 16 of the Directive is transposed into Swedish law by § 23 a-e of the Hunting Ordinance (1987:905).¹⁸

Wild boar is not a protected species according to the Species and Habitats Directive (92/43 / EEC). Hunting times and terms for wild boars are given in the Hunting Ordinance.

5) In your country, how are relevant legislative/administrative powers – i.e. relating to control, containment and killing of animal species mentioned above – distributed among various levels of territorial government?

The Ministry of Climate and Enterprise is responsible for matters concerning wildlife and hunting in Sweden.¹⁹

SEPA²⁰ can decide on “license hunting” of wolves under those conditions mentioned at the start of Article 16.1 in the Habitats Directive; that no other satisfactory solutions exist and it is not detrimental to the maintenance of a favourable conservation status of the population in its natural range. Decisions on licence hunting and protection hunting of predators are delegated from the SEPA to the County Administrative Boards.

Regarding wild boar the SEPA has overall responsibility for management. At the regional level, it is the County Councils' Wildlife Management Delegations that decide on overall guidelines for wildlife management in the counties (regulated

¹⁸ Naturvårdsverket (2022). [Kunskapssammanställning. Art- och habitatdirektivet](#). (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

¹⁹ The Ministry of Climate and Enterprise ([link](#)) Accessed 2 February 2023. Accessed 14 February 2023.

²⁰ SEPA is a central national agency under the Ministry of Climate and Enterprise, ([link](#)) 12 February 2023.

by the Regulation on Wildlife Management Delegations). These guidelines are the basis for the regional wild boar management plans that some counties have decided on and for which the national management plan is to be a support. The management plans and/or guidelines of the county councils form the basis for local management. Landowners and hunters then constitute the important local management level and are expected to be responsible for developing local management objectives.

References

- The Hunting Act, *Jaktlagen* (1987:29). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259 (Only in Swedish). Accessed 14 February 2023.
- The Hunting Ordinance, *Jaktförordningen* (1987:905). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905 (Only in Swedish). Accessed 14 February 2023.
- The Environmental Code, *Miljöbalken*. <https://www.naturvardsverket.se/en/laws-and-regulations/the-swedish-environmental-code/> Accessed 14 February 2023.
- The Ordinance on the management of bears, wolves, wolverines, lynx and golden eagles. *Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091263-om-forvaltning-av-bjorn_sfs-2009-1263 (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- The Ordinance on invasive alien species. *Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181939-om-invasiva-frammande-arter_sfs-2018-1939 (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- The Ordinance on Wildlife Management Delegations. *Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091474-om_sfs-2009-1474 (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- Naturvårdsverket, SEPA (2022). *Kunskapssammanställning. Art- och habitatdirektivet*. <https://www.naturvardsverket.se/contentassets/f53044d1b97843878bfd8198a031d913/kunskapssammanstallning-art-och-habitatdirektivet-svensk-lagstiftning.pdf> (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

- Naturvårdsverket, SEPA (2020). *Nationell förvaltningsplan 2020–2025*. <https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6926-6.pdf> (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- Naturvårdsverket (SEPA). *Jakt på varg*. <https://www.naturvardsverket.se/amosomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-rovdjur/jakt-pa-varg/> (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- Naturvårdsverket (SEPA). *Avoid spreading Invasive Alien Species*. <https://www.naturvardsverket.se/en/topics/invasive-alien-species/avoid-spreading-invasive-alien-species/> Accessed 12 February 2023.
- The Ministry of Climate and Enterprise <https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-climate-and-enterprise/> Accessed 2 February 2023.
- Rovbase. *Wolf hunting statistics 2022/23*. <https://rovbase.se/filter?Carnivore=1&CarnivoreDamage=&Country=2&Evaluation=1,2,3&FromDate=2023-01-02&Observation=1&Offspring=false&ToDate=2023-02-15>
- SVA (2022) *Licensjakt på varg 2022. Resultat från undersökningar på SVA*. Report 74:2022. <https://www.sva.se/media/8d9f8460e974008/sva-rapport-74-2022-licensjakt-p%C3%A5-varg-2022.pdf> (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.
- Viltdata, *Hunting statistics*. <https://www.viltdata.se/> (Only in Swedish) Accessed 14 February 2023.

FOCUS SUGLI ORDINAMENTI DI FRANCIA E SPAGNA
(A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA – UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA)

Francia

Nell'ordinamento francese si distingue tra caccia e abbattimento di animali. La caccia è l'esercizio di atto di caccia. "Costituisce un **atto di caccia** qualsiasi atto volontario relativo alla ricerca, inseguimento o attesa di selvaggina con lo scopo o il risultato della sua cattura o morte" ([articolo L420-3 del codice dell'ambiente](#)). Si tratta di un'attività svolta dai titolari di una **valida licenza** di caccia. Al contrario, l'**abbattimento** costituisce un'attività di interesse generale e non richiede necessariamente l'ottenimento di una licenza di caccia. Pertanto, il **proprietario, l'agricoltore o il loro delegato non cacciatore** possono impegnarsi in attività di abbattimento. Inoltre, l'attività venatoria è svolta sulle specie cacciabili elencate nell'[Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée](#), mentre l'abbattimento viene effettuato su specie suscettibili di provocare danni (ESOD), denominate in precedenza dalla legge *nuisibles* ("nocive").¹

La categoria delle *espèces susceptible d'occasionner des dégâts* (ESOD) (**specie che possono causare danni**) è stata introdotta nell'ordinamento francese dalla [Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages](#). Gli elenchi delle specie classificate come ESOD sono definiti per ordine dell'autorità amministrativa. L'inserimento di una specie in uno di questi elenchi **autorizza l'abbattimento dell'animale con mezzi alternativi alla caccia e in determinati periodi dell'anno**. Le specie suscettibili di provocare danni sono definite, in particolare, con provvedimento del Ministro responsabile della caccia. Per essere classificata come specie suscettibile di causare danni, la specie deve essere suscettibile di ledere almeno uno dei 5 interessi elencati nell'articolo [R427-6 del codice dell'ambiente](#). In base a questa disposizione le operazioni di distruzione di tali specie non domestiche sono quindi effettuate per almeno uno dei seguenti motivi:

1° nell'interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche e della conservazione degli habitat naturali;

¹ Per approfondimenti si può consultare il seguente documento: [La réglementation relative aux modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts](#), Document élaboré par la Fédération nationale des chasseurs, 2020

2° per prevenire gravi danni, in particolare ai raccolti, al bestiame, alle foreste, alla pesca, all'acqua e ad altre forme di proprietà;

3° nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

4° per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale o economica;

5° per ragioni che avrebbero conseguenze benefiche di primaria importanza per l'ambiente.

Le **operazioni di abbattimento** possono consistere in operazioni di caccia, battute di caccia generale o specifiche e di cattura.

Nel caso del **lupo**, si ravvisa la necessità di un abbattimento qualora si verifichi un **accertato attacco ad animali da allevamento**, sia esso dovuto ad un singolo animale o ad un branco e ciò dà diritto all'indennizzo per l'allevatore. In tal caso, il prefetto rilascia immediatamente a ciascun allevatore o pastore interessato un'**autorizzazione all'abbattimento** di esemplari di lupo valida per un **periodo di sei mesi**.

Quella prevista dall'articolo L427-6 è la cosiddetta **destruction administrative**, cioè l'abbattimento su iniziativa dell'autorità pubblica, sotto la direzione dei *lieutenants della louvetterie* (luogotenenti del corpo che in Francia si occupa di dare la caccia ai lupi - [articolo L427-1](#) del codice dell'ambiente).

Esistono diverse categorie di ESOD determinate da un decreto ministeriale che specifica le condizioni, i periodi e modalità di abbattimento autorizzate:

Categoria 1: **specie non indigene classificate** che possono causare danni a tutto il territorio. Sono determinate dall'[Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain](#) e si tratta delle seguenti specie: cane procione, visone americano, procione, nutria, topo muschiato e oca canadese.

Categoria 2: **specie autoctone classificate** che possono causare danni. Gli elenchi di tali specie sono stabiliti ogni 3 anni per ciascun dipartimento dal Ministro responsabile della caccia. Le specie in questione sono elencate in appendice all'[Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts](#) e riguarda: furetto, donnola, martora, puzzola, volpe rossa, corvo, cornacchia nera, gazza bavarda, ghiandaia delle querce e storno;

Categoria 3: **specie autoctone suscettibili di causare danni**, individuate con decreto del prefetto per un anno. L'elenco varia a seconda dei dipartimenti. L'[Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet](#) stabilisce le specie di categoria 3 suscettibili di figurare negli elenchi dipartimentali: **cinghiale**, colombaccio e coniglio selvatico. Il decreto del prefetto prevede i periodi e le modalità di abbattimento delle tre specie in questione oltre che i territori nei quali può avvenire l'abbattimento. Per quel che riguarda il cinghiale, in particolare, l'[articolo 1](#) prevede che possa essere **abbattuto a tiro tra la data di chiusura specifica prevista per la caccia del cinghiale e il 31 marzo**.

Sempre per quel che riguarda i cinghiali, l'[articolo L427-7](#) del codice dell'ambiente prevede che nei comuni situati in prossimità di zone forestali in cui le colture sono periodicamente minacciate di distruzione da parte dei cinghiali o in quelli in cui esistono forme di allevamento professionale periodicamente minacciate di distruzione da parte delle volpi e il cui elenco è redatto per **decreto del prefetto**, quest'ultimo possa delegare i suoi poteri ai sindaci dei comuni interessati. Le operazioni di abbattimento sono sempre organizzate sotto il controllo e la responsabilità tecnica dei luogotenenti di *louveterie*.

L'[articolo L427-8](#) del codice dell'ambiente dispone inoltre che un **decreto del Consiglio di Stato** designa l'autorità amministrativa competente per determinare le specie di animali che possono causare danni che il proprietario, il possessore o l'agricoltore possono, in qualsiasi momento, abbattere sui propri terreni e le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Si tratta della cosiddetta *destruction préventive des ESOD*, ossia l'**abbattimento preventivo da parte dei cittadini**.

L'[Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement](#) prevede all'[articolo 18](#) che la **cattura di cinghiali è in generale vietata**. Nei dipartimenti in cui il cinghiale è classificato come specie suscettibile di causare danni ai sensi dell'[articolo L. 427-8](#) del codice dell'ambiente, il prefetto del dipartimento può decidere che in alcuni comuni si effettui la cattura di cinghiali alle seguenti condizioni:

1. su proposta del presidente della Federazione dipartimentale dei cacciatori;

2. solo l'uso di trappole appartenenti alla categoria 1 del precedente [articolo 2](#) è previsto per un cacciatore autorizzato, in conformità con le disposizioni del precedente [articolo 5](#);

3. la cattura è subordinata al controllo delle operazioni da parte della Federazione dipartimentale dei cacciatori e all'autorizzazione individuale rilasciata dal Prefetto del dipartimento al proprietario o al titolare del diritto di abbattimento;

4. i cinghiali catturati vengono uccisi con pallottola di calibro adeguato subito dopo che la trappola è stata rimossa. Il tiratore deve aver ricevuto una formazione in una Federazione dipartimentale di cacciatori ed essere in possesso del certificato di follow-up rilasciato dal suo presidente.

In questi stessi dipartimenti, inoltre, **in caso di aumento significativo dei danni da cinghiale** e dopo aver raccolto le osservazioni del presidente della federazione dipartimentale dei cacciatori, il prefetto può decidere di effettuare operazioni di cattura del cinghiale alle condizioni definite nei punti da 2 a 4 sopra elencati.

Ai sensi dell'[articolo L427-9](#) del codice dell'ambiente, inoltre, fatte salve le disposizioni dell'[articolo L. 427-8](#), qualsiasi proprietario o agricoltore può respingere o abbattere, anche con armi da fuoco, ma escluso il collare e la fossa, animali selvatici che danneggerebbero la sua proprietà; tuttavia, **non è autorizzato a distruggere i cinghiali selvatici o**, nei dipartimenti in cui è stabilito un piano di caccia a norma del libro IV, titolo IV, capitolo V, sezione 3, **la selvaggina grossa** oggetto di tale piano. Questo articolo codifica il principio della *destruction des bêtes fauves par acte de défense*, ossia **l'abbattimento di animali selvaggi come atto di difesa**.

In base all'[articolo L2122-21](#) del codice generale degli enti locali (*Code général des collectivités territoriales*), il **sindaco** può adottare, in difetto dei proprietari o titolari del diritto di caccia e dopo averli debitamente informati, tutte le misure necessarie per l'abbattimento di animali nocivi e convocare, alle condizioni stabilite nell'[articolo L. 427-5](#) del codice dell'ambiente, gli abitanti con armi e cani adatti alla caccia di questi animali, ai fini dell'abbattimento di questi ultimi, affinché controllino e garantiscano l'esecuzione delle misure di cui sopra e ne riferiscano in merito.

Le **specie protette** sono invece specie animali non domestiche che beneficiano di protezione particolare. **Non possono essere abbattute, catturate o in altro modo prelevate**. L'[Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection](#) include tra le specie protette il lupo (Loup - *Canis lupus*). L'articolo 3 del provvedimento prevede peraltro che ci possano essere, a determinate condizioni, delle **deroghe al regime fissato per le specie protette**.

In particolare, tali deroghe relative al lupo erano state previste inizialmente dall'[Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites](#)

[dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup \(Canis lupus\)](#). Successivamente il regime derogatorio è stato riscritto dall'[Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup \(Canis lupus\)](#). L'[Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups \(Canis lupus\) dont la destruction pourra être autorisée chaque année](#) stabilisce invece il **numero massimo di lupi il cui abbattimento può essere autorizzato ogni anno**. Il primo dei due provvedimenti specifica, in particolare, le condizioni di intervento, prevedendo, ad esempio per quel che riguarda le operazioni di tiro su lupi per difendere le mandrie, che quando le operazioni di spavento si rivelano insufficienti per prevenire i tentativi di predazione del lupo, possono essere sparati colpi difensivi. Non è prevista alcuna azione di ricerca del lupo. È severamente vietato provocare reazioni nei lupi che possano facilitare la loro individuazione o attirare i lupi vicino ai tiratori o costringerli ad avvicinarsi. Il **tiro difensivo semplice è soggetto all'autorizzazione prefettizia**, rilasciata all'allevatore beneficiario. Quest'ultimo può, per l'esecuzione degli interventi, incaricare qualsiasi altra persona il cui cognome e nome compaiano nell'ordine prefettizio (*tirs de défense simple* - [articoli da 14 a 16](#)).

È poi prevista la possibilità di ricorrere a un *tirs de défense renforcée* ([articoli 17 e 18](#)), **tiro di difesa rinforzato**, a determinate condizioni, come ad esempio nel caso in cui la mandria abbia subito tre attacchi nei dodici mesi precedenti la domanda di deroga. I *tirs de prélèvement*, **tiri offensivi** ([articoli da 19 a 29](#)), sono invece autorizzati, ad esempio, qualora si siano verificati danni eccezionali agli allevamenti e nonostante l'impiego in precedenza di un certo numero di tiri difensivi rafforzati.

Spagna

In **Spagna** il *canis lupus signatus* è stato inserito nel *Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial* (LESPRE) nel 2021.

L'[Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre](#), ha incluso, con il [parere favorevole](#) del Consiglio di Stato, il lupo iberico (*Canis lupus signatus*) nel LESPRES. L'ordinanza, entrata in vigore il **22 settembre 2021**, ha esteso a tutte le popolazioni di lupi del Paese lo stesso livello di protezione che fino ad allora era riconosciuto solo ai branchi presenti nei territori a sud della valle del Douro. L'inclusione dell'insieme delle popolazioni di lupi nel LESPRES ha ricevuto il sostegno della Commissione statale per il patrimonio naturale

e la biodiversità che in tal senso si era pronunciata nella sua riunione del 4 febbraio 2021.

L'inclusione nell'elenco ha reso uniforme su tutto il territorio nazionale il sistema di protezione del **cane lupo** equiparando la normativa spagnola a quella della maggior parte dei paesi europei in cui la specie è rigorosamente protetta.

Per quanto riguarda i cinghiali, nella legislazione spagnola l'unico riferimento normativo si trova nella [Ley 7/1995, de 21 de abril](#), della *Comunidad Autónoma de la Región de Murcia* che nell'allegato IV inserisce il cinghiale tra le **specie cacciabili**.

La **Comunità autonoma della Murcia** ha approvato nel **2019** la [Resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se regula la caza del jabalí y zorro, modalidad cinegética de aguardo o espera nocturna, en los cotos de caza de la Región de Murcia](#) con la quale si è consentita la **caccia al cinghiale durante tutto l'anno senza autorizzazione**, essendo sufficiente una comunicazione preventiva alla Direzione generale dell'ambiente naturale. Obiettivi della risoluzione sono il contenimento della proliferazione di una specie dannosa per l'agricoltura e pericolosa per i numerosi incidenti stradali da essa provocati, nonché il contrasto alla Peste suina africana (PSA).

Il **14 febbraio 2022** è stata pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione di Murcia* (BORM) l'[Orden de 10 de febrero de 2022](#), che ha previsto l'adozione di **misure eccezionali**, su base temporanea, al fine di ridurre i danni alle colture e alla biodiversità, di evitare incidenti stradali e di limitare il rischio di trasmissione della PSA e di altre malattie connesse all'espansione incontrollata dei cinghiali. Un provvedimento analogo era stato precedentemente approvato anche dalla **Comunità di Valencia**².

Come in altri paesi europei, in Spagna le misure per il controllo della popolazione dei cinghiali sono pertanto correlate alla prevenzione della PSA³.

² [2021_11576.pdf \(gva.es\)](#)

³ [Misure di prevenzione e di lotta contro la peste suina africana - Bollettino OMSA \(woah.org\)](#)